CA
DERNA
RANEA

Digitized by Google

SBL0407320 G
SBL0407323 1

Digitized by Google

# OPERE

DI

## FRANCESCO MARIO PAGANO.

*Volume Terzo.*

Digitized by Google

BIBLIOTECA
DI STORIA MODERNA
E CONTEMPORANEA

22
19 A
31

Digitized by Google

# OPUSCOLI

SOPRA IL

# DIRITTO PENALE

DI

## FRANCESCO MARIO PAGANO.

22
19
A
31

341

LUGANO
TIPOGRAFIA DI G. RUGGIA E COMP.
MDCCCXXXVII.
(Seconda edizione di questa Tipografia).

Digitized by Google

Digitized by Google

# INTRODUZIONE.

Sogliono coloro i quali imprendono ad esporre o scienza o arte, premettere l'elogio di quella. Il qual costume è senza dubbio lodevole assai per infiammare gli animi di quelli che vogliono apprendere quella facoltà, ad adoprare attenzione e studio. Ma da altra parte com'è mai possibile lodare ciò che non si conosce ed esporre i pregi di ciò che s'ignora? E perchè i più belli elogi o delle scienze o delle arti, ovvero di quelli che con gloria coltivate le hanno, si versano a dare dei prospetti generali di quelle sì fatte scienze ed arti, o pure un'analisi generale delle opere di quei grandi uomini che le hanno illustrate?

Convien per altra ragione ancora premettere un quadro generale della facoltà che si espone. Perciocchè egli è di mestieri far conoscere lo stato di quella tale facoltà, gli autori che l'hanno illustrata, e ciò



Digitized by Google

che vi manca o vi si possa aggiungere. Qual metodo Bacone da Verulamio, Leibnitz e d' Alembert hanno a proposito eseguito per tutte le scienze le quali formano il mondo intellettuale.

Per l' una o per l' altra ragione conviene dar prima di ogni cosa una idea generale della Giurisprudenza Criminale della quale noi esporremo le principali teorie ne' principii del Codice Penale.

Ma non si può presentare un quadro della Giurisprudenza Criminale senza offrir prima un generale e passeggiero aspetto della Giurisprudenza tutta, avvegnachè non si possa formare idea della parte, se non abbiasi almeno una confusa idea del tutto.

La Giurisprudenza è la scienza delle leggi, sien divine, sieno umane.

Ella dicesi *Prudenza*, poichè il G. C., come tutti coloro che hanno per oggetto *la pratica*, deve adattare la teoria a' casi particolari; ciò ch' è l' opera del buon senso, vale a dire della *Prudenza*.

Or poichè la Giurisprudenza è la cognizione delle leggi, tante saranno le parti della Giurisprudenza, quante sono le specie diverse delle leggi, per classificare le quali convien prima di ogni altra cosa formar una idea generale e netta della legge. Più esatta, più bella definizione della legge dar non si può di quella che ne dà Cicerone nei suoi divini libri delle leggi. *La legge*, egli dice, *è la ragione universale di Dio, della quale partecipano gli uomini e gli esseri tutti ragionevoli la quale vieta le cose che non debbonsi fare, e comanda quello le quali*

Digitized by Google

*hansi a fare.* Tutto ciò che la legge non vieta, permette; e ciocchè permette è appunto la facoltà che accorda la legge, vale a dire la *facoltà morale* o *legale*, e questo appunto è il diritto. Ciocchè poi impone la legge è *obbligazione*, o sia una necessità *morale* o *legale*.

La legge adunque comprende diritti ed obbligazioni; descrive i diritti, addita le azioni vietate che sono i delitti, e dimostra le obbligazioni che sono gli uffici e i doveri.

Differente non è dall' anzidetta la nozione che altrove abbiamo data delle leggi. Essa si è *la direzione e limitazione delle azioni degli esseri ragionevoli ad oggetto di stabilire l' ordine e conservare per mezzo di quello le diverse specie, secondo il fine della natura.* Sì fatta definizione è nel fondo la medesima che quella di Cicerone; poichè la *suprema* ed *eterna ragione* che Tullio chiamò legge, è appunto l' intelligenza di così fatt' ordine morale e dell' anzidetta direzione e limitazione delle operazioni degli esseri ragionevoli.

Così fatta legge dicesi *divina* e *naturale*; divina per l' autore, naturale per lo mezzo onde viene agli uomini comunicata. Perciocchè ella viene scolpita nel cuore degli uomini tutti, o per mezzo di quelle eterne nozioni che Platone e Leibnitz suppongono infuse nello spirito di ciascun uomo, o per mezzo di quelle verità eterne che sono secondo Aristotele e Loke il prodotto dello sviluppo delle naturali facoltà dello spirito umano.

Digitized by Google

Siffatta legge naturale e divina per i vari suoi rapporti dividesi in diverse specie. S' ella si considera relativamente a ciascun uomo, si può chiamare *legge naturale inostatica*: se mai venga considerata per rapporto alle famiglie ed agli individui di esse, si può dire *legge naturale economica*: se mai venga adattata alla società, si può dire *legge naturale politica*, ossia *Dritto politico*: se mai si rapporti ai diversi corpi politici, ossia alle relazioni di nazione e nazione, dicesi *Dritto delle genti.*

La *legge umana* o *passiva* vien così detta per contraposto alla anzidetta, in quanto che la sua origine proviene da' legislatori umani, ed è promulgata non già per lo senso interno, ma per gli esterni. Ma nel fondo altro non è che le conseguenze e l'adattazione dello stesso dritto naturale alle società diverse. E saggiamente l' immortale Grozio chiamò il dritto positivo *Dritto naturale ipotetico;* poichè è il dritto medesimo della natura che viene stabilito dalla medesima, dato un fatto, cioè stabilito le società. Ed elegantemente il dritto civile vien chiamato la ragion civile; poichè è una derivazione di quella eterna ed immutabile ragione della quale partecipano gli uomini che la sviluppano, gli umani legislatori, quando stabiliscono le leggi positive.

Or conviene distinguere le specie diverse di questa civile ragione, la di cui cognizione forma la Giurisprudenza. Questa civile ragione o riguarda la formazione del corpo sociale, ne descrive l' ordine, i magistrati, i pubblici giudizi e la pubblica economia; e forma allora il *Dritto pubblico;* o rimira i

Digitized by Google

diritti de' privati, cioè la proprietà, e forma quello che propriamente dicesi *Dritto civile* e *Dritto privato*. Havvi un' altra specie di dritto positivo, ed è propriamente quello che Grozio chiama *Dritto delle genti positivo* che nasce dalle convenzioni e dalle opinioni sparse in tutte le Nazioni; dritto che a torto impugnano i Coccei.

Or il dritto pubblico raggirandosi principalmente a mantenere la pubblica tranquillità e l' ordine sociale, si può in tre parti dividere. La prima comprende la descrizione de' magistrati e delle di loro fuzioni. La seconda abbraccia le leggi economiche e quelle di educazione. La terza finalmente il dritto criminale il quale principalmente è diretto a stabilire la pubblica tranquillità ch' è il principale oggetto della società.

Or del dritto criminale tre sono gli oggetti, ed in conseguenza tre sono le parti. Perciocchè le leggi criminali o numerano i delitti e le proporzionate pene; e ciò forma la prima parte: ovvero fissano le prove richieste a dimostrare i delitti; e questa è la seconda parte: o finalmente prescrivono l' ordine dei giudizi criminali, vale a dire il processo; e quest' oggetto è compreso nella terza parte.

Vede ciascuno dalla esposizione dell' oggetto del dritto criminale quanto sia la sua importanza. Quanto importa la pubblica tranquillità, la sicurezza nostra, della nostra famiglia, de' nostri concittadini, di tanta importanza si è la ragion criminale.

Presso gli antichi, cioè presso i Greci ed i Latini non s' era formata una particolare scienza del

Digitized by Google

dritto criminale. Molte cose intorno ai criminali giudizi e sopratutto intorno alle prove ritrovansi acutamente disputate presso gli antichi rettori, e principalmente nella rettorica di Aristotele, nelle opere oratorie di Cicerone e nelle oratorie *instituta* di Quintiliano. E le medesime orazioni di Demostene e di Cicerone, sono una ottima scuola dell' uso che debbasi fare degli indizi ed argomenti ne' giudizi criminali. I Romani G. C., come rilevasi dai frammenti che restano ancora nel libro 47 e 48 del Digesto, scrissero molti trattati particolari, o su di ciascun delitto, ovvero sui giudizi capitali, oppure sui testimonii e le prove. Ma non sappiamo che alcun di loro avesse formata una generale istituzione del dritto criminale; e meno che avessero ridotte le prove a generali e scientifici principii. Bisogna confessare nulla di meno che ne' frammenti che ci restano ritrovansi le dottrine le più belle ritratte dal seno della più profonda filosofia. La precisione e nettezza del di loro stile unita ad una nobile brevità ci offre un genere di stile, intrattato dagli altri autori e greci e latini. La di loro maniera di dimostrare venne encomiata dallo stesso gran Leibnitz il quale affermò che nelle cose morali i soli G. C. romani aveano tra gli antichi adoperata una esatta dimostrazione.

Rivolgendoci a tempi moderni, la Giusprudenza criminale è un composto di differenti pezzi. Le leggi romane comprese ne' citati libri 47 e 48 del Digesto e nel nono libro del Codice; parecchie massime dal dritto canonico prestate; alcune opinioni generalmente adottate, nè richiamate ad esame; molti usi forensi

Digitized by Google

per consuetudine; dottrine de' forensi su le autorità de' predecessori fondate; formano il moltiplice e discordante corpo della Giurisprudenza criminale, quasi universalmente seguita; e per noi privatamente le costituzioni del regno, i capitoli de' re Angioini e le susseguenti prammatiche degli Aragonesi e degli altri augusti sovrani, accrescono di molto il vasto corpo della Giurisprudenza criminale.

In questo secolo la face della filosofia incominciò a rischiarare le tenebre del fôro. Il primo si fu l' autore *Dello Spirito delle Leggi*, cioè il celebre Presidente di Montesquieu, a gittare lo sguardo filosofico su la Giurisprudenza criminale. Il celebre marchese Beccaria *ex proposito* nel lib. *De' delitti e delle pene*, molto famoso in Europa, richiamò ad esame molte dottrine ciecamente seguite nel fôro. Una folla di scrittori seguirono le orme di questi valenti uomini. Ma a dire il vero, benchè molte vedute piene di filosofia e di umanità si scorgano nelle opere loro; tutta volta non mostrano sempre molta cognizione delle leggi e del fôro, e sovente la di loro analisi non è nè molto esatta nè molto profonda. Ma niuno di costoro ha tentato finora di ridurre a costanti e dimostrati principii le diverse teorie sparsamente toccate, nè concatenate tra di loro. Niuno, dico, ha tentato di fare una scienza di questo importante dritto. Niuno ha paragonato le leggi e gli usi del fôro con le teorie della ragione in tutta la di loro estensione. Ecco il nostro oggetto, ecco il piano che ci abbiam proposto; ed ecco lo stato del dritto criminale e di ciò che in esso vien desiderato.

Digitized by Google

Digitized by Google

# PRINCIPII

DEL

# CODICE PENALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

# CAPITOLO I.

## DEFINIZIONE DEL DELITTO E DELLA PENA.

### *Divisione de' delitti.*

Il delitto è la violazione d'un diritto o naturale o civile dell'uomo, ovvero una mancanza dell'adempimento dell'obbligazione o naturale o civile. Esso è una commissione, ovvero una ommissione.

La pena è la perdita di un diritto per un diritto violato o per un dovere ommesso: perdita di un diritto che toglie al reo la legge, e per essa i magistrati suoi esecutori. E però la pena *pubblica vendetta* fu da' romani giureconsulti chiamata: avvegnachè quella vendetta che nello stato di natura apportava il privato braccio dell'offeso, nella città arreca la pubblica autorità.

Essendo il delitto la violazione di un diritto, la divisione de' delitti segue la partizione de' diritti. Quindi delitti naturali sono le violazioni de' naturali diritti dell'uomo o l'ommissione de' naturali doveri. Delitti civili le offese de' diritti e doveri nati con la

Digitized by Google

società. E questi tutti sono pubblici o privati, come offendono o i pubblici o i privati diritti (1).

---

(1) La definizione data da' romani giureconsulti de' pubblici e privati delitti è piuttosto un' imperfetta enumerazione di quelli. Pubblici delitti, secondo il di loro avviso, son quelli che vengon puniti ne' pubblici e solenni giudizi dei quali l' ordine vien fissato dalla legge che stabilisce ben anche la pena: *L. 1. ff. de pub. judic.* Laddove pei privati delitti non v' ha legge promulgata, non ordine de' giudizi fissato, non certa pena stabilita. Ma qual è la diversa natura di questi delitti ne' pubblici giudizi trattati? Ne' straordinari giudizi ne' quali senza un ordine pubblico fissato e senza solennità stabilita, davasi una pena ad arbitrio del giudice, non venivano conosciuti talora pubblici delitti pei quali non trovavasi promulgata alcuna legge?

Digitized by Google

## CAPITOLO II.

### *Misura de' delitti.*

Delitti non è la sola, ma bensì la dolosa violazione de' diritti altrui. Quindi fa d' uopo che per la esistenza del delitto due qualità concorrano insieme, l' animo e l' effetto; vale a dire fa di mestieri che siasi recato un danno; e ciò non per caso o per necessità, ma per pravità e dolo. Quindi la gravezza del delitto deesi misurare secondo il doppio aspetto e del danno recato e del dolo del delinquente. I pubblici delitti sono più gravi dei privati, e quelli che offendono i preziosi diritti o della società o del cittadino, hansi per più atroci a riputare. Ma può bene così fatto ordine essere turbato dalla diversa qualità del dolo, per cui un delitto nella più lieve classe annoverato è più atroce talora di un misfatto che alla classe de' più gravi delitti si appartiene. Così quel figlio il quale con deliberato animo abbia al proprio genitore apportata una ferita, hassi a giudicare più solenne scellerato di colui il quale nell' impeto dell' ira abbia dato la morte al suo nemico dal quale venne ardentemente provocato. La gravezza adunque del delitto misurasi dal danno insieme e dal dolo.

Digitized by Google

## CAPITOLO III.

### *Definizione e vari gradi del dolo.*

Il dolo altro non è che la volontà di nuocere, o sia di violare la legge e gli altrui diritti stabiliti dalla legge. E perciò se manchi la volontà di nuocere; l' offesa, disgrazia e non delitto dessi chiamare. Se poi concorra la prava volontà, ma seguito non sia l' effetto; è reo pensiero o al più tentato delitto, ma non già delitto. Vera cosa ella si è che più leggi nel Digesto e nel Codice rapportate ordinano che dell' animo soltanto ne' delitti tengasi conto (1). Ma comechè siffatte leggi sembrino tratte dal seno della filosofia, non però debbonsi elle senza alcuna moderazione adottare. *Altrimenti i filosofi, altrimenti le leggi estinguono la malizia*, come dice Tullio nel III *de off.* La lingua della filosofia parla soltanto alle anime elevate, la voce delle leggi deve intonar anche l' orecchio della feccia del popolo. Quindi i filosofi con la bilancia dell' orafo, i legislatori con quella del mugnaio pesano le azioni degli uomini.

E di fatti le citate leggi ebbero la origine nelle funeste circostanze de' tempi, e furono il disperato

---

(1) In maleficiis voluntas spectatur, non exitus. *L.* 14. *ff. ad L. Corn. de Sicar.*

Digitized by Google

rimedio degli estremi mali. La corruzione de' costumi, l' anarchia, necessaria conseguenza delle guerre civili, avevano menato in Roma il disprezzo delle leggi. Silla il dittatore, funesto esempio di gran delitti e di gran virtù, volendo correggere il pubblico disordine nè potendo richiamare i buoni costumi, si avvisò di frenar col rigore la sanguinaria licenza e punì come omicida chi per uccidere un cittadino uscisse in pubblico col coltello (1). E da tal sorgente derivarono le leggi che uguagliano i pensieri al misfatto. Ma lo smodato rigore non mai estinse i delitti, come i violenti rimedii rado o non mai guariscono gl' infermi. Ma nel medesimo corpo del romano dritto altrimenti per altre leggi vien disposto. Niuno del nudo pensiero soffre la pena, dice la legge 18. *Dig. de poenis.* Quali violenze non dovrebbero commettersi per aprirsi una via al cuore, per istrapparne i più celati sentimenti ad oggetto di punirli? Il delitto adunque è sempre un fatto criminoso, e i nudi pensieri, quando non sieno in atti esterni passati, soggetti alle divine pene, sono esenti dalle umane.

---

(1) *L. 1 ff. ad L. Corn. de Sicar.*

Digitized by Google

## CAPITOLO IV.

### *Imputabilità.*

Or poichè senza dolo non v' ha delitto, e dove non v' ha volontà non esiste il dolo, convien ora vedere quali sono le volontarie azioni; e quali le involontarie; e di più, quanto ciascuna azione sia volontaria, per poter misurare i gradi diversi di dolo ne' diversi delitti.

La libertà è il costitutivo attributo della volontà la quale se non dirigga sè stessa, vengono immediatamente le sue funzioni sospese, nè quella concorre più nell' azione. Perocchè, come profondamente Aristotele nella Etica a Nicomaco scrisse, quando il principio dell' azione è nell' operante stesso, l' azione è libera e volontaria; e per l' opposto. Or la volontà quando per riflessione e per ragionamento si adopera, allora il principio dell' azione è in sè stessa. Ma quando operi per passione, il principio dell' azione è nell' esterno oggetto che facendo impressione su i nostri sensi, genera la fissazione o piacevole o dolorosa, dalla quale vien determinato l' appetito che sospinge ad operare. Confonder non deesi l' appetito con la volontà. L' uno vien desto dalle sensazioni, ed è cieco e necessario effetto di quelle. L' altra vien dopo il ragionamento, ed è libera. Il primo dagli esterni oggetti dipende e l' altra dalle ragioni e dai

Digitized by Google

motivi ch' entro sè stessa formasi. Ciocchè sia conforme al presente piacere eccita l' appetito. Ciocchè giova o sia utile in tutti i suoi riguardi, muove la volontà. Dietro a quel primo movimento piacevole o doloroso che *appetito* vien detto, segue la riflessione, il giudizio e 'l ragionamento, e quindi la scelta della volontà che fa il pregio o il demerito della nostra *azione*.

Per la qual cosa convien fissare un canone generale; vale a dire, quanti sono i gradi di libertà, altretanti sono i gradi d' imputabilità; e tanti sono i gradi di libertà, quanti i gradi di cognizione di ciò che si faccia; cioè dell' operazione, dell' oggetto e del rapporto che ha operazione con la legge. Chi non intende affatto ciò che fa, opera per ignoranza, e perciò l' azione imputar non se gli deve, non avendovi avuta la volontà parte alcuna

Non deesi però ciò prender nel senso che non abbiavi delitto, se non fatto di proposito e con precedente deliberazione. Eziandio coloro che per empito delinquono sono rei con dolo, ma con dolo minore.

E però bisogna fissare i due estremi del massimo dolo il quale ne' premeditati delitti esiste, e della innocenza dell' azione criminosa fatta per ignoranza che al caso e non già all' uomo attribuir si dee; e nel mezzo de' due estremi fa d' uopo collocare i delitti commessi nell' impeto delle passioni dei quali



Digitized by Google

ben anche esistono gradi diversi, secondo il dolo proporzionato sempre al turbamento dell' affetto.

A così fatte teorie fissate dalla ragione si conformano gli stabilimenti fatti dalle leggi romane. La legge II del tit. del Dig. *de poenis* così dice: *Delinquitur autem aut* proposito, *aut* impeto, *aut* casu. *Proposito delinquunt latrones, qui fictionem habent; impetu autem, cum per ebrietatem ad manus, vel ad ferrum venitur. Casu vero, cum in venando telum in feram missum hominem interficit.*

Digitized by

## CAPITOLO V.

### *Delitti casuali e colposi.*

Le azioni fatte nella piena ignoranza sono adunque esenti di dolo, immuni da pena. E lo stesso convien dire di quelle commesse per errore. L'errore difatti è una ignoranza di quello che è, ed una cognizione di ciò che non è; la cognizione equivale alla ignoranza. Quegli che credendo di ammazzare una belva, dia la morte ad un uomo che capricciosamente vada errando pel bosco coverto di pelle di cignale, non è per certo reo. Perciocchè avendo nell'errore operato, può dire con quel poeta latino. *Non scelus invenies. Quod enim scelus error habebit?* Così fatti delitti diconsi tutti casuali e non imputabili. Quindi quelli che commettono delitto nel sonno, non soffrono alcuna pena: *L.* 1. *ff. de adquir. vel amitt. posses.* In secondo quei fanciulli de' quali sviluppata ancor non è la mente non commettono delitto: *L.* 22. *ff, ad L. Corn. de Sic. L.* 1. *C. de fals. mon.* La innocenza del pensiero si difende come elegantemente dice il giureconsulto Modestino, *L. Infans ff. ad L. Corn. de Sic.* Ma deesi distinguere la età puerile di modo che quelli alla infanzia vicini sieno incapaci affatto di dolo; ma coloro che toccano la pubertà di già commettono delitto. Avvegnachè le

Digitized by Google

forze morali camminino di pari con le fisiche nè compiasi lo sviluppo della mente prima di quello della macchina: *L.* 3. *ff. de injur. et* 23. *ff. de furtis.* Egli è vero però che ritardandosi o accelerandosi lo sviluppo dell' uomo, secondo le circostanze diverse, è necessario di lasciarsi all' arbitrio del giudice l' estimare secondo gli indizi, se il fanciullo delinquente abbia o no con dolo commesso il delitto. Per la ragion medesima, perchè privi di ragione, hansi a riputar incapaci di dolo i furiosi e mentecatti, cioè gli stupidi e gli imbecilli: *L.* 12. *ff. ad L. Corn. de Sic. L.* 9. *ff. ad P. Popp. de parr.* Ma ciò deesi intendere di quella follia che toglie all' intutto l' uso della ragione e di quella stupidità che estingue il senso comune, non già di quel torpore di mente che la rende tarda o lenta. Quindi gli epilettici non vanno esenti di pena; purchè il delitto non sia commesso nell' accesso dell' epilessia, ovvero che questa col continuo attacco non abbia stupidito interamente il cerebro.

Quindi colui che interottamente infuria o per intervalli venga dalla epilessia sorpreso se ne' momenti che posiede la ragione commetta delitto si dee per certo punire: *L.* 14 *ff. de off Praes.* Egli è senza dubbio reo, perchè senza dubbio volontariamente ha delinquito; e il suo esempio giova a frenar que' matti che riprendono in certi intervalli la ragione acciocchè in quelli intervalli non si abbandonino al delitto.

La involontaria e piena ebrietà che interamente spegne la ragione, estingue eziandio all' intutto il delitto. Ben vero son da distinguere gli ebri dagli ebriosi.

Digitized by

I primi per un caso non preveduto i secondi per abito e per volontà immergono nel vino la di loro ragione; e quindi i primi sono o scusati o assoluti, ma i secondi vengono più gravamente puniti; anzichè costoro per una legge di Caronda doppiamente erano puniti e per quel delitto che gl' imbrutiva e per lo misfatto nella ebrietà commesso.

È palese adunque che non qualsiasi ignoranza e qualsiasi errore assolva dal delitto. Perciocchè se l' uomo, aguzzando l' acume della sua mente e adoperando la debita attenzione, possa intendere appieno le conseguenze e il rapporto dell' azione con la legge, e pur nol faccia, il delitto se gli deve per fermo imputare. Quindi la ignoranza di dritto o di fatto potendosi allegare, questa iscusa quando sia necessaria, e quella non giova quando della legge di natura si tratta; la quale essendo scolpita nel cuore di ognuno, è sentimento più che ragione. L' orrore che si prova nell' offendere altrui, la pietà che per gli oppressi ed infelici da ciascuno si sente, si è l' organo della volontà della natura che vuole la conservazione di tutti, e perciò impone a tutti il rispetto de' diritti degli altri e il vicendevole soccorso. La ignoranza della legge positiva può talora iscusare coloro che per le diverse circostanze e per la condizione della di loro vita l' abbiano ignorata.

Ma la ignoranza di fatto, quando si possa superare, forma la colpa. Le leggi romane chiamano la colpa grande negligenza: *Magna negligentia culpa est.* Paolo *l.* 226. *de V. S.* E la definiscono per la

Digitized by Google

mancanza della provvidenza di ciò che si poteva provvedere. *Culpam esse, cum quod diligenter provideri potuerit, non esset provisum*: Paolo *l.* 31. *ff. ad L. Aquil.* I giureconsulti sviluppando la definizione delle leggi, dividono la colpa in due parti, vale a dire nella commissione di una cosa vietata o nella ommissione della debita diligenza che si porti dietro un delitto. Così fatte definizioni e divisioni ricadono alla proposta definizione. Perciocchè nell' uno e nell' altro caso o di commissione o di ommissione concorre una volontaria ignoranza, uno cercato errore onde sorge il misfatto.

Dalla colpa sono anche diversi i gradi. Comunemente le leggi ne fanno tre classi, nella prima delle quali la *levissima*, nella seconda la *lieve*, nella terza la *grave lata* vien riposta. Per calcolare con esattezza i gradi diversi della colpa per fissare religiosamente i limiti di essa e del dolo, conviene dare una più distinta nozione dell' una e dell' altra.

Ogni effetto con l' azione che lo produce è necessariamente o probabilmente commesso. Quando di necessità da tale azione deriva un certo effetto, colui che fa tal atto, vuol pienamente quell' effetto. Perocchè la mente chiaramente iscorge la conseguenza dell' azione, in quelle cose almeno che comunemente note sono a tutti. Così chi spinge il ferro al petto vuole indubitamente la morte di quello. E dir conviene lo stesso se molto probabile sia l' effetto, vale a dire se d' ordinario, ovvero anche talvolta addivenga.

Digitized by Google

Ma se accada di rado che da tale atto ne derivi un male, allora ha luogo la colpa: avvegnachè quel rimoto avvenimento non si affacci all' animo senza che esso adoperi una certa attenzione. E sì fatta colpa è ben la grave. Chi gitti giù della finestra una pietra che allo sventurato il quale passi per quel luogo ischiacci il capo, è di colposo omicidio reo. Perciocchè sebbene tal caso avvenga di rado quando la casa non si accosta su la piazza, pur tuttavolta la mente, adoperando la debita attenzione, poteale ben prevedere. Tal colpa poi si alleggerisce in ragione che più raro sia l' effetto, onde di leggieri non abbialo potuto la mente prevedere. Una spinta che faccia cadere a terra un uomo il quale di quella percossa indi si muoia, è da riputarsi *lieve* colpa; avvegnachè rarissimo veggasi tal sinistro avvenimento. Quando poi straordinario allo intutto sia il caso, di modo che per usata attenzione antiveder non abbiasi potuto, ma soltanto con rarissima diligenza sarebbesi evitato, nasce la *levissima* colpa.

Se poi commettasi un disordine onde nasca il delitto, è da considerarsi di che gravezza sia quel tale disordine, ossia illecita azione, dond' è derivato il delitto. Se l' azione è illecita per sè stessa, per lo luogo e per lo tempo, allora nasce ben anche la *grave* colpa. Se per esempio Tizio proferisca delle ingiurie contro di Caio, e Caio irritato, volendo vendicarsi di Tizio, dia per errore la morte ad un compagno di Tizio, è Tizio di lata colpa reo.

Digitized by Google

Ecco adunque la natural graduazione della imputabilità. Il delitto che dalla insuperabile ignoranza ed errore deriva, è casuale e privo di dolo; nè perciò soggetto alla pena. Quello che rarissime volte accade, ma con la rarissima diligenza iscorger poteasi, forma la *levissima* colpa che tiene il primo grado d'imputazione. *Culpa autem habes, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset*, dice il G. C. Caio *L.* 28 *ff. locat.* Ma se di rado il delitto accada, per modo tale che potevasi antivedere adoperando lieve diligenza, la *grave* colpa ha luogo la quale si uguaglia dalle leggi talora al dolo, in quanto che prossima alla prima linea di quello. *Lata culpa est nimia negligentia, idest non intelligere quod omnes intelligunt. Ulp. l.* 213. *de V. S. Magna negligentia culpa est, magna culpa dolus*: Paolo *l.* 226 *de V. S.* Havvi però tra le leggi romane una contradizione secondo l'avviso dei G. C. che si affannano molto a voler comporre le antinomie, lavoro spesso inutile e sempre vano tentativo; avvegnachè in un'opera da tanti diversi frammenti composta, l'unità si ricerca invano. La contradizione nasce da che nella legge 7 del Digesto *ad L. Corn. de Sic.* dicesi che non mai la colpa si agguagli al dolo; laddove nella citata legge ed in altre; cioè nella legge 3. *ff. de off. Praes vigil. l.* 4 *et* 15 *ad L. Corn. de Sic. L.* 12 *de custodia et exhibit. reorum* viene altrimente stabilito. Il Mattei concilia le discordanti leggi con dire che la colpa non

Digitized by Google

si agguagli al dolo in quanto alla pena ordinaria, non essendo mai la colpa come il dolo punita, ma che difatti la colpa si somiglia al dolo in quanto che nasce ben anche ella dall' animo. Secondo la nostra graduazione la colpa forma il primo e minimo grado e l' implicito dolo. Avendo qualificata la *lata colpa* e la *lievissima*, è facil cosa l' intendere la *lieve* la quale ritrovasi nel mezzo.

## CAPITOLO VI.

### *Delitti dolosi e loro graduazione.*

Collocasi nella prima linea il dolo di colui che direttamente vuole un male dal quale deriva un delitto. Indirettamente allora la volontà ha voluto quel tale delitto. Quindi ben dividesi il dolo in diretto e indiretto. Nel dolo diretto all' animo si rappresenta con distinzione l' effetto criminoso; nell' indiretto implicitamente. Locchè accade, quando è possibile l' effetto, ma sì remoto che di rado avviene. Così chi vuol ferire soltanto un uomo, ma con la ferita poi l' uccida, è reo di doloso omicidio del primo grado; poichè nel voler ferire si fece oscuramente all' ànimo presente l' evento funesto che dalla ferita poteva derivare; e ciò non ostante, la volontà scelse di recar la ferita. Tal volontà indiretta da' criminalisti fu detta *eventuale*, dacchè ella vuole indirettamente ben anche il possibile evento. Sì fatto ed inviluppato sentimento della volontà indica che in tal caso io voglio assolutamente ferire il mio nemico con condizione che ne voglio anche la morte, se mai senza quella non si possa recar la ferita.

Convien distinguere questo tal doloso delitto dal colposo. Il colposo delitto nasce dall' azione illecita. Questo tal doloso sorge ben anche dalla illecita azione. Ma nella colpa il delitto non è l' effetto connesso con l' azione illecita. Esso è accidentale effetto.

Nasce da una estrinseca cagione che sopraviene. Nell' altro caso il delitto è l' effetto immediato dell' azione illecita. Se qualcuno diramando un albero in su la strada, uccida un uomo che passi per quella, la morte di quell' uomo nasce dall' esterno accidente del passare quell' uomo per quella strada. Ma se taluno volendo ferire soltanto il suo nemico, l' uccida; quella morte è l' immediato effetto della ferita. Si agita un' acre controversia tra gli interpreti del dritto romano, se debbasi aver per doloso sì fatto omicidio indiretto. Quelli che negano, tra i quali il Mattei, allegano per l' opinione loro la legge 1. *ff. ad L. Corn. de Sic.* § 3. *Divus Hadrianus rescripsit, eum, qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit, absolvi posse.* Ed appresso *Sed si clavi percussit et cucuma in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo, leniendam poenam ejus.* E la legge 1 del Codice allo stesso titolo. *Qui si probaverit non occidendi animo hominem a se percussum esse, remissa homicidii poenam secundum disciplinam militarem sententiam proferet: crimen enim contrahitur, si et voluntas nocendi intercedit. Ceterum quae ex improviso casu potius, quam fraude accidunt, fato plerumque, non noxae imputantur.* Inoltre la leg. 6 del Cod. stesso: *Enim, qui asseverat homicidium se non voluntate, sed casu fortuito fecisse, si hoc ita est, neque super hoc ambigi poterit, omni motu, ac suspicione volumus liberari.* E di più la *l.* 3. *ff. ad L. Corn. de Sic.* = *Sed ex*

Digitized by Google

*Senatusconsulto relegari jussa est ea, quae non quidem malo animo, sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea, quae acceperat, decesserit.* Finalmente la *l.* 38. *ff. de poenis. Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est .... Si ex eo mulier, aut homo perierit, summo supplicio afficiantur.*

Coloro che stanno dalla parte contraria, sostengono che le citate leggi parlano dell' omicidio commesso senza il disegno nè di uccidere nè di offendere in qualunque maniera, vale a dire senza il dolo nè diretto nè indiretto, ma dell' omicidio casuale. Ciocchè confermano le parole della seconda legge citata. La legge 38 poi parla apertamente dell' omicidio colposo, e pur costoro l' interpretano per lo dolo indiretto. Citano di più in di lor favore il capitolo II, *tit. de homicidiis* del sesto delle *Decretali*, e la legge *quoniam multa facinora. C. ad L. Julian de vi pubblica.* Qualunque sia il senso delle citate leggi, il dolo indiretto forma il primo grado, e merita sempre più mite pena.

In questa prima linea di dolo vengono rinchiusi i delitti de' minori. Le leggi lasciano nell' arbitrio dei giudici di aver conto della minor età nel temprar le pene. *L. auxilium, ff. de min.* Constit. del regno *minorum juris* Pram.: *de min.* Ma siffatto arbitrio si deve dalla ragione regolare, vale a dire che debbasi allora usare indulgenza a' minori, quando abbia

Digitized by Google

potuto l' età esser sedotta dall' errore. *L.* 109. *ff. de L. J. Fere in omnibus poenalibus judiciis et aetati et imprudentiae succurritur.*

Le forze morali camminando di pari passo con le fisiche, non si compie lo sviluppo della mente prima di quello della macchina. E non compiendosi d' ordinario lo sviluppo della macchina innanzi della maggiore età, i delitti nell' età minore commessi hanno il minor grado di dolo, e la libertà cresce con gli anni insieme con la ragione. Quel fervido e turbato movimento del sangue ne' giovani sconvolge ed oscura la ragione per modo che operino sovente per ignoranza, nè facciasi all' animo presente nel pieno aspetto il delitto che vanno a commettere. Quindi ben anche per l' autorità delle cose giudicate più mite esser dee la pena *a minori* stabilita, *denique et hoc saepius observari, quod in criminibus atrocissimis non solum ordinarium supplicium reo minori mitigatum, sed et mortis poena in fustigationem commutata fuerit, ne forte ad mortis supplicium condemnaretur, quem simplicitas, ac imbecillitas consilii juvare potest. Quaest.* 145 *n.°* 90. V. ivi il Boemero ed il Presidente de Rosa nella *Resol.* 27.

Deve però il giudice, siccome si è detto degli impuberi, dalle circostanze estimare se la malizia supplisca alla età, ovvero se il minore sia stato dall' imprudenza della età strascinato nel delitto.

I patrii statuti la minore età a 18 anni ristrinsero, ma non accelerarono, nè il potevan fare, lo sviluppo della mente. Quindi è mio avviso che nel

minorar la pena *a minori* debbasi al dritto romano e non già al patrio aver riguardo. I romani G. C. nella greca filosofia ammaestrati, infino all' anno vigesimoprimo l' età minore estesero, quando, secondo la opinione d' Ippocrate e di altri sommi filosofi, si avvicina al termine lo sviluppo della macchina; nè io veramente indovinar potrei donde sia nato così fatto statuto. Derivò veramente dagli usi delle settentrionali nazioni, tra le quali pregiandosi la sola virtù guerriera, il cittadino a diciotto anni per uomo intero veniva riputato, perchè già era atto alle armi. Ovvero ci venne cotale stabilimento degli Arabi che per tanto tempo signoreggiarono le nostre provincie, i quali usciti da un più caldo clima, avendo un prematuro sviluppo, abbreviarono l' età minore. Da qualunque popolo sia scaturito siffatto stabilimento, perciocchè i fatti degli uomini non alterano giammai la natura delle cose, il giudice, a creder mio, aver dee riguardo alla età minore che fissò il dritto comune e che addita la natura. Ma però deesi aver ragione e del clima e del temperamento o della educazione e dell' attuale stato più o men colto della nazione. Perciocchè tutte siffatte ragioni accelerano o ritardano lo sviluppo. E il dolo corrisponde sempre ai lumi dell' intelletto. *Circa extensionem aetatis minoris illud adhuc monendum servari terminum Juris Civilis, etiam in Saxonia iis locis, in quibus major aetas ex anno* XXI *existimatur. Tum quod in poenalibus non facile extentio admittenda, tum quod in his major semper fuerit auctoritas, et observantia*

Digitized by Google

*juris romani*, *quam Germanici*. Puffendor. *cap*. I. *ff*. 39 Boemero *Obs*. 3 *ad Quaest*. 343.

Gl' imbecilli, i sordi e i muti insieme sono nel caso stesso degli impuberi e de' minori. Se sono stupidi affatto, sono incapaci di dolo; se lo sono in parte, son rei del primo grado di dolo.

Nella seconda linea deesi riporre il *dolo diretto* il quale concorre quando direttamente la volontà vuole il delitto. Ciocchè addiviene quando per certo ed ordinario il delitto segua all' azione. In quel caso il delitto è presente sviluppatamente alla ragione, e la volontà direttamente si porta su l' oggetto criminoso.

Digitized by Google

## CAPITOLO VII.

### *Delle azioni fatte nell' impeto delle passioni.*

Non solo la ignoranza e l'errore tolgono la libertà ed escludono il dolo, ma ben anche l'impeto della passione. Avvegnachè il turbamento degli affetti sospenda l'uso della ragione, e ci fa per ignoranza e per errore operare. La passione e la ragione sono due opposte forze dell'animo umano, e quanto più l'una cresce, l'altra si minora. La prima nasce dalle esterne cagioni; sorge la seconda dalla intrinseca facoltà dell'animo. Quella è necessaria e passiva, siccome dalle esterne azioni degli oggetti prodotta; l'altra volontaria ed attiva, come quella che sorge dall'interno principio dalla riflessione, e combinazione. L'una adunque l'altra distrugge.

Ma perciocchè non sempre l'impeto dell'effetto rovescia all'intutto la ragione; non ogni azione nell'ardor degli affetti commessa va esente di dolo e di pena. Questa si mitiga soltanto, *L.* 1 *e* 2 *ff. ad L. Corn. de Sic.*, *L.* 9 *ff. de poenis*, e 38 *ff ad L. Juliam de adulter.* I delitti che per un repentino moto avvengono, son più lievi che quelli che premeditatamente e con preparazione si commettono, come dice Tullio nel secondo libro degli Uffizi, ma son pur delitti. Quindi hansi a stabilire differenti gradi di dolo, secondo che diversa è la forza dell'affetto, che sospende o all'intutto, o in parte l'uso della ragione.

Digitized by Google

È tanto poi la forza della passione più grande, quanto è più breve il tempo, in cui si operi, e quanto più grave è la cagione che desta l'affetto. E vuolsi aggiunger ben anche, quanto più irritabile sia il temperamento dell'uomo commosso, e il turbamento dello stato attuale della macchina. Nelle angustie del tempo non può la ragione le sue facoltà adoperare, e crescono sempre le sue forze col tratto del tempo. Perciocchè conviene che si rallenti la dolorosa straordinaria tensione delle fibre, si calmi quel turbato e rapido movimento del sangue, che opprime il cerebro, e scompone il fluido animatore de' nervi, e della interna macchina; che ritorni in somma l'ordine, l'equilibrio e la calma, perchè possa la ragione riprendere le sue usate funzioni. Fa d'uopo che la mente si possa distrarre dall'unico oggetto che l'occupa, dalla sola idea che fissa la sua attenzione, e desta il movimento dell'affetto; finalmente, che si scemi il dolore, o il piacere, il quale inebria e tien sepolta la ragione. Senza che, essendo la ragione una riflessione ed un calcolo delle idee, egli è di mestieri per la successione e combinazione delle varie idee, che corra del tempo. Per la qual cosa ciocchè di male si operi nell'empito primo dell'affetto, quando non trascorra intervallo alcuno di tempo, o minimo intervallo, involontario all'intutto estimar si deve, o al più soggetto al minimo grado di dolo. Perciocchè in tal caso o la ragione interamente si tace, o la sacra sua voce per lo tumulto degli affetti non si può chiaramente ascoltare.

I delitti, che si commettono dopo un certo intervallo dall' accensione dell' affetto, occupano il secondo grado di dolo, e sono pur quelli che diconsi da' Criminalisti *volontari* e *deliberati ex improviso*; avvegnachè siavi una improvisa e turbolenta deliberazione. Ed a questa classe rappresentansi gli omicidii nella rissa commessi. Ma se dall' impeto primo trascorrano delle ore fino al commesso delitto, maggiore è il dolo, che la terza classe rinchiude. La quarta ed estrema classe di dolo comprende i delitti premeditati per giorni, e pienamente deliberati. Ben vero non solo al tempo, ma anche alla continuazione dell' affetto si vuole aver riguardo. Se mai venga interrotto il corso dell' impeto dell' affetto per altre idee, più grave è il delitto che si commette. Ciocchè dicesi nel Foro, *si ad actus extraneos processit*. La fissazione della mente su dell' idea ch' eccita la passione, è il principal fenomeno che l' accompagna. Quando adunque un altro oggetto distragga la mente da quella fissa idea, ella riprende l' esercizio della riflessione. E quindi ciò che operi in appresso, è più volontario, ed imputabile. Vuolsi perciò tener ragione della qualità del deviamento e della quantità delle idee frammezzate, per calcolare i gradi della volontà e dolo.

## CAPITOLO VIII.

### *Distinzione delle passioni.*

Ma non già le passioni tutte scemano il delitto ma quelle soltanto che sono naturali e legittime, le quali sieno per l'eccesso soltanto viziose. E perciò le Leggi Romane prescrivono, che il solo giusto dolore scusi, *L. 9 ff. poenis*, *L. 12 ff. ad L. Corn. de Sic*, *L. 28 ff. ad L. Jul. de adult.*

Le passioni legittime sono quelle che a naturali scopi vengono dirette, cioè alla conservazione dell'essere proprio e de' propri diritti; e quindi al respingimento di ciò che tenda a distruggerli, ed al conseguimento di quelle cose che li conservano, o li migliorano. Le naturali passioni sono le voci della stessa natura, che per l'organo loro ci avverte ciò che dobbiam fare, ovvero quello che ci conviene fuggire. Elle nascono sempre da semplici sensazioni, laddove le fittizie passioni vengono dietro alle opinioni e alla combinazione delle idee, e sono figlie sovente de' pregiudizi. Per la qual cosa laddove le primarie e semplici son sempre giuste nella origine loro, le fattizie possono essere cattive, quando tendono all'offesa de' diritti degli altri; e per tal ragione non minorano sempre la gravezza del dolo: avvegnachè sieno spesso nel principio viziose, e la

Digitized by Google

volontà, che le seconda, non opponendosi ai primi urti, implicitamente approva que' pravi desiderii e gli effetti criminosi che ne derivano.

Per la qual cosa l'ira che si desta per l'offesa alla propria persona e ai propri diritti, se faccia altrui insanguinar le mani, è di giusta scusa cagione: perciocchè il giusto sdegno errò soltanto nel modo della vendetta, e la ingiuria, che vendicar doveva nel giudizio, vendicò col ferro: ma non è degno di compatimento quel ladro, che bramando l'altrui, dia la morte al custode dell'insidiato tesoro. *L.* 14 *ff. de poenis. L.* 12 *ff. ad L. Corn. de Sic.*, e 28 *ff. ad L. Jul. de pudicitia.*

Egli è vero, che delle naturali e legittime passioni eziandio altre più ed altre meno alleviano il delitto: quelle che più repentinamente avampano e gagliardamente perturbano, poichè più adombrano, e meno alla volontà danno luogo. E tali per l'appunto sono quelle le quali più la propria conservazione, che l'agitata esistenza rimirano; più quelle le quali respingono un male, che quelle le quali van dietro ad un bene. Quindi più che il desiderio, l'ira, la quale alla vista del nostro offensore s'infiamma, e il timore, che alla presenza di un grande e vicino male si agghiaccia, ci toglie ragione e libertà; avvegnachè tanto più gagliardamente la natura si commova, e le sue forze tutte ponga in opera, quanto più da vicino, e più fortemente sia minacciata la esistenza.

Digitized by Google

Ma la forza delle umane passioni dal lungo abito, che forma il carattere, dalla intensità della sensibilità ed irritazione delle fibre, e dall' attuale stato fisico e morale dell' uomo viene oltremodo accresciuta; delle quali circostanze tutte vorrebbesi tener conto a misurar con esattezza la quantità del dolo, se mai le leggi potessero discendere a tanti particolari.

Digitized by Google

## CAPITOLO IX.

### *Della cooperazione, e complicità ne' delitti.*

I delitti non s' imputano soltanto a' diretti autori di quelli, ma ben anche a coloro che vi abbiano in qualsiasi modo influito, e ne sieno perciò complici. Doppia esser può la influenza del complice nell' azione del principale delinquente. L' una è di consiglio; l' altra è di opera. S' influisce col consiglio, quando si persuada al reo di commettere il delitto, o se gli additino i mezzi. Con l' opera, quando al delinquente si dia o col denaro, o con la presenza, o con le armi, o per qualunque altra via soccorso. E tal soccorso, apprestasi o prima, o dopo, o nell' atto stesso del delitto.

Il generale canone da aversi sempre davanti agli occhi nella imputazione de' complici si è, che tanto sia tenuto il complice, quanto abbia conferito a produrre il criminoso effetto. Perciocchè quando l' effetto è prodotto da più cagioni, deesi l' attività di ciascuna calcolare; e tanto a ciascuna deesi dell' effetto imputare, quanto la sua forza vi adoperò. E tali sono le disposizioni del Dritto Romano. Triboniano nel Tit. I del Lib. IV delle Instit., dice che sia tenuto di furto quello, *cujus ope, et consilio furtum factum est.* Si aggiunga inoltre la Legge 16 *ff. de poenis, quosque alios suadendo juvisse sceleris est instar.* Per la qual

Digitized by Google

cosa se il soccorso apprestato fu tale, che senza di quello non sarebbesi commesso il delitto, il cooperatore è del pari tenuto che il principale reo. *Et si persuaserim alicui, alias nolenti, ut mihi ad injuriam faciendam obbediret, posse injuriarum mecum agi. L.* 9 *ff. de injur.* Ma se poi senza l'altrui soccorso sarebbe ben anche stato perfezionato il delitto, deesi vedere la cooperazione che mai da per sè senza l'opera del principale avrebbe prodotto; e secondo l'effetto il complice è tenuto. Quindi se con l'opera del complice solo avrebbesi potuto ben anche il delitto commettere, in tal caso egli si considera come principale. *L. II ff. ad L. Corn. de Sic.*

Ma se il soccorso separatamente considerato non poteva da per sè solo produrre l'effetto criminoso, al cooperatore deesi soltanto imputare quel male che ha l'opera sua prodotto: come sarebbe nell'omicidio una ferita, che lo stroppio, e non la morte avrebbe cagionata. *Si in rixa percussus homo perierit, istus uniuscujusque in hoc collectorum contemplari oportet. L.* 16 *ff. ad L. Corn. de Sicar.*

E son pur questi i tre casi a' quali si possono ridurre le specie tutte del soccorso che si appresta ne' delitti. I Criminalisti dividono questo soccorso in prossimo e rimoto, e dicono che il prossimo soccorso sia da punire ugualmente che il delitto; laddove il remoto esser debbe estraordinariamente castigato. Ma siffatta distinzione tendendo a stabilire la influenza della cooperazione, riducesi a' principii esposti di sopra.

Digitized by Google

## CAPITOLO X.

### *Della intelligenza ne' delitti.*

La scienza dell'altrui delitto da per sè non mai forma in noi delitto. Perocchè ella sovente è involontaria, e però non criminosa. E quando ben anche fosse volontaria, essendo l'effetto delle naturali facultà, cioè de' sensi della ragione, non contiene misfatto alcuno. Quando si acquisti per commetter il male, allora non è la scienza del delitto, ma bensì la volontà di nuocere; locchè forma delitto: ed è quel delitto appunto che particolarmente consiste in commettere quel certo male a violare quella certa legge. La scienza adunque del delitto senza la cooperazione nel delitto non forma delitto.

Ma quando avendosi la cognizione del male ch'è per commettersi, e dell'impedimento che vi si possa frapporre, o con la propria o con la pubblica forza del Magistrato a cui si riveli, si ommetta di farlo; nasce allora il delitto di non rivelazione ch'è la ommissione del dovere. Quindi doppio è il carico dell'intelligenza. Se quella sia unita alla volontà di commettere il delitto, e tal volontà siasi estrinsecata; forma la complicità. La nuda intelligenza, o sia il silenzio del delitto, forma la colpa punibile ne' gravi delitti, ma sempre punibile con più mite castigo.

Le Leggi Romane hanno straordinariamente punita la non rivelazione negli atroci delitti. La Legge

Digitized by Google

2 *ff. ad L. Pomp. de parr.* punisce con la relegazione il figlio che non riveli il veleno che il suo fratello aveva preparato al comune genitore. La legge 5 *C. ad L. Jul. Maest.* soggetta ben anche alla pena il silenzio ne' delitti di Stato. Ma Antonio Mattei, e i più dotti G. C. sostengono ch'esser debba la pena straordinaria. Altri dicono che sia ben anche punito il silenzio nel delitto di ratto per la Legge unica *C. de raptu virg.* Ma costoro s'ingannano; poichè la legge parla degli intelligenti cooperatori.

Digitized by Google

## CAPITOLO XI.

### *Del conato.*

Estendo il delitto un fatto che offende la società, ed il pensiero non potendo recare altrui nocumento, quando in fatti non si esterni, va esente dalla pena; siccome altrove si è detto. Ma quando poi passi il pensiero ad atti esterni, allora forma delitto che dicesi *conato* e *tentativo*. Ma distinguer conviene il conato dal delitto perfezionato. Il delitto di già perfezionato lede gli altrui diritti; il conato offende la tranquillità e la sicurezza o pubblica o privata la quale è uno de' più preziosi diritti. Quindi siccome il tentativo turba più o meno l'altrui sicurezza, come più si diviene agli atti prossimi; così minore o maggiore esser dee la pena. Per serbar la giusta proporzione delle pene a' delitti bisogna punire con castigo assai mite il pensiero, ossia la volontà manifestata in atti remoti; più gravemente la volontà estrinsecata in atti prossimi al delitto; e finalmente con maggior pena il delitto consumato. Quindi per le leggi romane sempre il conato è più leggermente punito del delitto. *L.* 16. *ff. de poenis.* Il sollicitatore delle nozze aliene, o sia colui che tenta l'adulterio, è straordinariamente punito per la *L.* 16 *ff. de extraord. crimin.* Ma in certi atroci delitti gli atti remoti del conato vengono dalle leggi puniti come il delitto consumato. Vien punito come parricida

Digitized by Google

quel figlio che abbia soltanto comprato il veleno per apprestarlo al padre. *L. 1 ff. ad L. Pomp. de parric.* Viene ancor punito come omicida colui il quale per uccidere un uomo si sia mosso con l'armi. *L. 1 ff. ad L. Corn. de Sic.* Inoltre ne' delitti di stato il semplice conato vien punito come il delitto consumato. *L. quisquis C. ad L. Jul. Maiest.*; ma per i costumi dei tribunali di Europa il conato all' omicidio non mai vien punito come l' omicidio stesso; anzi abbiamo la costituzione del regno *asperitatem* la quale vieta di punire il tentato omicidio come l' omicidio stesso. Ben vero però la ferita appensatamente fatta con armi da fuoco vien punita colla pena ordinaria dell' omicidio, per le Prammatiche *tit. de armis.*

Digitized by Google

## CAPITOLO XII.

### *Delle pene.*

Poichè della natura, della divisione e della minore o maggior gravezza de' delitti si è detto abbastanza, conviene ora favellare delle varie espiazioni di quelli; delle quali la prima si è la pena. Rechiamoci intanto alla memoria la definizione della *pena* esposta di sopra. Essa è la perdita di un diritto per un diritto violato. Da ciò segue che la pena, perchè sia giusta, corrisponder debba al delitto sì per la qualità, come per la quantità; vale a dire quel diritto il quale siasi violato, debbasi per mezzo della pena e tanto di quel diritto dee venir tolto al delinquente quanto e' ne tolse altrui. Per esempio a quello che per un dato tempo impedì ad un cittadino l'uso della libertà, o restringendolo nel carcere privato, ovvero per mezzo delle minacce vietandogli di usare i suoi diritti, per lo tempo stesso dee esser tolta la libertà. Ben vero però hassi a tener conto eziandio nello stabilir la pena della più o meno malvagità del reo. Onde addivien talora che si convenga passare dall' uno all' altro genere di pena, non essendo bastante la perdita del diritto in altrui violato a compensare la malvagità dell' animo del delinquente.

E tale si è la giusta proporzione delle pene la quale dalla sola definizione da noi recata pienamente

Digitized by Google

deriva. Così fatta proporzione si è il diritto del *taglione*, chiamato secondo la testimonianza di Aristotele nei libri a Nicomaco *diritto pittagoreo*, dacchè Pittagora per avventura il primo sia stato tra' Greci che ne dettò la teoria. Ebbe il nome di *taglione*, poichè tal male si soffre quale altrui si recò. Ciocchè da un nostro poeta in due versi venne felicemente espresso.

« Chi soffre quel che altrui soffrir ha fatto
« Alla santa giustizia ha soddisfatto.

Presso molte antiche barbare nazioni le quali quanto più furono alla natura vicine, tanto più esattamente ne seguirono le voci, il diritto del taglione venne costantemente osservato; ma ciò fu rozzamente eseguito, perchè strettamente; di modo che al reo il quale avesse altrui tolto un braccio o cavato un occhio, se gli facea altretanto: onde venivasi a serbare l' uguaglianza aritmetica e non già la geometrica di proporzione. La qual cosa offende all' intutto la giustizia, sì perchè così non si ha ragione della diversità del dolo che nel commettere lo stesso delitto si può adoperare, sì perchè non si può nella esecuzione la giusta eguaglianza serbare, addivenendo spesso che volendosi per esempio ad un reo cavare l' occhio, se gli toglie la vita; senza di che sebben la natura delle pene richiede che dal reo si perda quel diritto ch' ei violò nell' innocente, tuttavolta conviene la pena della mutilazione delle membra

commutarsi nell' equivalente della perdita della libertà. Avvegnachè l' uomo monco e stroppiato mentre che offre alla società un disgustoso spettacolo, rendesi per tutta la sua vita a sè ed alla sua patria inutile. Laddove la qualità della pena esser dee tale che soddisfattasi dal cittadino quegli ritorni nel suo primiero stato.

E però tale la ragione si fu per la quale le pene della mutilazione delle membra nelle costituzioni e ne' capitoli del regno stabilite, cangiandosi i barbari in più dolci e miti costumi, commutate vennero nelle corrispondenti pene di presidio o di galea.

La mutilazion delle membra non fu in uso presso de' Romani, eccetto che nella prima barbarie e nella decadenza loro. *Si quis membrum rupsit, talis esto*, si è una delle leggi decemvirali. Sotto gli imperadori fu la prima volta stabilito il troncamento della mano del falsario. Ma poi in Bizanzio l' atrocità di siffatte pene divenne molto ordinaria. E da questa fonte e non già dagli usi delle settentrionali nazioni, come parecchi furono di avviso, esse derivarono nelle nostre patrie leggi.

Ma tornando donde ci dipartimmo, essendo la pena la perdita di un diritto per un diritto offeso, siegue da ciò che tanti sono i generi delle pene quanti sono quelli de' diritti che si possono al delinquente togliere. Ma ciascun genere di pena convien suddividere nelle diverse specie più o men gravi per poterle proporzionare ai gradi maggiori o minori

Digitized by Google

di dolo che possono concorrere per lo delitto istesso. E ciascuna specie di pena appartenente al genere istesso può essere più o meno grave, e per gli effetti che quella pena produce e per le circostanze che l' accompagnano.

Sì fatta divisione di pene ritrovasi minutamente eseguita nel dritto romano. I principali generi di pena sono quelli che tolgono i diritti essenziali dell' uomo, cioè la vita o naturale o civile, o quelli che tolgono l' uso della libertà o quelli che affligono la persona o quelli che tolgono la pubblica stima per mezzo della infamia o finalmente quelli che tolgono la proprietà per mezzo delle multe o confiscazioni di beni. Siffatte classi delle pene vengono da G. C. divise in due principali rami, cioè in pene capitali e non capitali. Le capitali sono quelle che privano il condannato della esistenza o naturale o civile. Poichè *caput* tanto vale in latino quanto esistenza. Le non capitali poi sono tutte quelle che lasciano e la libertà e la cittadinanza illesa.

Così fatta divisione ritrovasi additata dal giureconsulto Ulpiano nella *L.* 1 6 *ff. de poenis* § 1. *Nunc genera poenarum nobis enumeranda sunt.....*, *et sunt poenae, quae aut vitam adimant, aut servitutem injungant, aut civitatem adimant, aut exilium, aut coercitionem corporis contineant*: e nella l. 28 del titolo stesso vengono siffatti generi delle pene suddivisi nelle specie diverse. *Capitalium poenarum fere isti gradus sunt. Summum supplicium esse videtur*

*ad furcam damnatio; item vivi crematio; item capitis amputatio; deinde proxima morti poena metalli coercitio; deinde in insulam deportatio. Caeterae poenae ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus, vel in perpetuum, vel in insulam; vel cum in opus quis publicum datur ad tempus; vel cum fustium ictui subjicitur.*

Il primo genere adunque delle pene si è la morte, detta ultimo supplicio, della quale diverse sono le specie. La morte con esasperazione e la concremazione, specie quasi interamente abolita per la umanità de' costumi che regna in Europa. La condanna alle bestie feroci adoperata dagli antichi è ben anche disusata. La rota adoperata dalle nazioni oltramontane presso di noi non fu giammai conosciuta. Resta la forca con alcune esasperazioni usate negli atroci delitti, siccome il sopimento del condannato avanti la morte e 'l bruciamento del cadavere. Segue l' amputazione della testa, specie più mite. La croce venne abolita dagli imperadori cristiani. Ma qualsiasi la specie della morte, arrecarsi dee col massimo esterno apparato e col minimo tormento al reo. Poichè l' oggetto che dee aver proposto ogni pena si è il freno a' malvagi imposto dall' esempio o dal terrore. Quindi le occulte morti o le tormentose fanno fremere la natura e non giovano con l' esempio.

Alla pena di morte segue quella della perdita della libertà, poichè l' amputazion delle membra dee, come si è detto, eccitar l' orrore delle colte nazioni.

Digitized by Google

La perdita della libertà può essere più o meno grave secondo la durata, ed a tenore della maggiore o minore restrizione e del lavoro grave che a' condannati s' impone. La perdita della libertà per l' intera vita del condannato; una restrizione maggiore, un travaglio che abbrevia la vita, è il massimo grado di tal genere di pena. Siffatta era la condanna *ad metalla*, cioè allo scavamento delle miniere presso da' Romani. Tal pena era perpetua, onde non meno che la città toglieva al condannato la libertà, come chiaro si scorge dalle leggi 28 e 39 *ff. de poenis.*

Prossima a questa condanna è quella *ad opus metallicum*, la quale ben anche è perpetua; e però toglie la cittadinanza. Non differisce dalla prima, eccetto che quella è più custodita e ristretta.

La condanna ad opere pubbliche, benchè perpetua è più mite delle anzidette, poichè è men duro e meno micidiale il lavoro imposto. Ma però, quando sia perpetua, priva il condannato del diritto della cittadinanza. Avvegnachè colui il quale è privo di libertà nè la può ricoverar giammai, non si possa per cittadino più considerare.

Nel quarto grado deesi riporre la pena stessa, quando sia a tempo. Allora secondo la durata si può accrescere e minorare; ed allora terminata la pena il condannato riacquista i civili diritti. A questa pena corrisponde presso noi la condanna alla galea o al presidio, quando aggiungasi nel decreto la formola *inserviat.*



Digitized by Google

Segue nel quinto luogo la deportazione nell' isola: dessa toglie con la libertà la cittadinanza; ma è più lieve della precedente; dacchè non porta seco annesso il servigio. A tal pena corrisponde presso noi la condanna della detenzione in un castello, ovvero in un presidio, per render tal pena più o meno grave, com' è perpetua, o a più lungo o a più breve tempo.

Le anzidette pene privano il condannato di libertà e di cittadinanza. Altre poi lo privano soltanto o della libertà o della cittadinanza. La relegazione o semplice o nell' isola, priva il condannato della libertà e non della cittadinanza, siccome attesta ben anche Ovidio in questi due versi nel *V lib. Tristium Eleg. XI.*

« *Nec vitam, nec opes, jus nec mihi civis ademit;*
. . . . . .
. . . . . .
« *Nil nisi me patriis jussit abesse focis.*
« *Ipse relegati, non exulis utitur in me*
« *Nomine* . . . .

L' esilio poi lasciando la libertà toglie la cittadinanza. E queste sono tutte le pene capitali, benchè la rilegazione tra le capitali non deesi annoverare. La relegazione è la più grave delle pene non capitali. Dopo la relegazione hassi ad annoverare la multa o sia la pena pecuniaria e la pubblicazione, o sia confiscazione di beni o la pena della infamie la quale

Digitized by Google

è più o meno grave secondo la condizion degli uomini e secondo le altre circostanze sociali.

Fu ben anche adoperato da' Romani la pena della fustigazione la quale però non si usava che con le persone basse. Il carcere a tempo trovasi ben anche annoverato nel titolo del Digesto *de poenis*; ma il carcere perpetuo trovasi vietato.

E questi son tutti i gradi delle pene diverse le quali si possono proporzionare ai gradi dei delitti.

## CAPITOLO XIII.

### *Della proporzione delle pene a' delitti. Secondo le leggi romane.*

L'additata proporzione non sempre è nelle leggi romane osservata, e veggonsi con la morte i più de' delitti espiati. Cotesto disordine nacque con la corruzione de' costumi e dello Stato. Ne' giorni migliori di Roma la proporzione delle pene ritrovasi più esattamente nelle leggi serbata. Ma essendosi spenta la virtù, estinto l'amor del ben pubblico, la pubblica educazione trascurata, e quindi corrotto il costume, crebbero i delitti che si moltiplicano sempre in ragion de' vizi. Quelle pene che arrestavano un tempo i più virtuosi cittadini, non potevano per certo i corrotti uomini contenere. Altro rimedio a' pubblici disordini non offerivasi allora che di esacerbar le pene, poichè non volevasi o non potevasi adoperare il vero rimedio ch'era quello di ristabilire l'antico sistema, e richiamare i buoni costumi. Quindi il sangue che espiava un tempo i più atroci delitti, si versò poi per punire i men gravi falli.

Senza di che, la crudeltà delle pene divenne un principio di Legislazione Criminale, laddove il terrore doveva agghiacciare gli spiriti.

Digitized by Google

Con l'esacerbazion delle pene nacque ben anche la distinzione di quelle, secondo la diversa condizion de' cittadini. Per modo che la più mite pena non contemperavasi alla maggiore o minore atrocità del delitto, ma alla nobiltà o ignobilità del delinquente.

Nel tempo medesimo che le pene più acerbe e gravi furono stabilite, più incerte ed arbitrarie divennero. O ciò sia accaduto perchè l'arbitrio giudiziario fu necessaria conseguenza dell'arbitrio politico, o sia per lo difetto di un esatto Codice penale. Perciocchè non essendo giammai stato esattamente dalle leggi distinte le varie classi de' delitti, e i vari gradi del dolo che possono concorrere nel delitto medesimo, deesi per necessità lasciare all'arbitrio del Giudice la quantità della pena. Quindi nella legge 16, ed in altre tre sotto il titolo del Digesto *de poenis*, viene imposto a' Giudici di minorare o di accrescere le pene, secondo le circostanze diverse ivi memorate. *Sed haec quatuor genera (delictorum) consideranda sunt septem modis, caussa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate, eventu.*

Presso di noi le pene più arbitrarie divennero, dappoichè si proporzionarono esse non solo al delitto, ma ben anche alle prove, commutandosi la tortura in pena straordinaria per l'arbitramento degli indizi, come più ampiamente si dice nelle nostre *Considerazioni sul processo Criminale.*

## CAPITOLO XIV.

### *Del reo che ha sofferto la pena.*

La pena interamente cancella ed estingue il delitto, ed il reo che l' ha sofferta ritorna innocente. Perciocchè quanto egli oltrepassò la linea con la violenza, altretanto ha retroceduto con la pena, onde si rimette nel giusto equilibrio. E quindi per quel delitto, per cui siasi una volta sofferta la pena, molestar non si può il cittadino. E così vien disposto dalle leggi 31 e 28, *ff. de poenis.* In conseguenza il reo dalla pena purgato riprende i diritti tutti di cittadino. La sola pena della infamia per sua natura perpetua, ed è per certo modo simile alla pena di morte. Perocchè siccome questa estingue la vita naturale dell' uomo, così quella spegne la vita civile la quale è riposta nella stima, che la pubblica opinione regolata dalla legge ha del cittadino. Per la qual cosa colui che abbia una infamante pena sofferta non può essere integrato negli onori che ha perduti. E ciò è conforme al responso di Papiniano nella *L.* 1 *ff. de decurion.* E la contraria opinione contra ogni ragione vien sostenuta dal Mattei nel capo 1 al tit. 19 del 48 lib. del Digesto. Almeno che non abbia l' infamato con una lunga serie di

Digitized by Google

virtuose operazioni riacquistata la buona opinione che per lo delitto avea perduta. Per le leggi romane tutti i pubblici delitti arrecano infamia, ma per i costumi presenti di Europa si fa distinzione anche tra pubblici delitti infamanti e non infamanti.

Digitized by Google

## CAPITOLO XV.

### *Della prescrizione.*

La sola pena estingue il delitto, ma non la sola pena salva il delinquente. Le occasioni tutte che o tolgono o sospendono l'accusa, dette dilatorie o perentorie, arrecano o per sempre o a tempo la salvezza del reo. La prescrizione del tempo si è l'una delle perentorie. Perciocchè siccome nelle cause civili hanno le leggi la prescrizione del tempo introdotto, acciocchè la proprietà non fosse in un continuo ondeggiamento, del pari perchè la sicurezza de' cittadini col timore delle perpetue accuse non fosse in perpetuo timore, venne stabilita eziandio ne' giudizi criminali la prescrizion del tempo, oltre del quale per qualsiasi delitto più non si possa proporre accusa. Oltredichè la troppo tarda pena è un inutile esempio, e il lungo tempo ricovre in una oscura notte con la memoria del fallo la chiarezza delle prove.

Quindi per le leggi romane la più ampia prescrizione detta di lunghissimo tempo vien compresa dallo spazio anni 20; trascorso il quale per qualunque delitto, accusa o inquisizione più muover non si può contro chichesia: *L.* 12. *C. ad L. Corn. de fals.* Egli è vero che lo spazio di 20 anni, non già dal giorno del commesso delitto, ma ben dalla istituzion dell'accusa deesi contare per la *L.* 1 *ff. de jure Fis.* o per la *L.* 11 *ff. ad L. Jul. de adult.*;

Digitized by Google

quando l'accusa o altro atto giudiziario interrompa il corso di 20 anni.

Vi ha però di delitti i quali vengono in più breve tempo prescritti. L'accusa di adulterio e di stupro, scorso il quinquennio, è prescritta dalla *L.* 5 e 28 *del C. ad L. Jul. de adult.* La prescrizion del quinquennio per la disposizion della legge 7. *ff. ad L. Jul. de pecul.* abbraccia ben anche il delitto di peculato, cioè del furto del pubblico denaro. L'accusa di stellionato, cioè di frode in altrui danno commessa, in un biennio; l'accusa d'ingiuria, dopo l'anno viene estinta.

Le anzidette sono prescrizioni perentorie, poichè estinguono totalmente il delitto. Ma vi è ben anche la prescrizion dilatoria la quale soltanto assolve il reo dal giudizio. Ogni criminal giudizio dev'esser terminato tra lo spazio di due anni, oltre del quale termine il giudizio prorogar non si può e l'accusato rimane dalla istanza assoluto; o dopo il decreto della liberazione in forma il quale corrisponde con la formola del non *liquet;* e se trascorra il biennio, resta assoluto il reo dal presente giudizio, per la *L. ult. C. de custodia reor,* o per la *L. ult. C. infra certum tempus.*

Digitized by Google

## CAPITOLO XVI.

### *Della indulgenza e restituzione de' condannati.*

Per altri modi eziandio, secondo il romano e patrio dritto, si rimette al reo la pena. L'indulgenza del principe o generale o speciale, detta propriamente *grazia*, cancella ed abolisce l'accusa: *L. penult. C. de calumn.*, *L. penult. C. de praecibus imperatori offerendis.*, *L. 1 de constit. principum.*

Se l'accusa non sia proposta ancora, l'effetto della indulgenza è di abolire interamente il delitto per modo tale che non si possa nè dall'accusatore nè dal fisco in appresso proporre. Ma se mai siasi il delitto già dedotto, e però sia incominciato il giudizio, egli è necessario che l'accusato deduca in giudizio l'eccezione dell'indulto onde venga il delitto abolito. Perciocchè non facendone l'accusato la solenne dimanda, è da presupporsi che non ne voglia fare uso.

Il dotto interprete al dritto criminale Anton Mattei sostiene che debbonsi con l'interpretazione restringer piuttosto cosiffatte indulgenze, come quelle che accordando a' rei la impunità incoraggiscono i di loro simili al delitto. Quindi molte condizioni ricerca, perchè possa il reo goder dell'indulgenza. La prima si è la rimessione della parte offesa. Imperocchè non può l'individuo offeso involontariamente esser privato del diritto della personale difesa, donde

Digitized by Google

quello di punire l' offensore deriva. Il principale oggetto della società si è quello di meglio conservare i diritti personali e reali di ciascuno.

In secondo luogo convien, secondo il Mattei, che una pubblica cagione sia motivo di ogni indulgenza generale o particolare. Inoltre lo stesso giureconsulto è di avviso che poichè certi delitti soltanto e non già quelli che recidono i sociali legami, l' indulgenza abbraccia; dee il giudice ristrettivamente interpretando il rescritto dell' indulgenza, escluder gli atroci delitti da gravi circostanze accompagnati, avvegnachè non debbonsi ampliare le cose alla società nocive; e se le grazie, secondo l' avviso de' giureconsulti, si estendono, deesi intendere di quelle che giovano ad uno e non nuocono agli altri.

Perciocchè l' indulgenza estingue l' accusa e non il delitto; e l' infamia, necessaria conseguenza dei delitti infamanti, non si evita dall' indultato reo. L' infamia è nella opinione degli uomini, e l' opinione dipende dalla immutabile natura delle cose. E perciò l' indulgenza il reo che assolve, infama; *quos absolvet, notat*, dice la legge.

L' indulgenza del principe si estende ben anche a coloro che soffrono già la pena e nel primo stato li restituisce. Tutto ciò che si è detto sinora della grazia va detto altresì della restituzione di coloro che attualmente soddisfanno la pena.

Colui che con la restituzione ha ripigliato già i diritti della cittadinanza, non perciò è rimesso negli onori, cioè nelle pubbliche cariche che esercitava

Digitized by Google

dinanzi. Perocchè le pubbliche cariche debbonsi confidare a coloro che hanno dato prova della di loro virtù; ma a quelli che col delitto commesso hanno la pubblica fiducia perduto, non si possono rendere affatto, se prima non abbiano con le opere dimostrato che il delitto fu passaggero traviamento dell' animo che non venne interamente corrotto. Quindi fa di mestieri che ciò sia dichiarato, dalla pubblica autorità con piena cognizione di causa. E però eziandio per la disposizion del dritto romano fa d' uopo che il reo restituito nella città espressamente col rescritto del principe, sia rimesso negli onori, siccome il Mattei dimostra nel cap. 5 sul tit. 19 del D., lib. 48.

E parimenti di uno special rescritto fa mestieri, perchè il restituito sia rimesso nel possesso de' suoi beni; avvegnachè la confiscazione, ossia la pubblicazione de' beni annoveravasi fra le pene presso i Romani, come si è detto di sopra. Anzichè ella erasi una esasperazione di ogni capital pena; e poichè veniva ogni reo condannato, per una necessaria conseguenza pubblicavansi i suoi beni di modo tale che da più crudeli o da vari despoti romani nella Storia Augusta rilevasi che faceansi per mezzo degli infami delatori i più ricchi cittadini accusare per impinguare l' erario della di loro sanguinosa sostanza. Per la qual cosa parecchi accusati prima della condanna uccidevansi per impedire la confiscazione de' beni, e con la morte loro allontanare la desolazione e la

miseria dalla propria famiglia. Fa gloria a Giustiniano l'aver abolita con una sua Novella siffatte inique leggi, e di avere dalla nota delle pene cancellata la confiscazione de' beni. Imperciocchè una pena siffatta meno il reo punisce che non desola la innocente ed infelice sua famiglia; alla quale senza fallo con tal pena si toglie quel diritto che tiene alla successione del capo della famiglia. Ben vero Giustiniano ne' soli delitti di stato lasciò intatta la confiscazione de' beni. Essa però è ben anche adoperata contro i contumaci rei.

Ritornando noi ora al nostro proposito, poichè la confiscazion de' beni, e la pena rimettere non si può che dalla facoltà legislativa, dal rescritto del principe soltanto si può il restituito reo rimettere nel possesso dei beni.

## CAPITOLO XVII.

### *Delle transazioni.*

La *transazione* o sospende o estingue l'accusa; ella si è una convenzione tra il reo e l'accusatore nella incertezza della lite e dell'esito del giudizio, per la quale si obbliga il reo di fare, e l'accusatore di rimettere qualche cosa. L'origine di siffatte transazioni ripeter si dee dall'epoca della barbarie delle nazioni. Quando non erasi pienamente ancora stabilita la pubblica forza, ricorrevasi alla privata, e l'intestina guerra decideva delle controversie tutte; l'offesa era seguita dalla vendetta, e questa veniva sospesa o da una tregua, ovvero dalla pace. La pace non si formava che con le transazioni tra l'offeso e l'offensore. Il primo incarico de' nascenti governi fu o di presedere alle transazioni o di costringere le parti a convenirsi, forzando l'accusatore a rinunziare alla vendetta e 'l reo ad accettare la pena. La legge decemvirale: *Si quis membrum rumpsit, ni cum eo pacit, talio esto*, si fu la legge di tutte le barbare nazioni che ritrovaronsi nel periodo stesso al vivere civile. Nel II, III e IV de' nostri *Saggi Politici* osservar si può un quadro di cotesto stato e 'l reciproco progresso del giudiziario potere e della privata guerra.

Nelle colte società rimasero eziandio le reliquie di siffatte barbariche transazioni. Il dritto romano le

Digitized by Google

conservò. Il reo e l' accusatore transigevano tra loro. Il reo pagava certa somma, e l' accusatore desisteva dal giudizio. L' effetto della transazione era la liberazione del reo dal presente giudizio il quale però rinnovar poteva non già l' accusatore medesimo, ma bene un altro che un nuovo giudizio avesse voluto istituire.

La legge permetteva soltanto la transazione al reo per certi delitti; la vietava sempre all' accusatore, e intanto la riconosceva per legittima in quei tali delitti, benchè fatti contro la disposizione della legge, avendo l' accusatore il quale avea transatto, di già perduto il diritto di accusare. Perciocchè avrebbe mal vendicato il delitto chi per denaro erasi fatto corrompere.

Il reo pertanto secondo la *L.* 18 *de transact*, potea transigere soltanto de' delitti che vengono puniti con l' ultimo supplicio, eccetto il solo adulterio.

Se pur gli altri delitti avesse transatto, la transazione aveasi come confessione del delitto. *L. ult. ff. de praevaricat*: Perciocchè tacitamente confessa il delitto colui il quale palesa il timore del giudizio. Ma vien però scusato chi dal timore della morte, che turba anche i più forti, forzato viene a transigere, e per qualunque modo secondo le parole della legge, redime il suo sangue. L'adulterio benchè per le più recenti leggi, e sopratutto per la *L.* 30 *C. ad L. j de adult.* venisse punito con la morte, tuttavia venne eccettuato dalla regola. Perocchè la transazione in sì fatto delitto è una specie di lenocinio che esercita il marito, e che la legge non deve permettere.

Ma se la transazione in certi casi giovava al reo, mai sempre nuoceva all'accusatore. Perciocchè s'egli prima dell'accusa transigeva, per la L. Giulia ne veniva punito. Ella dichiarava rei coloro che avessero preso danaro per accusare, ovvero per non accusare. Se poi dopo l'accusa avesse transatto, inciampava nella pena del senato-consulto. Turpiliano che castigava i tergiversori, cioè coloro i quali desistevano dall'accusa. Il diritto di accusare era piuttosto un dovere del cittadino che si doveva interessare della pubblica sicurezza, da cui dipendeva la sua privata. E perciò altro motivo ad intrapsendere o tralasciar l'accusa non doveva spronarlo che il pubblico bene.

Presso di noi il privato accusatore rimetter può, non già transigere col reo. Il pubblico accusatore, cioè l'avvocato fiscale, transige e compone col reo, e la transazione vien poi confermata dalla sentenza del Giudice. E di siffatta transazione l'effetto non è soltanto la sospensione dell'accusa e l'assoluzione dell'istanza o sia del presente giudizio, ma la totale estinzion del delitto. Perciocchè il reo soffre in parte la pena che per mezzo della transazione accetta. Ben vero, alla transazion del fisco la remissione della parte offesa dee precedere. Perciocchè l'offeso ha il diritto di chiedere che il giudizio nelle solenni forme adempito sia.

La transazione si fa o in denaro o in pena corporale, e questa propriamente dicesi nel fôro *concordia*. Imperciocchè si contenta il fisco che il reo soffra una pena minore di quella stabilita dalla legge

Digitized by Google

per la debolezza della pruova; e l' accusato accetta quella pena, incerto dell' esito del giudizio. Quindi si è che la transazione ha luogo quando non sia certa e piena la prova: poichè allora dovendo essere il reo all' ordinaria pena condannato, non debba transigere il fisco. Ma per contrario neppur dee transigere allora che deboli e vani indizi contro l' accusato concorrono. Debbono almeno esser gl'indizi quelli che nel fôro dicono a tortura. E la ragione si è che non potendosi nel difetto di sì fatti indizi devenire neppure alla straordinaria pena, anzi non potendosi senza essi continuare il giudizio, ingiusta sarebbe ogni qualsiasi transazione.

Non è la transazione inutile ne' criminali giudizi, sopratutto negli stati ove per la pubblica corruzione è malagevole l'acquistare l'intera prova. Quindi per la pubblica sicurezza che dee esser sempre la norma di tutte le civili operazioni, conviene talora transigere con l' indiziato reo, acciocchè i facinorosi non iscansino per in tutto la pena, e non si riempia lo stato d' impuniti malfattori.



Digitized by Google

## CAPITOLO XVIII.

### *Delle altre eccezioni dilatorie.*

Altre cagioni eziandio annullano il giudizio e sospendono la pena. E sono queste la mancanza del diritto nell'accusatore, ovvero l'incusabilità del reo. Comechè il diritto di accusare sia di ogni cittadino, e più che un diritto sia l'accusa un dovere di ogni individuo nella società, di cui dee la tranquillità per la propria sicurezza procurare, vien tuttavolta cotesto diritto limitato dalle leggi. Ma prima di proporre le modificazioni, convien distinguere secondo le leggi l'accusatore dal denunziante e dall'indice. L'accusatore o per vendicar la propria ingiuria o per lo zelo del pubblico bene propone l'accusa, laddove il delatore allettato dal lucro denunzia un delitto, ovvero una ragione fiscale. L'indice è diverso ben anche dal denunziante; dacchè mosso dalla speranza dall'impunità manifesta al giudice un oscuro delitto, del quale egli sia consapevole e complice. Se l'oggetto qualifica e rende diversa l'azione istessa, l'onesta cagione che muove l'accusatore, e la turpe che anima il denunziante, distinguono dalla denuncia l'accusa. E di più come non vi ha cosa più conducente all'osservanza delle leggi, che l'accusa dallo zelo del pubblico bene animata, così non vi è più pericoloso mezzo della denunzia. Nel tempo medesimo che si alletta il denunziante alla calunnia con la promessa

Digitized by Google

del denaro, se gli somministra il mezzo di corrompere i testimoni con la divisione della preda.

Ma se le leggi invitano i cittadini all' accusa, e ne prescrivono, come si è detto, le condizioni, la primiera qualità dalle leggi richiesta nell' accusatore si è, ch' e' fosse e cittadino e di suo diritto e nell' età legittima di accusare. Avvegnachè essendo l' accusa, come si è detto, un diritto civile, non si possa esercitare da' forastieri, nè da' servi che privi di libertà son privi di cittadinanza, eccettochè nel caso che additerò più appresso.

Egli è il vero, che ogni uomo il quale nasca in una città di genitori originari, ben anche di quella sia per natura cittadino: pur tuttavia il cittadino adoprar non può i preziosi diritti che gli concede la nascita, se non abbia attinta l' età che prescrive la legge. Prima di quella adoprar non li può, potendone abusare. La ragione moderatrice delle azioni umane e però fonte della virtù, si sviluppa con la macchina, si dilata con la esperienza, si conferma cogli anni.

Quindi i G. C. romani che non già nell' autorità de' loro predecessori, o ne' fatti come i nostri, ma ne' fatti della filosofia attinsero le regole del giusto, le varie funzioni de' cittadini assoggettarono alle diverse epoche dell' età. Perciocchè la vita divisero in vari periodi. A sette anni fissarono l' infanzia; dopo di che il cittadino alle leggi penali viene di ordinario sottoposto; a' quattordici stabilirono la pubertà; a' 17 la pubblica vita del cittadino incominciava, onde e' potea sue dimande far in giudizio,

Digitized by Google

con l'autorità però del curatore, com' è palese per la *L. 4 ff. de auctorit. praestita;* a' 20 anni gli venne concesso ne' capitali giudizi far testimonianza. Finalmente a 25 anni l'uomo era compiuto, il cittadino diveniva maggiore, di tutt'i suoi diritti poteva a suo talento valersi, ed a tutte le cittadinesche funzioni veniva chiamato.

L'età dunque per accusare prefinita, fu quella in cui potea il minore domandare in giudizio, vale a dire a 17 anni. Ma solo a 25 senza il curatore.

Ma non solamente certa età nell'accusatore veniva dalle leggi richiesta, ma ben anche, come nelle altre pubbliche cariche, probità di costumi; imperocchè del pari procurarono le leggi che non rimanessero impuniti i delitti, e che non fosse turbata la tranquillità degl'innocenti. Per la qual cosa buoni cittadini invitavano ad accusare, ma allontanavano dai giudizi coloro i quali avrebbero potuto calunniare.

Quindi era vietato agl' infami di precare innanzi a' questori del maleficio il nome di chichessia, per la *L. 4 ed 8 ff. de accusat.*, e per la *L. 16. C. qui accus. non pos.*, e per la medesima citata *L. 4* non potevano accusare l'altrui delitto coloro che attualmente trovavansi incolpati di un misfatto; avvegnachè non sia giusto che possa a cittadini recar pericolo colui, la di cui probità o sia estinta nella opinione degli uomini, o sia almen sospetta. Per la medesima ragione chi una volta nel giudizio abbia fatto una falsa testimonianza, i sospetti di calunnia, i prevaricatori che abbiano per corruzione o per

Digitized by Google

debolezza abbandonata l'accusa, dall'accusare vengono rimossi, e dalla stessa allegata *L.* 4 e dalla *L.* 7 e 9 *ff. de accusat.*, dalla *L.* 5 *ff. ad. S. C. Turpilian.*, e dalla *L.* 20 *ff. de his qui notantur infamia.*

Alle donne, come alle altre pubbliche cariche, così venne vietato di accusare, o perchè sien facili a dolersi e pronte ad accusare; o perchè di più leggiero spirito, sia ciò per natura, sia per educazione; o perchè il pudore proprio del bel sesso vieti loro di mescolarsi ne' tumulti de' civili affari.

I poveri eziandio, de' quali il censo a 50 aurei non ascende, potendo la speranza del premio trarli ad insidiare la innocenza del cittadino, non possono proporre le pubbliche accuse, *L.* 10 *ff. de accusat.* Ma la misura della povertà e della ricchezza varia secondo la nazionale opulenza e secondo i costumi. Un ricco cittadino di Atene sarebbe stato un povero nella Corte di Susa. E Catone il Censore che ne' dì frugali di Roma erasi un agiato cittadino, a tempi de' Luculli tra poveri sarebbesi annoverato. Quindi le leggi, dalle quali viene la ricchezza o la povertà prefinita, forza è che sien cangiate ogni secolo per lo meno. Or tanta la integrità si è, che negli accusatori le romane leggi richiesero che avendo a' poveri ed alle donne permesso di testimoniare, vietarono a quelle di accusare. E per questa medesima ragione non permisero a magistrati, e a coloro che esercitassero impero, poter esercitare l'accusa, temendo a ragione che il potere degli accusatori non influisse nel dovere de' giudici.

E similmente i militari alla vita de' nemici, e non a quella de' cittadini dovendo portar la guerra, dal tempio della vendetta pubblica vennero respinti per la *L.* 8 *ff. de accusat.*

Or comechè le annoverate persone non possono per la disposizione delle leggi accusare, ben si permette loro di farlo quando a vendicar la propria ingiuria sorgessero. Perciocchè di niun uomo, sia servo, sia libero, sia cittadino o straniero, onesto o reo, impunemente si possono violare que' diritti che gli lascia la legge, e perciò li protegge.

Se però gli offesi abbiano una volta al reo rimessa l'ingiuria, non possono poi riprender l'accusa, come fu stabilito per la *L.* 29 *e* 40 *ff. ad L. Jul. de adult.*; e per altre eziandio.

All' eccettuate persone lice ben anco negli eccettuati delitti far da accusatori. E cosiffatti delitti sono quei di maestà, di annona, di frodati dazi, della sospetta tutela: avvegnachè il pubblico grave pericolo che per tali delitti vien minacciato, faccia il privato trascurare che da siffatti accusatori si teme.

Ma ritornando alla pubblica accusa, altre persone eziandio, oltre le annoverate di sopra, sono e debbono esser escluse da' criminali giudizi. I figli e i domestici non vengono ascoltati se portin l'accusa contro a genitori e domestici; e per contrario a questi ben anche si vieta di far lo stesso, lasciando loro soltanto l'azione civili; per le *Leggi* 8, 11 *ff. de accusat. L.* 17 *ed ult. C. de iis, qui accus. non pos.*, e *L.* 5. *C. ad L. Corn. de falsis.* Sotto il nome

Digitized by Google

delle persone domestiche comprendono i G. C. bene tutte quelle che la famiglia compongono. E tali per l'appunto sono il marito e la moglie, capi della famiglia, i fratelli sotto la patria potestà; e presso gli antichi, i servi eziandio.

Ma ben anche a' fratelli, usciti dalla famiglia, ne' gravi delitti vietasi la vicendevole accusa dalla *L.* 12. *C. qui accus. non pos.* Anzichè presso a noi per lo rescritto dell' anno 1775 qualsiasi accusa per qualsiasi delitto del fratello contro al fratello, de' figli contro a' genitori ed a coloro che ci sono in luogo di quelli, è al contrario ben anco vietata; dichiarandosi nullo il processo e il giudizio non fatto, per modo che deesi poi ricominciar da principio dal solo avvocato del fisco. E questo rescritto per modo tale restrinse l' accusa tra' stretti congiunti che laddove per la legge 14 del Codice stesso vien loro permesso di vendicar le insidie fatte alla propria vita, ciò vietasi eziandio per quello.

Savie istituzioni! Le leggi hanno a procurare un bene senza cagionare un delitto maggiore; la società più che guadagno fa perdita nella pena del reo; non altrimenti che in quel luogo donde sia divelta una pianta nociva, una più pestifera vi si faccia allignare. Il violamento della natural affezione del sangue, mentre i legami della famiglia discioglie, il corpo sociale indebolisce.

Spenta la repubblica sotto gl' imperadori, rimasero le leggi; ma si estinse lo spirito della pubblica accusa. Presso di noi sotto Federigo II si furono rinnovate le leggi della pubblica accusa. Ne fanno fede

Digitized by Google

i titoli 14 e 15 del secondo libro delle Costituzioni del Regno, ove minacciasi alla prevaricazione la pena. Qual delitto esiste soltanto nel sistema della pubblica accusa. E più chiaramente è palese dalla costituzione VI *usurariorum*, lib. 1, in cui dichiarasi pubblico il delitto di usura, ed a tutti se ne permette l'accusa. E par che eziandio in un de' capitoli del regno, e propriamente in quello che comincia: *Clandestinis hominibus* sotto il tit. *de poena homicidii clandestini* si scorge che sotto gli Angioini altresì non era all'intutto spento così fatto diritto. In quelle però del regno degli Angioini venne a poco a poco ad estinguersi la pubblica accusa, per modo tale che per lo Rito 28 della G. C. venne permesso di accusare soltanto a colui che vendicasse la ingiuria sua o de' suoi. *Quod nullus admittatur ad accusandum unum de populo, nisi suam suorumque injuriam persequatur.* Ma nel regno della Sicilia, come che dal capitolo del re Alfonso fu stabilito lo stesso, pure a chichesia del popolo in pochi delitti fu lasciato il diritto di accusare.

Lo spirito dell'infame denunzia, che sotto i più scellerati imperatori romani avea fatto ritirare lo zelo de' pubblici accusatori, il governo feudale che nell'Europa introdotto ne avea bandita la pubblica morale, promovendo i principii fatali di una barbara ed illegale indipendenza, l'isolazione de' privati interessi, ed in conseguenza il trascuramento del pubblico avvenuto nel regno degli Angioini, tutte queste cagioni discreditarono prima; ed estinsero di poi col pubblico zelo la pubblica accusa.

## CAPITOLO XIX.

### *Della magistratura dell' avvocato fiscale.*

Or non potendo più il privato dedurre in giudizio i pubblici delitti che nè a sè nè a coloro appartenessero, che gli sono per ligame di sangue congiunti: acciocchè non rimanessero invendicati i delitti i quali non abbiano lasciati chi li possa o voglia vendicare, l' inquisizione *ex officio*, e la carica del fiscale venne stabilita nella moderna Europa. Or poichè della inquisizione si dice abbastanza nelle nostre *Considerazioni sul Processo Criminale*, parleremo qui della magistratura fiscale.

Il Presidente di Montesquieu commenda molto la istituzione di cotesta magistratura, ma non so io se con molta ragione. Se vietarono le romane leggi, come si è detto di sopra, a' magistrati l' accusare, perchè non abusassero del loro potere nell' accusa; quanto è più terribile un magistrato per istituzione di accusatore? Ed un magistrato fornito di tanti vantaggi sopra l' accusato? Egli riunisce tutti i privilegi de' magistrati e tutta l' animosità dell' accusatore. Egli può far col suo silenzio tacere le leggi in favore di un reo protetto. Può esser l' organo della oppressione, e può tacendo accordar l' impunità. Ei non essendo che dell' evidente calunnia per le leggi punibile, sotto l' ombra dell' impunità più francamente può, se vuole, turbar l' altrui pace.

Digitized by Google

Per i costumi de' tribunali dell' Europa, come attesta Carpz. in *Quest.* 107 della 3. P. della *Prat. Crim.*, accusa l' avvocato fiscale soltanto ne' delitti ne' quali si procede *ex officio*, cioè in quelli che vengono o con la relegazione o con pena maggiore espiati. E ciò venne altresì stabilito presso noi dal capitolo del regno *temporum alternata*, nel quale il procedimento *ex officio* si permette quando la pena sia la morte o civile o naturale o il troncamento di qualche membro del corpo, per cui la relegazione venne poi surrogata: come altrove si è detto.

La ragione di tale stabilimento si è che i pubblici delitti che accusa il fiscale, come rappresentante de' pubblici accusatori, sono per lo meno con la relegazione puniti. Onde ove la relegazione ha luogo, ivi deesi ascoltare il fiscale, eccetto che nel delitto di adulterio il quale benchè meriti relegazione o pena maggiore, non si può dedurre nel giudizio, salvochè dal marito, dal padre, dallo zio paterno e dal fratello dell' adultera, per la *L.* 30 *ad L. Jul. de adult.* dell' imperator Costantino.

Presso noi il solo marito può accusare l' adultera moglie. Ma se notorio sia l' adulterio, se prima venga dichiarato lenone il marito, si può allora *ex officio* procedere in siffatto adulterio. Veggasi de Rosa nel cap. 1 *lib.* 1 *della Prat. Crimin.*

Quando poi all' accusa fiscale dassi luogo, alcun decreto non può nel giudizio darsi fuora, alcun atto non può farsi senza ch' ei pria si ascolti: e ciò vien disposto dalla *Pramm.* 39 *de offic. magistr. justi et* 44 *de officio S. R. C.*

Ecco per qual modo la pubblica accusa presso di noi si fa. Ben vero però può il privato offeso concorrere insieme col fiscale nel dedurre un pubblico delitto. E quando più querelanti concorrono all'accusa, non si fa come presso i Romani, un preliminare giudizio detto *divinazione* per iscegliere l'accusatore, ma ne vien dalla legge fissata la preferenza. La *Pramm. 7 de compos.* preferisce nell'accusare i congiunti che sono nella successione *ab intestato* preferiti. Come per uso e la madre e la moglie dell'ucciso sieno eziandio con i più prossimi eredi insieme ascoltati.

Se dunque legittima non sia l'accusa, nè l'accusatore abbia diritto di accusare, si annulla il giudizio e vien la pena sospesa.

Digitized by Google

## CAPITOLO XX.

### *Di coloro che non possono essere accusati.*

Tutti coloro che sono incapaci di dolo, sono incapaci di accusa. Ma a nessuno che commetta delitto, possono accordar le leggi la impunità; ma differiscono soltanto la pena, differendone l' accusa. Coloro che per cagion della repubblica sono assenti, non possono essere in giudizio chiamati, purchè non abbiano dolosamente cercata la carica, per la *L.* 12 *ff. de accusat.* Quindi per costituzione del regno *Hostici exceptionem* sotto il tit. 20 del 2. lib. non lice accusar quelli che sono a forza arruolati sotto le insegne, e mentre che dimorano sotto quelle; e quindici dì prima del partire e quindici dì appresso del ritorno sono liberi dall' accusa, purchè il delitto non sia commesso dopo la denuncia della guerra o nel campo. Perciocchè allora il duce dell' armi, secondo la militare disciplina, ivi stesso punisce quel delitto.

L' accusatore non può esser riaccusato anzichè sia compito il primo giudizio; nè solo riaccusare nol può l' accusato stesso, ma neppure i suoi domestici posson accusar quello, per la costituzione *si civiliter, Tit. de litis contestat.* e per la *Prammat.* 1 *de accusat.* Molte modificazioni però riceve l' anzidetta generale regola.

Digitized by Google

Primo, se l'accusato o il delitto stesso o altro nato dal fonte medesimo, rinfacci all'accusatore, e sia l'una e l'altra accusa proposta quasi nel tempo stesso, per l'una e per l'altra nel giudizio medesimo si procede. E tal riaccusa è detta *antica teoria* dei giureconsulti; nè solo in tal caso vien la riaccusa per azione permessa, ma eziandio per eccezione, ed ha propriamente questa luogo presso di noi nel difensivo del reo.

In secondo: l'accusa di un delitto maggiore sospende quella di un minor delitto; per la Leg. del Cod. *qui accus. non pos.* Perciocchè nell'accusa, come nell'infermo convien pria curare il più grave male, indi il più lieve, così interessa più la società di punire il delitto maggiore. Ma presso di noi essendovi l'avvocato fiscale, neppur in tal caso vien udito l'accusato nel giudizio; avvegnachè il fiscale faccia ei da accusatore per lo nuovo delitto che abbia l'accusato commesso.

Per terzo, può l'accusato riaccusare per un delitto donde sia stato dopo l'accusa offeso, ed allora cammina di pari passo l'uno e l'altro giudizio, per la *L.* 19. *C. qui accus. non pos.*

Ma può finalmente esser accusato colui che per lo stesso delitto da altri lo fu, per la *L.* 62 *ff. de accusat.*

Un giudizio istituito contro un reo che non poteva essere accusato è nullo: e cotesta dilatoria eccezione impedisce la pena.

Digitized by Google

## CAPITOLO XXI.

### *Della competenza del giudice.*

Ogni grande stato deve esser diviso in picciole parti: ogni parte dee avere i suoi giudici. Può quindi nascere controversia tra i giudici di que' tali territorii su la competenza del giudicare. Il giudizio fatto innanzi all' incompetente giudice è nullo per legge, gli atti ne sono insussistenti; così ben prescrive la legge; avvegnachè quel giudice che non abbia dalla legge l' impero per quella tale cagione, non altrimenti sia che un privato; onde gli atti suoi sien da aversi come fatti dall' uomo privato.

Or può avvenire che da' giudici di luoghi diversi si possa pretendere il diritto di giudicare il reo; dacchè sempre la persona del reo debba determinare il competente giudice, *L. 5. C. de jurisd. omnium judicum*: avvegnachè non possa punire il reo altri che quegli che su di lui esercita giurisdizione.

A più giudici può esser sottoposto il reo o per ragion di nascita o per domicilio o per delitto commesso in quel tale luogo o per l' arresto del reo. A tutti deesi preferire il giudice del luogo ove il delitto venne commesso. *L. 7 ff. de cust. et exibit. reor. T. 20 de judic.*; perciocchè dee la pena il reo a quella special società che offese col suo delitto, acciocchè con l' esempio del castigo arresti que' facinorosi che avea allettati con l' esempio del misfatto.

Se però nel confine di due territorii sia stato commesso il delitto, il più diligente giudice che sia più oltre andato nel procedimento, deesi preferire.

Ma se il giudice del luogo del commesso delitto trascuri di procedere contro al reo, ogni altro degli annoverati diverrà competente.

Delle privilegiate e delegate giurisdizioni che fan tacere le ordinarie, ne ragionammo nelle *Considerazioni sul Processo Criminale.*

Il giudizio si annulla ben anche quando non venga serbato l'ordine e il rito del processo, di cui imprenderemo ora la esposizione.

Ed ecco divisata la natura e la partizione dei delitti ed i modi tutti per i quali o si estingue il delitto ovvero si sospende la pena, annullandosi il giudizio.

# LOGICA DE' PROBABILI

APPLICATA

## A' GIUDIZI CRIMINALI.

Non deve il giudice sentenziar dalle cose necessarie, ma dalle verosimili ancora.

Arist. *lib. 2 cap. 25 della Rettorica.*

Digitized by Google

## CAPITOLO I.

### *Della verità, della certezza e della probabilità.*

La prova, nei giudizi criminali, è la dimostrazione morale di un fatto dubbio e controverso, contenuto nella proposizione che racchiude l'accusa; e l'inquisizione è la ricerca di così fatte pruove. Ora per ben intendere la loro natura e conoscere il più opportuno metodo di rinvenirle e di ordinarle, convien presentare un rapido quadro della diversa natura delle nostre cognizioni, delle verità e delle sue diverse specie; e quindi convien distinguere i diversi stati dell'anima che sieguono le diverse maniere di intendere; cioè considerare le diverse specie di certezza e della probabilità.

Le nostre idee sono le rappresentanze, i ritratti e le immagini degli oggetti e delle qualità loro. I giudizi sono la percezione della convenienza o disconvenienza dell'idea dell'oggetto e delle sua qualità. Quindi la verità altro non è che la conformità dell'idea al suo originale, cioè all'oggetto, e la rassomiglianza del giudizio colla cosa rappresentata. Perocchè quando la qualità o proprietà che si attribuisce dalla mente al soggetto sia difatti nel soggetto, il nostro giudizio allora è vero, e tale quale si è la cosa stessa nella natura esistente: per modo che quando il mondo ideale e rappresentativo sia conforme al reale, la verità esiste allora nelle cognizioni nostre.

Ma vi sono delle idee e delle proposizioni che non rappresentano oggetti reali, ma rappresentano

soltanto sè stesse, poichè sono, secondo l'avviso di alcuni pensatori, archetipi formati dalla mente umana, e tali sono le idee e le proposizioni generali astratte che non si rapportano ad individuo alcuno, ovvero alle classi di molti individui, le quali diconsi nelle scuole *generi* e *specie*. Le matematiche pure, la morale, la metafisica offrono gli esempi di siffatte cognizioni.

In tali proposizioni la verità è la percezione delle convenienze di due idee astratte, ovvero della loro distinzione. Quando la mente percepisce che un'idea conviene all'altra, ovvero disconviene, e difatti conviene o è distinta; allora esiste la verità, e per contrario. Quando adunque la percezione sarà conveniente alla natura ed essenza delle idee, vi è la verità, che si è la convenienza della proposizione mentale alla invariabile ed eterna natura delle idee. Per es. alla idea del cerchio conviene per essenza l'eguaglianza de' raggi. Sarà dunque sempre vera la proposizione, il *cerchio ha tutti i raggi eguali.*

Quindi le verità o sono di ragione, come le chiamò il Leibnitz, e verità eterna, come le disse il Locke; o verità di fatto che rappresentano l'esistenza delle cose, la di loro natura e le azioni diverse.

L'assenso è un atto della volontà che si attacca al vero, come la volizione si attacca al bene: ciocchè si percepisce come conveniente ad un altro, è il vero che attira l'assenso, ossia l'acquiescenza della volontà. Ciocchè si percepisce come conveniente a noi stessi, è il bene che eccita il desiderio e la volizione. Ma l'uno e l'altra sono effetti della facoltà istessa dell'anima.

Della certezza vi sono varie specie, come delle verità. La certezza che producono nell'animo le proposizioni generali astratte o sia le verità di ragione, è

geometrica e metafisica detta, la quale è la maggiore di tutte; ed allora si ha quando viene accompagnata dall'evidenza, la quale è come un lume della percezione che non lascia ulteriore desiderio di conoscere e forza l'anima ad acconsentire alla percepita verità.

Allora nell'intendimento siffatta evidenza esiste, quando si vegga la necessaria connessione delle due idee nel giudizio contenute o sia nella proposizione, la quale è l'espressione in parole del giudizio medesimo. Ed allora non solo è impossibile l'esistenza, ma ben anche la percezione dell'opposta proposizione. Dico non è possibile di concepirsi senza distruggere la natura delle idee che si accoppiano insieme. È impossibile, per esempio, di concepire *che il cerchio non abbia i raggi tutti eguali.*

Ma di questa tal certezza vi hanno ben anche più specie. Le verità tutte si possono intuitivamente percepire dall'intelletto, cioè al primo sguardo si può vedere la convenienza o disconvenienza delle idee, e si possono per mezzo della dimostrazione vedere: e ciò avviene quando faccia d'uopo di un'altra mezza idea la quale si accoppii ai due estremi della proposizione per vederne la mediata connessione. Quindi vi ha una certezza intuitiva, quale si è quella degli assiomi tutti, ed una certezza di dimostrazione.

Si possono inoltre le verità dimostrate tenere per tali senza vederne attualmente la dimostrazione, e ciò sull'appoggio della memoria la quale ci rappresenti il risultato delle dimostrazioni già fatte: quindi tale certezza si può dir metafisica, ma di memoria. Così il geometra senza riandar colla mente le passate dimostrazioni, ha per vere le proposizioni delle quali ha già

Digitized by Google

prima veduta la dimostrazione. Quindi dalle tre specie dell' evidenza geometrica o metafisica, nascono tre gradi di certezza diversa, e l'ultimo è sempre il grado più debole. Segue la seconda classe delle cognizioni le quali si percepiscono per lo senso interno, come la nostra propria esistenza, e l'esistenza delle facoltà ed operazioni del nostro spirito. Questa cognizione viene propriamente detta *coscienza* o sia la sensazione delle nostre sensazioni o dell'aggregato di quelle: ciocchè forma l'idea dell'*io* o sia della persona morale. La certezza che dall'interno senso nasce, è la prima nell' ordine naturale e la seconda nel grado di certezza, benchè si possa dire che ciascuno è tanto certo della sua esistenza e delle interne operazioni dello spirito, quanto di ogni verità geometrica o metafisica.

Egli è vero che in questa proposizione *io esisto*, tra l'idea di me e dell' esistenza non vi è una necessaria connessione, poichè io non esisto necessariamente, non essendo impossibile che io non esistessi. Tuttavia se non vi è la necessità assoluta, vi è la relativa: perciocchè sebbene non sia necessario che io esista, tuttavia ora che sento, debbo necessariamente esistere; dimodochè tra la mia sensazione attuale e l'esistenza avvi una necessaria connessione. Possono dunque le verità di coscienza paragonarsi alle geometriche e metafisiche; e la certezza che ne deriva, si può eguagliare all'anzidetta. Ma sono tuttavolta le verità di coscienza o sia del senso interno, verità di fatto.

In questa tal certezza vi sono ben anche più gradi. La coscienza dell'attuale esistenza e delle attuali operazioni dello spirito produce il primo grado di certezza; ma la memoria della passata esistenza e delle passate

Digitized by Google

sensazioni e percezioni genera la certezza di secondo grado, la quale si va debilitando a tenore del tempo scorso.

La terza classe delle cognizioni e della certezza è la sensuale, cioè quella che si acquista per mezzo dei sensi esterni. Si può questa dire ben anche certezza fisica. Tutte le sensazioni esterne ci danno tal certezza, purchè i sensi sian perfetti e bene organizzati. Siffatta è la certezza dell'esistenza de' corpi, delle loro qualità e delle loro operazioni; in una parola del mondo sensibile. Le verità che la formano, sono verità tutte di fatto.

Tal certezza è inferiore alle precedenti; poichè tra le idee che gli oggetti esterni fanno sorgere nell'anima e gli oggetti esterni, non vi ha nessun legame necessario; essendochè, secondo l'avviso di alcuni filosofi, potrebbero esistere le nostre sensazioni che ci rappresentano la potenza de' corpi, senza che esistessero quelli: potrebbero siffatte idee esser delle modificazioni dell'anima le quali producessero l'illusione. Ma questa tal possibilità è soltanto metafisica: avvegnachè tra le idee de' corpi esterni e le idee dell'esistenza non vi è la necessaria connessione, e perciò diconsi i corpi tutti e gli altri esseri prodotti, *esseri contingenti.*

Ma questa certezza fisica può essere dimostrata ben anche dalle ragioni generali, come dalla connessione de' fenomeni fisici e da altre ragioni che escludono la supposizione anzidetta.

Dopo tal certezza sensuale segue un'altra che alla stessa specie si appartiene. La certezza fisica di memoria la quale esiste quando ci ricordiamo di avere per mezzo de' sensi percepito alcune qualità o operazioni de' corpi, è la certezza fisica di secondo grado.

Digitized by Google

## CAPITOLO II.

### *Della doppia probabilità di congettura e di fede.*

Il regno della probabilità è confinante con quello della certezza, ma è diviso da quello. La massima probabilità si ha per certezza, ma è distinta da quella. Nelle probabilità la mente non vede nè intuitivamente la verità, nè per una necessaria dimostrazione, ma per congettura, la quale più o meno si può avvicinare alla dimostrazione. In questa la mente intuitivamente vede la necessaria connessione della media idea cogli estremi della proposizione, onde conchiude la necessaria connessione dei due estremi. Ma nella probabilità, la media idea non è necessariamente connessa cogli estremi della proposizione — Antonio ha la febbre — la media idea assunta per dimostrarne la verità, cioè il *calore*, non è connessa necessariamente colla febbre, potendo il calore esser l'effetto di un moto accelerato. Ma se manchi benanche questa media idea in qualunque maniera connessa cogli estremi della proposizione, ma questa si dimostri per una estrinseca idea, nasce allora la probabilità figlia dell'autorità. L'idea che dimostra in tal caso, è l'opinione della persona che attesta quella tal cosa che sa e veridicamente espone; l'assenso a tal verità dicesi *fede*; e tal voce nasce da *fidere*, che vale nella lingua latina appoggiarsi ed attaccarsi ad un sostegno: non altrimente che se l'animo nostro si appoggiasse alla persona che quel fatto ci afferma.

Il fondamento adunque della fede è la stima della scienza e della probità dell'autore di quella tale verità. Le verità che dall'autorità altrui ci vengono esposte, o contengono un fatto, ed allora l'autore di quella verità è un *testimonio* ovvero un *istorico*: o contengono delle proposizioni generali, ed allora dicesi *dottore*. L'opinione la quale si appoggia sull'autorità altrui è quella specie di probabilità che Aristotele ne' Topici chiama *entoxon*, e che i moderni casuisti e forensi hanno adottato come la vera probabilità. Ma il numero ed il credito degli opinanti nelle verità generali non forma che il menomo grado di probabilità: avvegnachè non vi sia opinione che non sia stata difesa o in qualche tempo o in qualche nazione da uomini di somma autorità.

Digitized by Google

## CAPITOLO III.

### *Degl' indizi.*

Non altrimenti una cosa o un fatto a noi palese ci dimostra un ignoto fatto, che se mai sien quei fatti così per natura congiunti, che dalla esistenza di uno, quello dell' altro conchiuder si debba. Ma questa congiunzione o necessaria o probabile si è: se l' esistenza di una qualche cosa di un fatto di necessità meni seco la coesistenza di un altro, allora il fatto che addita l' ignoto è il necessario indizio. Ma se poi il fatto noto o sia indizio sovente vada congiunto coll' ignoto, ma non già sempre, l' indizio allora chiamasi probabile. E quindi nasce la prima divisione degli indizi in necessari e probabili. Per es. *Caia ha partorito, dunque si giacque con qualche uomo*: ecco un indizio necessario. *Antonio fu ritrovato presso il cadavere di Tizio col coltello insanguinato, dunque egli si fu l' omicida*; è questo un indizio probabile: poichè sovente accade, ma ben qualche fiata di no, che l' omicida sia colui nelle cui mani nel luogo della strage trovasi il sanguinoso acciaio. Anton Mattei dotto interprete delle leggi, ma non acuto pensatore, definì bene gl' indizi, ma gli esemplificò male: poichè gl' indizi necessari co' probabili confuse — *Argumentum porro, vel necessarium, vel contingens est. Necessarium, cujus consequentia necessaria est: veluti coivisse eam quae peperit: furtum fecisse, qui rem furtivam efferens deprehensus est; suppositiam non esse, quae materno latere nutrita est, cujus consequentia probabilis est, veluti caedem fecisse, qui cruentatus est. Cap 7. tit.* 15. Colui che trasporta

la cosa furtiva può non esser il ladro, potendo un altro avercela data. Una madre potrà lattare una figlia non sua per sua. Quanti esempi ne' poemi e nelle storie famosi! Non sono adunque codesti, necessari indizi; avvegnachè l'indizio necessario non ammette la possibilità dell'avvenimento in più modi.

Riduconsi poi i fatti indicatori degli altri fatti alle cagioni ed agli effetti; perciocchè nella natura ogni effetto divien cagione, in quantochè un altro effetto produca. Le cagioni indicano gli effetti e questi quelle.

Ogni cagione semplice e non libera e necessaria, quando non possa essere impedita la sua operazione, forma un necessario indizio: quando poi siavi di bisogno del concorso di più cagioni a produrre l'effetto, quando libere siano le cagioni, allora potendosi e non potendosi l'effetto produrre, sono probabili gl' indizi che nascono dalle cagioni; poichè può oprare, e non la libera cagione, possono e non possono concorrere le altre concause le quali o impediscono affatto o aggiungono, ovvero tolgono vigore alla principale cagione. Per es. al desiderio della vendetta, se mai siano aggiunte le concause del luogo opportuno, delle armi vantaggiose, della sperata impunità, l'omicidio succede; altrimenti no.

Inoltre quando un effetto può essere prodotto da una sola cagione, allora forma un necessario indizio. Per l'opposto potendo l'effetto esser prodotto da più cagioni, sorge l'indizio probabile, ond'è di mestieri che ritrovisi la vera cagione tra le tante possibili; ciocchè Lucrezio espresse ne' seguenti versi nel lib. 6.

Conciosiachè nel mondo alcune cose
Trovansi, delle quali addur non basti

Digitized by Google

Una sola cagion, ma molte; onde una
Nondimen sia la vera, in quella guisa
Stessa che se da lungi un corpo esangue
Scorgi d'un uom, che tu m'adduca è forza
Di sua morte ogni causa, acciò compresa
Sia quell'una fra lor che nè di ferro
Trovando che perisse o di troppo aspro
Freddo o di morbo o di velen: ma solo
Potrai dir che una cosa di tal sorte
L'ancise.

Per rinvenire adunque quella che di fatti produsse l'effetto ed operò in quel tempo, in quel luogo ed in quel tale soggetto, cercar si deve la connessione della causa con l'effetto, per mezzo di quelle tali operazioni che sono più prossime al fatto. Se mai si vedesse quell'atto medesimo ond'è prodotto l'effetto intuitivamente e non per mezzo d'indizi, vedremo la verità. Quindi nelle congetture al guardo dell'intelletto sfugge quel momento dell'azione onde immediatamente nasce l'effetto. Ma forza è che si sappiano almeno le precedenti operazioni all'azione immediata all'effetto, per veder così il progresso dell'operazione della cagione.

Quindi nasce l'altra famosa divisione degli indizi in *prossimi* e *remoti*. Prossimi indizi sono le operazioni nel luogo e nel tempo in cui un uomo fu ucciso: indizi *remoti* chiamansi quelli che non immediatamente col fatto, ma cogl'indizi al fatto connessi sono aggiunti. Così p. e. l'appostamento colle armi nel luogo ove commesso fu l'omicidio, forma un indizio prossimo: la nimicizia dell'accusato coll'ucciso, è un indizio remoto.

Digitized by Google

## CAPITOLO IV.

*Degl' indizi urgenti, urgentissimi e de' vaghi e deboli.*

Que' fatti che hanno a più cose rapporto, ovvero che indicano più cose, sono più generali e meno strettamente connessi con ciascuna delle cose additate. Quindi ciascuno di questi vaghi e generali fatti forma relativamente à ciascuna cosa additata un debole e vago indizio. Ma quando il rapporto del noto fatto è ristretto, o sia quando poche cose addita, forma allora stringente e grave indizio.

Inoltre indicando un fatto molte cose, ma l'una con più frequenza che l'altra, vale a dire più frequentemente accadendo che un fatto porti seco un avvenimento che un altro; da ciò deriva che un fatto sia più grave indizio per indicare il più ordinario avvenimento; poichè è da credere che sia più legato e più intimamente stretto con quel tale avvenimento che più spesso accade.

Sono dunque gl' indizi urgenti quelli che a pochi avvenimenti si rapportano; ed urgentissimi quelli che ordinariamente indicano un fatto. I deboli e vaghi quelli che si rapportano a molte cose che egualmente additano. Quindi gl' indizi prossimi, poichè ordinariamente additano il fatto controverso, come più strettamente connessi con quelli, son benanche indizi urgenti.

Digitized by Google

## CAPO V.

### *Altra divisione degl' indizi.*

Di più gl' indizi altri si appartengono all' istessa specie, altri a diversa. Que' fatti, che hanno un comune rapporto che dipendono dal principio istesso, formano gl' indizi della stessa specie: gli altri appartengono a specie diverse: le *minacce* e le *risse* sono due indizi dell' omicidio della specie medesima; poichè dipendono dal carattere iracondo e vendicativo. Le *minacce* e la *fuga* sono indizi dell' omicidio di specie diversa. Le *minacce* sono figlie dell' iracondia, la *fuga* del timore.

Si fa degl' indizi un' altra divisione. Altri *intrinseci* ed altri *estrinseci* al delitto. Que' fatti che sono connessi all' atto criminoso o che lo precedono o lo sieguono, sono gl' intrinseci indizi. Ma quei fatti che non hanno natural connessione col delitto formano gl' indizi impropri ed intrinseci. Tali sono le confessioni o stragiudiziali o giuridiche del reo, la deposizione dei testimoni. Tali cose ci dimostrano il delitto, ma non sono già que' fatti che lo preparano, lo compiono e lo sieguono, come tante vestigie.

Digitized by Google

## CAPO VI.

### *Verità fondamentali intorno agl' indizi.*

Dalle premesse nozioni derivano le verità tutte che riguardano la natura ed il valore degl' indizi. Nell' esporre le principali verità che ne stabiliscono il valore e l' effetto, adotteremo la comune maniera di considerarli nel doppio aspetto, cioè per quello che rimira l' essenza e la pruova di quelli.

I. Un indizio morale può divenir *necessario*, quando colla pruova si escludono tutt' i possibili avvenimenti, fuorchè un solo; perciocchè allora l' indizio non indica che quel fatto solo, e perciò diviene necessario e forma la piena dimostrazione. Siffatta dimostrazione è indiretta e negativa: ella in vero è molto difficile ad aversi, perchè è molto difficile ad annoverare i possibili avvenimenti che indica un fatto per poterli escludere tutti, eccettochè un solo. Eccone un esempio. *Mevio si è trovato nella stanza ove giaceva il cadavere di Antonio. Nella stanza non vi erano aperture, fuorchè una sola. Per questa altra persona non entrò. L' ucciso non poteva ferirsi da sè, perchè per legatura o per altro non poteva far uso delle mani.* L' invenzione dunque di Mevio nel luogo del delitto altro non addita che l' omicidio.

II. Gl' indizi sono tanto più gravi ed urgenti, quanto sono meno generali e vaghi, cioè quando si rapportano a più pochi fatti; perciocchè ciascuna

delle cose indicate essendo in rapporto alla nostra mente del pari possibile ad accadere, ed essendo egual ragione di esistere, l' indizio egualmente addita ciascuno de' possibili avvenimenti; quindi il suo valore per tanti possibili avvenimenti devesi dividere: vale a dire più sono i possibili avvenimenti, meno è il valore dell' indizio riguardo a ciascuno. Ciocchè volendosi con geometrica precisione esprimere, importa *che il valore degl' indizi è nell' inversa de' fatti indicati.*

III. Ogn' indizio è tanto più grave ed urgente, quanto più frequentemente addita un avvenimento; perciocchè in tal caso ciascuno dei atti indicati non ha ragione eguale di esistere, ma quello che più frequentemente avviene, ha per noi più ragione di esistere, e tanto più degli altri avvenimenti, quanto più spesso accade degli altri: onde il valore degl' indizi tanto più sarà per questo avvenimento maggiore, quanto più volte accade. Quindi nel valutare gl' indizi devesi aver considerazione e della quantità dei possibili avvenimenti e della frequenza maggiore o minore con cui accade uno degli additati avvenimenti: e perciò, come i geometri dicono, *gl' indizi sono nella ragion composta dell' inversa de' casi possibili e della diretta degli avvenimenti.*

IV. Quanto più l' atto, che forma l' indizio, è prossimo all' azione criminosa, tanto è più grave l' indizio; perciocchè è più connesso all' azione principale ed è più proprio di quella. Quindi gli atti immediati sono i più urgenti indizi.

Digitized by Google

V. Gl' indizi si possano e debbono accoppiare tra loro. Per aversi la morale certezza, conviene dimostrare la cagione connessa col fatto dubbio; e per ottenere ciò egli conviene dimostrare che l' altre cause siano ben anche concorse colla principale, onde si conchiuda che ella abbia realmente operato. Accoppiandosi per tanto siffatte cagioni, si vengono ad unire gl' indizi: per secondo, quando sono noti più atti immediati al delitto, è più certo che la cagione abbia operato e prodotto l' effetto; poichè si veggono più tracce ed orme di quella. Accoppiandosi quindi gli atti possibili, si uniscono più indizi insieme.

VI. Dalle somme degl' indizi diversi nasce una maggiore probabilità. Quell' avvenimento, in favor di cui più indizi concorrono, acquista sempre più probabilità maggiore: poichè essendo gli altri possibili avvenimenti indicati separatamente per ciascuno indizio, ed un solo avvenimento essendo indicato da tutti gl' indizi, accade che gli avvenimenti diversi non hanno per loro che una sola probabilità, e quell' avvenimento ne ha tante quanti sono gl' indizi. Sia un indizio X, che indichi due avvenimenti A, B; sia l' altro indizio Z, che indichi ben anche due avvenimenti A, C; sia il terzo Y, che indichi A, D; per B, C, D fatti diversi, non si uniscono X, Z, Y, ma ben si uniscono per A; onde per A concorrono tre probabilità; per B, C, D ne concorre una sola. Quindi resta sempre una possibile combinazione contraria, mentre cresce la probabilità per A; l' omicidio commesso da Tizio è indicato dalla *sua fuga*,



Digitized by Google

*dalle minacce, dall' appostamento del luogo del delitto. La fuga* dinota o la reità o il timore: *la minaccia* indica o la reità o la millanteria; l' *appostamento*, la reità o un casuale trattenimento in un luogo. Per la reità concorrono tutti e tre gl' indizi. *Per lo timore, per la millanteria e per lo casuale trattenimento* concorre sempre un solo indizio, essendo quelle cose diverse; onde resta la probabilità di uno contro tre.

VII. Gl' indizi che appartengono all' istessa specie sono più valevoli ed efficaci, perchè l' uno indizio è tanto più valevole quanto è più efficace l' altro. Per l' indizio delle minacce deve valutarsi tanto più quanto sia più vendicativo il carattere di chi abbia minacciato; perocchè si eseguono le minacce dagli uomini soliti a vendicarsi, non già da coloro ne' quali si accende repentinamente l' ira, ma lungamente non si conserva. Per l' opposto l' indizio della fuga e delle minacce non hanno tra loro rapporto. La minaccia non diviene più grave indizio, perchè il minacciante fuggì.

VIII. Quindi richiedonsi più remoti e lievi per avere il valore di un prossimo ed urgente indizio. Più indizi eterogenei per due omogenei.

IX. Gl' indizi contrari si distruggon tra loro. Quindi l' eccesso del più grave devesi soltanto valutare; perciocchè gl' indizi sono i motivi che determinano la volontà; sono le forze morali che operano sull' assenso; e le forze tutte, quando siano eguali, si equilibrano tra di loro e rimangono inerti. Quando

Digitized by Google

l' una superi l' altra, la maggiore impiega la forza corrispondente alla minore per equilibrarla: il dippiù sbilancia e rimane operativo; e perciò se vi siano indizi *pro* e *contra* dell' accusato, si devono sottrarre gl' indizi eguali che sono tra loro opposti, e quelli che restano formano il grado della prova, *pro* e *contra*.

X. Un solo indizio morale di qualunque valore non può la certezza produrre; perocchè, semprechè esista il dubbio, non vi ha certezza. Il dubbio esiste, semprechè sia possibile che l' indizio additi un altro avvenimento. Ora, per urgentissimo che sia l' indizio che concorre per un fatto, è sempre possibile che accada uno straordinario avvenimento, al quale si può ben anche l' indizio rapportare. Quindi è l' animo sempre in dubbio, se appunto allora sia lo straordinario avvenimento accaduto, e perciò vien ogni certezza esclusa: p. e. *il ferro insanguinato in man di un uomo che trovasi presso il cadavere, è un indizio che frequentemente addita l' omicida*; ma è pur possibile un altro avvenimento. *Può star che quell' uomo abbia tolto il ferro tinto di sangue all' omicida di sè, e l' abbia ricevuto dal vero reo.* Siffatti casi avvengono ben di rado. Ma chi ci assicura che non siano allora addivenuti? Ecco che siffatto urgentissimo indizio non produce la certezza.

XI. Due indizi urgentissimi debbono produrre la certezza morale; poichè tutti e due indicando un avvenimento ordinario, viene ad essere escluso quel possibile straordinario caso. Il secondo urgentissimo

Digitized by Google

indizio determina il fatto indicato dal primo; perciocchè non è possibile che il caso unisca due urgentissimi indizi, o sia che esistano insieme fatti che abbiano l'istesso rapporto; ed esistano altresì due altri fatti straordinari. Esisterebbe allora una catena di accidenti straordinari: cioè la coesistenza dei due fatti uniti per un comune rapporto; e la coesistenza di due altri straordinari fatti che hanno de' rapporti separati co' primi fatti. Egli è contro l'ordine della natura a noi noto l'accoppiamento di tanti straordinari avvenimenti. Se p. e. all'indizio soprarecato si accoppii l'altro urgentissimo altresì, *che l'uomo istesso, immediatamente avanti il delitto, giaceva appostato col ferro istesso nel luogo, ove presso il cadavere si rinvenne*, si avrà la compiuta dimostrazione e certezza morale dell'omicidio. Perocchè altrimenti dovrebbero essersi combinati tanti straordinari avvenimenti, cioè che l'uomo appostato ove accadde il delitto, per altro era ivi appostato; che il medesimo da un altro avesse ricevuto quel ferro insanguinato. Ciocchè non è conforme all'ordine dei fatti umani.

Consideriamo ora gl'indizi relativamente alla di loro prova.

I. L'indizio deve essere *convittivamente* provato; perciocchè essendo l'indizio un fatto evidente, donde si deduce l'oscuro, non si può dire evidente se non sia certo.

II. Se l'esistenza dell'indizio sia probabile soltanto, il fatto di cui si cerca la verità, sarà sempre più dubbio. Conviene di necessità che vacilli un

Digitized by Google

edificio che poggi su di una vacillante base; se egli è probabile che esista un indizio, cioè un fatto, il quale additi un probabile avvenimento, avremo allora una probabilità di probabilità, cioè una probabilità composta. E poichè la probabilità è parte della certezza; la probabilità della probabilità è parte della parte, vale a dire equivale ad una menomissima quantità.

III. Gl' indizi imperfettamente provati, benchè si possano accoppiare tra loro, e sommandosi divengano più sussistenti contro l' opinione de' forensi, pure richiedesi una quantità molto maggiore di quelli per la prova; perciocchè quelli formano probabilità composte, cioè probabilità di probabilità.

IV. Gl' indizi imperfettamente provati, quando nascono da atti diversi, i quali altro non sono che parti successive dell' azione medesima, si devono come un sol atto considerare; laonde chi di un atto depone, contesta con quello che dell' altro faccia fede, e perciò di siffatti indizi richiedesi una quantità minore degli altri imperfettamente provati. Per es. *Uno abbia veduto Antonio appoggiare la scala al muro*; *l' altro l' abbia veduto entrare per la finestra*; *il terzo uscire*. Abbiamo tre fatti con singolari testimoni provati; ma formando questi fatti sussecutivi le parti di un' azione sola, possiamo dire che ciascuno sia provato con tre testimoni tra di loro contesti.

## CAPITOLO VII.

### *Degli indizi estrinseci, ossia della prova testimoniale e scritturale.*

Tre specie di scritturali prove annoverano le leggi, quella che per mezzo degl' indizi si fa, di cui si è ragionato fin qui: quella che nasce dal detto de' testimoni: e l' ultima che da documenti o sian scritture viene stabilita (1). Ma la testimoniale e la scritturale all' indiziaria riduconsi. Avvegnachè tutto ciò che nè per lo mezzo degli esterni sensi e dell' interno veggasi, ma ben s' inferisca da un' altra verità conosciuta, per indizio ed argomento intendasi, secondochè da principio si è detto. Or i testimoni e le scritture ci fanno fede di ciocchè da per noi veduto non abbiamo.

Senzachè, la più o meno credenza che a' testimoni si appresta è l' effetto degl' indizi che vi assicurano della di loro fede (2). Ed hassi a dire l' istesso

---

(1) Veggasi la *L. ult. Cod. de probat. L. 2 Cod. quor. appellat. non recipitur.* E la *L. 1 §. de quaestion.*

(2) I testimoni sono gl' indizi che abbiamo di sopra chiamati estrinseci. Le scritture sono anche tali, come le lettere che contengono le confessioni del delitto. Ma le scritture possono essere ben anche indizi intrinseci, perchè possono contenere quei fatti che abbiano prodotto il delitto. Il carattere di Tizio che ha falsificata una scrittura, è un indizio intrinseco.

della scrittura; perciocchè gli argomenti ci assicurano della verità della scrittura, la quale forma un argomento del fatto controverso. Per la qual cosa qualsiasi prova è sempre indiziaria.

Quindi è facile a vedere quanto sia stata erronea l'opinione che un tempo s'insegnò nelle scuole e si adottò nel fôro, cioè che l'indiziaria prova non possa far nascere nell'animo la convizione. Ella è contraria alla ragione ed opposta alle leggi. Ella ripete l'origine dalle tenebre de' barbari secoli, quando barbara e tenebrosa era la ragione (1). Il dotto giureconsulto Anton Mattei ne confutò l'assurdità, e in una nostra arringa ne abbiamo additato i funesti errori nel patrio diritto introdotti.

Ma comechè ogni specie di prova ritorni all'indiziaria, consideriamo separatamente ciascuna, e per quanto differisca dall'altra, e come per necessità esse si mescolino tutte insieme.

---

(1) La *L.* 3 §. *de testib.* dice, *che il giudice dee esaminare quanta fede dar conviensi ai testimoni.* Tu magis scire potes quanta fides sit adhibenda testibus.

Digitized by Google

## CAPITOLO VIII.

### *Della prova testimoniale degl' indizi.*

Qualunque ci narri un fatto non veduto nè sentito da noi è un testimone. Ogni storico è un testimone ed ogni testimone è un istorico. Onde le regole della critica sono le norme de' giudizi.

Tanta fede perciò merita il fatto, quanta se ne deve al testimone accordare.

Quando i testimoni depongono non già indizi, ma l' istesso fatto che si cerca, allora tanto vi ha di certezza, quanta ne ha la deposizione de' testimoni stessi. Quindi si contenta la legge di quella gran probabilità che scorge dal detto di testimoni intesi. Ma dovendosi provare per testimoni i fatti che sono gl' indizi ed argomenti di altri fatti; la prova testimoniale convien che sia di gran lunga maggiore di quella, onde direttamente si ha il fatto che si cerca; perchè altrimenti si avrebbe una probabilità di probabilità. Conviene che la prova testimoniale degl' indizi giunga all' evidenza. E però non sono io del comune avviso de' giureconsulti che ogn' indizio debbasi coll' ordinario numero dei testimoni provare; e son fermo nell' opinione che di più per avventura faccia mestieri, ed alla loro qualità più debbasi attendere in siffatta prova.

Digitized by Google

## CAPITOLO IX.

### *Della convizione testimoniale.*

Ma qual è il numero de' testimoni, quali gli argomenti sono che assicurano la loro fede, e che debbano far nascere la convinzione dell' animo? Le leggi romane (1) dichiarano di niun valore il detto di un testimonio, e sia pur questi il più degno e virtuoso mortale. Ei fa di mestieri che siano due per lo meno i testimoni che stabiliscono la prova sufficiente per dar all' accusato la pena. La *L.* 12 *Cod. de testib.* apertamente dispone che dove il numero de' testimoni non venga per legge espresso, bastino due: *ubi numerus testium non est expressus, duos sufficere.* Di siffatto stabilimento però non si è la ragione quella che dal sig. Presidente di Montesquieu si adduce; cioè a dire che un testimone non faccia pruova, avvegnachè il suo detto venga bilanciato da quello dell' accusato che niega. L' accusato che niega equivale al testimonio che afferma. Fra loro il terzo decide che si è l' altro testimone dell' accusatore prodotto. Cotesto argomento non regge.

L' accusato che niega il fatto si bilancia dall' accusatore che afferma. Il detto dell' uno vien distrutto da quello dell' altro; il dubbio del giudice devesi risolvere da' testimoni.

---

(1) La *L.* 20 *ff. de quaestionib.*, e la *L.* 9. *Cod. de testib.*

Digitized by Google

Perchè dunque debbono costoro esser due per lo meno? E primieramente ei non è già secondo la volgare credenza che la legge ai giudici comanda, ma permette soltanto di poter con due testimoni condannar l'accusato. Con un solo non può condannarlo, ma ben con due eziandio può assolverlo. La citata *L.* 3. *ff. de testib.* vuole che il giudice misuri la fede dei testimoni or dalla qualità delle di loro persone, or dal numero. Quindi si è che per lo meno abbisognino due testimoni, ma che non bastino sempre due.

Ma finalmente perchè richedesi ne' testimoni sempre il numero de' più? E un Socrate, un Aristide, un Catone non devesi giammai a dieci volgari testimoni preferire?

Gli argomenti della verità de' testimoni non si prendono soltanto dalla qualità delle loro persone, ma i più certi nascono dalla confrontazioni de' loro detti. La verità è come la luce che dal contrasto sfavilla di due corpi che si percuotono a vicenda. Qual altro mezzo più sicuro di conoscere la verità o la falsità di un detto che di confrontarlo con un altro di un diverso testimone? Egli è il vero che confrontare si può il detto del testimone coi suoi medesimi detti. Ma egli è pur vero che un testimone solo può meglio assai e più facilmente accordare sè con sè stesso che cogli altri.

Tanto dunque più cresce la probabilità di un testimonio, quanto più crescono i rapporti de' suoi detti con quelli degli altri. La confrontazione è la pietra paragone della verità; e dove per lo sistema

Digitized by Google

de' criminali giudizi è questa confrontazione sconosciuta, ivi il caso più che la verità dirige le sentenze de' giudici.

Dall' esposto principio che crescono i gradi della fede del testimone in ragione de' rapporti del suo detto con quelli degli altri, deriva che ogni testimone, il quale si aggiunge al primo, tanta forza gli accresce quanta si è la quantità de' testimoni tutti. Perciocchè il detto di ogni testimone rapportandosi al detto degli altri tutti, il peso che aggiugne alla pruova è eguale non solo alla sua fede, ma bensì a quella di tutti gli altri contesti, i quali tutti accrescono quel peso a lui che esso aggiugne loro. Se p. e. siano tre i testimoni del fatto istesso contesti, il terzo non accresce ai due primi un terzo soltanto di più, ma bensì tre. Avvegnachè la sua fede sia quanto quella dei due coi quali contesta. L' istesso hassi a dire degli altri due.

Digitized by Google

## CAPITOLO X.

### *Della qualità de' testimoni.*

Ma qual deve esser la qualità de' testimoni, a cui può acquietarsi l'animo del giudice? Molte sono le condizioni che le leggi provvidamente nei testimoni richiedono; molte le qualità che n'escludono. Ei però fa di mestieri trovare un principio generale, il quale comprenda in sè le qualità tutte che debbono avere i testimoni, e l'eccezioni delle quali conviene che siano esenti: e questo si è, *che i testimoni depongano cose possibili e verosimili; che sappiano ciò che attestano, e che sinceramente lo vogliano palesare.* Verosimiglianza, scienza ed integrità de' testimoni sono i caratteri delle veridiche testimonianze. E in primo, se il fatto non sia possibile per le note leggi della natura, comechè il numero cospiri colla dignità di coloro che asseriscono, non meriterà mai fede presso chi ragiona. L'impossibile non è mai vero. Ma convien pure che non solo sia possibile quel fatto che si attesta, ma che sia ben anche verosimile. La verosimiglianza è l'imitazione della natura, in cui sono i fatti necessariamente connessi tra loro. Ogni fatto dipende da un fatto, e nel tempo istesso ne produce un altro: è cagione ed effetto insieme. La natura è felicemente rappresentata da quella omerica catena, ogni anello della quale è principio e fine di un altro anello. Le cagioni sono ognor proprie e proporzionate

Digitized by Google

agli effetti, che val quanto dire sono appunto quelle che hanno la speciale potenza da produrre quel tale effetto, e tanta forza elle adoperano quanto ne faccia d'uopo.

Diremo adunque verosimile una narrazione, nella quale siano i fatti probabilmente almeno connessi tra loro, sicchè l'uno dall'altro dipenda; che nel primo sia la cagione del susseguente; che questo non rimanga inoperoso ed inutile, ma che l'uno dipenda specialmente da quel tale onde deve dipendere; vale a dire che la cagione produca il proprio e proporzionato effetto. Senza cagione un uomo non offenderà l'altro: un padre, uno sposo, un cittadino non abbandonerà la sua famiglia, la sua consorte, la sua patria: un uomo oltraggiato ed armato non si resterà alla presenza del nemico: un avaro non profonderà il denaro per altrui soccorso: un padre amoroso non si vedrà diseredare il figlio: un uomo leggermente offeso non farà la vendetta di Atride.

La verosimiglianza è il primo indizio del vero. Perciocchè quello che somiglia alle cose che esistono, è da credere che sia ben anche esistito, ma non sempre; poichè molte cose si fingono dagli uomini ingegnosi simili al vero, le quali non esistono e non sono esistite giammai. Tali per l'appunto sono le favolose invenzioni degli eccellenti poeti, nelle quali si osserva una geometrica connessione di fatti ed una quasi necessaria ragione degli avvenimenti. Niente si opera senza la propria e proporzionata ragione, e nessun fatto inutile ed inoperoso rimane. Ma l'azione

ha la verità dell'ordine, ma non già quella della reale esistenza.

Inoltre Aristotile dice nella Poetica, che vi sono delle cose inverosimili: e ciò par che avviene perchè la natura talor operi straordinariamente, perchè così sembra a noi, che non abbiam presente la catena tutta della natura.

Un'altra specie di verosimiglianza è la *convenienza;* ed è pur questo un altro forte indizio del vero. Quando i fatti che si narrano siano concatenati con quelli che ci son noti, meritano allor maggior credenza da noi: è per esempio più certo il culto de' Greci e de' Romani a Giove, Apollo, Diana, che non è quello che gli Egizi prestarono agli animali diversi, alle produzioni stesse della natura. I molti tempii di que' numi che tra noi si vedono ancora contrastare col tempo, sono dei fatti legati coll'istoria che più credibile la rendono. Benchè nelle teorie le ipotesi che convengono coi fenomeni della natura, hanno una prova maggiore in cosiffatta convenienza, per lo generale principio che credibile è che esistano tutte le cose che sono connesse con quelle che ci è noto d'esistere.

Ma non solo deve esser possibile e verosimile in sè il fatto che si narra, ma ben deve costare che sia possibile e verosimile che il testimonio lo sappia; e perciò deve il testimone avere l'uso intero di quel senso, per mezzo del quale hassi a percepire quel fatto che vien per lui attestato; e conviene pure che abbia un buon giudizio per modo tale che gl'imbecilli

Digitized by Google

del pari che i ciechi e sordi siano inabili testimoni. Perciocchè tutti coloro, a' quali è facile ingannarsi o esser ingannati per la debolezza de' loro sensi e della loro ragione, non meritano che incerta fede. Come neppure la meritano coloro che possono esser ingannati da' mezzi per i quali percepiscono. D' avvantaggio: il testimone deve essersi ritrovato nello stato da poter quel fatto sapere, cioè deve essersi ritrovato nel luogo e nel tempo in cui avvenne. E quindi a' testimoni render fa d' uopo la causa della loro scienza, come dicono i giureconsulti criminali: vale a dire, che hanno a spiegare nelle deposizioni loro con qual de' sensi, e per qual mezzo, ed in qual distanza di luogo, ed in qual tempo abbiano quel fatto percepito che attestano; acciocchè a' giudici sia palese che potean essi quel fatto conoscere che depongono; e se mai nasca dubbio nell' animo de' giudici, se per lo mezzo additato, e se nella distanza asserita possibil era di vedere o di udire ciò che si afferma di essersi o veduto, ovvero udito, forza è che se ne faccia pure l' esperimento; onde non sia dubbia a' giudici la scienza almeno possibile dei testimoni.

Che se di più siavi la prova, che non solo poteva il testimone conoscere il fatto che attesta: che aveva interesse di porci attenzione, e che non poteva non attenderci, onde che lo conobbe di fatti; cresce allora la fede della sua deposizione. Come se certo sia che il testimone ritrovavasi presente nel luogo, e nel tempo in cui avvenne quel fatto ch' ei depone.

Digitized by Google

Dalle anzidette verità s'intende, perchè debbonsi trascegliere i periti a deporre di quelle cose, per conoscere le quali non basta il senso comune; ma vi ha bisogno di arte e di esercizio.

Ma non è, come si è detto, sufficiente solo che il testimone sappia la verità, ma fa d'uopo eziandio ch' ei voglia deporla. E poichè gli uomini operano sempre per interesse e per abito, ei conviene por mente se abbia il testimone interesse di mentire, e se mai la sua preterita vita ed il suo carattere morale lo rendano di ciò sospetto. Perciocchè, siccome quanto sian maggiori gli argomenti della scienza del testimone, tanto la sua fede diviene maggiore; così eziandio quanto decrescono i motivi che l'interessano a mentire, tanto è di maggior peso il suo detto.

Per le quali cose saviamente le romane leggi o vietano dell'intutto che alcuni s'ascoltino per testimoni, ovvero permettono a' giudici d'interrogarli; ma per sospetti avendoli, non vogliono che abbiasi loro intera fede. Tutti coloro che presume la legge interessati e corrotti o facili ad esserlo, da' giudizi vengon respinti. La *L.* 20 *ff. de testib.* rigetta dell'intutto i testimoni che non abbiano compiuti i venti anni. Perciocchè in quella inferma età l'animo debole, oltrechè può esser facilmente ingannato, può di leggeri esser corrotto.

La Novella 90 vieta a' mendici e ai più vili artigiani il testimoniare ne' capitali giudizi. Mendici e non poveri dice la legge. Avvegnachè il mendico sia colui che affligge la mancanza del vivere, onde che

Digitized by Google

turpe fu dagli antichi la mendicità detta, perciocchè a commettere qualsiasi turpe azione sospinge. Ma i poveri, quando siano costumati, non vengono esclusi: anzichè colla fatica e colla vita frugale s' accompagna più volentieri la virtù che coll' opulenza e coll' ozio.

La viltà dell' arte rende l' animo vile, e però disposto a mentire; avvegnachè la menzogna sia sempre del vile e del debole. Ma qual si è l' arte vile, quando ella giovi alla società? Vile è l' opinione degli uomini che avvilisce gli utili mestieri. I savi uomini non hanno per vili che le arti del disonesto piacere e della corruzione.

Quelli che la legge dichiara infami, dichiara viziosi e privi di probità; onde a ragione per la legge 13 e 21 *ff. de testib.* vietasi loro di testimoniare ne' pubblici giudizi.

I rei tutti di pubblico giudizio sono certi violatori della giustizia e della virtù, e però in loro non si può aver fiducia. Quindi per la legge 20 *ff. de testib.* non si ascoltano nelle cause capitali: le donne che pubblicamente prostituisconi per mercede, non fanno colle loro deposizioni fede, e secondo la giusta disposizione della legge 3 e 8 *ff. de testib.* Qual probità può quella donna avere che non ha neppure la proprietà della sua persona e de' suoi sentimenti? Ma nella linea istessa collocano le leggi le mogli condannate di adulterio; comechè colei che per impeto



Digitized by Google

s' abbandoni alla passione, non perda, come la prima, ogni sentimento di virtù. Ma per avventura così è stabilito: poichè chi non serba la fede mentisce; e il mentitore non merita fede. Egli è il vero che l' uomo che viola la fede maritale, non viene del dritto di testimoniare spogliato.

Tutti costoro per ragione del vizioso carattere non sono ammessi a far testimonianza; avvegnachè l' uomo di cattivi costumi, onestamente o non mai, ovvero di rado adoperi, ma ben anche gli uomini disonesti, quando abbiano interesse di mentire, non debbonsi ne' criminali giudizi ascoltare. L' interesse si è la parte che noi prendiamo nell' affare o per giovamento o per danno che a noi ne derivi, ovvero agli amici e nemici nostri. D' ogni testimone va ben detto ciò che di ogni giudice dice Cesare presso Sallustio — *Omnes homines, P. C., qui de rebus dubiis consultant, ab odio, amicitia, ira atque misericordia vacuos esse decet.* Quindi gl' inimici non provan affatto contro l' inimico. Perciocchè chi dall' odio è mosso, non può esser dalla verità guidato: e così trovasi disposto dalla legge 3 *ff. de testib.*, e dalla legge 17 *Cod. de testib.* comechè la Novella 90 al capo 1, par che escludendo i capitali nemici, permetta di esaminarsi i non capitali de' quali però all' accusato è permesso di produrre l' eccezione della nimistà. E di tale stabilimento sembru sia questa la ragione che il nemico capitale è per certo falso testimonio, laddove il men fiero nemico può ben anche esser leale: ciocchè i giudici devono per congettura definire.

Digitized by Google

Havvi tra le romane leggi un singolare stabilimento: colui che ha contro un cittadino deposto in causa capitale, non si dee per la seconda volta udire contro del medesimo, dice la legge 13 *ff. de testib.*; perciocchè sembra di aver sete del sangue di un infelice, chi più volte sorge ne' giudizi a deporre contro di lui: ma però io non ravviso di tal ragione la sussistenza. Avvegnachè avvenir possa che l'accidente renda più d'una volta taluno imparzial testimone degli altrui fatti.

Del par che l'odio, il favore vieta di testimoniare al figlio contro del padre e di tutti coloro che in luogo di genitori altrui sono: e per opposto eziandio a' padri contro de' figli. Ciò vien prescritto per più leggi, per la legge 1, 9 e 10 *ff. de testib.*, *leg.* 1 e 6 *Cod. de quaestion.* e *leg.* 12 *Cod. de testib.* Perciocchè o le voci della natura sono ascoltate da sì stretti congiunti, e il favore corrompe la testimonianza; o taceiono nel di loro seno, e convien allora dire che una ferina scelleraggine abbia il di loro cuore depravato.

Ma del favore e della parzialità, forse più che la natural congiunzione del sangue, l'amore, lo spirito di partito, il comune interesse sono efficacissime cagioni. L'amante, il fanatico partigiano, il socio e l'individuo d'una classe, di un corpo, sono tanto più pronti a spergiurare, quantochè più generosa e santa stimano la cagione del mendacio.

E così fatti testimoni, come quelli che falsi per certo presumon le leggi, sono del tutto esclusi dal

Digitized by Google

tempio della giustizia. Altri poi gli ha per sospetti soltanto. Permette di ascoltarli; ma lascia ai giudici il necessario arbitrio di valutarne il peso, e son costoro:

In prima gl' *infami di fatto*, cioè tali per pubblica opinione, e non già per dichiarazion di legge. La pubblica opinione che si ha di noi è un eco delle nostre azioni che riverbera sopra del nostro cuore e lo muove secondo quell' influenza ad oprare. La gloria e la pubblica stima fa gli eroi; l' infamia, de' vili e scellerati. Chi non è stimato non si stima ed opera senza ritegno e senza dignità.

I *poveri*, come si è detto, ascoltati, ma tanta fede loro si accorda, quanto è intera la di loro vita, quanta hanno virtù per resistere alla forza della corruzione.

Le *donne* ben anche si ammettono a deporre, quando non siau delle prostitute: ma de' severi giureconsulti loro contrastano il pregio della piena fede. Citano leggi, allegano ragioni contro di esse. Non possono ne' testamenti esser adoprate da testimoni per la legge 20 *ff. qui testam. fac. possunt.* Non hanno adunque in esse molta fiducia le leggi. Inoltre troppo mobili per natura e però deboli, sono più leggere e mendaci. Ma Platone più che nella natura, nella educazione ravvisò la sorgente de' vizi delle donne. Elle educate al par di schiavi sotto la sferza e tra' palpiti del timore, si formano l' abito del debole e dell' oppresso, cioè la finzione e 'l mendacio: una liberale e vigorosa educazione comunicando al

Digitized by Google

dilicato lor cuore energia e nobiltà, le renderebbe al par degli onesti uomini sincere. Il piano di educazione posto da quel sublime filosofo, ha per oggetto di rendere all' uman genere una metà che le ha tolto un antico metodo, figlio de' pregiudizi e della ignoranza.

E in fine i *consanguinei agli affini* si producono allora che vogliono, ma non si possono sforzare a deporre per la legge 4 e 5 *ff. de testib.* Ma i consanguinei dell' accusatore contro del reo non possono ascoltarsi per la ragione che l' accusatore e coloro che gli appartengono reputansi sempre dell' accusato nemici.

Di così fatte eccezioni debbono esser liberi i testimoni; ma ben altri argomenti positivi della loro verità debbono i giudici acquistare. Colui che vien accusato di siffatti difetti è testimon riprovato; ma non è però sempre buono chi ne sia esente. Le pruove negative sono mai sempre incerte, avvegnachè non sia possibile l' escludere e negare tutte l' affezioni alle quali può esser taluno soggetto. Convien dunque che per valevoli argomenti venga la probità de' testimoni dimostrata. E quali sono mai i più efficaci indizi della fede de' testimoni?

Digitized by Google

## CAPITOLO XI.

### *Degli argomenti della fede dei testimoni.*

L'onestà della passata vita, la buona fama, o sia la stima de' buoni, son della fede de' testimoni i più sicuri argomenti. Ma il volto, il gesto, gli accenti, o siano i tuoni della voce, indici tutti dell'animo, non debbonsi da savi giudici trascurare. L'animo sempre traspare di fuori, quando non manchi un accorto leggitore. E quando poi non traluce affatto, quel medesimo artifizio, che rinchiude sotto il velo di un composto volto i moti del cuore, palesa abbastanza il mendacio e la finzione. Ella si ravvisa eziandio nell'affettazione, la quale è l'ostentazione di ciò che non è. Que' sforzati movimenti esterni che non sono lo sviluppo de' sentimenti interni, ma l'effetto dell'arte, son pur troppo visibili ad un occhio osservatore. Cotesta lingua muta, cotesta eloquenza del volto esprime assai più che quella delle stesse parole.

Del pari se rechino i testimoni avanti a' giudici un discorso premeditato ed uniformemente ordinato, se ostentino religione e probità, questo medesimo è non debole argomento d'un concertato mendacio. La naturalezza e la semplicità negli atti e nelle parole è l'impronta del vero.

Cosiffatte leggi della ragione, in gran parte vengono sanzionate dalle leggi civili, e sopratutto dalla legge 3 *ff. de testib.*

Digitized by Google

Son questi i principali fonti, da' quali scaturiscono gli argomenti che avvalorano la fede de' testimoni. Un testimone è un indizio, e l' accoppiamento degli additati indizi ne accresce il valore. E tanti testimoni ed argomenti della fede loro esser debbano accoppiati, che sorga nell'animo de' giudici quella certezza morale su cui tranquillamente riposi.

Digitized by Google

## CAPITOLO XII.

### *Della confessione del reo.*

Il reo confesso è convinto. È questa una massima dal diritto romano stabilita (1). Ma quali sono le condizioni che richiedono le leggi nella confessione la quale fa la giudiziaria certezza? E correndo siffatte condizioni tutte, forma ella difatti la dimostrazione morale a cui può acquietarsi l'animo di religiosi giudici?

Ecco due interessanti rivele. I. La confessione deve esser sostenuta dalla prova del delitto. Questa o deve precedere o almeno seguire la confessione. Deve in ogni modo esser estrinseca e separata da quella; a suo luogo verrà dimostrato che la prova del delitto convien che sia separata e distinta da quella dell' autore del delitto e benanche quando questa sia testimoniale. Or se ciò fa mestieri nella convizione de' testimoni, quanto più conviene, quando nasce la prova soltanto dalla confessione, di cui or ora dimostreremo la debolezza. II. Conviene che la confessione del reo da spontanea volontà proceda, e non già dalla speranza o dal timore sia procurata;

---

(1) *Leg 5 ff. de custod. reorum. Legge* 1 *ff.* de *quaestionib. Legge* 8 *Cod. ad legem Jul. de vi publ. Legge* 16 *Cod. de poenis*, ed altre assai.

non dal dolor de' tormenti, da seduzioni ed inganni estorta. Dee per III esser fatta innanzi al tribunale, mentrechè amministra giustizia e legalmente interroga l'accusato (1). Perciocchè la confessione fuori del giudizio fatta può esser l'effetto della leggerezza e del vanto di un folle trasone che si addossi un delitto e del quale non temi pena, ma speri gloria: laddove la seria pompa del giudizio, la presenza de' giudici e l'imminente pena, avverte l'accusato del pericolo che corre. IV. La confessione innanzi all'incompetente giudice proferita, non convince l'accusato; avvegnachè se nel giudizio civile gli atti formati innanzi l'incompetente giudice vengono dalla legge 1. *Cod. Si a non competente judice infermati*, per nulli reputati, quanto più hassi ad osservare ciò nel giudizio capitale, nel quale della vita e della libertà dei cittadini trattandosi, sacrosanto dee esser l'ordine, inviolabile il rito?

Cosiffatta la confessione esser dee che nel luogo di convizione hanno le romane leggi. Ma può di fatti la confessione dell'accusato innalzarsi al grado di una piena dimostrazione? Il reo che confessa altro non è che un testimone singolare. Ma giacchè contro di sè stesso depone, merita maggior fede; poichè è così per natura ordinato che ciascuno sopra di ogni altra cosa ami sè stesso, nè possa le proprie sue azioni ignorare. Per la qual cosa non potendo contro sè stesso esser corrotto, o ignorante o illuso testimone, il reo confesso par che sia convinto.

(1) Ciò che dicesi nel fòro: *Curia pro tribunale sedente.*

Digitized by Google

Ma per la stessa ragione della natural filauzia, per cui è l' uomo forzato a conservare sè stesso, credibile non è ch' ei procuri, confessando, la propria distruzione. E perciò spesso l' accusato, il quale si addossa un delitto, sopprime nel fondo del suo cuore le imperiose voci della natura, conviene o che non sappia che la confessione gli torrà quell' esistenza e quella libertà che la natura lo spinge a conservare, o tediato della vita, cerca nel giudice un mezzo da uscirne. Nel primo caso l' uomo è deluso o folle: nel secondo è disperato. I detti dell' uno e dell' altro non sono da aversi in conto. Quanti terribili esempi di confessi che furono mandati alla forca per vendicar la morte di coloro che viveano! Immaginati delitti produssero veri misfatti.

Nè forza maggiore il giuramento aggiunge alla confessione del reo. Come sarebbe stolta cosa l' assolvere il reo convinto che giura di esser innocente; così è ingiusto condannare chi giura di esser reo, ma non è dalle prove convinto (1). Colui che non ebbe ritegno di offender la giustizia commettendo un delitto, non verrà per certo arrestato dallo spergiuro,

---

(1) Cotesto genere di prova, a' romani legislatori ignoto e dal dritto canonico introdotto per surrogarlo a' divini giudizi, vien chiamato dai criminalisti la *tortura dello spirito*: perciocchè, secondo il loro avviso, come l' uomo è dal corporal tormento sospinto a confessare il vero, così del pari dalla forza dello spergiuro è costretto a palesare il suo delitto.

Digitized by Google

salvando per tal modo sè stesso. Chi non curò l'autore della giustizia quando violò i diritti altrui, lo potrà rispettare quando si tratta di conservar sè stesso? Egli vien posto tra l'angustie di due doveri; del primo e del più sacro, di conservar sè stesso; e dell'altro, di non mentire alla presenza dell'Essere eterno e de' ministri della giustizia.

Per l'opposto a chi si giura reo, chi presterà perciò più fede? Colui che disperato e folle precipitosamente corre nel seno della morte, sarà dallo spergiuro arrestato? Se la ragione e la religione parlassero al suo cuore, non verrebbero soffogate le voci della natura che ad ogni animale in tutti i momenti dell'esistenza ricorda la propria conservazione.

Quindi le stesse romane leggi impugnarono l'assioma da esse medesime stabilito, cioè che il reo confesso abbiasi ad avere per convinto; o perchè, secondo l'avviso di alcuni, quella massima per i giudizi civili e non già per i criminali sia dettata, o perchè la sperienza e la maggior riflessione fece ad alcuni de' romani legislatori conoscere la falsità di quel principio che dagli altri era stato ciecamente stabilito. L'imperator Severo nella legge 1 *ff. de quaestionib.* ordina che non abbiansi le confessioni de' rei per evidenti prove, se per altri argomenti non siano avvalorate: *Confessiones eorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat.* Nè col Mattei ciò delle confessioni o estorte o stragiudiziali devesi interpretare. Avvegnachè quando non distinguansi dalle

Digitized by Google

leggi, non convien ciò farsi dagl' interpreti. Tanto più che in altro paragrafo posto più giù della medesima legge, s' indica la confessione fatta al giudice, e pur tuttavia se gli niega la piena fede, recandosi l' esempio di quel primitivo servo che per non venir nelle mani di un crudele padrone, elesse la morte, confessa un omicidio non mai da lui commesso. Le parole della legge sono tali: *Si quis ultro de maleficio fateatur, non semper ei fides habenda est. Nonnumquam enim aut metu, aut aliqua de causa in se confitetur. Et extat epistola DD. Fratrum ad Voconium saxam, qua continetur liberandum eum, cujus post damnationem de innocentia constitnisset etc.*

Codesta legge medesima n' indica qual conto debbasi tenere della confessione de' rei. Ella forma un indizio e non già una dimostrazione. Forza è che per altre pruove venga appoggiata. Ma non conviene aversi per nulla, siccome alcuni recenti scrittori hanno opinato. Perciocchè se ben sovente la seduzione, se spesso le minacce e le sevizie, se qualche volta la disperazione la cava di bocca all' accusato, anche talora il rimorso la strappa al reo. Quel divino interno senso della giustizia o sia dell' ordine nel cuor di ciascuno dalla natura scolpito, quell' istesso dal turbamento dell' ordine e della violazione della giustizia prova un dolore ond' è lacerato: non altrimenti che un armonico orecchio dalle dissone voci vien acerbamente offeso. Quel dolore è il rimorso, quel senso è la coscienza accusatrice, giudice e carnefice de' rei che a palesarsi sono talora da quella costretti.

Digitized by Google

La confessione dunque si può come un indizio considerare che potendo di più cose esser l'indice, devesi per altri argomenti il suo valore fissare. Dalle congetture diverse raccoglier si dee se il proprio delitto o quello de' subalterni abbia fatto confessare l' accusato.

Il reo che confessa è, come si è detto, un testimone che contro sè stesso depone. Tutte adunque le regole sopra stabilite nell' esame dei testimoni, debbonsi adoperare nella confessione de' rei. Hassi in somma a vedere qual motivo gli abbia fatto parlare.

I nostri forensi scrittori a' quali sempre mancò l' istituzione della scienza, ma quasi nommai l' acume della natura, videro ben cotesta verità, e però hanno insegnato che la confessione de' rei debba esser vestita, secondo essi parlano, cioè da estrinseci argomenti avvalorata.

Digitized by Google

## CAPITOLO XIII.

### *Della confessione estorta ne' tormenti.*

Se dalla spontanea semplice confessione non può nascer la piena dimostrazione, qual forza avrà quella che una feroce e barbara tortura o le angustie e l'orrore di un oscuro criminale strappa di bocca ad un infelice che a' confusi accenti del dolore mischia le voci della menzogna?

Egli è contro la natura costringer il reo a rinunziare, confessando a' primi doveri della natura che impone la propria conservazione: ma forzarlo colla tortura è violar la natura stessa.

La tortura, questa tiranna dell'umanità, fu la prole della barbarie de' secoli e de' superstiziosi errori. Ella fu l'uno de' divini giudizi, come mostrai, son più anni nel mio arringo contro il famoso reo Antonio Gioja, e poi nella prima edizione de' miei Saggi Politici del 1783.

Questo fallace metodo d'investigar il vero, con gli schiavi soltanto venne adoperato dai Greci e dai Romani, le leggi de' quali quanto elevarono il cittadino, tanto iniquamente violarono ne' servi la natura. Ma quando poi in Roma vennero agli schiavi uguagliati i cittadini dalla dispotica mano che estinse colla libertà i dritti di quelli, la tortura estese la sua crudeltà anche su i liberi uomini, e confuse i gemiti di costoro con quelli de' servi. La nobiltà delle cariche

o la debolezza del sesso, degli anni, della salute, alcuni cittadini soltanto salvò dalla sua ferocia. Ma ne' delitti di stato non eravi splendore di condizione, non ragione alcuna che potesse dalla tortura il misero accusato salvare.

Egli è il vero che i più umani imperadori e giureconsulti tentarono di addolcire la sua ferocia. Quando altrimenti non riesca di acquistar le pruove, quando manchino gli argomenti, in quel caso soltanto si ricorre all' ultimo rimedio della tortura, esclamano le leggi (1). Non si deve da' tormenti far principio: allora alla tortura si ricorra, quando altro non manchi alla pruova da validi indizi nascente che un lieve peso, il quale si cerchi dalla confession del reo: grida la legge 1 *ff. de quaestionib.* E quindi chiaro si scorge ciò che il Mattei sostiene, che qualsisia indizio solo non sia bastante alla tortura, poichè la legge richiede più, e tanti che poco alla pienezza manchi della dimostrazione. Ma se le pruove acquistate non sian da dover muovere l' animo del giudice, neppure il più lieve momento dell' estorta confessione si accresce a quella.

Così fatta confessione è l' espressione del dolore, non già l' indizio della verità. Qual rapporto ha il dolore colla verità? La facoltà dell' uomo che sente,

---

(1) *Legge* 3, 8, 12 *Cod. de quaestionib.* 1, 8, 9, 18 *ff. de quaestionib.*

con quella che ragiona? Se l'indizio sorge, come si è detto, dalla connessione dell'esistenza di un fatto noto con quella dell'ignoto, la confessione estorta nei tormenti addita soltanto la debolezza delle fibre e l'intolleranza dell'animo e non già l'esistenza dell'ignoto fatto. Quindi i robusti rei per la tolleranza del dolore disprezzano i tormenti; e i deboli innocenti per la impazienza confessano il delitto non mai commesso. Quindi la stessa legge 2 *ff. de quaestionibus* chiama fragile e fallace la tortura.

Se la confessione estorta dal dolore non pruova il delitto, la costanza ne' tormenti non dimostra l'innocenza.

L'una non accresce, l'altra non abbatte le pruove. Eppure le leggi 2, 10, 18 *ff. de quaestionibus* dichiarano che i tormenti distruggono gli argomenti e palesano l'innocenza dell'accusato, onde ei resti assoluto, non che dal giudizio, ma ben anche dal delitto, secondo il Mattei. Di che l'origine e l'assurdità negli anzidetti Saggi vien additata.

Debbo pur dire che massime (1) scritte con caratteri di sangue, ed interpreti feroci sin per la terza volta permettono a' giudici d'incrudelire nelle lacere membra di coloro che hanno senza confessare sostenuto il primo tormento, solo che o nuovi indizi o altra cagione concorra. Debbo soggiungere che ancora i testimoni quando sian discordi, vacillanti o renitenti,

---

(1) *Legge* 11, 18 *ff. de quaestionibus.*

Digitized by Google

ciò o per dolo o per timore o debolezza accada, sieno alla tortura soggettati, perchè sia per mezzo di quella la falsità loro purgata. E per tal modo il più onesto, il più innocente cittadino divelto dal seno della pace e della sua famiglia è dato in preda al carnefice, da quelle istesse mani che dovendo proteggere la sua libertà, la sua persona, la distruggono e la violano. Quale atroce spettacolo.... Ma la penna inorridita e tremante mi cade di mano.



Digitized by Google

## CAPITOLO XIV.

### *Della nomina del socio.*

La nomina del complice forma parte della confessione del reo. I criminalisti tutti affermano che la chiamata del correo forma un indizio, ma tutti non convengono sul valore di quello. Il disparere è figlio della mancanza del principio. Questi bravi nomenclatori che si gloriano di citar mille nomi e di produrre una sola ragione, surrogano al sillogismo l'autorità e gli usi all'evidenza; e perciò variando gli usi secondo i capricci, le opinioni sono sempre discordi. I dispareri producono l'arbitrio del giudice, la miseria degli accusati. Ma non solo le opinioni, le stesse leggi sembrano discordanti tra loro sul valore della nomina del correo. Altre niuna fede accordano al detto del reo (1), avendo per vero che l'integrità e il delitto non vanno giammai unite. Altre talora ammettono il correo a provare, se permettono d'ascoltarlo talora. Solleviamo lo sguardo alla luce della ragione e le tenebre delle opinioni rimarranno dileguate. Rechiamoci pertanto alla memoria l'esposte teorie.

Un reo che chiama il complice per quante ragioni può ciò fare? Ei dovendo perire pel suo misfatto, spesso vuole con sè i suoi nemici nella sua rovina: e mentre perde la vita, vuol soddisfare almeno alla vendetta, la più terribile delle passioni umane; e spesso organo della cabala serve l'interesse

(1) *Legge ult. Cod. de accusationibus*, *l.* 10 *e* 11 *Cod. de testibus* 1, 16 *Cod de quaestionibus*, *l.* 21 *e* 20 *ff. de poenis*, *l.* 2 *Cod. de falsa moneta.*

del potente, e spesso uno scellerato cerca sollievo al suo male nel male altrui, simile a quel mostro di crudeltà il quale desidera che tutto l'uman genere avesse un collo solo, perchè quando la natura lo costringeva finire, potesse con un sol colpo reciderlo. Ei diceva nel suo scellerato cuore: *Pera con me la natura intera.* Talora nell'incolpazione d'illustri soci cerca la propria discolpa, perchè il credito di quelli rende invevosimile il suo delitto, o la difesa salvi anche esso. La speranza di compensare col merito della denunzia il delitto, anima non di rado i rei a finger complici, co' quali sperano divider la pena. Per tutte le anzidette ragioni può talora un reo nominare il socio.

Tutti siffatti casi ricorda la legge ult. *C. de accusation.*, la quale perciò vieta di ascoltarsi il socio contro il socio. *Nemo tamen sibi blandiatur objecto cujuslibet criminis de se in quaestione confessus, veniam sperans propter flagitia adiuncti, vel pro communione criminis consortium personae superioris optans, aut inimici supplicio in ipsa supremorum suorum sorte satiandus, aut eripi se posse confidens, aut studio, aut privilegio nominati: cum veteris juris auctoritas de se confessos, ne interrogari quidem de aliorum conscientia sinat.*

*Nemo igitur de proprio crimine confitentem super conscientia scrutetur aliena.*

Egli è pur che qualche volta il suo labbro additando il complice, esprima il vero. Ma più d'ordinario avviene che la sua nomina sia l'istrumento della vendetta, della malignità o della sperata protezione; vale a dire che la nomina del correo più spesso contiene il falso che il vero. Avvegnachè in bocca dell'uom reo più spesso si trovi il mendacio che

Digitized by Google

la verità: per la qual cosa la nomina del correo è da riporsi tra' vaghi indizi. Ma perchè divenga urgente fa pur di mestieri che sia da due qualità accompagnata.

In primo non deve il socio di altra imputazione oltre la presente esser gravato (1). Quanti difetti sono in lui, altrettanti argomenti sorgono della poca fede che merita: se il delitto che ha confessato lo rende degno di poca fede, se il giudice per punire i complici crede al reo, come potrà prestargli fede, se altri acciacchi aggravano il difetto dell' infamia che sparge sopra lui il delitto? Se la fede degli inabili testimoni si avvalora cogl' indizi che diconsi *amminicoli* da' forensi, gli argomenti che sorgano da' loro difetti, non abbatteranno in tutto il di loro detto?

Per secondo, niuna fede merita quel reo che dall' impunità allettato, altri per suoi compagni additi; perciocchè l' impunità comprandosi a prezzo della denunzia de' delitti e de' complici, sovente il reo cerca la sua salvezza, fingendo delitti ed immaginando complici: non altrimenti che quegli che dee procacciarsi il vivere, spenda la falsa se non ha la vera moneta. E perciò conviene che il socio non abbia spontaneamente confessato, ma che essendo convinto abbia nominato i correi; perciocchè il reo, il quale spontaneamente confessa e nomina i complici, considerar si deve come un denunziante. E qualsisia accusatore non merita qualsiasi fede. Oltre a che quel reo che di sua voglia confessa, è un disperato; e chi della sua vita dispera, come dice Paolo, non

(1) Fabro, *de fin.* 6 *tit.* 6 *l.* 9. e de Rosa *cap.* 3 *lib.* 12 *praxis crimin.*

Digitized by Google

dee poter recare in periglio altri (1). Perchè hassi a temere che gli altri con tanta facilità non incolpi, con quanta prontezza ha sè stesso accusato.

Ma secondo i dottori, benanche secondo il Mattei più erudito di tutti, più sensato di molti, ma non ragionatore abbastanza, la nomina del reo torturato equivale a quella del reo convinto, anzichè vale più. Il torturato, dicono, non è spontaneo testimone, egli è vero, ma però forzato. La violenza più che la spontaneità toglie al suo detto fede. Se la confessione fatta ne' tormenti poca credenza merita, poca benanche ne merita la nomina del correo fatta confusa co' pianti e cogli urli del dolore. Ma la tortura purga almeno il difetto d'infamia. La tortura infama i suoi partigiani, ma non purga l'infame reo. E sin a quando si ripeteranno queste funeste follie che fanno arrossire l'umana ragione? Se non viene distrutto il delitto dell'animo colla lacerazione del corpo, benanche dopo la tortura esisterà nel reo l'infamia, indivisibile compagna del delitto.

Ma sia pur vero che tanto cresca l'evidenza nell'animo del giudice, quanto il dolore nelle membra di un infelice; sarà pur vero che la scenica nostra convalida produca l'istesso effetto della reale tortura? Un primo passo nel cammino dell'errore mena a' più incredibili traviamenti. Tosto che la nostra mente ha chiusi gli occhi alla luce della ragione, non v'ha strana assurdità della quale non sia capace.

---

(1) *Confessus ultro, non est interrogandus in socios, quia timendum, ne tam facile alios oneret, quam facile de se confessus est. Convictus in socios interrogari potest: quia credimus non facile innocentes oneraturum, qui ne nocens quidem confiteri voluit.* Ant. Matthæi cap. 5 tit. 16.

Alla forza de' tormenti si accordò la luce dell' evidenza. La tortura è per i forensi una macchina elettrica di cui la scossa schiude le scintille del vero. Qui non si arrestò la fallacia legale. La sola veduta della tortura si considerò in appresso come una magica espiazione che assolve il reo; come un' acqua lustrale che purifica il delinquente; come un oracolo di un Nume che ispira benanche al labbro di un infame la verità. Ciò ch' è dubbio in un angolo della stanza, sotto un punto del tetto, indubitato diviene sotto un altro punto della stanza medesima. Servi di vani riti, di ridicole cerimonie, illudiamo noi stessi e rechiamo in pericolo la vita e la libertà?

Il reo che ha nominati i complici nella sua confessione dovrebbe, secondo il sistema dei criminalisti, convalidar nella tortura la sua nomina in capo de' soci e ciò in loro presenza. Alla vera tortura si è surrogato nel fôro l'atto di far ripetere al correo la sua deposizione sotto la tortura senza sollevarlo su quella.

I criminalisti sono tutti d' accordo in sostenere che la semplice nomina del correo formi solo l' indizio ad inquirere, cioè rende sospetto l' accusato. (*Mattei cap.* 2 *tit.* 14). Ma discordano sul valore della nomina del reo convinto o convalidante in tortura. Altri credono che sia un indizio a tortura, altri credono di no, e tra questi è il Mattei, il quale sostiene che niuno indizio solo di qualsiasi valore basti per la tortura; dappoichè le leggi richiedono per la tortura il concorso di più indizi, e la ragione ci dice che un indizio solo per urgente che sia, non mai rende verosimile il delitto. Mentrechè la legge, perchè alla tortura si possa devenire, esige tanto

Digitized by Google

verosimile prova che se non produca convizione, sia almeno a quella vicina (1).

D' avvantaggio se la legge riprova la tortura che per lo detto di un testimone solo si affligge; con quanta maggior ragione condanna la tortura appoggiata al detto di un sol correo? E di fatti nella legge 20 *ff. de quaestion.* si ha che l' imperatore dichiarò illecita ed ingiusta la tortura data ad una serva negativa, non ostantechè un testimone intero fosse dai cittadini stato prodotto in giudizio il quale attestava il deposto da un tale Burro negato. Or che avrebbe detto questo imperatore ripieno di giustizia e di umanità, se non già ad una serva, ma ad un uomo libero, non per lo detto di un testimone singolare, ma di un socio del delitto si fosse data la tortura (2)?

Quindi parmi che con molta ragione il Mattei sostenga che niuno indizio, quando sia solo e sopratutto la nomina del socio in tortura fatta, sia sufficiente indizio alla tortura.

Quando il reo essendo per testimoni o per indizi convinto ed interrogato su' complici, nomina i soci, cessa allora il sospetto ch' egli abbia confessato di sè per accusare gli altri, servendo o alla propria vendetta o all' interesse altrui. Ma rimane tuttavia l' altro sospetto ch' egli cerchi la propria difesa nell' altrui accusa. Quindi fa di mestieri che o valevoli

---

(1) Tal' è la convalidità in tortura nel capo de' soci, di cui si ride ogni giudice mentrechè religiosamente l' esige. Ma poichè o la convizione del reo, secondo la ragione o la convalida nella reale tortura secondo l' errore forense, rende valevole l' indizio da sè debole, nella nomina del socio qual valore esso ha?

(2) *L. 1 ff. de quaestionib. l. 8 Cod, ead.*

Digitized by Google

indizi escludano un tale sospetto e somministrino altra prova per la reità del nominato. Ciocchè dicesi da' forensi conviene che la nomina del socio sia vestita (1).

Gli argomenti tratti dalla persona del nominante e del nominato, la verosimiglianza della nomina e delle circostanze, tutte quelle caratteristiche in somma del vero che abbiamo ne' testimoni indicate, serviranno di scorta per esaminare il peso della nomina del socio. Ma fa d'uopo che estrinseci fatti l'avvalorino, e può tanto esser avvalorato che giunga ben anche alla compiuta dimostrazione. Or poichè la nomina del socio corroborata da valevoli indizi può giunger benanche alla prova convittiva, potranno le nomine di più soci da per sè senz'altri indizi formar convizione? Ei par che se più deboli indizi insieme accoppiati possono col numero supplire il difetto di valere e convincere; vagliono più chiamate di soci a far la compiuta prova. E pure i criminalisti tutti son d'accordo a sostenere la contraria opinione. Mille soci, dicon così, non adempion la prova (1). E par che non abbiano il torto.

---

(1) E ciò trovasi stabilito da due legali disposizioni; la *L.* 1 *ff. de quaestion.* dice: *Cum quis latrones tradidit quibusdam rescriptis continetur, non debere fidem haberi eis in eos, qui eos tradiderunt. Quibusdam vero, quae sunt pleniora hoc cavetur ut neque districtus hoc habeatur, ut in caeterorum persona solet, sed causa cognita extimetur habenda sit fides, nec ne etc.* Il dritto canonico nel *Cap.* 5 *tit. de haereticis del C. lib. delle Decretali*, non ostante che negli eretici privilegi la prova in *fidei favorem*, e per favorir la fede accordi fede ai soci che non la meritano; pure soggiunge: *Si ex verisimilibus conjecturis, et ex numero testium, aut personarum tam deponentium, quam eorum contra quos deponitur qualitate, ac aliis circumstantis sit testificandos falsam non dicere praesumantur.*

(1) De Rosa *resolut.* 10 *num.* 14 *de legib. pub.* Maradei *tract. Crim. analit. par.* 3 *num.* 2 *cap.* 6.

Perciocchè sebbene dall' unione di più deboli indizi per mezzo della loro maggior quantità possa aversi la perfetta dimostrazione morale; debbono però siffatti indizi esser diversi, e non già l' istesso più volte replicato. Perciocchè allora sarà l' indizio sempre un solo, come l' unità moltiplicata per le medesime non produce che l' unità ed una cosa ripetuta quante volte si voglia, sarà mai sempre quella tale sola ed unica cosa. Or l' indizio della chiamata di più soci non è che un indizio solo più volte ripetuto.

Egli è ben diverso quando il fatto vien attestato da più testimoni. Il di loro numero accresce sempre i gradi della pruova. Poichè ogni testimone avendo un interesse differente da quello dell' altro, la testimonianza dell' uno confonder non si può con quello dell' altro. Per l' opposto i soci uniti nel delitto, son ben anche uniti nell' interesse, vogliono salvarsi tutti, tutti voglion farsi merito col fisco, tutti voglion discaricar il delitto sopra di altri, tutti cercano nel numero e nel potere e nel credito dei soci un sostegno, una difesa. E benchè non sembri credibile che tutti si vogliono vendicare del nemico istesso, possono però tutti convenire nel nominare un illustre socio, possono convenire tutti nell' esser sedotti per prestare il di loro labbro allo spergiuro e servire la vendetta di un potente, possono tutti odiare per spirito di corpo una persona nemica al certo e convenire nel nemico per nominarlo. Quindi restando sempre la possibilità contraria, cioè che sia nominato il complice o per vendetta o per propria difesa, la sola chiamata di mille soci non può produrre la morale certezza.

## CAPITOLO XV.

### *Della pruova testimoniale.*

Per testimoni non solo, ma eziandio per documenti scritti può provarsi qualsisia delitto, e per la legge ult. *Cod. de probat.*, e per la legge 2 *ff. quor. appellat. non recip.*, e per la legge 15 *ff. de fide instrum.*

Per opposto la legge 3 *ff. de testibus* dice, che non devesi prestar fede a scritti testimoni. *Testibus se, non testimoniis fidem habere.*

Ei però bisogna distinguere le scritte deposizioni de' testimoni che non provano, dalle carte e documenti che contengono le vestigia stesse del delitto che possono convincere l' accusato. Alle prime nega fede la legge per le ragioni addotte di sopra: le seconde annovera tra le sussistenti pruove.

Così fatte scritture o sono il soggetto stesso del delitto, come un istrumento, un chirografo o falsificati in parte o foggiati dell' intutto, un istrumento che contenga un contratto usurario o qualsisiasi illecito patto; o sono gli esterni indizi del delitto, come una lettera scritta al sicario dal mandante che gli commetta l' assassinio, una dichiarazione del sicario di aver ricevuto il denaro convenuto, le lettere amorose di due adulteri e somiglianti.

Ma ei fa di mestieri di provare che le scritture contro all' accusato prodotte siano sue di fatti. E ciò

Digitized by Google

fassi per la comparazione de' suoi indubitati caratteri con quelli che lo convincono del delitto. Dalla somiglianza de' caratteri e dello stile eziandio sorge un probabile indizio soltanto. Avvegnachè si possono e i caratteri e i diversi stili somigliar tra loro, e per una simile conformazione di temperamento che rendono i movimenti e le sensazioni degli uomini diversi conformi, rende eziandio conformi i caratteri ed i stili loro e per l'istituzione stessa; avvegnachè dalla medesima scuola come dal modello stesso nascono le simili conforme di ritrarre ed imitare: ovvero perchè e nella pittura e nello scrivere v'ha dei protei, i quali mutansi in tutte le possibili forme: nè certezza maggiore dalla dissomiglianza de' caratteri nasce per poter dimostrare che non sia di tale autore tale scrittura. Oltre la variazione degli estrinseci istrumenti, l'età, l'attuale stato dell'uomo può tanto variare i suoi caratteri e stile, che, benchè suoi, non rassembrano mai dell'istesso autore, senzachè l'arte dall'inganno guidata ne' caratteri e nello stile dell'istesso autore può quella varietà mettere, che inganni qualsivoglia perito.

E però da così fatte comparazioni non sorgon altro che indizi, i quali con altri argomenti debbonsi assodare. Da che ben chiaro si scorge che cotesta pruova scritturale eziandio, come la testimoniale all'indiziaria si riduce; e che questa suole pur esser la base di ogni pruova. Ond'è che la legge 3 *ff. de testibus*, più volte per noi citata, ai giudici permette di adoprar tutte del pari così fatte specie di pruove e di poterle insieme accoppiare per modo tale che

Digitized by Google

la cosa stessa e per un testimone e per indizi o scritture possa venir pienamente dimostrata.

Prima di chiuder questo capo, non credo che faccia di mestieri dimostrare che i testimoni debbano sulla somiglianza o disparità dei caratteri deporre, e cotesti debbon esser periti del mestiere. Il giudice non può esser testimone de' fatti; non possono queste due funzioni divise, insieme confondere, e i testimoni debbono saper ciò che attestano; onde convien che siano i periti.

Digitized by Google

## CAPITOLO XVI.

### *Delle pruove privilegiate.*

Quell' evidenza che non ha per sua natura la pruova, in alcuni più gravi ed occulti delitti ad essa accorda la legge; e questa si è per l' appunto la pruova detta *privilegiata*. Al servo ancora dassi ascolto, se manchino altre pruove, dicono le leggi 7 *ff. de testibus*, 8 *ff. de quaestionibus*, 12 *Cod. de quaestionibus*. Ne' più atroci ed occulti delitti anche un testimon da nulla sia ammesso, dice la legge 21 *ff. de testibus*.

Ma, dicono i filosofi filantropi, quanto si è più grave il delitto, tanto è credibile meno. Perciocchè per ammettere i più gravi delitti fa di mestieri superare più forti ostacoli. La pena più grave a' più gravi misfatti riservata, l' orrore che la natura e l' educazione al più atroce delitto oppone, fanno presumere che non sia stato quello commesso. *La grandezza del misfatto fa, che se non venga dedotto un quasi visibile parricidio, non sia credibile*, sono parole di Cicerone nell' orazione per Sesto Roscio Amerino. Cotesta presunzione dunque, che a pro dell' accusato fa, richiede tanto di più sull' ordinaria pruova, quanto si abbisogni a distruggerla.

Speciose ragioni, ma non vere. Avvegnachè ciò regga soltanto quando il delitto non sia certo. Ma quando sia chiaro che il misfatto sia stato commesso, è già svanita cotesta presunzione che dalla difficoltà

Digitized by Google

nasce di commettersi un atroce delitto. Il fatto dimostra che il delitto è stato eseguito: si cerca soltanto l'autore.

Ma se la pruova negli atroci delitti non richiedesi maggiore, può contentarsi il giudice di una più lieve? E si possono mutare i naturali invariabili rapporti delle cose? Come un argomento divien più convincente di quello ch'è per natura? Come può nascer l'evidenza da quelle stesse ragioni che non la producono? E come l'assenso dell'animo può seguire una proposizione che non abbia la piena evidenza? La legge, opera degli uomini, non può cangiar la natura, opera di Dio.

Ma se il privato al pubblico pericolo aver dee quella ragione che la privata utilità tiene alla pubblica, ne' pericoli gravissimi che minacciano la sicurezza della società, egli è necessario compromettere per qualche parte la sicurezza privata, attentando di attaccar la libertà del cittadino anche nel caso concorra contro la sua innocenza una probabilità soltanto e non già la piena pruova. Quanto in somma, più cresce il pubblico pericolo, tanto più crescer dee il privato: non altrimenti che tanto più il buon chirurgo si arrischia di troncar un membro del corpo umano, quanto maggior diviene il pericolo della morte dell'uomo.

Ma così fatta teoria potendo aprir la via dell'abuso, e potendo favorire il funesto arbitrio, devesi con molta restrizione adottare. L'esistenza del delitto deve esser certa; di più bassi a minorar le pene. Ma i delitti debbon esser veramente tali e fissati dalle

Digitized by Google

leggi, non dall' arbitrio de' giudici. Debbon esser que' delitti che tendono a disciogliere la società, a dar immediatamente al corpo sociale la morte. Le pruove posson esser minori; ma debbon sussistere. Quindi nommai per semplici sospetti permettesi condannar il cittadino. Niuno per sospetti può esser condannato, ed è meglio salvar il reo che condannar l' innocente, esclama una savia legge del *ff.* e propriamente la 5 del titolo *de poenis.* Condannar un cittadino sospetto è condannar un innocente: poichè il sospetto può sopra di ognuno cadere. Qual più grave danno può alla società sovrastare, che il distruggimento della libertà civile, cioè di tutt' i dritti dell' uomo? Distrutti i dritti dell' uomo resta l' animale sensibile; il ragionevole animale non è più: se la società stabilita fu per la più sicura conservazione de' dritti, quando la società gli viola e distrugge, lo stato selvaggio è da anteporsi al sociale. Le infelici condizioni nelle quali ritrovaronsi un tempo queste belle provincie, so che nel regno degli Angioini e degli Aragonesi, quando l' anarchia e l' oppressione feudale confinata insieme promovevano l' impunità, moltiplicavano i delitti; quando la corruzione della pubblica morale estingueva il zelo della civica denunzia de' delitti, la restazione de' giudizi, la violenza dei potenti, i pregiudizi di un falso onore facevano scomparire i testimoni e gli allontanavano dal tempio della giustizia; allora si fu che venne promulgata la legge che va tra i capitoli del regno *vulgaris famae proloquium;* colla quale vien detto che gli occulti delitti non possono avere una chiara pruova, onde a provar

Digitized by Google

quelli si legittima la pruova men evidente (1). Quindi i dottori hanno costantemente insegnato che non potendosi negli occulti delitti o per ragion del luogo o del tempo aversi degli abili testimoni, vogliono ammessi a deporre i meno intieri. Quindi nel progresso le nostre leggi hanno in molti delitti privilegiate le difettose pruove, sublimando talora alla qualità de' testimoni gli accusatori stessi e confondendo due esseri per natura distinti, talor dichiarando testimoni i correi stessi, e spesso contentandosi di testimoni singolari.

---

(1) *Quae fiunt, consueruntque fieri clanculum, vulgarem probationem, et lucidam communiter habere non possunt.*

Digitized by Google

## CAPITOLO XVII.

### *Uso delle pruove ne' giudizi criminali.*

Tre cose occorre di provare ne' criminali giudizi. *Prima*, la commissione di un fatto criminoso: *secondo*, chi siasi stato l'autore: *terzo*, le circostanze del fatto che estinguono il delitto o ne minorano il dolo.

La pruova del fatto criminoso viene detta *generica*, dacchè con quella dimostrasi di esser commesso un delitto di cui è soltanto fissato il genere; mentrechè colla pruova dell'autore di quello se ne stabilisce la qualità e *la specie*. Come essendosi provato che Tizio sia stato con violenza ucciso, dove si pruovi che l'uccisore sia stato Antonio suo figlio, vien fissata dal genere dell'omicidio la specie, cioè il parricidio.

Cotesta pruova adunque, colla quale si pone in chiaro l'autor del delitto, e in conseguenza la qualità di quello che dall'autore e dal modo col quale fu commesso si specifica, è *la speciale pruova* come dicesi nel fôro.

Dalle romane leggi espressamente vien ordinato, che la *generica pruova* debba precedere *la specifica*. Un tale stabilimento ritrovasi nel sacro testo Silaniano e propriamente nella *l.* 1 del Digesto sotto tal titolo, dal quale senato consulto vien stabilito che non venissero soggettati i servi ad inquisizione, se prima non

costava la morte del padrone estinto per violenza (1). Di più ogni inquisizione sia per testimoni, sia per confessione del reo, venne vietata, se pria non fosse provato il delitto. Avvegnachè essendo dubbio o ben anche probabile di essersi commesso il delitto, non è che dubbio che tale non sia l'autore. Perciocchè non può essersi reo di un delitto, che non esiste. E da rettori antichi ben si scorge che ne' giudizi era serbato di provarsi prima il delitto e di poi l'autore.

La pruova dell'esistenza del delitto non solo richiede, come quella dell'autore, testimoni semplicemente abili, cioè d'interi sensi e di probità forniti, ma ben anche periti ne'l'arte, per cui possano far giudizio della cagione se abbia l'effetto prodotto, onde si scorga, se per natura e se per violenza sia divenuta. E quindi il di loro esame e giudizio deve cadere sul soggetto, in cui la violenza e il delitto venne esercitato. E questo soggetto vien chiamato dai forensi *il corpo del delitto*, com'è per l'appunto il *cadavere dell' uomo morto*, *le reliquie de' corpi incendiati*, *la scrittura viziata ed alterata*. Ma se il delitto non alteri solo, ma tolga dell'intutto da mezzo la cosa, altra allora non è la pruova dell'ingenere

---

(1) *Item illud sciendum est, nisi constet aliquem esse occisum, non haberi de familia quaestionem. Liquere igitur debet, scelere interemptum, ut Seto locus sit. Quaestionem autem sic accipimus non tormenta tantum, sed omnem inquisitionem, et defensione mortis.*

del delitto che *l' esistenza della cosa e la sua mancanza.* Come avviene nel furto e negli omicidi, nei quali l'accorta e fortunata malvagità distrugge delintutto il cadavere.

È d'avvertir ben anche, che talora l'una e l'altra pruova *il genere* e *la specie* del delitto sono così accoppiate insieme che non sia possibile il separarle, e *il genere* venga a formarsi dalla *specie.* Potendo p. e. il veleno esser naturale e ingenito, o artificiale e propinato, *la specifica pruova* determina se Tizio, nel di cui cadavere si osservano vestigi di veleno, venne estinto perchè gli fu quello apprestato dalla mano dell'uomo o dalla natura stessa. E tutti gli altri delitti, che non lasciano fisici effetti, come sono le ingiurie verbali, l'adulterio e simili; l'una e l'altra pruova confondesi insieme.

Sovente accade che il delitto sia commesso in parte, e non già interamente consumato: come nelle ferite avviene, nelle quali incerto è l'esito potendo esser quelle mortali o no. Quindi dell'incerto evento non si può da' periti un certo giudizio proferire. I giudici intanto della custodia de' rei debbono stabilire: *convien che il reo sia nelle carceri ristretto, se la morte o lo storpio ne seguirà.* Ma se la ferita guarisca dell'intutto, non avendovi per avventura luogo la pena corporale, il carcere graverebbe il reo, e la custodia sarebbe forse della pena stessa più grave. Ma nel dubbio si assicurano i giudici del reo.

E perchè non distinguere i vari gradi del pericolo? Perchè non calcolare la diversa quantità della

probabilità della morte? e secondo la maggiore o minore probabilità stabilire della custodia del reo? Converrebbe adunque che i periti distinguessero il pericolo rimoto dal prossimo: onde nel prossimo soltanto venisse la carcerazione stabilita. Che se dal remoto pericolo seguisse talora la morte, la legge trascura i rari avvenimenti: e il danno che dall'impunito, o piuttosto leggermente punito raro delitto, compensato verrebbe abbastanza dal rispetto maggiore della libertà civile. I gradi diversi del pericolo dovrebbero calcolarsi in ragione dell'organo leso, della qualità della ferita dell'attuale stato del corpo. Ma sopratutto farebbe di mestieri ordinarsi negli ospedali delle tavole de' feriti, nelle quali la qualità delle ferite e l'esito loro esattamente venisse descritto, per aversi quindi in ragione degli avvenimenti le probabilità maggiori o minori della morte de' feriti: grave travaglio, ma leggeri è sempre quello che per la conservazione della preziosa libertà del cittadino s'intraprende.

La pruova delle circostanze del fatto che estinguono o minorano il delitto, si ha sempre dalla *pruova generica*, e specialmente quando i giudici o fiscali non abbiano addottata la massima non già dei ministri della giustizia, ma dei carnefici dell'umanità, di provare parte soltanto del fatto, e quella parte che fa il carico, non la difesa del reo.

Digitized by Google

## CAPITOLO XVIII.

### *Dell' analisi criminale o sia dell' informazione.*

Degl' indizi dunque dobbiamo valerci per rinvenire un fatto oscuro. La via, che a tal oggetto si tiene, è per l'appunto l'analisi, o sia la criminale quistione, cioè la ricerca dell' ignota verità, o sia dell'ignoto autore del certo delitto.

Quindi a far ciò secondo il metodo degli analisti dobbiamo porre pria l'ipotesi, o sia presupporre per vero un fatto, ed esaminare se a quello le caratteristiche della verità convengano. E se mai ciò accada, inferir si può che sia vero il presunto fatto.

Siffatte ipotesi si possono da tutti formare; ma quel tale possibile poi scieglier si dee, su del quale ci determini un momento di probabilità. L'analista, diceva Socrate presso Platone, è simile al cane da caccia, il quale tenta le vie tutte, le quali ha potuto batter la sua preda, e poi quella elegge, in cui le tracce di quella ravvisa. Io cerco l'autore di un omicidio; vo restringendo i possibili. Cade il guardo della mia mente su tutti coloro che per aver qualche rapporto coll'ucciso gli han potuto dar la morte; sempre più restringendo i possibili, che potean avere collusione coll' ucciso, mi arresto col pensiere su di colui contro di chi cade il più grave sospetto. Questa è la traccia che mi guida. Presuppongo che sia stato

colui l'autore del misfatto. Esamino se le caratteristiche del vero in quella mia presunzione si rinvengano, o sia se gl' indizi additino per vera l' ipotesi.

Ma quali sono le classi di coteste note del vero, di cotesti indizi? Gli antichi retori tutti, Aristotele, Tullio, Quintiliano, ne hanno fatte le classi che chiamano *topica* o siano luoghi comuni, e la scienza di ritrovare e di maneggiare gli argomenti, formava la principal parte dell'antica oratoria. Tullio che alle teorie più sublimi dell'eloquenza accoppiò il più giudizioso ed elegante uso, nell' orazione per Sesto Roscio Amerino ci ha lasciata una compiuta classificazione degli indizi, e il più perfetto modello di saperli rinvenire ed oprare. Non era allora diviso (come ho nelle *Considerazioni sul Processo Criminale* fatto vedere) l' ufficio di ritrovare gl' indizi, di preparare le pruove, cioè di prendere l'informazione, e quello di accrescere. E quell' importante carico è caduto nelle mani degl' ignoranti e venali scrivani, che per ignoranza fanno scampare il reo, e per corruzione opprimono gl' innocenti; e nell' una e nell'altra maniera, oppressano la civile libertà.

Ritornando al proposito, Tullio nella citata orazione, in poche parole addita i fonti degl' indizi tutti. *Parricidium credibile non est, nisi turpis adolescentia, nisi omnibus flagitiis vita inquinata accedat huc; oportet odium parentis, animadversionis paternae metus, amici improbi, servi conscii, tempus idoneum, locus opportune coeptus ad eam rem pene dicam, respersus manus sanguine paterno*, ed altrove:

Digitized by Google

*Maxime, et primo quaeritur quae causa maleficii, cum multa antea commissa maleficia, tam vita hominis perditissima: haec cum ita sint omnia, tamen extent oportet expressa sceleris vestigia, ubi qua ratione, per quos, quo tempore maleficium sit admissum.*

Son dunque le classi principali degli indizi *o le cause, o gli effetti, o le immediate azioni al delitto, e parte di quello.* Annoveriamo queste classi. I. *Cagion del delitto.* Perciocchè come nell'orazione medesima di quell'orator filosofo, Lucio Cassio, colui che in conto di verissimo e sapientissimo giudice ebbe il popolo romano, soleva nelle cause sempre cercare, *cui tornava pro del delitto.* Tal'è la condizione degli uomini, che nessun s'abbandoni al delitto senza speme, senza giovamento alcuno.

II. *La precedente qualità della vita, costumi, carattere.* I gran delitti son preceduti da' leggeri. I veterani scellerati furono prima novizi. Ei non basta che l'interesse tenti la volontà, perchè sia spinta al delitto. Fa di mestieri che sia corrotta, per cadere all'impulsione. *Al giusto neppur nel sonno si offron alla mente le immagini del vizio e del delitto*, dice Platone.

III. *Speme d'impunità, opportunità e facilità di delinquere.* Se il vantaggio ci alletta al delitto, un contrario motivo della pena ci respinge da quello. Quindi l'impunità sperata, la sicurezza n'anima. *Le tenebre, la solitudine, le armi preparate, fidi servi, le ricchezze pronte a corrompere i giudici, il potere*

Digitized by Google

*che spaventa l'offeso e il giudice. Il luogo opportuno, la facilità di scaricare sugli altri il proprio reato*, sono efficacissimi allettamenti al misfatto. *Chi abbia motivo di delinquere, sia abituato al delitto, venga animato dall' impunità, abbia facilmente potuto eseguire il delitto*, colui è probabilmente il reo.

Ma cotesti indizi, sono per dir così a *priori* ritratti. Altri nascono dai fatti che additano il fatto che si cerca; e cotesti, secondo i dottori, precedono ed accompagnano o seguono il delitto.

Tali sono *le minacce e le confessioni* che palesano le deliberazioni dell'animo e le operazioni. Tali sono *le conferenze coi rei prima del delitto, l'aggirarsi armato nel luogo del misfatto, e poco prima che fosse quello commesso.* Le conseguenze del delitto, *il ferro asperso di sangue, le vesti macchiate, la roba rubata nella persona o in casa. Tutte in somma le reliquie del delitto in mano dell' accusato, l'immediata fuga dal luogo del delitto, l'occultazione del misfatto*, de' quali tutti il valore, secondo le esposte teorie, valutar si dee.

*Fine della Logica de' Probabili.*

Digitized by Google

# CONSIDERAZIONI

SUL

# PROCESSO CRIMINALE.

Sed dum veritati consulitur, libertas corrumpebatur.

TACIT. *lib. I. Annal.*

*Al R. Consigliere*

SIG. CAVALIERE

# D. LUIGI MEDICI

DE' PRINCIPI D' OTTAIANO.

Gentilissimo sig. cavaliere; eccovi le mie *Considerazioni sul Processo Criminale.* Alle vostre replicate richieste, a' vostri rispettati comandi ubbidisco alfine. Elle sarebbero eternamente rimaste nell' oblìo sepolte, se la vostra autorità non ne le avesse a viva forza tratte.

Io era fermamente deliberato di non imprimere più alcuna delle mie produzioni. Vi è pur noto l' amaro frutto che ho ricolto da' miei *Saggi Politici,* travaglio di tant' anni. Una fiera persecuzione che la calunnia ordì, è stato il compenso delle mie lunghe vigilie. E benchè i

dotti uomini dell' Italia e altresì di oltremonti abbiano con distinti elogi onorato la mia opera, che non ha oprato in Napoli la calunnia per turbar la mia pace e recare una mortal ferita alla mia intera fama? Ma voi l' avete pur voluto; ed ecco sotto gli occhi del pubblico quelle osservazioni che per molti anni ho fatte nell' esercizio della mia criminale avvocazione. In esse se non ravviserete il profondo politico, il dotto giureconsulto, vi scorgerete per certo il zelante cittadino, l' amico dell' uomo, ma il placido amico.

Un autore il quale non ha sposato che il partito della verità, che altro interesse non ha fuorchè il pubblico bene, offender deve sovente gl' interessi privati di molti de' quali si tira addosso l' inimicizia e la maldicenza. Un filosofo che dal suo umile ed oscuro gabinetto osa levar la coraggiosa mano per atterrare il colosso che il pregiudizio e l' opinione hanno innalzato nel corso di molti secoli, non può trovare i suoi partigiani in coloro che usando la memoria per ragione e l' autorità per evidenza nelle decisioni di Afflitto e di Riccio cercano i principii della pubblica ragione. Gli schiavi dell' abito e dell' esempio saranno i miei dichiarati nemici. Ma la verità che solo anima

Digitized by Google

la mia penna, il bene dell' umanità, la gloria del sovrano che scaldano il mio petto, mi dan coraggio a disprezzare l' ignorante disprezzo e la calunniatrice invidia. Quando la filosofia per la bocca degl' illuminati ministri osa avvicinarsi al trono, quando ella dai più amabili de' sovrani viene placidamente accolta, non vi ha timore alcuno nel modestamente proporre l' ingenua verità.

Oso adunque colla fiaccola della filosofia correr per entro le tenebre del fôro; intrepidamente oso tentare le profonde piaghe che infermo e guasto rendono l' universale criminal sistema d' Europa; oso di attaccare le reguanti opinioni consacrate dalla penna de' forensi e adottate talora dalla veneranda autorità delle leggi; e la riforma ben anche ne oso proporre. Non sono le mie considerazioni il solo prodotto della sterile meditazione, ma sopratutto dell' esperienza. *Pars maxima fui.* Se talora discendo alle più particolari cose del nostro fôro, mi scusi pure il sacro dovere di cittadino.

Voi intanto che siete tra il felice e breve numero di que' benefici spiriti che amano la patria e la coltura della nazione, voi che all' estere cognizioni del fôro unite le sublimi

teorie politiche, al fianco del pretore collocando i filosofi, gradite questo monumento d'amicizia e di rispetto, questo tributo che vi rendono le lettere memori ognora, che per la protezione del gran Lorenzo e di papa Leone, elle dalla notte della barbarie risorsero alla nuova luce della coltura; e permettete che mi dica sempre

*Obbligatiss. serv. ed amico*
FRANCESCO MARIO PAGANO.

Digitized by Google

# INTRODUZIONE.

L' uomo, cotesto animal superbo delle produzioni della sua mano e del suo ingegno, che fissando le leggi del moto misura l'invariabile corso dei pianeti, e colle sue varie e penetranti vedute regole la sorte degl'imperii, un tempo nudo ed irsuto errò per le orride foreste, si ricoverò nelle tane e nei cavi degli alberi nell'inclemenza delle stagioni e cogl'indistinti mugiti palesò i rozzi e pochi sentimenti del cuore. O preda delle fiere o vittima del furore de' suoi nemici, sovente del suo sangue tinse le selve native. Un ingenita forza ed una morale attrazione lo sospinse alla società, cercando in quella una più sicura e tranquilla vita, un più agiato ed opulento vivere, uno sviluppo maggiore dello spirito e del cuore. Ecco i tre grandi oggetti, ecco i tre principali scopi del vivere sociale.

La criminale legislazione rende l' uom tranquillo e sicuro; l'economia, opulento ed agiato; e le scienze e le arti gli formano e sviluppano lo spirito. Se ti sospinga mai la fortuna sui lidi d' un popolo ignoto e se brami tu sapere, se il brillante giorno della coltura ivi spanda la sua benigna luce, oppur se le tenebre dell' ignoranza e della barbarie l' ingombrino d' orrore, a cotesti tre grandi oggetti rivolgi il guardo e ti sarà subito palese il civile stato dello sconosciuto popolo. Apri il suo codice penale, e se ritrovi la sua

Digitized by Google

libertà civile garantita dalle leggi, la sicurezza e tranquillità del cittadino al coperto della prepotenza e dell' insulto, francamente conchiudi ch' egli sia già colto e polito. Se le sue campagne lungi di offrire immensi deserti dimostrino i frutti dell' industria e del sudore; se i prodotti della fertile terra sien preparati e lavorati dalla mano dell' industre artefice; se i fiumi costretti a servire alla utilità dell' uomo, se i porti che offrono mobili città su l' acque, annunzino il florido suo commercio e l' opulenza, è dato già il secondo gran passo verso l' apice della coltura.

Finalmente rimira lo stato dell' arti e delle scienze che mentre migliorano lo spirito, spandono novello lume ed alla legislazione ed all' economia. Se le arti e le scienze invece di essere un vano gergo, un gruppo d' inutili cavilli, un pedantesco lusso di fastosa erudizione, sieno il prodotto dello studio e delle osservazioni della natura, lo spirito nazionale già grande e perfetto è divenuto.

Ma dove l' uomo non è nè sicuro nè tranquillo ivi nè industre nè ricco nè saggio esser potrà giammai. La civile coltura e grandezza è una sublime e vasta pianta di cui la radice è la libertà civile, l' opulenza è il tronco, le scienze e l' arti sono i rami i quali al tronco ed alle radici rendono pur coll' ombra loro quel vigore che da esse ritraggono. E cotesta libertà civile vien custodita dalla criminale legislazione e da' pubblici giudizi, l' oggetto più principale e più interessante di quella. Il criminale processo, stabilendo la forma de' pubblici giudizi, è la custodia della libertà, la trinciera contro la prepoteuza, l' indice certo della felicità nazionale.

Digitized by Google

# CONSIDERAZIONI

SUL

# PROCESSO CRIMINALE.

## CAPITOLO I.

### *Della libertà civile.*

La società, la cui formazione precedè tutti gli immaginati patti sociali o taciti o espressi, fu figlia del bisogno. La naturale imperfezione dell' uomo, l' insufficienza sua per la propria felicità, l' impeto che al ben essere ognor lo sospinge, lo strascinarono a cercare de' suoi simili la società la quale riparando a' suoi bisogni, lo rende felice, per quanto la sua natura comporta (1).

Chi dice società dice altresì legge, senza della quale non può veruna società giammai sussistere. Lo

(1) Veggasi il terzo de' nostri Saggi Politici.



Digitized by Google

stato selvaggio e barbaro degli uomini è lo stato della guerra privata, della distruzione, del caos morale. Ivi ciascun adopera le naturali forze dello spirito e del corpo, esercita le sue native potenze per quanto l'appetito lo sprona (1).

Gli oggetti da soddisfare gl'illimitati suoi desiderii o non bastano o dagli stessi gli oggetti medesimi vengono desiati, e quindi la collisione, la guerra, la dissociazione, l'universale distruggimento.

Ma l'architetto supremo della natura che vuole la conservazione delle specie tutte, le quali ha colla divina sua mano nell'universo sparse e piantate, per mezzo dello sviluppo de' suoi bisogni medesimi e delle naturali facoltà, sospinse l'uomo alla società e lo ridusse sotto il freno di quell'eterna legge, scritta nel codice dell'universo, scolpita nella luce de' cieli, nel corso de' pianeti e nel fondo del cuore umano: legge unica ed eterna che applicata al moto de' corpi forma l'ordine fisico; considerata in rapporto degl' individui tutti componenti l'ampia famiglia del genere umano, dicesi legge di natura; relativamente alle diverse nazioni, come particolari individui annoverate, chiamasi la legge delle genti; e finalmente adattandosi ad una particolar società, è la legge civile.

Cotesta legge è la limitazione degli esercizi delle naturali potenze (2), dalla quale limitazione nasce la

---

(1) Veggasi il secondo de' Saggi Politici.
(2) Veggasi il quinto de' Saggi Politici, cap. 13.

Digitized by Google

pace, la concordia e la società; e di cotesta limitazione altra non è la norma che la conservazione insieme combinata di ogn' individuo e della specie intera: cosicchè ciascuno possa a sua voglia usare le sue facoltà, come e quanto nè a sè nè ad altrui nuoca.

Nel fisico sistema dell' universo la vicendevole resistenza de' corpi produce la limitazione, ed in conseguenza l' equilibrio e l' ordine. La pena nell' ordine morale è quanto la resistenza nei corpi. Gli esseri sensibili ed intelligenti, perchè liberi, possono violentare ed essere violentati. Ma la pena è la resistenza, l' argine, la limitazione del libero ed illimitato esercizio delle naturali facoltà, la mantenitrice della società, la madre dell' ordine, la difenditrice della legge o la legge medesima.

I dritti adunque sono le medesime naturali potenze e facoltà circoscritte e limitate dalla legge, giusta la norma della comune utilità, ossia della felice conservazione dell' intero corpo sociale; e ciascun cittadino può sicuramente adoprare le sue forze e dispiegare gli esercizi delle sue potenze tutte secondo l' anzidetta limitazione.

La libertà civile nella facoltà consiste in poter valersi de' suoi dritti senza impedimento alcuno. Ella è la facoltà, come dice Cicerone, di far tutto ciò che ci piace, purchè dalla legge non ci venga vietato. Non può impedirsi interamente col fatto che cotal libertà non si offenda talora col delitto. Tale è la legge, come si è detto, degli esseri liberi. Ma ben

ciò non adopera che ove son delitti, già non siavi libertà. Ella si perde soltanto allora che impunemente il cittadino offender si può che certa e stabile pena non arresti o punisca l'offensore. Quando la legge lascia i dritti del cittadino alla violenza esposti, quando colla pubblica forza non li difende, protegge o vendica almeno, non è più sicura la libertà civile.

Il dritto che garantito non vien dalla forza, è nullo e vano. Nello stato selvaggio e barbaro la forza privata sostiene il dritto di ciascuno. Nella città la la pubblica forza del sommo impero protegger dee i dritti del cittadino.

Ma se la legge fornisca il mezzo o ad un cittadino privato o ad una intera classe ed ordine dello stato, ovvero al magistrato stesso di opprimere gli altri col braccio della pubblica forza che deve tutti egualmente difendere, non solo ommettendo, ma commettendo altresì, spegne la libertà civile.

Nè solo col fatto, ma colla potenza eziandio di poterlo fare, anche che non si arrechi violenza alcuna, offendesi la libertà. La sua delicatezza si è pur tale e tanta che ogni ombra l'offusca, ogni più lieve fiato l'adugge. L'opinione sola di potere impunemente essere oppresso ci dispoglia della libera facoltà di valerci de' nostri dritti. Il timore attacca la libertà nella sua sorgente stessa: è un veleno nel fonte infuso, onde scaturisce il fiume, laddove l'esterna forza impedisce soltanto l'esercizio della libertà.

Fa dunque di mestieri che la legge c'ispiri l'idea della sicurezza ed alimenti così lo spirito della

Digitized by Google

civile libertà. Dove il cittadino non può essere impunemente oppresso, dov' ei non può soffrire violenza alcuna s' egli pria non l' abbia altrui recata, ov' egli è persuaso e sicuro che inviolabili sono i suoi dritti, sacrosante le proprietà, ivi all' ombra delle leggi respira le dolci aure della libertà civile e gode il soave sentimento della tranquillità, germoglio della sicurezza.

## CAPITOLO II.

### *La mancanza del processo e le soverchie dilazioni distruggono del pari la libertà civile.*

Premesse coteste verità non fa di mestieri il dimostrare che ove trionfa l'impunità, il cittadino non è nè libero nè tranquillo, che un pronto ed esatto gastigo de' rei forma la pubblica sicurezza. Per opposto, se per indagare e punire i delitti sciolgansi soverchiamente le mani al giudice, ond' ei molto ardisca ed illimitatamente adoperi; se la legge gli somministri il mezzo, per cui o il cieco zelo o la malvagità coverta dal manto del giusto possa attentare sui dritti del cittadino, abusare del sacro deposito del pubblico potere, la libertà e l'innocenza, i due gran Numi che devono sovr' ogni altra cosa rispettare le leggi, non saranno giammai sicure.

Ma se inutili e soverchi legami freneranno il giusto zelo d' un illuminato giudice, l' impunita reità attaccherà la pubblica sicurezza, il primo e grande oggetto della società.

Fa dunque di mestieri, per quanto mai si possa, di accoppiare e riunire insieme due contrari estremi, cioè a dire, *pronto ed esatto punimento de' rei e libertà civile.* Ecco un difficile ed interessante problema

per l' umanità. *Ritrovare il giusto mezzo che unisca insieme due contrarie ed opposte cose, cioè pubblica sicurezza ed esatto gastigo de' rei, cosicchè entrambe l' una all' altra non si oppongano, ma cospirino insieme allo stesso fine.* Cotesto è il grande oggetto d' un regolato processo e lo scopo delle nostre presenti ricerche.

## CAPITOLO III.

### *Necessità del processo.*

Quella serie e quell' ordine di giudiziarie azioni e quel metodo, secondo il quale il giudice si dee condurre nella ricerca del delitto e del reo, e quindi nella di lui condanna si è il criminale processo. Nei saggi e moderati governi le leggi ne hanno sempre mai ordinata la forma, prescritte le solennità. Elle, gelose custodi de' sacri inviolabili dritti del cittadino, comandano che niuno sia punito, cioè a dire che niuno sia dispogliato del menomo suo dritto fuor che per un misfatto, con un legittimo processo provato. Contente elle non sono della sola convinzione del giudice, ma richiedono altresì tal prova che ogni ragionevole uomo esser ne debba convinto; la quale sia certa, stabile, permanente, vale a dire che in perpetui ed inalterabili monumenti consista. Vogliono che nelle stabilite forme l' intero giudizio si compia, e fra inviolabili confini il procedimento del giudice venga rinchiuso. Quindi non solo determinano la pena di ciaschedun delitto, ma ben anche la quantità e qualità della prova, l' ordine ed il metodo di acquistarla, di accordare le difese all' accusato e di proferire tutti i decreti insino alla sentenza finale.

Egli è pur vero che le formalità ed un esatto processo prolungano i giudizi, ma esse pur sono le trinciere ed i baluardi della libertà civile. *Non si*

*dica* (per servirmi dell' espressioni del chiaro Blakston nel codice delle leggi criminali inglesi) *che le forme arbitrarie di giustizia sien più pronte, e per conseguenza più convenevoli. Sarebbero esse senza dubbio da preferirsi, se la giustizia non ne soffrisse danno. Ci sovvenga pure che le dilazioni de' giudizi ed altri leggieri mali nella nostra forma di giudicare, sono quel prezzo che ogni libera nazione nelle cause capitali paga per la sua libertà.*

Gridi il popolo ignorante e dolgasi a suo talento della lunghezza de' giudizi dalle necessarie formalità prodotta ed a' popolari lamenti accordino eziandio le di loro voci i sedicenti dotti. Ma saggio pensatore si guardi bene di proferire siffatte politiche eresie. Per custodire il più prezioso de' civili dritti, dico la libertà, egli è necessario il freno della regolarità del processo che arresti l' imitato arbitrio del giudice, ond' egli impunemente non possa valersi del sacro ferro di Temide, alle sue mani affidato, per istrumento delle sue ree passioni. L' ordine ed il tempo intiepidiscono i violenti affetti. Essi ingigantiti vengono dal rapido oprare, raffreddati dalla lenta ragione. La regolarità degli atti sforza il giudice a segnare il dritto cammino e violata fornisce un argomento della sua malvagità o dell' ignoranza. Il perenne monumento del processo si è una permanente prova o della giustizia o dell' iniquità del giudice che delinquente non potrà sfuggire l' infamia che il pubblico gli minaccia e il gastigo che il sovrano, custode delle leggi, gli riserba.

A siffatte verità i sedicenti saggi opporranno per avventura l'autorità di un sovrano filosofo, dico di Platone, il quale opinò che non dovessero le leggi minutamente descrivere l'uffizio del giudice e l'andamento che nell'adempire al sacro suo ministero dev'ei serbare; giudicando sufficiente cosa di trascegliere ottimi magistrati i quali eseguissero da per loro tutto ciò che convengasi fare onde la verità e la giustizia avessero luogo. Nel nono dialogo delle Leggi ei così dice: *Ove i giudizi, al meglio che si potrà, saranno bene ordinati ed i giudici bene istituiti e con ogni diligenza trascelti, a ragione saranno tralasciate molte cose intorno alle pene ed allo stato de' condannati.* Da siffatte parole si raccoglie, come ei mi pare, che Platone riprovi le leggi che in ciascun caso volessero a' giudici prescrivere le minute regole, non già ch' egli condanni un generale stabilimento nell' ordine giudiziario. Ma se questo sublime filosofo fu di contrario avviso, fa di mestieri riconoscere ch' ei ben sovente trasportò nel fisico mondo, al disordine pur troppo soggetto, le belle idee del metafisico universo.

Rare volte avviene che gli uomini, avendo il potere nelle mani, sien ritenuti dalla virtù di non farne abuso. Il gran potere corrompe la virtù, piuttosto ch' ella non gli sia di freno. Quindi il nostro acutissimo italiano politico ben si avvisò, allorchè disse che un saggio legislatore debba nella sua città tali ordini porre che tolgasi agli uomini la facoltà di mal oprare, riducendoli nello stato di poter

Digitized by Google

nuocere il meno che sia possibile ed imponendo loro la necessità di ben oprare. Ei fa d' uopo aver davanti gli occhi quanto agevole cosa sia che corrompansi gli uomini e si dipartano dalle rette istituzioni.

Oltre d' una siffatta considerazione dee aversi presente eziandio ciò che di sopra si è detto, cioè che ogni potere, tranne quello della legge, sia della libertà nemico e distruttivo. Ed è questa tanto più sicura, quando sia minore l' altrui facoltà di nuocere; poichè qualsiasi opinione d' un arbitrario potere aggrava lo spirito ed inceppa la volontà.

Per frenare adunque l' arbitrio del giudice ci fa di mestieri che venga dalla legge ordinato tutto ciò che allo stabile e regolar procedimento de' giudizi si appartiene, venga, dico, fissato il processo.

Digitized by Google

## CAPITOLO IV.

### *Le soverchie dilazioni e formalità dan luogo all' impunità.*

Ma l' istesso processo garante della libertà e della pubblica sicurezza esser ben può la funesta cagione, onde rimanendo impuniti i delitti o con lentezza essendo puniti, pericoli la pubblica tranquillità. Le soverchie dilazioni, le molte ed inutili formalità prolungano il giudizio, ed un facile scampo somministrano all' accorto reo. Quando esige la legge lunghe e molte formalità, facile cosa ella si è che ne venga tralasciata qualcuna. Ed ecco la nullità del processo ed ecco aperto un ampio varco al reo, onde deluda la legge e schivi la pena.

Inoltre una lunga serie di atti legittimi domanda altresì lungo tempo. Quindi la pena non sarà mai pronta ed immediata al delitto. L' esempio più non muove e la gravezza del misfatto si cancella dalla memoria. All' errore del delitto, al tacito interno piacere della giustizia, al salutevole timore della pena mirasi succedere la pietà dell' infelice, l' occulto odio contro il magistrato e la legge. Onde nè certa nè pronta essendo la pena, germoglieranno i delitti e ne verrà la pubblica tranquillità turbata. Per siffatte ragioni la mancanza di un processo o la sovrabondanza delle formalità nuoceranno del pari alla libertà civile ed alla pubblica pace: ciò che nel seguente capitolo verrà viepiù chiaramente confermato e stabilito.

## CAPITOLO V.

### *Dell' impunità e del soverchio rigore od arbitrio del giudice.*

Una più distinta analisi ne farà meglio conoscere gli estremi che debbonsi nello stabilimento di un regolar processo schivare, onde più agevole ne riesca poi l'intendere come si possa ritrovare un metodo che quelli insieme combini onde si abbia lo scioglimento del proposto problema. La legge per conservare a' cittadini la libertà civile deve vigorosi e forti ostacoli opporre, acciocchè chichesia non possa, volendo, dispogliare il cittadino de' suoi inviolabili dritti. Cotesto è per l' appunto l' oggetto della preservativa giustizia che dicesi altresì polizia. Ma se sormontando i frapposti ostacoli taluno adoperi pur la forza, violando i dritti altrui, dee la legge vendicar l' offeso e lo stato. Cotesta pubblica vendetta è appunto la pena la quale è la perdita d' un dritto per un dritto violato. Ella è diretta ad arrestare l' impeto delle violenze, a rendere i cittadini sicuri. Ove sono impuniti i delitti, ivi regna ognora l' indomita licenza; ivi, come s' è detto di sopra, può essere impunemente de' suoi dritti il cittadino privato; ivi non godesi libertà, non si conosce sicurezza, non si gusta tranquillità. L' impunità adunque direttamente distrugge il principale oggetto della società civile.

Digitized by Google

Fa pertanto di mestieri che proveggano le leggi che niun delinquente s' involi alla meritata pena, chiudendogli ogni via di salvezza e facendo all' animo suo presente il pronto ed immediato gastigo. Un pronto, certo ed immediato gastigo è il solo argine che innalzar conviene contro al torrente de' delitti. La volontà vien sempre determinata dall' urto del più efficace motivo. Quindi il timore di certo e presente gastigo bilancia il motivo ch' alletta al delitto. Se lieve speme d' impunità scemi il valore alla pena, se al titubante animo del reo offra pure una via da poterne scampare o nell' occultazione della prova o nell' irregolarità del processo o nel favore del giudice, il timore della pena inefficace diviene e l' interesse che sprona al delitto, fa pendere a suo pro la bilancia.

Ma schivandosi lo scoglio dell' impunità, prima distruggitrice della libertà civile, non si dee spingere nell' opposto, urtare, dico, nell' eccesso del rigore. Un soverchio impegno di punire i rei, un eccessivo rigore, un precipitoso gastigo si menano dietro di necessità funesti effetti. Ove una legge in caratteri di sangue impressa comanda che il più leggiero fallo non resti impunito; che ogni delitto dalle tenebre, nelle quali la fatalità l' involge talora, al chiaro giorno de' giudizi sia necessariamente tratto; che un momento non divida la pena dal delitto; ivi fa pur d' uopo che nelle mani del giudice ella confidi un arbitrario ed ismoderato potere. La prontezza dell' esecuzione esclude la formalità e sostituisce al processo

Digitized by Google

l' assoluta volontà dell' esecutore. La rigorosa ricerca dell' occulto delitto non si adempie che per mezzo d' un illimitato potere e di necessarie violenze ed attentati su la libertà dell' innocente. E siffatto ed illimitato potere d' un terribile inquisitore non può essere soggetto ai legami d' un regolare processo.

In tale stato la libertà civile non può in conto alcuno allignare. Noi non saremo giammai stanchi di ridire che dove i dritti civili possono essere impunemente offesi; che dove regna una forza che non sia già quella della legge, la qual privata forza o ci tolga di fatti o almeno possa impedire il libero esercizio della nostra volontà; ivi le pubblica sicurezza è perduta del tutto.

Quindi per costante principio stabilire si può che a misura che più grande sia l' arbitrio del giudice, sia men sicura la libertà civile. Con siffatta stabile norma misurare si può la libertà che ogni popolo gode. Felice o fortunato quello, ove infinito sia il poter delle leggi e limitato assai quello del giudice; ove costui sia il semplice braccio e la voce della legge, anzi la legge stessa animata e parlante e niente di più!

## CAPITOLO VI.

### *Periodo e corso del processo criminale secondo le diverse civili vicende.*

Volendo sciogliere l'interessante problema di combinare il pronto ed esatto gastigo colla pubblica sicurezza, consultiamo la storia, censura de' secoli trascorsi e norma insieme dell' avvenire. Osservando o gli errori altrui o le savie istituzioni de' trapassati tempi, potremo ben regolare le nostre. Ogni altro sentiero che si batta ne guida per certo alle vane e fantastiche regioni del fanatismo e dell' errore. Ma pria di tessere la storia del nostro processo, diffondiamo un passaggiero lampo della politica ed universale storia del processo presso le nazioni tutte, secondo le varie vicende civili. Il processo fa quel corso medesimo che compiono le nazioni tutte ne' diversi loro ma stabili periodi. Le barbare nazioni non conoscono affatto processo (1). Le loro cause o si decidono col ferro alla mano o col parere ed arbitrio d' un senato composto da' capi della nazione e d' un re, duce nella guerra, giudice e sacerdote nella pace. Senza formalità alcuna e senza ordine prescritto, con un verbale processo; udendosi su due piedi i testimonii si dà fuori all' istante la decisiva sentenza.

---

(1) Veggasi il secondo e terzo de' nostri Saggi Politici.

Digitized by Google

Mancano ivi le leggi regolatrici del processo (1). In una nazione barbara ancora la ragione non ha per anco ricevuto il suo intero sviluppo, e quindi le verità, le quali sono il prodotto del calcolo de' più remoti rapporti, non s' intendono per nulla. Per la qual cosa le barbare nazioni amano una pronta giustizia, ed alle loro semplici idee conforme; attendono alla sola realità del fatto ed alla naturale prova; non veggono la necessaria serie de' funesti disordini che nascono da un pronto e dispotico giudizio; non intendono il rapporto del processo colla libertà, la necessità d' una prova legale, stabile e fissa; poichè non hanno idea vera ed esatta della libertà civile. Il loro governo è fluttuante ognora tra il dispotismo e l' anarchia, essendo tra loro altri servi, altri assoluti padroni. Essi colla spada alla mano e al prezzo del proprio sangue sostenendo l' indipendenza vivono nello stato di continua desolatrice guerra. Di questo rapido ed abbozzato quadro veggansi le prove ne' nostri Saggi Politici.

Quando poi coltivasi più la società, e da barbara civile e polita diviene, sviluppasi la ragione, si stabilisce un moderato governo e vengono fissate le vere idee della libertà civile; si conosce allora la necessità d' un regolare processo; le leggi ne dettano

---

(1) *Arbitria principum pro legibus erant.* Giust.

la forma e ne stabiliscono le utili e necessarie formalità, le quali frenando l'assoluto arbitrio del giudice, non lasciano luogo alcuno alla perniciosa impunità.

Ma per la natura delle cose umane il florido stato d'ogni colta e libera nazione si corrompe a poco a poco. La ragione sviluppata, assottigliandosi soverchiamente, diviene sofistica e cavillosa. La raffinata sensibilità del cuore, la soverchia delicatezza del sentimento aprono la via alla debolezza, discacciano la maschia virtù. Colla virtù si perde la fede, e l'interesse personale succede allo zelo del pubblico bene, la nazione corre alla sua decadenza (1). Le formalità del processo si moltiplicano; le solennità cresciute danno luogo alla cavillosa eloquenza, al pernicioso arbitrio d'un giudice deferente: il processo insomma diviene inestricabil tela, insidiosa rete, nella quale i piccioli e poveri cittadini vengono arrestati, ma i grandi ed i potenti rei rompendola ne fuggon via.

Una nazione corrotta che dalla coltura passa nel lusso, nell'ozio e nella viltà, per l'ordinario corso delle civili vicende ne' nostri Politici Saggi ampiamente esposte, cade sotto il pesante giogo del dispotismo. Cotesta è l'epoca della fine del processo. Tacciono e vanno in oblìo le leggi. La volontà del

---

(1) Veggasi il nostro Saggio settimo.

Digitized by Google

despota e di que' pochi a' quali comunica il suo potere, è l' unica norma che regola le pene ed i giudizi. In tale stato la libertà civile è spenta; il processo più non esiste.

La corruzione del processo è per lo più l' occasione degli arbitrari giudizi; poichè i principi vedendo l' abuso che del processo si fa dagli ordinari giudici, presentandosi agli occhi loro la fatale scena che l' impunità offre in ogni dì, vengono costretti di richiamare a sè ed a' loro delegati ministri la giudicatura da' quali senza le solite formalità si amministrano *de plano* i giudizi secondo l' equità e la giustizia naturale. Ed in siffatta maniera lo stato dei giudizi ne' suoi principi ritorna, per quel necessario e fatale rivolgimento delle nazioni tutte nel loro politico corso.

Le nazioni sotto il dispotismo son quasi lo stesso che furono nella loro prima barbarie (1); e quindi ritornano i giudizi nello stato medesimo.

Conchiudiamo adunque cotesto discorso. La mancanza totale de' giudizi annunzia selvaggi o al più le prime associazioni delle barbare città. Una rozza maniera di giudicare è l' indice d' una società che ancor colta non è. Il regolare e legittimo processo è il prodotto d' una saggia legislazione, della

---

(1) Veggasi la distinzione fatta da noi della barbarie originaria delle nazioni che precede la coltura e della barbarie di decadenza, nel primo Saggio cap. 10.

nazionale coltura e del moderato governo. Un processo che alle dilazioni ed a' cavilli apre un ampio varco che abbandona le redini all' arbitrio del giudice nel tempo stesso che sembra di frenarlo, è l' indubitato argomento della vicina decadenza di una corrotta nazione. L' arbitrario procedimento senza formalità e senza processo è l' indice e l' istrumento insieme di un fatale ed illimitato dispotismo.

Digitized by Google

## CAPITOLO VII.

### *Periodo e corso del processo romano sino a' nostri tempi.*

Veggasi ora se cotesta generale e politica storia convien col corso che il processo criminale da' Romani infino a' nostri giorni fece. Diasi delle vicende de' giudizi una rapida storia, un fuggitivo aspetto, quanto a noi pur faccia di mestieri.

Nei primi tempi della romana repubblica, come benanche ne' cominciamenti delle greche città e dell' altre tutte, secondo che ne' nostri *Saggi Politici* si è dimostrato appieno, la forza e l' armi decidevano d' ogni controversia. Le antiche formole del tempo della violenza, le quali ne' giorni della più splendida romana coltura conservaronsi ne' giudizi, ne sono ben troppo evidente pruova (1). Quelle espressioni medesime che dinotarono prima il contrasto eseguito col bastone, vibrato dalle robuste e nude braccia de' selvaggi abitatori dell' Aventino, significarono dipoi i giudiziari e legali combattimenti fatti coll' acume di Scevola e colla lingua di Tullio. L' asta, con cui i litiganti terminavano prima i loro sanguinosi piati, di poi adoperata fu dal pretore per

---

(1) Saggio terzo cap. 21.

Digitized by Google

far abbassare la testa de' litiganti al sacro impero della pubblica legge. Quando gli antichi riti si aboliscono, quando il tempo muta le vecchie usanze, la posterità attaccata a' primieri costumi, il popolo nel quale la morale inerzia più grave si scorge, serba i nomi almeno degli spenti costumi e delle abolite usanze.

Allorchè lo spirito de' fieri Romani si andò pian piano civilizzando e cominciò a formarsi un più regolare governo, il re alla testa di un aristocratico senato, quindi i consoli (1) che presero il luogo dei re e successivamente ne' comizi il popolo, quando l' aristocrazia nel popolar governo si cangiò, senza processo e senza formalità decideva le civili e le criminali cause. Ma stabilendosi di giorno in giorno in quella repubblica una più regolare costituzione, la facoltà legislativa rimase nel popolo già divenuto sovrano, i consoli ritennero la potestà esecutiva, e quella di giudicare passò ne' pretori e quesitori delle cose capitali a' quali dal popolo prima in ciascuna occorrenza, annualmente poi fu delegato l' impero, quando le perpetue questioni vennero stabilite (2). Quindi fissò la legge l' indispensabile ordine e le certe formalità de' giudizi; e pubblici giudizi quelli

---

(1) Saggio terzo cap. 21.

(2) Heinec. antiqu. Rom. l. IV. Sigonius de publicis judiciis; Polletus de fôro romano.

Digitized by Google

furono detti de' quali l'ordine e la forma, le qualità e quantità della prova dalle leggi stabilita venne (1) ne' quali conoscevasi de' pubblici delitti che offendono direttamente lo stato e più debole ed infermo rendono il corpo morale. Ne' privati giudizi poi, che non avevano nè certa nè stabile forma, venivano i privati delitti giudicati, cioè quelli che i privati dritti ledevano soltanto.

Espongasi adunque prima di ogni altro il processo che ne pubblici giudizi adoperato fu ne' tempi migliori e nel florido stato della romana repubblica. Il processo romano antico ci presenta l'immagine di una guerra con ogni solennità eseguita. Esso avea principio dalla dichiarazione dell'attacco, dall'intimazione del giudizio, la quale faceasi citandosi il reo.

Dopo di che avanti del pretore, cui era adossata la questione o sia cognizione di quel tale delitto (2), proponevasi l'accusa con un formale libello; e cotal atto dicevasi la *dilazione* del nome e del delitto (3), e ben anche far talun reo, *reum facere*.

---

(1) L. 1. D. de publ. jud.

(2) Dopo che le criminali questioni furono rese perpetue, delegavasi ad un pretore, per esempio, la giudicazione degli omicidii, all'altro degli adulteri ec. Siffatte questioni erano come tante commesse e delegazioni universali.

(3) *Dilatio nominis*, *dilatio criminis* valevan lo stesso. Cicerone *pro Q. Lig. novum crimen, C. Cæsar, et hactenus inauditum, Q. Tubero heri ad te detulit.*

Il libello, la carta di accusa o sia l'istanza dovea rinchiudere due parti: l'accusa, propriamente detta professione ed iscrizione *in crimen*, con cui dichiaravasi il delitto e la pena che in esecuzione della tal legge intentavasi all'accusato. *Il fo reo Milone*, p. e. *della morte di Clodio, e l'accuso in virtù della legge Cornelia de Sicariis.*

La seconda parte dell'istanza abbracciava l'obbligazione dell'accusatore di perseverare nell'accusa sino alla sentenza finale e di dover soffrire la pena all'accusato minacciata, qualora nell'accusa si scorgesse la calunnia. E dovea ben anche l'accusatore dar mallevadori che garantissero la sua obbligazione. Questa seconda parte veniva detta *subscriptio in crimen.*

Il pretore capo del giudizio, se l'accusatore aveva il dritto di accusare, se il reo poteva esser accusato, riceveva il libello dell'accusa il quale nel pubblico erario veniva conservato. L'anzidetto libello era trascritto in una tavola la quale sospendevasi nel pubblico. E tal atto chiamavasi *recipere nomen rei*, *referre inter reos.* Dopo di che dicevasi *esse in reatu.*

Il nome del reo da tutti leggeasi scritto nella sospesa tavola, finchè nè fosse di là cancellato o per mezzo dell'abolizione o dell'assoluzione: ciò che diceasi *eripere*, *eximere*, *subtrahere ex reis.*

Dopo che il nome dell'accusato era nelle pubbliche tavole scritto, se egli era assente, citavasi per *trinundium*, cioè per tre mercati che celebravansi da

Digitized by

nove in nove giorni. La citazione facevasi per *edictum*, cioè affiggendosi l' ordine nel fôro. Essendo o da principio presente per la richiesta e citazione fattagli prima, come si è detto, dall' accusatore; ovvero presentandosi dopo le citazioni per *edictum*, la prima funzione che adempivasi dal pretore, era la scelta de' giudici la quale di ordinario faceasi nel seguente modo. In ciascun anno venivano elette tre e di poi sino a cinque decurie di giudici. Ognuna di queste ne conteneva mille. I nomi di essi erano in un' urna rinchiusi. Il pretore ne tirava a sorte il numero dalla legge prescritto. L' accusatore ed il reo ne davano per sospetti quanti pur piaceva loro: ricusati i primi si tiravano di nuovo le sorti ed era libero ognora la sospezione, finchè potesse rimanere il numero dalla legge in quel giudizio prescritto. In tal maniera, come dice Cicerone *pro Cluentio*, non giudicavano che coloro, nella scelta de' quali erano i litiganti di accordo; in certi casi eleggevansi dalle parti stesse i giudici, però dal ruolo delle centurie. Dopo l' elezione e la ricusa de' giudici, se non proponevasi dal reo eccezion dilatoria, il primo atto giuridico era l' interrogazione *ex lege* la quale in ciò consisteva. L' accusatore proponeva la sua intenzione, cioè l' accusa. Il quesitore o il giudice della questione interrogava il reo, se avea infranta la legge Cornelia, p. e., Pompeia od altra secondo l' accusatore asseriva: se il reo confessava, il giudizio era terminato. Il reo confesso aveasi per convinto. Se avesse negato

Digitized by Google

o proposta eccezione, contestavasi la lite, cioè aprivasi il giudizio, cominciava il combattimento legale, il reo mutava la veste, prendeva quella de' rei, fornivasi di avvocati. Davasi subito il termine all' accusatore ed al reo per far l' uno e l' altro l' inquisizione, cioè per cercare ed ammannire quella prova che dovea nel giudizio produrre. Come nel nostro giudizio civile immediatamente dopo di essersi presentato il libello o sia l' istanza, concedeasi il termine; e lo spazio o sia termine concesso per la legge Licinia e Giulia era per lo più di trenta giorni, scorsi i quali doveansi l' accusatore e il reo presentar nel giudizio. Ma secondo il bisogno e le circostanze dilatavasi ed anche veniva talor ristretto. Lo troviamo abbreviato sino a dieci, prolungato a cento giorni, quanti per l' appunto se ne concessero a Cicerone per fare l' inquisizione nella Sicilia contro Verre. Qualche volta fu prolungato ben anche ad un anno (1).

Nel corso del termine concesso l' accusatore e il reo faceano l' inquisizione o sia ricerca della prova che a suo pro facea. Cercava i testimonii e procurava i documenti e gli elogi. Instruiva insomma il processo e tutto ciò l' accusatore facea che adempiono presso di noi gl' inquisitori. L' accusa presso i Romani era una pubblica carica, e l' accusatore veniva considerato come pubblica persona, cioè come magistrato della patria. Quindi nascevano le contese tra

(1) Tacit. ann. 13.

Digitized by Google

più che desideravano l'accusa medesima, le quali in un preliminare giudizio detto *divinatio* venivano decise.

Avea il reo però il dritto di apporre un ispettore, un custode all'accusatore, onde si evitasse la corruzione de' testimonii ed ogni frode nell'inquisizione che si potesse mai fare. Cecilio che a Cicerone contese l'accusa di Verre, voleva almeno esser aggiunto per custode all'oratore di Arpino; e costui spargendo al solito sull'avversario i suoi pungenti sali, gli rispose: di quanti custodi per le mie casse avrò di mestieri se Cecilio diamisi per custode?

Nel giorno destinato all'accusa, che *praedicta dies* dicevasi, dal banditore citavasi il reo e l'accusatore. Se non compariva il reo, trattavasi da contumace, annotavansi i suoi beni ed eran dopo l'anno confiscati.

Se mancava l'accusatore era punito per lo senatusconsulto Turpiliano *extra ordinem*.

Se mai l'uno e l'altro era presente, l'accusatore assistito da' suoi avvocati proponea di nuovo l'accusa; il reo si difendea.

L'accusa e la difesa faceasi in due maniere o per meglio dire avea due parti, l'altercazione e l'orazione continua. L'altercazione consistea nella rassegna delle prove (1). Ciascuno producea i suoi

(1) Nel nostro processo militare conservasi ancora quest'atto che dopo l'informativa ha luogo. Cotesto processo è passato a noi dagli Spagnuoli che delle antiche romane usanze furono tenaci conservatori.

testimonii, i documenti, gli elogi delle comunità, interrogava e confutava i testimoni della parte contraria. La grand' arte degli avvocati consistea nel disaminare i propri testimoni e quelli della parte avversa. Gli antichi retori e sopratutto Quintiliano han dato molti precetti intorno a cotesta materia allora interessante assai. Siffatta interrogazione de' testimoni, detta *testium percunctatio*, avea per oggetto il ricavare dalla bocca de' contrari testimoni ciocchè facea per la propria causa. Lo sforzo dell' ingegno tendeva a farli contradire con inviluppate domande, onde vergognosamente mentissero, e di menarli con lontani raggiri a confessare ciocch' essi aveano prima negato. Tutta l' antica arte sofistica de' Greci fu nei loro giudizi da' Romani chiamata. I Greci sottilizzarono ne' portici; i Romani nel fôro. I propri testimoni poi si doveano in guisa interrogare, che non si desse presa al nemico di vantaggiosamente valersi del detto loro.

Nell' orazione continua la quale era l' altra parte dell' accusa, l' oratore co' fulmini dell' eloquenza indeboliva la fede de' testimoni che interrogando avea dianzi confusi, ed estenuando le prove contrarie esagerava le proprie. In Cicerone abbiamo due illustri documenti della parte altercativa *in Vatinium*, e nella prima orazione *in Verrem*.

Più giorni erano destinati alla discussion della causa. Nella prima contenevasi la prima azione in cui dopo l' accusatore parlava il reo. La seconda azione facevasi nel terzo giorno dopo la prima

Digitized by Google

discussione. In questa seconda volta il reo era primo a dire, di poi l'accusatore. Cotesta azione diceasi *comperendinatio*, cioè dilazione *in perendinum*, nel poi dimani. Se non bastava il secondo giorno, se ne destinava un terzo, un quarto, e la terza e quarta discussione altresì *comperendinatio* fu detta; onde tal voce fu di poi adoprata per l'ultima azione della causa.

Nell'ultima azione proferivasi la sentenza, colla quale i giudici o assolvevano o condannavano il reo o manifestavano l'incertezza loro col *non liquet*, e perciò amplificavasi la causa, prolungandosi l'azione e il giudizio. L'arbitrio del pretore concedeva le nuove dilazioni e stabiliva que' giorni che gli sembravano più comodi per l'ulteriore discussione della causa.

Tal fu il romano processo infino che col nuovo governo non si mutò la faccia de' giudizi. Prima di vederne il cangiamento, diamo una breve occhiata al processo inglese che di tutti i presenti processi di Europa più si rassomiglia all'antico romano.

Digitized by Google

## CAPITOLO VIII.

### *Processo inglese.*

Il reo vien nell'Inghilterra condotto dinanzi al giudice, detto della pace, il quale sente in generale l'accusa, le prove e la prima discolpa sua. Se l'anzidetto giudice conosce l'innocenza dell'accusato, lo rimanda libero. Ma se poi stima che contro di lui concorrano delle forti presunzioni, l'imprigiona, quando però sia capitale la pena del delitto del quale ei viene accusato. Ma se la pena non sia capitale, si rilascia il reo con malleveria, e come diciam noi, si consegna. E ciò per lo stabilimento della famosa legge *habeas corpus*, sostegno e base della brittanica libertà.

Dopo l'imprigionamento o la consegna del reo si dà alla corte, composta dai regi ministri, la nota de' giurati, da' quali ne sono dodici trascelti. Questi si chiamano gran giurati, i quali debbono essere eletti da' più probi dei nobili viventi della contrada. Un uffiziale della corte adempie le parti di accusatore. I gran giurati esaminano, se regolare sia l'accusa, cioè secondo le leggi; sentono i testimoni, discutono le prove. Quando giudicassero o irregolare l'accusa, ovvero insussistente la prova, pronunciano di esser falso il *Bill* di accusa, e il prigioniero viene disciolto.

Digitized by Google

Ma quando poi ritrovano sussistente e vera l'accusa, il prigioniero dee ricevere la copia del libello accusatorio e la nota de' testimoni. Quindi vien condotto alla *barra* della corte, diremmo noi nella ruota. Ivi è interrogato sul delitto che gli viene apposto. Se mai confessa, viene avvertito a ritrattare la propria confessione. Ma se egli niega, comincia il giudizio, ed egli fa la sua difesa e vien rimesso alla giudicazione de' piccioli giurati che sono i pari del reo.

Son essi trascelti dalla contea, nella quale fu il delitto commesso. Debbono avere cento lire sterline di rendita, e debbono compiere il numero di dodici. Il Sherif, che è il capo della contea, ne presenta quarant'otto al reo, il quale li può in due maniere ricusare, o secondo la nostra maniera che distesamente in appresso esporremo, o secondo la libera ricusa usata da' Romani. Se il reo dimostra che il Sherif indifferente non sia perchè congiunto, o stretto amico del querelante, tutti i quarant'otto giurati sospetti divengono, e si può rigettare l'intero *pannel*, ch'è l'intera nota de' quarant'otto giurati. Tal ricusa è dagl'Inglesi detta *To the array*. Può inoltre il reo dimostrare particolarmente un giurato sospetto o *propter honoris respectum*, non essendo quello suo pari, o *propter delictum*, se mai colui per delitto capitale fosse mai stato condannato, o *propter defectum*, se non abbia la rendita dalla legge stabilita, oppur sia straniero, o *propter affectum*, se da inimicizia, o da favore si provi animato. Tal ricusa si dice *to the polles in capita*.

L'altra maniera della libera ricusa altresì dagl' Inglesi usata è quella di poter rigettar venti degli anzidetti giurati senza recarne alcuna cagione. Essa vien detta *perentoria*. Ma se per queste ricuse manchi il giusto numero, ne saranno dieci altri dal Sherif sostituiti (1).

Fattasi la ricusa, e destinatosi il giorno per la discussione della causa, i piccioli giurati danno il giuramento. Il consiglio del re accusa e mette in veduta le prove del delitto, e l'avvocato del reo quelle dell'innocenza. Dopo la discussione i piccioli giurati pronunziano *il est coupable, il n'est coupable;* egli è reo, ovvero è innocente.

Se dichiarasi reo da dodici de' piccioli giurati; la corte o sia la ruota de' regi ministri pronunzia la sentenza e la fa eseguire. Quindi si scorge che i regi ministri hanno soltanto la persecuzione de' delitti, l'inflizione della pena e l'esecuzione di quella. La cognizione della regolarità dell' accusa è de' gran giurati, la ricerca e cognizione della sussistenza della prova ai piccioli giurati si appartiene. I testimoni si presentano del pari da' regi ministri e dal reo (2).

---

(1) Veggasi Lolme const. d'Angleterre l. 1 cap. 10, e Blakston nel secondo volume delle leggi criminali inglesi.

(2) In tal sistema è impossibile l'oppressione, impossibile essendo che il giudice della pace, i grandi, i piccioli giurati, i ministri regi concorrano tutti nel medesimo reo disegno.

Nel giudizio de' Pari del regno havvi qualche picciola differenza, la quale però non altera la sostanza del giudizio che si eseguisce o nel Parlamento o nella corte del Lord gran Maestro. I giurati debbono essere tutti di accordo nel condannare un Pari.

Siffatto è quivi il processo; ma ve ne sono degli altri eziandio, come l'informazione presa ad istanza del re per mezzo de' suoi uffiziali, nella quale non intervengono i gran giurati, ma i piccioli soltanto; l'appello ch'è un giudizio fatto ad istanza del privato; la summaria che si adopera ne' piccioli delitti. Ma l'esposta di sopra si è la regolare e l'ordinaria.

## CAPITOLO IX.

### *Processo romano sotto gl' imperadori.*

Avendo esposto l' antico romano processo e l' inglese che non poco a quello si conforma, esaminiamo ora il cangiamento che nel processo antico romano sotto gl' imperadori avvenne, per vederne la continuata successione sino a' nostri giorni e finalmente esporre il presente processo inquisitorio, comune a quasi tutta l' Europa.

Colla caduta della repubblica si cangiarono i giudici de' delitti, si mutò il sistema e la forma dei giudizi. La cognizione de' delitti fu in Roma commessa al Prefetto della Città (1) e al Prefetto del Pretorio; e nelle provincie a' presidi e proconsoli (2) i quali da per sè soli, valendosi del consiglio soltanto de' giurisperiti, esercitavano i giudizi. Erano cotesti irrecusabili, come a tempo della repubblica lo erano pur anco i pretori, potendosi ricusare soltanto i giudici del fatto dal pretore trascelti, i quali non aveano nè giurisdizione nè impero. Ma non reputarono i Romani convenevole cosa ed all' onore della magistratura proprio, che coloro i quali per una legge

(1) L. 1 de off. Praef. Urb. Juven. Sat. XIII Plin. jun. L. II. Ep. 2 l. . . . D. de off. Praef. Pret.

(2) L. 3, 4, 6 D. de off. Praes. L. 9 D. de off. Proc.

Digitized by Google

aveano ricevuto l'impero, venissero poi ricusati dal privato. Quindi nè i prefetti della città nè i presidi potevansi dare per sospetti.

Nè solo in questo, ma in altre cose ben anche a variarsi incominciò la forma degli antichi giudizi; poichè l'inquisizione cominciò ad aver luogo. Sin da' più felici tempi della repubblica eransi veduti esempi dell'inquisitorio procedimento. Ma ciò ne' soli delitti di stato ne' quali per necessità conviene procedere in una privata secreta forma, senza accusatore e senza che i rei ne abbiano notizia alcuna; avvegnachè il pericolo il quale minaccia lo stato, non soffra che altrimenti si adoperi. Nella congiura di Catilina il console Cicerone inquisitoriamente procedè contro ai congiurati. Ebbe la secreta denuncia; cominciò ad inquirere contro i sospetti; fece arrestare i disleali ambasciadori; acquistò la prova; nelle mani ebbe le lettere, chiaro documento della congiura; raccolse gl'indizi e procedè alla carcerazione de' rei. Di che ne sostenne pria rimproveri da Cesare nel senato, quindi l'esilio dalla patria. In una simile tempesta, cioè in una congiura che minacciava la nascente repubblica, il console Bruto tenne una simile condotta. Ma sotto i più crudeli imperadori come crebbe il sospetto delle congiure, così un nuovo vigore prese il sistema dell'inquisizione. La Storia Angusta ne fornisce di ciò molti esempi ed evidenti prove. Un divulgato errore, galiardamente dal Tomasio sostenuto (1),

(1) De origin. processus inquis.

fe' credere a molti che nel dritto canonico si dovesse rintracciare l'origine del processo inquisitorio. Ma benchè dal dritto canonico un tal sistema fosse stato molto ampliato e promosso, tanto la sua introduzione precedè l'anzidetto dritto, quanto la tirannica sospettosa politica de' romani imperadori quella degli ecclesiastici.

Nè dalla diffidenza solo degl' imperadori che quanto più indegni si stimavano del pubblico amore, tanto paventavano più le occulte congiure, ebbe la sorgente l'inquisitorio processo, ma eziandio dalla perdita del pubblico zelo e dell' amore del ben comune colla perdita della libertà. La pubblica accusa si cangiò nella fatale denunzia. Nella libera repubblica il zelo del pubblico bene animava i cittadini all' accusa. Sotto gl' imperadori l' accusa a ciascuno permessa l' istrumento della tirannìa divenne. All' amore del pubblico bene successe l' impegno di servire chi disponeva del tutto, e colla perdita degli amatori dell' antico stato e colla rovina de' ricchi comprar volea la sicurezza del trono ed arricchire l' erario. Quando l' impero era nelle mani del popolo, i calunniatori non veniano dal governo promossi. Il popolo non temeva, nè coll' occulta calunnia cercava disfarsi de' sospetti cittadini. Ma coloro che mutarono lo stato non potendo sempre valersi dell' aperta violenza, ebbero alla calunnia ricorso. Suscitarono l' infesto genere dei denunzianti. I giusti principi gli abolirono del tutto e la pubblica accusa andò in disuso. Quindi acciocchè i delitti i quali colla schiavitù erano

Digitized by Google

moltiplicati non poco, non rimanessero impuniti, convenne che incaricassero le leggi i magistrati della ricerca degli occulti delitti. Per tal ragione a' presidi delle provincie fu data la cura delle generali inquisizioni de' rei. Ciascun preside dovea nella propria provincia prender informo dei gravi delitti, de' celebri facinorosi che ne turbassero la pace (1).

Da tal origine sorsero gl' *irenarchi*, i *curiosi*, gli *stazionari*, pubblici inquisitori, de' quali valevansi i presidi per l' inchiesta dei delitti. Non potendo essi scorrer sempre la commessa provincia, fu di mestieri di stabilirvi siffatti ministri per far l' inquisizione ordinata dalle leggi. Costoro prendevano un segreto informo, dopo del quale facevano arrestare i rei e gl' interrogavano intorno a' delitti commessi. Quindi li rimettevano a' presidi della provincia col compilato processo, relazione, notorio, nunciazione, elogio detto, che paragonar possiamo alle nostre diligenze; il preside sentiva di nuovo i testimoni ed i rei; e gl' irenarchi dovean recarsi anch' essi alla presenza di quello per far d' accusatori (2). L' elogio adunque o siano

---

(1) Convenit bono et gravi praesidi curare, ut pacata et quieta provincia sit, quam regit, quod non difficile obtinebit, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat; eosque conquirat, nam et sacrilegos, latrones, plagiaries, fures conquirere debet et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere, Ulpianus L. 13 D. de off. Praes. Leggasi anche la legge IV D. ad leg. Jul. Peculatus.

(2) L. 7 C. de accusationibus. L. 6 D. de custodia et exhibitione reorum, L. 1 C. Curiosi et Stationarii.

le diligenze da' curiosi e dagl' irenarchi compilate non aveano altro valore che quello di far arrestare il reo: ma il giudizio ordinavasi da capo avanti del preside, e gl' irenarchi, come si è detto, facevan da pubblici accusatori, sinchè a costoro accoppiossi altresì l' avvocato del fisco da Adriano la prima volta stabilito, il quale mentre che avea per principale oggetto d' impinguar l' erario delle multe e delle confiscazioni dei beni che avanti Giustiniano erano a quasi tutte le capitali pene annesse, nel tempo stesso accusava i pubblici delitti.

Siffatte alterazioni furono ne' capitali giudizi fatte sotto gl' imperadori. Nel rimanente trattavasi nella maniera stessa che ne' tempi della repubblica; e da questo punto il processo inquisitorio andava con egual passo dell' accusatorio. Dopo l' interrogazione fatta dal preside e la contestazion della lite la quale dalla negativa del reo nasceva, si udivano i testimoni prodotti dall' accusatore e dal reo in presenza d' entrambe le parti. Non erasi introdotto ancora in cotesti deplorabili tempi l' abuso all' innocenza ed alla verità fatale di sentirsi i testimoni nell' assenza del reo. A suo luogo noi dimostreremo l' epoca funesta dell' introduzione di cotesto erroneo e crudel sistema. Le leggi imperiali ad evidenza dimostrano che l' antico costume di agitarsi il giudizio senza il misterioso arcano, non erasi ancor cangiato dalla feroce ignoranza. Il reo e gli avvocati suoi dovevano esser presenti al tormento de' servi, ed aveano la facoltà

Digitized by Google

eziandio d'interrogarli (1). Ed espressamente Giustiniano ordinò che in presenza d'ambe le parti venissero interrogati i testimoni in modo che fossero loro conte e palesi le deposizioni di quelli; anzi doveano i procuratori delle parti litiganti recarsi di persona per udire le deposizioni de' testimoni, quando erano costoro lontani e deponevano lungi dal luogo ove il giudizio trattavasi (2).

La sola alterazione fatta nel modo de' giudizi, secondo che mi avviso, fu certa maggior restrizione a' rei ed agli avvocati loro imposta nel domandare i testimoni. Giudici che rappresentavano la persona del sovrano, che non poteansi ricusare, doveano per necessità frenare la libertà de' litiganti, sovratutto agitandosi i nuovi giudizi, non come prima nella pubblica piazza, alla vista d'un licenzioso popolo, ma tra le private mura nell' imponente solitudine (3).

Ed ecco i cangiamenti che sotto gl' imperadori ne' pubblici giudizi avvennero. Passiamo ora a vedere quale il processo si fu dopo la ruinosa caduta del romano impero.

---

(1) L. 27 D. ad leg. Jul. de adult. §. Quaestioni interesse.

(2) L. 16 e pen. C. de Test. L. 18 C. de fide Instr. Novell. 90 c. ul.

(3) Tacit. de caus. corrup. Eloquentiae.

## CAPITOLO X.

### *Processo ne' barbari tempi.*

Dopo che il boreale torrente di tante barbare nazioni inondò le provincie del romano impero, le quali avvilite dalla schiavitù, oppresse dalla povertà prodotta dalla ruina dell' agricoltura e dell' arti e dall' insoffribil peso d' esorbitanti dazi che servivano a nudrire l' insano lusso d' una effeminata corte, avendo perduta la militar disciplina e l' antico valore, non potevano resistere all' impeto di que' feroci abitatori delle selve del Nord, le più belle regioni divennero ampi deserti, i lumi, le scienze, le arti, le leggi ed i giudizi degli antichi Romani quasi interamente andarono in oblio, e dal seno del militar governo sorse il sistema feudale il quale fu come un nembo che ingombrando l' Europa, la ricoverse della notte dell' ignoranza e d' una copiosa pioggia di mali propagati e diffusi pel corso di tanti secoli. Qual esser mai potea in quegl' infausti tempi il processo? La sacra voce delle leggi taceva, ed il solo feroce dritto della spada terminava tutte le controversie:

Dirà la mia ragion la scimitarra,
E 'l giudizio faremo nella sbarra.

Il duello, il giuramento, l' acqua bollente, il ferro infocato e gli altri divini esperimenti erano i mezzi allora adoperati, le prove poste in uso nel

Digitized by Google

trattare le cause. Non udivasi nel fòro l' eloquenza de' Tullii, ma nel campo convinceva la facondia della spada. Un feroce campione, insanguinato dal corpo dell' estinto nemico, era lo Scevola ed il Papiniano che tra quelli ignoranti e feroci popoli decideva del controverso dritto (1).

Ma tra cotesti fallaci modi di giudicare si diè pur luogo alla testimoniale prova, e quindi un' ombra ancor rimase del giudiziario antico processo. La memoria delle romane leggi non fu dell' intutto mai spenta. Conservavasi almeno come una tal consuetudine, e sovratutto tra gli ecclesiastici che dell' antiche usanze furono più tenaci mantenitori. I Longobardi concessero a' vinti popoli di vivere o col loro dritto o pur col dritto romano: i Franchi e gli altri barbari fecero l' istesso; di maniera che tra quelle genti le quali col dritto romano viveano, si conservò leggiera immagine degli antichi giudizi.

D' altra parte essendosi di già nelle conquiste loro i barbari stabiliti e ricevendo di giorno in giorno

---

(1) Vedi il terzo Saggio Politico. Chi 'l crederebbe? Mentre un Pontano e i suoi dotti soci faceano eccheggiare le belle colline del Sebeto de' versi degni dell' aureo secolo di Augusto, tra noi spento interamente non era il barbaro uso del giudiziario duello. Nel processo contro a baroni ribelli fatto per ordine di Ferdinando primo di Aragona il testimone Ruggiero Conza disfida Salvadore Zurolo che nel confronto gli negava quello che aveagli un giorno detto intorno alla venuta del duca di Lorena.

più regolare forma le nuove società, i dinasti ed i baroni cominciarono a giudicare i loro vassalli ed a restringere l'uso de' combattimenti. Quindi sotto i Longobardi ritroviamo già un sistema di giudizi stabilito. De' Goti non facciamo parola; giacchè costoro per le cagioni additate nell' ultimo de' nostri Saggi Politici, poco o nulla cangiarono del sistema romano.

Sotto i Longobardi il procedimento fu militare tutto, pubblica l'accusa, vocale il processo.

Citato il reo dal giudice per *Bannum*, se legittimo impedimento non proponesse, dovea innanzi a quello comparire (1). Comparendo poi esso reo o l'accusatore avanti allo scoltascio o al giudice, l'accusatore domandava la permissione e con alta voce proponeva l'accusa (2). Rispondeva il reo, e qualora avesse negato o proposta qual siasi eccezione, contestavasi la lite (3), e nel giorno medesimo per lo più terminavasi il giudizio, sentendosi allora per allora i testimoni, le accuse e le discolpe; ed il notaio teneva soltanto il registro delle proposte, delle risposte, del detto de' testimoni e della sentenza. E questo era tutto il processo.

Mancando i testimoni si ricorreva di necessità a' divini giudizi. Se lo scoltascio tra quattro giorni non avesse terminata la causa, dovea rimettere il reo

---

(1) Longobardar leg. lib. 2 tit. 44.

(2) Heinec. juris germ. lib. 3 tit. 4 leg. Longobardor, lib. 2 tit. 53.

(3) Leg. Longobardor, lib. 2 tit. 21.

al giudice del distretto, cioè o al conte o al castaldo che tra sei giorni dovea al processo necessariamente dar fine (1).

Nè da questa semplice e spedita forma dissimile molto esser dovea il procedimento che usavasi tra coloro i quali colle consuetudini romane si viveano. Gli ecclesiastici in Roma, ove si conservò una scuola di dritto civile per molto tempo, serbarono più vive memorie delle formalità de' giudizi. Il codice Teodosiano e il breviario di Alarico benchè fossero scomparsi anche in Roma, i preti gelosamente custodivano le pratiche del dritto romano (2). Ma riapertasi in Ravenna verso la metà del decimo secolo una scuola di diritto civile, cominciarono i papi a far grand' uso delle leggi romane, citandole del pari dal codice Giustinianeo e dal Teodosiano. Essi nella comune ignoranza, nella barbarica ferocia promovendo la regolarità de' giudizi, le massime della naturale equità, opponendosi a' giudiziari duelli, salirono a quell' apice di grandezza alla quale da basso miravano le medesime coronate teste. Vedremo in appresso con quanta lor gravezza i popoli pagarono tal beneficio degli ecclesiastici.

---

(1) Longobardar, Leg. lib. 2 tit. 1. Veggansi diversi placiti de' Longobardi e dei Franchi presso Muratori nell' antichità della mezza età e sopratutto nella dissertazione de Placitis ec.

(2) Balduinus prolegom. ad institut.

## CAPITOLO XI.

### *Processo sotto i Normanni e gli Svevi.*

Quando la poderosa mano di Ruggiero dalle membra di tante picciole dinastie formò l' ampio corpo di questo bel regno e colla felice sua spada abbattè la privata tirannica independenza, fu vie più stabilito e confermato il legale giudiziario sistema. Ma cotesto non era molto diverso da quello de' Longobardi. Il processo era semplice, spedito, alla militare, senza le necessarie formalità introdotte dal dritto romano.

Di ciò ne rendono evidente prova le carte di que' tempi. Camillo Pellegrino nella sua storia dei principi longobardi rapporta due *giudicati* o sia due libelli di giudizi dati, ne' quali secondo il costume di allora, si fa una somma del processo che in ciò consisteva. Producevansi le carte ed i testimoni nel giudizio. Quelle si esaminavano all' istante e questi su due piedi s' udivano. Davasi immediatamente fuori la sentenza la quale per sicurezza del vincitore si registrava dal notaio con tutto ciò ch' erasi fatto e detto; ed una pagina sola equivaleva agl' interi nostri volumi.

Di cotesto spedito e verbal processo Normanno fan ben anche fede due inediti diplomi che conservansi nell' archivio della Trinità della Cava, de' quali mi fu comunicata copia dall' amicissimo signor Balfi

Digitized by Google

che alla più vasta greca letteratura accoppia le più interessanti diplomatiche cognizioni (1).

Ma gli anzidetti giudizi furono civili, benchè di violenze e di rapine si trattasse in alcuni di essi. Però ai tempi dell' imperador Federigo II abbiamo un esempio di un criminale giudizio il quale in un diploma ci vien conservato, della di cui copia mi fe' generoso dono il gentilissimo signor Daniele il quale nella bella letteratura del pari che nella seria ed interessante valoroso, ben lungi dalla bassa invidia che ne' piccioli cuori annida, si pregia di contribuire al progresso delle lettere ed al vantaggio dell' altrui produzioni. Contiene cotesto diploma una sentenza della gran corte che il gran giustiziere Enrico Morra allor reggeva a Melfi, data fuori per l' omicidio di un tal Guglielmo Limata. La sentenza fu proferita nel mese di agosto del 1231, mentre che le costituzioni Federiciane non erano per anche promulgate, comechè composte fossero, secondochè nel giudicato dicesi. E quindi il procedimento fu a tenor delle leggi longobarde e delle consuetudini regnanti; ciò che ivi

---

(1) È da notarsi negli anzidetti giudicati che con i giudici sedevano insieme baroni, militi e probi uomini, siccome a tempo de' Romani a' presidi delle provincie assistevano i periti del dritto. Da ciò si conforma quello che da noi si è detto altrove, che i baroni giudicavano ne' barbari tempi e che nel corpo aristocratico risedeva siffatta nobile funzione, sinchè i re divennero assoluti sovrani. Da giudicati suddetti ancor rilevasi che nel dubbio si aveva al duello ricorso.

eziandio si afferma. Siffatte consuetudini aveano l'origine dalle leggi romane e dal sistema de' loro giudizi. Ma vantavano sovratutto l'immediata sorgente dal dritto canonico che erasi servito delle leggi romane per materiale dell'edifizio della pontificia monarchia.

L'anzidetto giudicato ne fa vedere l'ordine dell'inquisitorio processo. Dopo l'accusa si commette l'informo all'avvocato della gran corte il quale recasi di persona a compilar l'inquisizione, dopo la quale cita i rei e trasmette alla gran corte il processo. Ma non comparendo il reo dall'anzidetta gran corte si viene contro al contumace alla sentenza della confiscazion de' beni e della perdita della persona, cioè della morte.

Deesi in tal giudizio osservare che si destina l'avvocato della gran corte a prender l'informo, vale a dire a far le parti di accusatore; ma non si ordina però la carcerazion del reo il quale citasi soltanto e come contumace si condanna. E la pena al contumace reo data era già in quel tempo la morte contra lo stabilimento del dritto romano.

Tale era il procedimento ne' capitali giudizi sotto i Normanni e nei principii del regno di Federigo. L'inquisizione era già in uso, ma pur spedito e semplice ancora era il processo.

Ma l'anzidetto imperador Federico II che colle leggi fondò la monarchia, la quale avea Ruggiero già stabilita colla spada, rivolse l'animo a promulgare una compiuta legislazione, dando a' giudizi forma novella.

Digitized by Google

Ei, comechè per i più leggieri delitti avesse richiamato alla vita l' accusatorio antico processo, per i gravi misfatti stabilì la più rigida inquisizione. Ma cotesta inquisizione quella non fu la quale si adoperò sotto i romani imperadori. La prima altro oggetto non ebbe che di supplire alla mancanza degli accusatori; non produsse altro disordine che d'incarcerare il cittadino col solo inquisitorio informo; non alterò l' ordine de' giudizi. Dopo l' informo degli inquisitori cominciava da capo avanti a' presidi il giudizio e trattavasi coll' antica regolarità. L' inquisizione da Federigo introdotta, tra noi tenne luogo dell' accusatorio processo, e con quella soltanto alla condanna si procedè. Anzi talora nemmeno concedevasi al reo la facoltà di difendersi, non accordandoglisi la copia dell' inquisitorio processo. Nella terribile costituzione *Hi qui per inquisitiones* si ordina che a' rei di cattiva fama non diasi copia dell' informo, ma soltanto dei nomi de' testimoni. Ecco introdotto già il fatale arcano, il micidiale mistero che alla pubblicità degli antichi giudizi surrogò la taciturna insidiosa secretezza. Ma da quel germe si dischiuse tal barbaro mostro dell' insidioso arcano che s' introdusse nel tempio della giustizia per discacciar cotesta reina dal suo proprio trono? Di ciò faremo ricerca nel seguente capo.

## CAPITOLO XII.

### *Origine del secreto e misterioso procedimento.*

I giureconsulti ritrovano nelle leggi la cagion di tutte le cose: i politici nella catena de' civili avvenimenti. Il dotto giureconsulto Anton Mattei ripete l'origine del giudiziario mistero dall' ignoranza dei primi barbari interpreti del romano diritto, i quali nella *legge* 14 *C. de Test.* leggendo che i testimoni doveano entrare nel *secreto* del giudice, s' avvisarono che ei gli dovesse secretamente ascoltare (1); laddove ivi ed in altre leggi *secretum et secretarium* è il privato luogo dei giudizi. Egli è noto a ciascuno che in tempo della libera repubblica giudicavasi della sorte, della vita e della libertà dei cittadini nell' ampio fôro, nel mezzo di un numeroso popolo spettatore; e sotto gl' imperadori nell' anguste mura di remoti palagi coll' intervento dei soli litiganti e di pochi curiosi stabilivasi la morte o la vita dell' accusata gente.

Il famoso autore Dello Spirito delle Leggi assegna una diversa origine al criminale mistero. Ei dice, che mentre nella barbarie della mezza età, coll' armi alla mano discutevansi le liti, pubblici

---

(1) Ant. Matthaei ad. I 48. D. tit. 25 C. 4.

Digitized by Google

erano i giudizi, simili a quelli degli antichi Romani. Ma come il pubblico combattimento poi venne abolito, come fu inventata la scrittura, così privati e secreti i giudizi divennero (1).

La prima ragione si appoggia su di un ipotetico fatto: nella seconda non si rinviene la cagion sufficiente dell' effetto. Il cangiamento del combattimento reale nel giudiziario presso i Romani e presso di altre nazioni ancora, e l' invenzione della scrittura non produssero cotesto effetto ne' criminali giudizi. Altronde adunque deesi ripetere una siffatta usanza (2). Rispettiamo cotesti grand' uomini e di rintracciar tentiamo l' origin vera del giudiziario arcano.

Dal presente rapido prospetto della successiva storia del criminale processo si ravvisa che sotto i romani imperadori si stabilì la prima volta l' inquisizione. Ella per sua natura seco portava il secreto. Senza accusatore, e perciò senza citazion de' rei informavasi l' inquisitore de' celebri delinquenti. Federigo II adottò dai Romani l' antico sistema dell' inquisizione colla costituzione *Inquisitiones generales*, ma non col metodo degli antichi se ne valse; bensì con quel terribile e feroce introdotto dagli ecclesiastici.

---

(1 De l' Esprit des Lois liv. 27 chapitr. 34.
(2) Sagg. 2.

Quel paterno zelo ch' ispirò la nostra santa religione a ministri suoi, quel pastorale ministero che fe' prendere cotanta cura del gregge a lor commesso, degenerò col tempo, come sogliono le cose tutte, nello spirito d' inquisizione, arme all' innocenza egualmente che al delitto fatale. I ministri della religione furono chiamati vescovi, cioè ispettori, inquisitori, i quali quando fecero acquisto della temporale potenza, la pastorale vigilanza nella inquisitoria oppressione cangiarono. Veggasi l' intero titolo delle Decretali *de accusationibus*, e da quello si scorgerà ben chiaro che gli ecclesiastici dalla pastorale vigilanza dedussero il fatale dritto d' inquirere. Innocenzo terzo nel 23 cap. del titolo citato ripete l' autorità d' inquirere dal Vangelo, ove si racconta che il padrone avendo udito la rea amministrazione del suo castaldo, tosto ne prese conto. E dal Genesi un simile esempio quivi ben anche si produce. L' istesso Innocenzo nella XIII Decretale del tit. *de Judiciis*, ove gitta i fondamenti dell' universale monarchia ed alla tiara tenta soggettar lo scettro, erigendosi giudice in una contesa tra i re di Francia e d' Inghilterra, dice, che in qualunque fatto umano siavi peccato, estendasi la giurisdizione papale, onde ei conoscer ne debba; poichè nel Vangelo vien ordinato a ciascuno di fare alla Chiesa palese che il peccatore fraternamente pria corretto non abbia voluto emendarsi. Si scorgerà ben anche dalle decretali de' papi introdotto l' uso funesto di condannare il reo in vigore del processo

inquisitorio, uso che Federico nelle sue costituzioni adottò. Nè dunque l'ignoranza della voce latina nè il disuso de' pubblici combattimenti la secreta maniera ne' giudizi introdusse, ma un passo di più dato da' papi nel sentiero dell'inquisizione aperto da prima dagli imperadori romani.

## CAPITOLO XIII.

### *Propagazione dello studio legale nell' Europa. e sopratutto nell' Italia.*

Essendo giuridico divenuto l'inquisitorio processo, bentosto vi s'introdusse una moltitudine di formalità o di atti giuridici, e la semplice macchina de' pubblici giudizi complicata e composta divenne; onde poi nacquero cotante dilazioni che o prolungano i giudizi o fanno dell' intutto svanire la pena.

Lo studio del dritto romano per la nuova scuola stabilita in Bologna erasi per tutta l'Italia diffuso. Aboliti i barbari giudizi, i divini sperimenti, il duello sopratutto per opera del gran Federigo II che alle private guerre pose il freno delle leggi (1), e fu l'Ercole verace che incatenando i mostri dei tanti dinasti e tiranni atterrò il gran colosso della barbarie, il quale ingombrava l'Europa tutta; abolita, io dico, la forma di chieder ragione colla spada alla mano, e stabiliti i legali giudizi, necessario e pregiato divenne lo studio delle leggi. La sola spada comunicava prima la nobiltà (2); alla spada successe la toga, i dottori e i magistrati furono eguagliati a' guerrieri; ebbero

(1) Cost. Monom. ed altre.
(2) Robertson, Prospetto ecc.

lo specioso titolo di *Militi*: surse la togata milizia (1). La nascente aurora della coltura spandeva i primi albori delle cognizioni; ma le sole cognizioni erano le legali, le quali in ogni popolo annunziano il primo raggio della coltura. La società usciva allora appena dallo stato della barbarie. L'arti, il commercio erano ancor giacenti. Sole alcune città d'Italia, Genova, Venezia ed altre poche incominciavano a ravvivar l'industria ed il commercio. Generalmente le scienze erano sepolte nelle folte tenebre di profonda notte che al nuovo raggio d'industria e di libertà cedeva appena, l'autorità sorgente delle leggi avendo fatto tacere l'indipendenza, la privata guerra, la distruzione. Gl'immensi deserti che la barbarie avea fatti, popolavansi diggià.

Nella pace adunque, nella mancanza dell'arti, del commercio, delle scienze nell'incremento della popolazione, a quale studio doveansi mai rivolgere gli uomini, se non a quello delle leggi, il quale era l'unico che conoscevasi allora e che menava all'opulenze ed alla gloria? Ecco la ragione per cui una corrente di dottori inondò l'Europa intera.

Ma sopratutto nell'Italia crebbero le dottorali legioni. Gli attivi ingegni degl'Italiani chiedevano una occupazione: il solo codice e le chiose dei dottori l'offrivano loro. La corte di Roma aspirava alla monarchia universale: le sue armi erano le leggi, le

(1) VII Sagg. Pol.

Digitized by Google

chiose, le carte; onde vieppiù lo studio delle leggi venne promosso.

La sola scienza (se merita pur tal nome) che ne' barbari secoli regnava, erasi la scolastica, la quale alla sofistica degli antichi Greci, al genio eristico degli oziosi monaci accoppiava la barbarie e l'asprezza de' settentrionali popoli: ella vota di solide idee, ricca di arabiche sottigliezze avea un' incredibile propagazione ricevuta. Gl' innumerevoli oziosi che acquartieravansi ne' chiostri, per fuggire la noia, per acquistare gli onori di Baccellieri occupavansi di quelle vane sottigliezze ed arzigogoli. Noi ravviseremo in appresso quanto mai nocque al processo cotesta scolastica metafisica che innestandosi alla legale, da' chiostri passò nel fôro per far ivi la leva di novelli atleti.

All' anzidette universali cagioni si aggiunse ancora una più speciale, dal nostro celebre storico civile rilevata; cioè il grande impegno degli Spagnuoli d' involgere gl' inquieti e torbidi ingegni de' regnicoli nelle reti del fôro.

Per le divisate cagioni tutto fôro divenne ed arzigogolo forense.

## CAPITOLO XIV.

*Origine degl' intrighi e laberinti del presente processo.*

Ravvisando intanto i nostri dottori, che privi della luce della erudizione, nè guidati dalla fiaccola della filosofia erano infelici interpreti del diritto romano, ravvisando, io dico, che il nuovo inquisitorio processo era contrario allo stabilimento delle romane leggi, e volendo quelle adattare a tutto, e con quelle tutto spiegare, formarono il mostro del presente processo, che di tante formalità e legali atti vien composto.

Oltre di che la naturale ed ingenita irregolarità del processo inquisitorio dovea per necessità un altro male produrre. Le leggi e gli ordini violenti non sono gran tempo durevoli; ma gli uomini rare volte sterpano le radici de' mali. Stolti, come dice il lirico filosofo, mentrechè da un vizio fuggono, inciampano nell'altro. Cotesto è il difetto della intera legislazione delle prammatiche dettate tutte dallo spirito forense. I nostri dottori sollevati alla suprema dignità del Collaterale, che le nuove leggi suggeriva, o non volevano per lo rapporto che ai potenti gli stringea, o non sapeano svellere i radicali disordini alla

Digitized by Google

costituzione inerenti (1). Come imperiti medici ed ignoranti ciarlatani impiegarono de' momentanei rimedi che nuovi mali produssero. Ciò che si osserva come in tutte le parti della legislazione, così ben anche in questa che i pubblici giudizi risguarda.

---

(1) Prospetto della Storia del Regno nell' ultimo Saggio.

Digitized by Google

## CAPITOLO XV.

### *Alterazione e cangiamenti avvenuti nel processo ne' susseguenti tempi.*

Veggasi ora ciò che la necessità dell' ordine dalle leggi richiesto, e l'ignoranza de' dottori ha edificato sulla base dell' inquisitorio processo; e come a questo l'accusatorio e tutte le formalità di quello si accoppiarono.

Dopo l'informativo fiscale, ch' è l' inquisitorio processo, si richiese dai dottori la citazione, dalla quale avea principio l' antico accusatorio processo. Ma dovendosi il giudice assicurare già del reo nell'informativo liquidato, pur non ostante ciò vuolsi spedire la citazione, e nello stesso tempo che il reo si carcera, vien altresì citato. Inutile atto e superfluo, ma tale però che mancando, nullo in parte rende il processo, e dall'ordinaria pena salva il reo.

Essendo nel giudizio già presente il reo, s' interroga, e quindi essendo negativo si ammonisce. Del qual ammonimento dovendo distesamente ragionare in appresso, non ci arrestiamo qui punto a parlarne. Segue di poi una serie d' inutili atti chiamati ordinatori, cioè contestazion di lite, ripetizione de' testimoni, dazion di termine, spedizione della citazione dei testimoni.

Digitized by Google

La ripetizion de' testimoni è una di quelle giuridiche funzioni che introdussero per supplire al difetto dell'inquisitorio processo, e per adattare alla nuova forma de' giudizi le romane antiche leggi (1), per le quali, come si è detto, dovendosi nella presenza delle parti disaminare i testimoni e per tale essenziale atto legittimandosi il processo, da ciò la necessità si comprese di ripetersi quei testimoni, i quali nell'informativo fiscale erano di già stati uditi. Ed ora sì necessaria vien reputata cotesta ripetizione, che da quella sola diciam nel fôro legittimarsi il processo, e senza di quella non aver valore alcuno, onde alla più lieve pena si condanna il reo (2).

Ma siffatta ripetizione inutile atto col tempo divenne, e si giudicò bastante che il reo vedesse soltanto giurare i testimoni senza ch' ei sapesse ciò che abbiano deposto, mentre che lungi dal reo lo scrivano rilegge a' testimoni le loro deposizioni che deb-

---

(1) *L. si quando C. de Test. et nov.* 90 *c.* 9.

(2) Comincia realmente il processo dalla ripetizione dei testimoni. Nel più antico processo che siaci pervenuto, cioè in quello sotto Ferdinando primo contro il segretario Petrucci ed il conte di Sarno compilato; dopo l'informativo fiscale e la contestazion della lite si da il termine di dieci giorni comune a' rei, ed al procurator del fisco per verificare le prove fiscali; e questi nel termine fa esaminare i testimoni, i quali eransi nell'inquisizione prima sentiti. La ripetizione però era unita col confronto de' testimoni e del reo, e coll'ammonimento, come si dirà in appresso.

Digitized by Google

bono ratificar per necessità, non sapendo sovente se quello che lo scrivano legge sia ciò che ivi ritrovasi scritto. Ma anticipar non vogliamo quelle cose delle quali più appresso distesamente favellar si dee. Seguasi per ora soltanto il corso dei cangiamenti nel processo avvenuti.

Avvisandosi i dottori che avea il dritto l'accusatore nell'antico processo di produrre le prove, inventarono il termine ad impinguare, e per la difesa del reo non solo si concesse il termine a difesa ma ben anche quello della repulsa de' testimoni, all'accusatore altresì comune, e di più l'abolito dritto della repulsa (1).

Per adempire a tante funzioni e solennità chi mai non ravvisa quante dilazioni ne' giudizi siensi introdotte, e qual miscuglio abbian fatto i dottori delle romane e delle moderne leggi e stabilimenti; qual mostro indi sia nato dall'accoppiamento dell'accusatorio processo; e finalmente quale scampo ai rei quindi siasi aperto? Chi non vede quali disordini e

---

(1) I dottori canonisti avevano in ciò preceduto ai nostri forensi. Nella decr. 24 *Tit. de acc.* si dice: *debet igitur esse praesens is, contra quem facienda est inquisitio . . . et exponenda sunt ei illa capitula, de quibus fuerit inquirendum, ut facultatem habeat defendendi seipsum, et non solum dicta, sed etiam nomina ipsa tertium sunt ei, nec non exceptiones, et replicationes legitimae admittendae.* Ecco la fonte di tante funzioni giuridiche, e delle lunghe dilazioni.

Digitized by Google

mali abbia prodotto il volere, e non sapere schivare l'oppressione del processo inquisitorio? Per rilevare la libertà civile si diè campo all'impunità ed alla licenza; e per frenare la licenza si oppresse la libertà. Non si riparò al primo disordine, e ad un peggiore s'aprì ampio varco. Ciò che viepiù palese fia dal paragone del presente processo coll'antico romano.

## CAPITOLO XVI.

### *Della necessità dell' inquisizione nel regno.*

Il vero processo accusatorio non può nella monarchia aver mai luogo: l' inquisizione è quivi necessaria. Nelle repubbliche si apre il giudizio colla intimazione al reo dell' accusa; poichè se l' accusato sen fugga, va da per sè incontro alla pena maggiore che mai possa un repubblicano soffrire, cioè il bando dalla patria, ov' egli è un elemento della sovranità. Ma nel regno, il diritto di cittadinanza equivale soltanto a quello della proprietà di que' beni che ivi possiede; e potendo facilmente il cittadino altrove trasportare i suoi averi, può trasferire ove più gli aggrada la patria. E dopo che per mezzo del cambio, effetto del commercio e della vessazione, s' introdusse la facilità di trasmettere l' ingenti ricchezze da regno in più remoto regno con un semplice squarcio di carta, l' indifferenza della cittadinanza divenne maggiore.

Se poi il cittadino cerchi o colle sue braccia, o col suo mestiere la sussistenza, allora il dritto di cittadino equivale a zero. Quella terra che ei toccherà col piede, sarà la sua diletta patria. Egli troverà per tutto un Giove che lo protegga, un sole che lo animi, una terra che lo nutra. Il filosofo di Ginevra diceva a ragione che dai moderni lessici doveasi cancellare il nome di patria e di cittadino.

Ma se mai in qualche monarchia potevasi adottare il sistema dell' accusatorio processo, ciò solo convenivasi al romano impero. Essendo le provincie tutte unite sotto del comando di un solo, e la potenza romana ingombrando quasi tutta la terra, al fuggitivo reo mancava l' asilo dell' angolo il più remoto. Ma in ogni altro regno fa d' uopo assicurarsi prima del reo sospetto; ed a far ciò conviene l' anticipata secreta inquisizione.

Ma disaminiamo la natura e gli effetti di cotesta inquisizione, quale ella si è tra noi. Aprasi la funesta e terribile scena dei mali che affliggono la società, cui più nocumento arreca l' impunità che adduce il nostro processo che la creduta oppressione dell' innocenza. Mettiamo da parte le generali declamazioni de' filosofi, esponghiamo que' gravi disordini, di cui testimoni, noi siam tutt'ora nel penoso esercizio della criminale avvocazione.

Digitized by Google

## CAPITOLO XVII.

*Analisi dei difetti del presente inquisitorio sistema.*

Diamo principio dall' inquisitore. L' inquisizione ossia la ricerca delle prove del delitto e del reo, presso de' romani a tempo della repubblica faceasi, come si è detto, dall' accusatore; sotto gl' imperadori, dagli irenarchi i quali di accusatori adempivano le veci; per lo stabilimento delle nostre costituzioni, da' giudici medesimi; ed è vietato ben anche a' giudici di commettere e delegare le informazioni ad altri. Ma la necessità introdusse l' uso di commetterla ai notai della causa che diciamo scrivani; e l' uso passò in legge. E comechè talora i testimoni si ascoltino dal commissario della causa, cioè quando s' interpone la formola *testes audiantur coram*, ovvero si ascoltino dall' intera ruota, quando si ordina l' informazione *in aula*, tuttavolta lo scrivano è sempre l' unico inquisitore. La moltitudine degli affari e la lunghezza del tempo, quando finalmente si tratta la causa, hanno già cancellate dalla memoria de' giudici le deposizioni de' testimoni. Egli è pur vero che un provvido dispaccio dell' augusto sovrano a' giudici ordinò di soscrivere le deposizioni de' testimoni, ma ciò non è in uso nella capitale, e nelle provincie è inutile ben anche, non potendosi per la moltitudine degli affari dagli uditori leggere ciò che soscrive la mano. Il

subalterno adunque o sempre, o per lo più è l' inquisitore. Io non parlerò di quest' ordine interessato ad occultare il vero dal bisogno e dalla necessità. Non riscotendo gli attuari dal pubblico alcuna paga, non essendo animati dalla speranza degli onori, credono di aver il diritto di cercare la loro sussistenza a spese delle leggi. Della poca loro lealtà è il pubblico abbastanza convinto. Una verità di sentimento è affievolita dai colori dello stile. Passo adunque ad esaminare que' mali che alla costituzione del presente processo sono di necessità inerenti, o che il subalterno, o che il giudice inquisitore compili l' informe fiscale.

Vien promossa l' inquisizione precedente, o da un libello di accusa e di denunzia, o dalla notizia che i subalterni somministrano ai giudici dei pubblici delitti. Se interviene nel giudizio o il denunziante o l'accusatore, il secondo per legge, il primo per uso somministra i lumi, addita le traccia del delitto, produce la nota de' testimoni.

Ed ecco il primo grave difetto nella costituzione de' presenti giudizi. Nella libera repubblica lo zelo del pubblico bene, la gloria, che da una celebre accusa derivava, produceva al giorno ogni delitto per occulto che fosse. Sotto gl' imperadori gl' irenarchi, pubblici magistrati, denunziavano ogni misfatto. Presso gl' inglesi accusa il consiglio del re. Cittadini avviati per lo sentiero degli onori hanno interesse di adempiere alla commessa carica. Tra noi un ceto di persone, che non alletta nè grande, nè poco soldo, che non

anima l'onore, non deve dedurre che i famosi delitti, quelli soltanto che la pubblica fama non lascia nascondere nel buio.

Quando manchi la parte querelante, quando sia per la sua estrema povertà di niun valore, o rimane occulta la prova, o in parte soltanto viene alla luce, o del delitto si prendono fallaci tracce, onde dalle vere deviasi il guardo del magistrato. I delitti dei ricchi sono per lo più coverti dall'aureo manto della fraterna carità de'subalterni. Quando il querelante e il reo sien poveri entrambi, non si disperdono al vento le fatiche. Uno dei più zelanti magistrati che gira le provincie, mi assicura che quando ei si recò nell'udienza, ritrovò moltissime informazioni da più anni ordinate e neglette. Nè a cotesto gravissimo male può riparare lo zelo di qualsiasi avveduto giudice. La moltiplicità degli affari, la dignità della toga non gli permettono di comunicarsi col più basso popolo, dissotterrare le prove e tener memoria delle numerose informazioni.

Secondo difetto: non obbligandosi gli accusatori alla pena di calunnia, nè presso di noi condannandosi nell'istesso giudizio, in cui s'assolve l'accusato innocente, il calunniatore, come dalle leggi romane e del regno viene prescritto, l'audacia de' falsi accusatori resasi baldanzosa, il numero delle cause inonda il fôro. Si ordina talvolta contra il calunniatore l'informazione, e si apre un secondo giudizio che resta ognora sospeso; non essendoci tra noi memoria di calunniatore condannato.



Digitized by Google

Gli antichi Romani con molti savi provvedimenti, i quali avrà l'accorto lettore notati dalla sola narrazione dell'antico processo, arrestarono l'impudenza de' falsi o temerari accusatori. Colla pena dell'infamia prima dalla legge Remmia minacciata, indi colla pena del taglione spaventarono i calunniatori, a' quali non era permesso di abbandonare il giudizio senza incontrare la pena del Senatusconsulto Turpiliano minacciata: i temerari accusatori non andavano esenti dalla pena delle spese della lite. In Atene l'accusatore che non riportava la quinta parte de' voti, pagava una considerabile multa, alla quale non essendo bastanti gli scarsi beni dell'infelice emulo di Demostene, andò in esilio, non avendo riportato il legale numero de' voti. Severe pene furon ben anche stabilite contro a' prevaricatori, i quali colludendo col reo eludevano la legge (1).

Ma se i falsi, temerari o corrotti accusatori venivano dall'accennate pene frenati, i veri e zelanti allettati furono dalla gloria e dal premio.

Siffatti stabilimenti da Federico rinnovati son andati in disuso presso di noi. Col presente sistema son moltiplicate le accuse dei falsi, e nel tempo medesimo restano occulti i veri delitti.

Terzo difetto: l'informativo fiscale diffatti è il processo accusatorio, e gode intanto de' privilegi di

---

(1) L. ult. Cod. de Cal.

Digitized by Google

una imparziale informazione. I testimoni sono dall'accusatore prodotti. Intanti ai testimoni fiscali si accorda la fede maggiore, e niuna o poca a testimoni del reo. La condizione dell'accusatore e dell'accusato deve esser eguale. Questo prescrivono le leggi, dice il grand'oratore di Atene, questo esige il giuramento de' giudici (2).

Intanto col metodo dei presenti giudizi l'accusatore ha un deciso vantaggio sull'accusato. Poichè nell'informativo detto fiscale, ma che si dovrebbe piuttosto dire dell'accusatore, nella fabbrica dell'edifizio funesto che ancora quando vien diroccato colle ruine sue schiaccia ed opprime l'assoluto accusato, l'accusatore sommistrando le prove può tessere una rete all'innocenza fatale; ma più diffusamente trattiamo cotesto interessante punto.

---

(2) In proem. pro Coron.

## CAPITOLO XVIII.

### *Proseguimento.*

Io suppongo un giusto ed imparziale inquisitore, non già un venale subalterno, pronto ed avvezzo a metter all' incanto le prova fiscale. Suppongo incorrotti ed interi i testimoni i quali parlino colla bocca della verità medesima, non già sieno parziali di colui che gli ha prodotti. Con tante supposizioni veggasi come l' inquisitorio processo sarebbe sempre all' innocenza fatale, se dal seno della corruzione non sorgesse l' antidoto del micidiale veleno.

Tutte le cose han diversi e vari aspetti, e le diverse e minute circostanze cangiano la natura dell' azione medesima. Quindi è che un' azione riguardata per un lato solo, e consideratene soltanto tali circostanze, rassembra di una tal natura; ma per altro aspetto e nel concorso di altre circostanze non sarà più quella di prima, nè farà l' impressione medesima. Se tal istorico ci narri che un padre crudele intrepido mirò spirare sotto i colpi di un carnefice i propri figli, e che dalla sua bocca uscì l'inumano cenno; qual frrmito d' orrore, quale sdegno non ne commoverà le viscere contro del barbaro padre? Ma se un altro storico ne soggiunga, che quel padre fu un console romano, cioè una persona, nelle cui mani era confidato il sacro deposito delle libertà; ch' eran que' figli ribelli i quali voleano mettere i ceppi alla

Digitized by Google

patria, introdurre un pubblico nemico, un famelico leone del sangue dei cittadini e di quello del console stesso; che gli empi tradivano colla patria il proprio genitore, consagrando al ferro de' Tarquini la sua cervice: quel padre crudele diviene un eroe, e le lagrime versate per quei ribelli figli verranno impietrite sul volto dall'ira e dall'odio verso di lor concetta. Tanto le varie circostanze danno alle cose aspetto diverso.

Allorchè l'inquisitore sulle tracce dall'accusatore additate compila l'informo fiscale, considera l'azion del reo per quella parte sola che aggrava il delitto, ma non rileva le circostanze che ne fanno la discolpa. È pur questa una voce, la quale in bocca a ciascuno inquisitore si ritrova ognora: *al difensivo le prove del reo;* a quel difensivo, cui nulla fede si dà, come diremo al suo proprio luogo. E intanto l'accusato sente l'offesa, riceve quel colpo nel petto, di che deve poi in appresso con istento saldare la piaga. L'inquisitore, per ragionevole ed umano che sia, non può quel disordine riparare il quale ha fonte nella costituzione stessa. E deve per necessità camminare per l'orme dall'accusatore segnate. Deve innanzi agli occhi avere la posizione dall'accusatore stabilita, e secondo quella interrogare i testimoni.

Siffatti disordini furon palesi sin dal tempo di Carlo V. Si attirarono sopra le provvide cure della legge. Ordinò l'imperatore colla prammatica VI sotto il titolo *de actuariis*, che nell'informo fiscale fossero interamente registrati i detti de' testimoni così a favor

del reo, come a pro dell' accusatore. Ma le leggi che riformano i mali, speciali, e non già la viziosa costituzione, ben tosto obbliate rimangono: poichè alla loro particolare forza quella si appone dell' universale costituzione. I testimoni non vengono, come si è detto, che sulla posizione dall' accusatore additata; che se mai un testimonio a favor del reo depone, non si può il suo detto registrare per la regnante fallace metafisica forense, che noi in appresso esporremo.

Digitized by Google

## CAPITOLO XIX.

### *Sistema fiscale.*

Ma verrammi per avventura opposto che nei gravi delitti ne' quali *ex officio* si procede, ancorchè siavi in giudizio il querelante, l' inquisitore non tenga mai conto alcuno della posizione dell'accusatore, formando da sè la vera idea del fatto che chiamasi sistema fiscale. Ma cotesto fiscale sistema sovente è più fatale all' innocenza, o favorevole all' impunità di quello che volgarmente si crede. Disaminiamone le ragioni.

Il valoroso inquisitore dopo di avere acquistati degl' indizi, e dopo di aver ascoltati i testimoni combina i fatti e formasi poi una compiuta idea del delitto. Quindi a quel punto da lui immaginato, a quel centro prefisso tira le linee tutte degl' indizi e dirige le deposizioni de' testimoni. Il più diligente inquisitore vien reputato colui che meglio sa tessere siffatto sistema, procurando l' unità de' tempi, de' luoghi e de' fatti, non altrimenti che se un regolato poema per lui venisse composto.

La scolastica, la quale introdotta prima nella morale e nella teologia, le corruppe e le depravò, trascorsa poi nel fôro generò il sofisma forense che noi andremo passo passo additando. In vigore di un tal sofisma si è stabilito nel fôro l' opinione che ogni

Digitized by Google

testimonio, di cui viene scritta la deposizione nell'informativo fiscale, siasi accettato dal fisco e dichiarato per vero. Quindi conviene secondo siffatto sistema che di necessità cada l'informazione, qualora un testimonio fiscale all'idea dall'inquisitore formata, e sulle deposizioni degli altri testimoni stabilita, sia contrario. Avvegnachè quindi nasca una contradizione che sè medesima distrugge: avendosi dal fisco per vere due contrarie cose, e ciò che da un testimonio si afferma, e ciò che si asserisce per gli altri. Quindi l'insuperabil necessità deriva di tenersi per falsi i testimoni, i quali contro del fisco depongano di non dar luogo tra le fiscali carte ai detti loro, di conciliarli, di persuaderli e di forzarli ancora a deporre a tenor del vero, cioè a tenor di quella tale idea che ha per vera l'inquisitore stabilita. E cotesta si è pur l'occulta cagione per cui inutili ed inosservate sono e saranno sempre le leggi contrarie a tal dominante errore. Ond'è che nell'informativo fiscale si pone soltanto in veduta quell'aspetto di cose, il quale al fisco giova, lasciando all'accusato la cura di rilevare nelle difese le circostanze a sè favorevoli, delle quali dopo una lunga e penosa carcere più grave talora della pena dell'istesso delitto che se gl'imputa, si giova per un altro pernicioso errore che al proprio suo luogo verrà discoperto.

Arrestiamoci per ora a combattere siffatto mostro di falsa opinione, per la quale la dottrina dell'individuità viene applicata al processo. Individuo secondo i dottori del fôro è il processo. Individua

ben anche si è la deposizione di ciascun testimonio. Quindi ad uno scopo solo debbono collimare le deposizioni tutte, e ad uno scopo altresì i detti della deposizione medesima. Onde se il processo sia falso in una sua parte, se la deposizione del testimonio per una parte non regga, tutto da' fondamenti rovina l'edifizio fiscale.

Egli è pur vero che l'uomo, in una cosa mendace, sia sospetto ognora nell'altre che afferma. Non nasce però quindi che una deposizione mendace in un sol punto debba per falsa interamente aversi. Non sempre volontariamente si mentisce, ma ben sovente o per difetto della memoria o per traviamento de' sensi. Inoltre non essendo d'ordinario gli uomini nè interamente buoni nè interamente malvagi, alla verità sogliono frammischiare i mendaci. Dee adunque un savio giudice da vari argomenti estimare il valore della deposizione del testimonio, e discerner così dal falso il vero.

Più stolta ancora si è l'opinione dell'individuità del processo, potendo esser benissimo falso un testimonio, o più dell'informativo; ed intanto esser veraci gli altri. Ma dovendo noi in appresso ritornare sul medesimo soggetto, per ora non ne diciamo d'avvantaggio.

Per cotesta erronea opinion regnante, la quale se non salva interamente l'accusato, gli vale almeno a sottrarlo all'ordinaria pena, l'inquisitore volendo tutto accordare e combinare insieme, sovente è costretto ad incarcerare ed a vessare i testimoni, a

Digitized by Google

sempremai rilevare quello soltanto che al sistema fiscale convengasi, tralasciando ciò che additi la ragion del reo. Onde talora formasi un verace romanzo o piuttosto un tragico poema, in cui l'accusato è l'infelice protagonista.

Ma se poi l'inquisitore di molto accorgimento non sia, un mal formato e difettoso processo apre al reo la via da fuggire la meritata pena; e ciò di ordinario addiviene nelle voluminose informazioni; avvegnachè più malagevole cosa sia il serbare l'unità in un inviluppato e lungo poema che in una breve e semplice rappresentazione. Ma noi siam giunti ormai a tanto disordine che dobbiamo l'antidoto del veleno cercare in un più mite veleno, e curare il mal più grave surrogandoli il mal minore. Infelici cittadini, se l'unità del processo fosse mai sempre esattamente serbata. L'ignoranza de' subalterni è sovente l'unico riparo dell'innocenza oppressa.

Egli è a ciascun noto quanto alle scienze nocque un tempo lo spirito di sistema. Esso fè perdere di mira la verità, onde non interrogandosi la semplice natura, si trascurò di raccogliere i fenomeni, di compararli tra loro e trarne le generali teorie. Per sostenere l'ipotesi adottata, a tutto si fè violenza. Si abusò della ragione. L'istesso accade nelle cose di fatto. Formatosi una volta dal fisco il sistema del delitto commesso, tutto a tal idea si fa servire, l'altre tracce vengono abbandonate dell'intutto, trascurati gli altri indizi. Quindi schivando spesso la pena

il vero reo, è l' innocente talora vittima dello spirito di sistema introdotto nel fôro.

Nè per questa parte soltanto nuoce al vero il sistema fiscale, ma ben anche per lo pregiudizio che d' ordinario apporta all' accusato. Anticipatamente al fatto fiscale si forma un giudizio contro del reo che con difficoltà vien poi distrutto, portandosi i giudici nel tribunale coll' animo già prevenuto.

Ma sopratutto il giudice commissario, il quale prima di tutti gitta nell' urna il voto che condanna l' accusato, non può mai avere l' indifferenza di giudice; dovendo esser animato dall' ardore di un appassionato querelante, del quale, inquirendo, adempì le parti. Poichè per quel gagliardissimo attaccamento, figlio dell' amor proprio, primo ed unico mobile di tutte le nostre azioni, per quell' attaccamento, io dico, che ha ciascun uomo alle sue idee, a' suoi giudizi, alle sue operazioni, il giudice inquisitore vivamente sostener dee il sistema fiscale, produzione del suo ingegno.

Le nostre idee e raziocini, e sopratutto le nostre invenzioni, sono considerate da noi, per dir così, come porzioni del nostro spirito. Quindi allorchè si distrugge un sistema da noi formato, e' ci pare che distruggasi una porzione di noi, che sia divelta da noi una qualche proprietà dell' anima nostra. La storia letteraria ci somministra di siffatte verità, prove evidenti nella fervida e talor sanguinosa guerra degli autori pe' loro sistemi. Oltre quell' amore paterno

che nutriamo verso le nostre produzioni, la vanità ha non poca parte nella difesa de' nostri giudizi e sistemi. *Errare et decipi turpe ducimus.*

Cotesto impegno di sostenere il piano delle prove che al giudice disconviene, all' accusatore sta bene assai. Il giudice è il mezzo tra due litiganti; egli compara l' opposte e contrarie ragioni, le bilancia e poi giudica. L' accusatore e il reo forniscono i dati, i fatti, le congetture le quali sono la materia del giudizio. Non dee dunque nel giudice operare che la fredda ragione, la passione animar dee l' accusatore. L' attenzione, la diligenza, l'acume, necessarie doti per ritrovare il vero, non sono che figli di una fervida passione. Nel nostro sistema adunque si confondono insieme due opposte funzioni, delle quali o l' una o l' altra ben si adempie. Avremo sempre o un inefficace inquisitore o un appassionato giudice. Io non ho parlato di quell' impegno che nasce nell' animo del giudice inquisitore nelle famose cause, di segnalarsi per lo zelo e per i talenti di porre in chiaro un occulto delitto, consagrandosi una vittima alla pubblica giustizia. Un siffatto lodevole impegno può far travedere il più umano e giusto de' giudici, che mira la sua gloria e la sua fortuna germogliare dal terreno bagnato del sangue del supposto reo.

Tanti e siffatti i disordini sono che necessariamente seco strascina quel sistema fiscale che nell' informativo congegnasi, qualora incorrotto e giusto sia l' inquisitore. Ma se pur voglia dell' arbitrio abusare,

qual agio non glie ne offre il metodo usato? Potendo nel nostro sistema i giudici accordare o negar il *prae oculis* agli accusati, cioè potendo quando lor piaccia, nell' informazione tener conto delle difese anticipatamente prodotte, ciascun vede che la salvezza del reo o l' oppressione dell' innocente è nelle mani dell' inquisitore, alla bontà del quale, non già alla precauzione della legge, è debitrice della sua salvezza l' innocenza.

Digitized by Google

## CAPITOLO XX.

### *Della vessazione de' testimoni.*

Acciocchè nulla si tralasci che all' analisi dell' informativo fiscale si appartiene, convien qui dire poche parole almeno della necessaria vessazione dei testimoni. Io non parlo delle incredibili oppressioni e violenze ai testimoni da' subalterni usate. Non dico che nelle provincie gli averi, la pudicizia, la libertà de' testimoni è continuamente esposta alla voracità ed alla violenza di coteste rapaci arpie. Ripeto che il mio scopo non è di porre in aspetto l' abuso dell' esecuzione del presente sistema, ma i vizi alla costituzione stessa inerenti. Parliamo adunque della necessaria vessazione de' testimoni.

Ragion vuole che sien carcerati que' testimoni soltanto i quali non vogliono deporre ciò che del delitto sanno. Quando l' inquisitore abbia argomenti della loro scienza, ricusando di dir il vero, a ragione li può restringere. Ma cotesti indizi son dalla legge fissati? Dipendono soltanto dall' animo del giudice. Il massimo arbitrio adunque presso di noi decide della libertà, non solo dell' accusato, ma de' cittadini tutti che abbiano un rimoto rapporto con quello.

Ma ne' più gravi delitti si espande più l' arbitrio dell' inquisitore. Ei basta che taluno possa esser

informato del delitto, perchè sia carcerato. I vicini, gli amici del reo e del morto vengono del pari negli atroci omicidii arrestati. Le mani dell'inquisitore son in tal caso disciolte d'ogni legame, e la civile libertà non è per nulla sicura.

D'altra banda poi senza siffatte necessarie violenze i gravi delitti rimarebbero mai sempre impuniti. La pubblica corruzione legittima la pubblica violenza, la necessità fa l'apologìa del disordine. I testimoni sono ognor renitenti a dir il vero e ciò per più cagioni.

Prima. Presso di noi non essendo sparse tra il popolo massime di stabile certa e vera morale, regnavi una cotal corrotta opinione, per cui universalmente si crede che atto sia di pietà salvare il reo, tacendo la verità e spergiurando eziandio. Cosiffatto principio di moral corrotta derivò, come io m'avviso, dal governo feudale, nel fiorir del quale fu reputato cavalleresco punto d'onore il protegger altrui, quand' anch' egli si fosse reo, quando la protezione del potente da lui implorata venisse (1).

In secondo luogo la facil corruzion de' testimoni dà mano all'occultamento de' delitti, ed ella ha la sorgente nelle nostre antiche sciagure. Essendo stato diviso cotesto fertile regno quasi in due classi, di feudatari ed ecclesiastici che tutto possedono, e di

---

(1) Saggio Politici, Sag. 2. Da tal massima ebbero origine i raccomandati.

un popolo povero all' eccesso ed avvilito, nella seconda numerosa classe nè costume nè probità nè veruna educazione ordinariamente ci ha potuto allignare. I poveri e gli oppressi son sempre vili; gli oppressori orgogliosi e fieri: ed entrambi lontani dal civile costume e dalla sociale virtù. Gli schiavi ed i despòti del pari son uomini degradati. Il vile e il bisognoso, il quale non può quel vigore avere che richiede la virtù, acquistare le cognizioni che nutrono l'onestà, cede agevolmente a chi lo corrompe, per soddisfare alle necessità della natura. Per opposto chi non gusta che il piacere della sua potenza e delle ricchezze, ha chiuso ed indurito il cuore a' moti di compassione e di pietà, ed al divino impeto della beneficenza, sentimenti che sono la base d'ogni virtù.

Inoltre in cotesta immensa ineguaglianza di fortune e vicende, di opulenza e di povertà non poteva allignare sentimento di pubblico bene. Cotesto è figlio dell' istruzione che i poveri non possono procurarsi giammai. Nasce dall'amore della costituzione, la quale manca, ove le voci e le forze delle leggi e de' magistrati sono languide, la prepotenza di tutto dispone, e quindi non si conosce la libertà civile.

Son queste le antiche cagioni per le quali non essendosi presso di noi nel funesto viceregio governo conosciuta nè libertà civile nè ordine nè pubblico bene, tutto soggiacque alla prepotenza ed alla corruzione. E benchè dal saggio e felice governo de' nostri principi si vadano a poco a poco estirpando

Digitized by Google

le cagioni di tanto disordine, pure gli effetti per lungo tempo si faranno eziandio sentire, come le oscillazioni delle corde durano ben anche dopo l'urto cessato. Quindi senza una certa violenza nel presente sistema di cose da' testimoni alla corruzione esposti malagevolmente si trae la verità da bocca. In cosiffatte circostanze la violazione della libertà civile è un inevitabile sacrifizio che alla pubblica sicurezza si fa.



Digitized by

## CAPITOLO XXI.

### *Del giudizio che si forma sulle scritte deposizioni de' testimoni.*

Scorriamo rapidamente per tutt' i disordini del presente inquisitorio processo. L' imperadore Adriano ordinò che ne' criminali giudizi non si dasse fede alcuna alle testimonianze scritte, ma soltanto alla viva voce de' testimoni (1). Del che la ragione si è che la scrittura, come ben dice Socrate presso Platone, è morta, nè ci parla che una parte sola, cioè per mezzo di quelle idee che co' suoi segni nello spirito ci desta. Non soddisfa appieno la nostra curiosità, non risponde a' nostri dubbi, non ci presenta gl' infiniti possibili aspetti della cosa medesima. Nella viva voce parla eziandio il volto, gli occhi, il colore, il movimento, il tuono della voce, il modo di dire e tant' altre diverse picciole circostanze, le quali modificano e sviluppano il senso delle generali parole e ne somministrano tanti indizi a favore o contro dell' affermazione delle parole. La muta lingua, l' eloquenza del corpo, per valermi della frase di Tullio, come più interessata, così è più veridica delle parole, e può meno nascondere il vero. Tutt' i divisati segni

---

(1) *L. III. D. de testib.*

si perdono nella muta scrittura, e mancano al giudice i più chiari e certi argomenti.

L' interrogazione, che al presente testimonio si fa, è un vero, ma dolce tormento col quale dalla bocca di quello ritrae la verità. Il mendacio non può essere nell' intero sistema dell' idee dell' uomo. Quindi è che l' obblique domande e le risposte del testimonio danno delle certe prove della verità o della falsità di quanto egli depone. Le idee dello spirito umano sono concatenate tra loro, ed una falsità in una proposizione ammessa dev' essere in contradizione colla serie dell' altre idee che formano l' università delle cognizioni. Gli Aristoteli ed i Lock potrebbero essere i soli coerenti menzogneri. Ma gli Aristoteli ed i Lock non si riproduconn dalla natura che dopo l' intervallo di secoli.

Dal volto adunque, dalle varie risposte e dalla maniera di dire deve il giudice raccogliere la verità de' fatti. E ciò gli vien altresì prescritto dalle savie disposizioni del dritto romano (1). Quindi esser non debbono contenti i giudici del solo giusto numero

---

(1) *Ideoque divus Adrianus Junio Varo legato provinciae Ciciliae rescripsit. — Cum qui judicat magis scire posse, quanta fides sit adhibenda testibus. Verba epistolae haec sunt. Tu magis scire potes quanta fides sit adhibenda testibus. Quin et cujus dignitatis et cujus existimationis, et qui simpliciter visi sunt dicere. Utrum unum, eundemque et praemeditatum sermonem attulerint, an ad ea, quae interrogaveris, ex tempore verisimilia responderit. L. 3. D. de test.*

dei testimoni, nè soltanto dell' ordine e dell' estrinseca giustizia solleciti, non bastando che due testimoni senza alcuno apparente reo attestassero il delitto dell' accusato. Cercar deesi la verità da tutti gli argomenti e segni, infin che l'animo rimanga interamente persuaso. Quindi nella quarta legge del codice *de testibus*, si dispone che le sole deposizioni de' testimoni non bastino a condannar l' accusato, se valevoli argomenti non rendono tranquillo l' animo del giudice (1).

A chiaro giorno si scorge quanti dati per ben giudicare mancano a' giudici nel sistema della presente scritta inquisizione. Io vo rilevando soltanto que' mali che accompagnano l' inquisitorio processo, anche quando il giudice fosse ad evidenza persuaso, che tal già disse il testimonio, qual ritrovasi scritto. Quando darò fuori la teoria del calcolo degl' indizi, si conoscerà appieno quanta fede debbasi dare alle scritte testimonianze. Supponendosi l' attuario, che scrive le deposizioni de' testimoni, incorrotto ed intero, la probabilità della prova nascente dalla fede de' testimoni viene ad essere di gran lunga diminuita. Poichè ella decresce quanto più sono i mezzi per i quali passa, innanzi che al giudice pervenga. L' attuario è un testimonio solo che ne fa fede del detto degli altri. Abbiamo adunque un detto di detto, una probabilità di probabilità, un' ombra di prova.

---

(1) *Solam testationem prolatam, nec aliis legitimis adminiculis adprobatam, nullius esse momenti certum est.*

Digitized by Google

Se poi mettesi a calcolo, qual cangiamento e diverso aspetto prendano le idee con certe voci o con diverse, in un modo o in un altro enunciate, quanto diminuir dovrà la fede de' testimoni de' quali le idee ci tramanda uno scrivano a sgrammaticar avvezzo! Una interpunzion diversa, un' alterata sintassi cangia interamente il senso delle parole. Trascuriamo nel presente calcolo le inavvertenze e gli errori di memoria, acciocchè riducendosi la probabilità che nasce dallo scritto processo, a zero, non sembrassimo spinger troppo oltre il paradosso.

Un altro disordine che nasce dallo scritto processo, nè picciolo certamente, si è quello che per ultimo esporremo. Quando i testimoni vengono interrogati nella presenza di coloro che debbono giudicare tutte le contradizioni che nascono o da errori di memoria o da impropria maniera di esprimersi, si possono conciliare insieme, senza che si faccia alcun torto al vero, richiamandosi alla memoria de' testimoni la precisa e distinta serie de' fatti onde possan essi adoperar poi più propria espressione. Il giudice presente distinguerà gli errori della memoria e della lingua da' vizi del cuore. Ma nella scritta informazione, o vengano fedelmente trascritte le parole dei testimoni per lo più idioti ed ignoranti, e la contradizione smentirà i detti loro; o dall' inquisitore si disporranno in miglior forma l' idee, ed allor si giudicherà su quello che l' inquisitore dice, e non già sulle fedeli deposizioni de' testimoni.

Digitized by Google

## CAPITOLO XXII.

### *Della scolastica metafisica forense intorno al costituto ed ammonimento del reo.*

Dopo la compilazione dell' informo fiscale dovrei parlare della carcerazione del reo e de' gravami che di quella si sogliono produrre, ma più comodamente ne ragioneremo appresso, laddove degli altri gravami faremo parola. Favelliamo al presente della deposizion del reo. A tenore del sistema fiscale s' interroga il reo, cioè su que' fatti si domanda che formano gl' indizi fiscali. Se negativo egli sia, se gli dà l' ammonimento che la barbarie forense dice *monitus*. Poichè viene egli ammonito sotto pena di spergiuro a confessare il delitto, e questo per valermi dell' espressione de' dottori, è il cominciamento della guerra forense; questo è il primo attacco tra il reo, il fisco e l' accusatore, de' quali ultimi si consolidano le ragioni.

In questo ammonimento contiensi tutto il sistema fiscale che ha ognor per vero il fisco e per sacrosanto i dottori. Donde nacque l' erronea dottrina di sopra additata, per cui si crede che ogni testimonio ammesso dal fisco sia un evangelista che deponendo per il reo tutte abbatta le prove fiscali.

Digitized by Google

Su questo ammonimento i nostri dottori han fabbricata la loro riposta metafisica e scolastica sottigliezza. Nell' ammonimento, dicon essi, il fisco stipula un contratto col reo con cui promette che secondo quella posizione lo debba giudicare, nè possa essere altrimenti condannato il reo che secondo la forma dell' ammonimento, cioè secondo il fatto fiscale: in guisa che se quella posizione non regga o crolli in parte, il reo non dee temer l' inutile minaccia della legge. Dicono di più: nell' ammonimento il fisco si detta un' immutabile legge, dalla quale non si può mai più dispensare.

Prima di vedere la torbida sorgente di cotesti adorati errori, vediamone l' insussistenza e la frivolezza.

Qual contratto è mai questo che hanno i dottori sognato? Il fisco altro non è che un pubblico accusatore, l' esecutor delle leggi; nè l' esecutore può in menoma parte dispensare od alterare la legge. Il reo che deve allo stato l' esempio della pena, per mezzo del suo delitto nè ha colla società contratta l' obbligazione, nè questa si può o distruggere o può cangiar di natura per il fatto dell' avvocato del fisco. Ma i nostri forensi hanno confuse ognora le varie funzioni della sovranità, la facoltà legislativa e l' esecutiva. Non hanno avute mai le distinte idee di siffatte cose. Occupati solo nel privato diritto, hanno il pubblico affatto ignorato. È sogno adunque e forense sofisma questo immaginato contratto, come ben

Digitized by Google

anche la legge dal fisco a sè stesso dettata; niuno impone a sè legge, ma bensì a' suoi soggetti.

Lasciamo da parte siffatte mostruose opinioni e consideriamo al più che possa mai importare quella posizione fiscale nell' ammonimento dispiegata. Ella può valere quanto negli antichi giudizi valea l' intentare l' accusa, secondo quella legge, in virtù della quale chiedevasi la condanna dell' accusato.

Nel libello però di accusa, benchè alcune particolari circostanze doveansi esprimere, come l' anno, il mese, il luogo in cui fu commesso il delitto, non però tesseva l' accusatore l' intera e munita storia del fatto, come nell' ammonimento si fa, dal che nasce quel disordine che apre un facile scampo ai rei: avvegnachè ritrovandosi falso in parte quel racconto fiscale, crolla l' intero sistema, ciò che fa la verità rimaner sepolta, potendo ben esser false parecchie circostanze, e intanto vero il fatto principale. Quindi ne' romani giudizi, deducendosi l' accusa, si deduceva in generale il delitto e le circostanze dall' interrogazione e confronto de' testimoni venivano fissate.

Ma qual fu la sorgente del fallace metodo di cui ragioniamo? Ne' barbari tempi uno de' divini esperimenti il giuramento si fu. Gli ecclesiastici che gagliardamente si opposero al duello ed agli altri divini giudizi, ritennero il giuramento per giuridica prova, come quella la di cui estimazione loro si apparteneva. I Greci e i Romani si valsero molto della

Digitized by Google

religione (1) del giuramento. I testimoni non giurati non udivansi affatto. Ma la giustificazione del reo per mezzo del giuramento, questa canonica purgazione, ne' felici tempi della repubblica e ben anche sotto gl' imperatori fu totalmente sconosciuta. Ne' barbari tempi venne a supplire alla mancanza della vera legale prova. Il dritto canonico la prescrisse (2) e l' uso del fôro l' adottò. Ecco l' origine dell' ammonimento. Il giuramento dato ai rei e l' ammonimento a confessare il vero, dicono i nostri dottori, è una spirituale tortura. La vera fisica tortura, la quale è l' uno de' divini giudizi che nel secolo della coltura vergognosamente ci rimane ancora (3), costringe e sforza il reo a confessare il delitto. Il timore dello spergiuro fa violenza allo spirito. Conviene adunque rinfacciare al reo tutto ciò che si è dal fisco contestato: e col valor del giuramento, ossia per mezzo del timore dello spergiuro che si attira la pronta vendetta del cielo, sospingere lo spirito a palesare il proprio delitto; così ragionano i nostri dottori (4).

---

(1) Macch.

(2) Cap. XVII. T. de acc.

(3) Sagg. Polit.

(4) Nell' origine sua l' ammonimento fu l' istesso atto che la ripetizione de' testimoni, e simile al confronto e contrasto che usavasi negli antichi giudizi romani e che serbasi ben anche nel militare processo. Se negativo era il reo, rinfacciavasegli lo spergiuro e in sua presenza introducevasi il testimonio che gli sosteneva la verità sul volto. Nel più volte

Debbo io di tal ragionamento svolger le assurdità, rilevarne l'insussistenze? e non è palese da per sè la lunga serie degli errori che siffatta erronea dottrina rinchiude? Si suppone in prima che sia obbligato il reo a deporre contro di sè stesso. Si crede di aver dritto il giudice di estorcergli da bocca il secreto alla sua vita o alla sua libertà fatale. Si assume che una confessione o col dolore e col timore estorta abbia il valor di una convincente prova. S'immagina una spirituale tortura. Cotesti mostri di

---

citato processo contro a' baroni ribelli, fatto compilare da Ferdinando I d'Aragona, essendo il conte di Melito negativo intorno ad alcune circostanze della congiura e ribellione, si ammonisce così: *E disendose ad ipso deposante, che lo dicto Rogero Conza è tornato in Napoli, e ave deposto la verità come sia passata. Del che ipso deposante depone lo contrario, che però guardi bene e pense a quello che dice, che tacendo lo vero sende facea la affrontazione de dicto Rogero, et ipso deposante. Per questo ipso deposante conoscendo avere occultata la veritate e facto falso juramento de che ad Dio et al mondo ne dice sua colpa, vole per questo dicere la verità del fatto.* Ed appresso: *Quoniam ex repetita praecedenti depositione dicti don Pauli demonstratur aperte quod Comes Mileti tacuit veritatem, et inde facta affrontatione dicti don Pauli cum ipso comite, et lecta sibi ac data intelligi eidem comiti depositione ipsa de verbo ad verbum, fuitque propterea cum juramento interrogatus debeat dicere veritatem stante praesentia ipsius don Pauli.*

Ammonimento ed affronto furono adunque una sol cosa da principio, ed assai più utile fu l'antico del metodo presente, contenendo anche l'affronto de' testimoni.

Digitized by Google

errori nella fallace esposta teoria són tutti rinchiusi. Ma o da per sè palesi sono o dimostrati dalle penne dei dotti filosofi che l' amor dell' umanità ha dirette ed animate. Sulla confessione de' rei o spontanea o estorta io nulla soggiungerò, dopo quello che distesamente ne ha ragionato il dottissimo cavalier Filangieri colla vivezza dell' energico suo stile. Tralasciando da parte ciò che, è stato da valentuomini eseguito e ciò che verrà con precisione fissato dalla teoria del nostro calcolo morale, mi arresto soltanto a combattere un' altra opinione che tiranneggia le menti de' dottori, e dalle mani della giustizia strappa i più famosi rei.

È un domma ricevuto nel fôro che il giudice non possa costituire il reo senza i sufficienti indizi: domma stabilito, ma che non ha nelle leggi o nella ragione alcun sostegno. Quando il giudice senza indizi costituisce taluno, ragionano i dottori, l' ha per reo, e in conseguenza l' infama. Ma non deesi alcun dritto del cittadino violare, non deesi il prezioso dritto della pubblica stima offendere, quando indizi concorrano contro di lui: lecito quindi non è domandar il reo, se gl' indizi acquistati contro di lui non ne diano al giudice il dritto.

Quali fallaci conseguenze da un erroneo principio! Quando il giudice domanda l' accusato, niuna ingiuria gli arreca: egli reo nol fa quando cerca del delitto, quando nell' oscuro ancor ne giace. Egli ha il dritto di verificare ciò che l' accusatore deduce. Richiede dunque il reo se convenga coll' accusatore,

ovver di no. Onde conviene, si disputi del dritto, ed in contrario dia luogo alle prove. Non ha dunque il magistrato il dritto di prender conto delle azioni dei cittadini e di cercar la verità dei fatti? Quali e quante assurdità questi, che han nome di dottori, hanno immaginato! Niente di simile si udì mai ne' romani giudizi. Il primo atto giuridico, come si è detto nella storia del romano processo, erasi quello d'interrogare l'accusato. Bastava il solo libello di accusa per adempire a tal funzione, la quale è il cominciamento, l'apertura del giudizio. L'interrogazione dell'accusato è un dare sfogo all'accusa; e niuna ingiuria arreca l'accusa, ma la sola condanna. L'incolpabile Catone quante accuse sostenne, tante prove e testimoni diede della sua virtù. La perdita, non l'attacco, discredita il valore.

Ma un errore, un disordine stabilito si mena dietro l'inevitabile seguace catena d'infiniti mali. Si diè forza all'inquisitorio processo di prova legale, in virtù della quale si condanna l'accusato. Si volle a tenor delle romane leggi interrogare il reo: si formò un mostruoso mescuglio d'inquisitorio e di accusatorio processo. L'interrogazione più non è quell'atto indifferente che apriva il giudizio. Divenne l'atto solenne col quale il giudice intima all'accusato la sua reità e rinfacciandogliela vuole strappargli di bocca la propria confessione per aggiunger peso a quella prova della quale ei medesimo diffida.

Gl'indizi richiesti a costituire il reo e ad ammonirlo sono gl'indizi a tortura. Se l'ammonimento

Digitized by Google

è una spirituale tortura, inferir non si può a tenor delle leggi senza gl'indizi sufficienti. Quegli argomenti adunque che debbono concorrere, perchè il giudice possa torturare il reo; danno il dritto di costituirlo e d'ammonirlo ancora. Che concatenamento di errori, de' quali l'uno dell'altro diviene il sostegno! Quale logica distruggitrice d'ogni ragione! E pur per entro cotesto tenebroso laberinto s'aggirano gl'innocenti e i rei; e talora ci restano inviluppati quelli e se ne strigano i secondi.

Digitized by Google

## CAPITOLO XXIII.

### *Della ripetizione de' testimoni.*

Dopo il costituto e l'ammonimento, si contesta la lite e concedesi il termine. Si adempie alla ripetizione de' testimoni, della quale l'origine si è di sopra accennata, l'inutilità si dimostra al presente.

Quest'atto che ad una mera formalità si è ridotto, prolunga il giudizio, e non giova al reo che avvedutamente sovente dà per ripetuti i testimoni. Non gli giova, io dissi; poichè o raro o non mai si disdicono i testimoni senza la loro rovina.

La sofistica forense vuole che sacrosanto sia il sistema fiscale, individuo il processo, ogni testimonio esaminato accettato dal fisco, e quindi vero. Se nella ripetizione si disdica costui, il sistema fiscale già va a cadere. Si dee apporre un appoggio al vacillante edificio. Il testimonio ha spergiurato: la carcere e la pena l'attende.

Ma un corrotto subalterno avrà posto in bocca al deluso testimonio le parole dall'accusatore suggerite. Al notajo della causa rispondono i dottori, e non già al testimonio si crede. Quando più testimoni non ratifichino le scritte deposizioni, se avanti del giudice abbiano deposto, tutti sono spergiuri; nel fondo di una carcere vengono tutti respinti. Ma come fidarci alla memoria del giudice dalla moltiplicità degli affari dal decorso del tempo affievolita? Sulla

Digitized by Google

fede dello scrivano quella del giudice di necessità si appoggia. Un testimonio che siasi disdetto negli atroci delitti, almeno dee alla tortura soggiacere. Il fiero dolore del tormento, come il fuoco i metalli, depura lo spirito del testimonio mendace, purga lo spergiuro, e la prima deposizione, confermata tra gli urli e i pianti della tortura, sarà la chiara prova dalla quale riprenderà vigore il sistema fiscale, e riceverà l'accusato l'ordinaria pena (1).

Posto ciò, qual è quel martire della verità, quell'intrepido testimonio che non voglia confermare quella deposizione ch'ei già fece corrotto dalla parte, ovvero la deposizione che lo scrivano a suo piacere ha nell'informativo registrata?

A che dunque vale l'inutile atto della ripetizione de' testimoni sempre che regga il metodo presente, per cui si dà forza di legittima prova all'inquisizione e si forma un sistema fiscale?

---

(1) Sulla purgazione della tortura veggansi i Saggi Politici.

Digitized by Google

## CAPITOLO XXIV.

### *Del collegio e della ricusa de' giudici.*

Dopo la ripetizione si dà luogo al termine, al reo, al fisco e al querelante comune. È tempo adunque di parlare delle difese del reo. Ma avanti di parlare delle difese di fatto, cioè delle prove colle quali si nega l'assunto dell'accusatore, ragioniamo di quelle di dritto che nascono dall'eccezioni dal reo proposte. Parliamo della ricusa del giudice, la quale si propone dopo del costituto del reo.

Coloro che della vita e della libertà de' cittadini debbono giudicare, conviene che sieno il più che si possa numerosi.

L'affare verrà per tutti gli aspetti suoi riguardato, e ciascuno avrà considerazione di ciò che agli altri sia sfuggito, così che essendo più numerosi i dati su de' quali cadrà il giudizio, sarà più vero e più esatto.

Oltre di ciò niuna cosa più l'arbitrio di un giudice raffrena, che il collegio di molti. E tanto è minore l'arbitrio del particolare, quanto coloro che giudicano sono più.

La libera facoltà delle sospezioni è il sacro asilo contro le oppressioni, ed il più forte riparo della libertà civile. Colui che deve essere giudicato, o da un giudice suo nemico, o favorevole al suo contrario,

Digitized by Google

non sarà mai sicuro e confidente nella legge. Il collegio adunque e la libera facoltà di ricusare qualisiasi giudice sono il sostegno della libertà civile.

Le leggi che hanno seguita la via di mezzo, ed han concessa la facoltà di ricusare, richiedendo che provar si dovesse o la nimicizia o i motivi d'inimicizia del giudice, non han per avventura ovviato a que' mali ai quali vollero dar riparo. A chi sia per poco ne' giudizi versato è palese quanta è la difficoltà di provare un fatto. Or quale e quanto malagevole impresa esser mai dovrà, recare alla luce d'una prova legale gli affetti dell'animo che sono così occulti e così celati, che per niun conto si palesano al di fuori nella gente accorta ed avveduta, qual esser pur troppo suole quella del fôro? I gradi de' nostri affetti, secondo i quali son essi o retti od oltrepassano i confini del giusto, sovente insensibili sfuggono la comune veduta, e ben anche l'accorgimento di coloro che son da quei movimenti agitati. Or come si potranno con chiarezza altrui dimostrare? Come io medesimo potrò misurare i gradi del mio favore per uno de' litiganti, ed esattamente intendere se quella mia propensione siasi tanta che mi spinga di là del dovere? Non dico già ch'altri ciò possa nel giudizio comprovare.

Del pari malagevole cosa si è provare i motivi della nimistà. Le cagioni e le molle degli animi nostri, i motivi dell'azioni morali sono talora incredibili o per la stranezza loro, o per la sproporziata



Digitized by Google

picciolezza cogli effetti. E non di rado in guisa trovansi complicate, che non potrebbe svilupparle mai il più acuto pensatore. Negli anni scorsi fu da me per ordine della real Camera un reo difeso, che un barbaro e crudele omicidio di un fanciullo commise, non per altra cagione che per ricevere la segnalata grazia di essere ascritto ad una compagnia di scorridori di campagna, la quale non volea ammetterlo alla di lei unione, se pria con grave delitto non si fosse iniziato nella malvagità. Or chi mai avrebbe creduto probabile un tal motivo?

Riguardo poi alle picciole cagioni, le quali alterano gli animi, io ne appello all'esperienza di ciascuno. Cresce talora in noi l'avversione e l'odio verso di una persona per gradi, e per una serie di picciolissime cagioni, molte delle quali da noi medesimi o non sono avvertite o non si possono per decenza manifestare. L'aspetto del pubblico ha una certa tal magica forza che in eroi ci trasforma tutti, e fa scomparire l'uomo privato e le debolezze, e ciò che è di ridicolo in esso lui. Nel pubblico di noi e degli altri pensiamo in una maniera più grande e sublime, nè prestiam credenza alle picciolezze dell'uomo, ed il proprio orgoglio spande un denso velo su delle cose che ci umiliano.

Di più l'efficacia e forza de' motivi morali non si può con esattezza calcolare; essendo ella nella ragione del temperamento e dallo stato attuale della macchina. L'istesso motivo diversamente opera nei

Digitized by Google

diversi temperamenti e nel vario stato in cui l'uom si ritrova. Le cagioni che leggiere impresssioni fanno nei temperamenti placidi o tardi; gravissime alterazioni producono ne' collerici, ne' quali per la soverchia tensione è irritabile oltremodo la fibra, e dai più leggieri urti riceve grandissime oscillazioni. E tuttodì osserviamo in noi medesimi, che qualora o sien agitati e commossi gli acri e pungenti umori, o sien da' dolori inasprite le fibre, siam più facili all'ira, e per quelle cose s'accende l'animo, che in altro tempo in esso farebbero o poca o niuna impressione: poichè allora le fibre sono più tese ed oscillabili più. I piccioli motivi adunque operano grandi o piccioli effetti secondo lo stato nostro. È dunque possibile il poter dimostrare le cagioni dell'odio, quando son elle il composto del motivo morale e dell'attual irritabilità delle fibre?

Son talora cosiffatti motivi così composti che noi stessi non li potremmo sviluppare e partitamente vedere. Poichè oltre i motivi d'odio e di amore che nascono dal fatto degli uomini, ve ne sono de' più potenti che sorgono dalla fisica struttura e dal temperamento di ciascuno. Come vi sono delle confermazioni delle macchine così analoghe tra loro, che par che sia in due uomini un medesimo sistema ed ordine di solidi e di fluidi; così per contrario havvi delle strutture interamente opposte, nelle quali i movimenti sono dell'intutto avversi tra loro. Or le nostre sensazioni, e gli appetiti che l'effetto sono delle

sensazioni, e i modi stessi dell'intelletto essendo analoghi ognora alla qualità de' fisici moti ed al temperamento dalla diversa modificazion della macchina sorge l'opposizione degli spiriti, del gusto e della maniera di vivere. Ond'è che gli uomini sono amici o nemici per natura; ed alcuni, vedendosi la prima volta, o si amano subito o si odiano. E coloro che più sensibili sono e meno determinati dai complicati rapporti della società, sono assai più mossi da cotesta analogia delle fibre o dalla contraria lor posizione (1).

Or dicasi, se mai può dedursi in giudizio una cotal nimicizia e naturale avversione, e se alle forensi prove ella è mai soggetta. Su tal proposito reciterò le parole dell'autore del codice criminale inglese, che di sopra abbiamo altresì citato. *Noi proviamo*, ei dice, *le subitanee impressioni, i pregiudizi favorevoli che ci vengono senza saperne la ragione dall'aria, dallo sguardo, dal portamento d'una persona. Or ei bisogna che l'accusato, il quale si porta a difendere la sua vita, abbia buona opinione de' giurati che l'han da giudicare, altrimenti sarà molto perturbato. La legge non vuole che sia giudicato da un uomo, contro del quale egli è prevenuto, comechè non ne possa render ragione* (2).

---

(1) Veggasi l'Appendice al I Saggio.
(2) *Cod. crim. tit. 2, cap. 28*, § 7

Digitized by Google

Dalle cose sin qui dette è palese quanto malagevole sia provar la nimistà da' fatti, e di quanta maggior difficoltà riesca il porre al chiaro giorno i motivi dell'odio e del favore. Onde qualora le leggi impongono che i motivi della ricusa vengano dimostrati, non so dir quanto proveggano alla libertà civile.

Per siffatte ragioni presso i Romani e gl' Inglesi è libera la ricusa. Ei basta dire: *non voglio questo per giudice*. Ma presso di noi la sospezione ha bisoguo di prova. Ella è un giudizio fatto nel giudizio, una causa agitata nella principale causa, la quale prolunga gli affari, nè la civile libertà rassicura abbastanza. Le nostre leggi gelose della civile libertà hanno la facoltà concessa di ricusare i supremi magistrati eziandio: sollecite di troncar le lunghe dilazioni de' giudizi hanno soverchiamente ristretta la facoltà concessa; in modo che elle nè le dilazioni hanno troncate, nè la libertà della ricusa stabilita. Ondeggiando tra gli estremi combinano insieme i disparati mali che dall' uno e dall' altro eccesso derivano; ciò che nel seguente capo confermato verrà con una breve analisi dell' anzidette leggi.

Digitized by Google

## CAPITOLO XXV.

### *Sospezioni secondo il nostro sistema.*

Considerando i nostri legislatori che il ricevuto metodo delle sospezioni prolungava i giudizi, stabilirono una pecuniaria pena al ricusante che nell'esame della sospezione soggiace. Se rigettata vien la ricusa ei soggiace alla pena di trenta ducati: se però quella si ammetta, perdendo il ricusante dee cento ducati pagare. Ma se la sospezione proposta contro un supremo ministro in causa, che il valor superi di ducati cinquecento, doppia è la pena (1).

Ora siffatte leggi arrestano i litiganti dal proporre la sospezione: poichè oltre la pecuniaria pena, perdendosi la sospezione, rimane il giudice per il più nemico del ricusante. È cosa poi molto facile che il ricusante soggiaccia. Oltre le cagioni ampiamente additate di sopra dovendo i soci decider sempre del socio ricusato, come è mai possibile che l'amor proprio non vi si mescoli per entro il giudizio? Sopratutto essendo grande l'arbitrio de' giudici, da' quali inappellabilmente dipende o di rigettare la proposta ricusa o conceder al ricusante il termine per le prove.

Ma che diremo noi dello stabilimento della decima prammatica sotto di questo titolo, la quale

---

(1) *Pregm. 15 de suspicionibus.*

prescrive che, *ancorchè poi si dichiari la sospezion predetta militare, non per questo gli atti ut supra facti restino invalidi, ma sieno sempre validi e sussistenti, come se la sospezion predetta non fosse stata mai proposta*? Quando la legge prescrive che il reo sia giudicato cogli atti compilati da un giudice suo nemico, cioè con atti che si presumono falsi, garantisce mai la libertà civile?

Ma veggasi pure, se al vecchio disordine ha qualche soccorso apportato l'ultima costituzione nel 1775 promulgata. Da quella si vieta di potersi ricusare il giudice inquisitore pria che fosse compito l'informo fiscale.

Gl'infiniti disordini che scaturivano dall'antico sistema delle sospensioni, le tante dilazioni che frammettevano i potenti rei colle ricuse, onde eternamente sospese rimaneano l'informazioni, sollecitarono la promulgazione dell'anzidetta legge. Ma ella non isbarbicò la radice del male. E quando ciò non si faccia, non allontanasi il male che adottandosene un altro maggiore. Se prima un inquisitor sospetto poteva colla ricusa esser arrestato, al presente ricusar non si può, che quando abbia di già arrecato al reo tutto quel male che per lui si possa. E benchè la costituzion medesima conceda al reo la facoltà di provar nelle difese l'ordita calunnia, e possa eziandio, assoluto dal giudizio, contro del calunniatore proporre l'accusa, vede ciascuno dalla presente analisi de' giudizi criminali, che un tal soccorso il quale appresta la legge, o tardi arriva ad un infelice nelle carceri

Digitized by Google

macerato, ovvero che è dell' intutto inutile. In appresso parleremo della poca o niuna fede che al difensivo del reo si accorda.

Oltredichè l' inquisitore allora rimane scoperto all' offesa della riaccusa, quando l' apparente ordine del giudizio venga per lui conculcato. Ma chi potrà mai provare l' interna ed essenziale ingiustizia, quando l' accortezza guidi la frode? Se al testimonio presterà l' inquisitore le sue parole, deve il testimonio per proprio interesse il mendacio sostenere. Richiami alla memoria il mio lettore ciò che sulla disdetta de' testimoni si è ragionato di sopra, e senta un oracolo del fôro: *Non merita fede il testimonio che dice di non aver così deposto, come dallo scrivano sta scritto, se in presenza del giudice ei depose. Anzichè il contrario deponendo, può come reo di falsità esser punito* (1).

Ma non solo siffatte sospezioni non garantiscono la libertà civile, ma prolungano altresì, come si è detto dal principio, i nostri giudizi. Egli è pur vero che la prammatica 18 sotto tal titolo prescrive, che dal dì della ricusa non possa più d' un mese scorrere per la discussione di quella. Ma quando dal tribunale nasce la tardanza, come sempre accade, non viene alcun termine prescritto.

---

(1) Giulio Claro, questione 53.

Digitized by Google

## CAPITOLO XXVI.

*Se la libera ricusa può al regno appartenere.*

I giudici nella monarchia non possono essere di un determinato numero. Nelle repubbliche è sempre ampio e numeroso il collegio de' giudici. Ivi ogni cittadino essendo membro della sovranità dee portare il peso nelle tre cariche sovrane, cioè della legislazione, de' giudizi e della esecuzione. Egli è nato giudice, soldato e legislatore. Quindi le leggi della repubblica romana, le quali o per politica o per imperizia furono conservate eziandio sotto gl' imperadori, vietano a' cittadini di ricusare il pubblico peso della giudicazione (1).

Per la qual cosa in siffatti repubblicani governi elegger si può una numerosa classe di giudici, senza che sieno a peso dello stato. Essi devono senza soldo adempiere a coteste pubbliche cariche, ciò richiedendo l' interesse loro. Dopo che Pericle ai giudici stabilì il soldo, gli uomini di stato gridarono contro di tal corruzione (2).

Per cotesta ragione nelle repubbliche la ricusa può e deve essere interamente libera. Ma nel regno ove l' interesse personale non è il pubblico, ove ogni

---

(1) *Leg* 1 *D. de vocationibus et excusationibus munerum.*

(2) Aristotele nella Politica.

Digitized by Google

carica domanda soldo ed onori, ove l'ineguaglianza de' beni è sempre grande, e quindi il fasto e il lusso è necessario, i magistrati han mestieri di pingui salari. Quindi più ristretto esser deve il lor numero, nè può avervi luogo l'assoluta libera ricusa (1).

Nè si possono nella monarchia ai magistrati aggiungere i giudici di fatto. Oltre la ragione sopra recata, cioè che nella monarchia esser non vi può carica senza soldo, ve n'ha un' altra ancora. Il popolo negli stati repubblicani è ognor più colto ed illuminato. Ove il popolo è a parte del governo, il proprio interesse gli aguzza l'ingegno, gli fornisce copia di sufficienti notizie, onde si dispieghi la sua ragione. La concione, nella quale di continuo si tratta della pace e della guerra, delle nuove leggi e de' nuovi dazi, de' doveri del magistrato, è una grande continua scuola per il popolo. Nelle radunanze, nelle conversazioni tutte, mentre questi interessanti oggetti occupano la sua curiosità, sviluppano il suo spirito.

Ma nella monarchia vi ha solo una classe di uomini, la quale per professione o per piacere s'istruisce collo studio; e questa, ch'è limitata sempre e ristretta, può essere impiegata soltanto nelle civili funzioni, onde non potrà quivi mai trovarsi un prodigioso numero di giudici di fatto, come si ritrovava nell'antica Roma.

Nè creda taluno che agevole cosa sia giudicar della verità di un fatto. Avvegnachè il prendere le

(1) Veggasi il V Saggio Politico.

Digitized by Google

vere tracce di un occulto delitto, il bilanciare il valore degl' indizi sia cosa più difficile assai di ciò che comporta la volgare intelligenza degl' idioti.

Per siffatte considerazioni adunque l' assoluta e libera ricusa non può introdursi tra noi, non potendo avervi luogo i giudici del fatto, ossieno i giurati. Quale adunque è quel metodo che da noi nel presente sistema di cose adoprar si può? Sarà cotesta una delle principali ricerche che a suo luogo faremo.

Digitized by Google

## CAPITOLO XXVII.

### *Della competenza de' giudici.*

Ragionandosi qui dell' eccezioni dilatorie che si propongono a pro del reo avanti le difese di fatto, della competenza del giudice convien sopratutto discorrere.

Allorchè in vari rami è la giurisdizione ripartita, e secondo le varie classi degli affari i giudici destinati sono, niuna controversia o rarissima nasce sulla competenza de' giudici. A ciascuno è palese a qual giudice debbasi drizzare per isperimentar le sue ragioni. In Roma per ciascun delitto vi era un questore destinato, nè tra il questore del parricidio e dell' adulterio contendevasi mai, o rare volte per la giurisdizione di procedere. Ma quando le giuridizioni per la qualità delle persone e delle diverse classi della società sono divise, le continue controversie intorno alla competenza de' giudici moltiplicano all' infinito le cause e prolungano i giudizi. I Romani non conobbero affatto siffatte perniciose distinzioni. L' uomo cinto di toga e quello armato di spada ubbidivano del pari all' impero dello stesso pretore. Ella è cosa avvertita da' dotti che le personali giurisdizioni sono funeste conseguenze del governo de' barbari, presso de' quali le giurisdizioni furono personali tutte: altri vivendo colle leggi romane, e perciò a giudizi essendo soggetti che secondo quelle leggi venivano

Digitized by Google

istituiti, e altri essendo sottoposti al diritto longobardico franco.

Le personali giurisdizioni debbono di necessità moltiplicare le liti e prolungare i processi. L'amor dell'impero fa sì che ogni giudice voglia estendere la sua giurisdizione. Ma non così addiviene, se per il ramo degli affari sieno i giudici divisi. Essendo pari in tutti l'estensione dell'impero, nè volendo senza profitto aggravare il peso della commessa cura, o di rado o non mai si controverte tra loro. Inoltre le persone posson complicare in loro qualità maggiori che gli affari, e quindi le controversie maggiori saranno quelle che nascono dalla diversità delle persone. Siffatte verità sono ormai palesi; palese e facile ancora è la riforma che sopra tal proposito converrebbe fare per la riforma de' criminali giudizi.

Digitized by Google

## CAPITOLO XXVIII.

### *De' gravami.*

Noi parleremo in questo luogo de' gravami tutti i quali si possono recare o dagl' interlocutori decreti o dalle diffinitive sentenze per non ritornare più di una volta su l' istesso soggetto. L' appellazione è, come per tutti si crede, il necessario sostegno della libertà civile. Più volte si è detto che l' assoluto potere degenera facilmente nell' oppressione, e che colui che tutto può ben sovente tutto vuole.

Disaminiamo prima il sistema delle appellazioni secondo le leggi romane. Come che nel tempo della libera repubblica vi fosse stata l' appellazione al popolo, introdotte le perpetue quistioni o niuno o raro esempio ritrovasi di essersi mai all' intero popolo appellato. Quando libera era la ricusa, così ampio il numero de' giudici, quanto difficil era l' oppressione dell' accusato, altretanto inutil era l' appellazione ed un vano prolungamento del giudizio. Ma quando poi sotto gl' imperadori fu tolta ogni ricusa, non potendosi, come si è detto, ricusare nè il prefetto della città nè i presidi delle provincie nei quali era la giudicazione passata, necessarie le appellazioni divennero, e furono perciò ordinate dalle leggi; ma certo freno a quelle si pose. Poichè non poteasi

Digitized by Google

trattar più di due volte la causa in grado di appello (1). E in ciò furono le romane leggi d' accordo con quello che dal divino Platone fu nel sesto e duodecimo dialogo delle sue leggi stabilito. Ma ben lunga altresì parve tal dilazione a' Goti, onde Atalarico re una sol volta di appellar permise (2).

Inoltre dall' interlocutorie sentenze vietarono l'appello le leggi romane, ammettendolo solo nelle cose irreparabili dalla sentenza finale. Ma le pontificie, delle quali lo spirito si fu, come si è detto, di moltiplicare le liti per ampliare l' ecclesiastica autorità, concessero il potere appellare d' ogni qualsiasi interlocutorio decreto.

Le nostre patrie usanze hanno addottato il metodo del dritto canonico. Lo spirito forense, spirito di lite, raggiro e cabala, divenne lo spirito nazionale del regno di Napoli e di Roma. Coloro che furono i conquistatori del mondo o i placidi cultori delle bell' arti e delle scienze, divennero cavillosi curialisti e celebri intriganti.

Oltre l'appellazione, tutt' i possibili gravami furono immaginati, e tra questi ebbero luogo le nullità. Le leggi romane permisero di potere dir nulla la sentenza che notoriamente fosse alla legge contraria. Le nostre prammatiche ammisero le nullità

---

(1) *L. un Cod. ne liceat in una eademque causa. Gothofr. ad Cod. Theod. de possessione ab eo qui bis provoc. transf.*

(2) *Cassiod 9 var.* 18.

Digitized by Google

contro il decreto che espressamente oppugna o la legge o un autentico documento prima della sentenza prodotto. L' abuso però che ha nella legge e nello spirito nazionale la sua vera sorgente, ha introdotto che in caso di nullità si tratti la causa da capo, comechè non sia nè apertamente nè in conto veruno la sentenza alla legge contraria. Le lunghe dilazioni e la perpetuità de' giudizi riconoscono nelle nullità una delle principali cagioni. Intanto esse non arrecano alcun soccorso alla verità trattandosi la causa avanti i giudici stessi che dopo molta discussione hanno in tal modo giudicato. E se a nuovi giudici aggiunti diasi luogo, la sperienza ci fa conoscere quanta dilazione nasca da ciò, e come tal metodo all' arbitrio spiana la strada. S' avvisarono i nostri legislatori di opporre un ostacolo al contenzioso genio de' litiganti, stabilendo una multa contro coloro che nel giudizio di nullità soggiacessero. Ma cotesto rimedio è come la rete che si opponga per arrestare gl' impetuosi cinghiali.

Appellazioni, revisioni, reclamazioni, nullità, restituzioni *in integrum* come dimostrano la poca confidenza della legge nel presente sistema de' giudizi, così sono le vere cagioni della loro perennità. Una causa agitata la prima volta in una corte locale, dandosi corso a' gravami tutti che la legge permette, e venendo in ultimo a trattarsi nel S. C. potrebbe, comprese le nullità e l' appellazioni, trattarsi quindici volte e più senza tener conto degl' interlocutorii decreti che han forza di difinitivo, de' quali ben anche

si potrebbe altretanti volte gravarsi. Egli è pur vero che ciò sempre non accade, ma per la disposizione delle leggi potrebbe addivenire ognora: e tante volte avviene, quante sufficienti sono a render centenari parecchi giudizi.

I tanti e numerosi gravami perpetuando i giudizi frodavano la società dell' esempio de' pronti castighi. I disordini sforzano gli uomini ai provedimenti. Ma secondo il principio, del quale abbiam sovente in questi discorsi fatto uso, da un eccesso passano bene spesso all' altro.

Ecco lo straordinario procedimento ne' più gravi delitti introdotto, ed ogni legittimo appello interamente abolito. Siffatto straordinario procedimento *ad horas*, *et ad modum belli* vien detto e nasce dalla delegazione che ogni appellazion sospende, e a due giorni o a poche ore la difesa restringe e dispensa ben anche alle necessarie formalità del processo.

Negl' infelici tempi di questo reame, quando l' impunità figlia della debolezza della magistratura e della protezione che i potenti accordavano a' rei, sosteneva in campagna numerosi eserciti di malviventi che assediavano le città, saccheggiavano i paesi, alle regolari milizie si opponevano in regolare battaglia, concessero le leggi ai presidi delle provincie cotesto esorbitante militare procedimento che comunicato all' udienza e alla G. C. divenne poi col tempo come ordinario. La massima dalle leggi stabilita e nel fôro ricevuta è, che in siffatti delegati giudizi procedasi

*levato velo*, senz'ordine e senza formalità, avendosi alla sola verità riguardo (1). E così dalle soverchie dilazioni alla mancanza delle necessarie formalità e dei convenevoli richiami si fè passaggio. L'innocenza fu esposta e i delitti non mancarono. Tra l'angustie del tempo le tenebre ricoprono la verità, la precipitazione fa mancare all'indispensabil ordine, ed o l'innocente vien punito o all'ordinaria pena s'invola il reo.

---

(1) Capit. del Regno *Exercere volentes*.

## CAPITOLO XXIX.

### *Del consegnare il reo, del liberarlo in provisionem, e del suo difensivo.*

Prima che il reo compili il termine a difesa, oltre l'eccezioni dilatorie dell'incompetenza del giudice, della deficienza dell'azione di accusare, ed altre somiglianti le quali sogliono proporsi, può ben anche domandare avanti la concessione del detto termine di essere consegnato cioè rilasciato con malleverìa per la deficienza della prova, ovvero di essere interamente liberato *in provisionem.* E potendosi da' decreti, che per siffatte domande vengono interposti, produrre altresì il gravame, ognuno da per sè scorge quali e quante dilazioni nascono da ciò.

Finalmente il reo fa le sue prove nel difensivo. A ciascuno è ben noto quell'assioma del fôro, cioè che le difese del reo si scrivono, ma non si leggono affatto. Molti han declamato contro un sì pernicioso errore; ma niuno ne ha finora additata la sorgente e con posatezza esaminata la verità.

Presso di noi manca una pubblica educazione, una pubblica morale. La morale del popolo è quell'incerta, vaga che hanno potuto ispirare gli interessi contrari di tante diverse famiglie regnanti che successivamente e per poco hanno signoreggiato queste belle contrade. Diversi governi hanno contrari principii disseminati tra noi. Gl'interessi degli ecclesiastici

by Google

e de' baroni sempre in contrasto con quelli della corona e dello stato hanno prodotti de' mostri d'opinione. La schiavitù del popolo gemente sotto la potenza de' baroni nell'infelice stato del vice-regio tempo, la povertà che accompagnava la schiavitù, pria che le gloriose borboniche armi ci avessero liberato dalla misera e vile condizione di provincie, ispirarono quella corrotta morale che malgrado i lumi del secolo e gli sforzi del governo dura tuttavia. Qual è mai cotesta morale? Quella degli avviliti e degenerati. Il mendacio, la bassezza, il timore, l'interesse, la corruzione, la prepotenza, l'orgoglio, l'adulazione e il cortegianismo sono i soli principii di siffatta morale, per la quale regnando l'interesse personale, tutto è isolato nella società; non vi ha, secondochè si è detto altrove, idea di pubblico bene nè di comune interesse; la probità, la buona fede sono virtù rare e di pochi.

Da siffatta corrotta popolare morale deriva la massima che il testimonio per salvare il reo possa spergiurare altresì. L'ignorante popolo giudica atto di pietà che si adopra, il deporre il falso per lo scampo del delinquente. E ciò non rechi meraviglia alcuna. Chi non ha idea nè amore del pubblico ordine e pubblico bene, non può che cotesta falsa pietà sentire.

Aggiungasi ben anche a' divisati principii della volgare corruzione un altro, del quale abbiamo parlato di sopra, che ripete l'origine della protezione accordata da' grandi nel fiorir delle feudalità a' rac-

Digitized by Google

comandati, cioè a coloro che sotto la protezione dei gran baroni si rifuggivano: e benchè da Federico fosse stato proscritto tal uso, a dispetto della legge si mantenne, giudicandosi da' grandi un dover di cavalleria difendere quelli ch' eransi ricoverati sotto l' ali loro. E siccome le massime de' grandi diffondonsi celeremente nel popolo, non altrimenti che picciol moto nell' acque destato rapidamente colle sferiche ondulazioni si propaga d' intorno, atto degno e pietoso fu riputato quello di porgere, comunque si possa, l' adjutrice mano al reo, di cui l' infelicità, non già la malizia vien considerata.

Ecco la vera cagione per cui i testimoni a difesa non fanno nei giudizi piena fede. E sinchè le provvide cure del governo non estirperanno cosiffatti funesti errori; sinchè de' catechismi scritti da felici penne di zelanti cittadini non ispireranno nel popolo reso più colto le massime della soda morale; sinchè i dotti, tralasciate le ricerche del nome e della statura dell' ava di Evandro, e delle classi degli innumerevoli colori delle conchiglie non conferiranno coi loro travagli, e popolari scritture ad illuminare la nazione, invano si griderà contro l' anzidetta massima che alle difese del reo fa guerra. Non è l' erronea massima; è la poca pubblica buona fede che debilita le forze del difensivo de' rei.

D' altronde poi è così sacrosanta, come si pensa, la fede che si dà ai testimoni del fisco? Convengo, che più prontamente spergiurano gli uomini per salvare il reo che per opprimere l' innocente. Ma converrà

altresì meco ciascuno, che nel sentiero della corruzione tuttora si va avanti, nè dal primo al secondo passo vi ha molta distanza.

A cosiffatto disordine si opporrebbe agevolmente rimedio, se i testimoni delle difese si ascoltassero nella contradizione de' testimoni fiscali. Dal paragone e dal contrasto i giudici potrebbero di leggieri la verità rivelare.

Ma quante erronee opinioni alla cognizione del vero gagliardamente si oppongono? E sopratutto quel sistema fiscale, del quale si è cotanto da noi ragionato, e quell'idolatro culto che alla fede si accorda de' testimoni fiscali, per cui, se sieno loro contrari, i testimoni a difesa sono nelle carceri ristretti. Qual accusato rinvenir potrà per sua difesa testimoni che si contentino di essere i martiri del vero? Ma la necessaria catena di tanti mali dipende dal primo anello, il quale se non venga disfatto, inutile ogni tentativo riesce.

Il termine a ripulsa finalmente ad altro non vale che a prolungar il processo di più. Se del difensivo si tiene sì poco conto, a che in favor dell'accusatore accordare un termine per abbattere que' testimoni, su dei quali il giudice o poco o nulla conta? Al reo ben anche inutile è tal termine, potendo ei nel difensivo rigettar i testimoni del fisco. Inoltre a che nell' appellazione concedere al reo un altro termine a difesa, se vano è anche il primo? Inutili dilazioni che non giovano all' innocente, e allontanano il castigo da' rei.

Digitized by Google

## CAPITOLO XXX.

### *Della tortura e delle pene straordinarie.*

Ecco una breve analisi dei disordini del presente sistema del criminale processo. Per avventura si è detto meno del vero, perchè gli si presti intera fede, nè ci sia rinfacciato lo spirito di paradosso.

Un altro oggetto che nell'esame de' giudizi criminali per avventura uno de' più interessanti esser dee, domanda le ultime nostre considerazioni, cioè la tortura e le pene straordinarie che dall'uso della tortura vennero originate. Avrei ben anche pria dovuto ragionare di ciò, ma ho giudicato a proposito di riserbarmi all'ultimo siffatta ricerca, ed accoppiare l'analisi del disordine col rimedio del male.

Dopo ciò che contro la tortura oltre gli antichi hanno ragionato chiarissimi moderni, altro a soggiunger non mi rimane. Che rapporto può mai aver il dolore colla verità? Elle son cose di eterogenea natura. Il dolore ha rapporto colla volontà, la verità coll'intelletto solo. Convien ormai ogni uomo illuminato che la tortura si dovrebbe bandire da' tribunali asili della giustizia e tempii della libertà. Ma ben anche dovrebbero esser bandite le straordinarie pene?

I liberi Romani non conobbero le straordinarie pene. Il giudice, cieco strumento della legge, o liberava o condannava l'accusato alla stabilita pena, o nel dubbio diferiva il giudizio col famoso *non liquet*.

Digitized by Google

Le straordinarie pene sotto gl' imperadori la prima volta comparvero nel fôro. L' imperfetta legislazione che non formava una successiva serie dei delitti della specie stessa (1), l' arbitrio che col nuovo governo s' introdusse nel gabinetto e nel fôro, che emulava lo spirito di quello, furono le cagioni onde le pene divennero tutte straordinarie, e lasciate all' arbitrio del giudice, il quale secondo le qualità scusanti dovea accrescere o diminuire la pena (2). Ma non solo le pene divennero straordinarie per la varia intensità del delitto medesimo dalla legislazione non fissata, ma altresì per la qualità della difettosa prova.

Il fallace ed inumano metodo di scoprire il vero per mezzo della tortura, da' Greci e da' Romani si adoperò solo contro quegli esseri infelici, a' quali la politica violenza negava la qualità di uomo. Questi uomini degradati sotto il peso della schiavitù non potevano conoscere i naturali sentimenti della verità e della virtù. Il solo dolore e lo spavento erano le molle del di loro degenere spirito. Adunque s' avvisarono que' legislatori che colla sola violenza de' tormenti potessero dal labbro loro ritrarre il vero. E di più la ferocia ed il terrore necessari mezzi divennero per tenere a freno una moltitudine di domestici nemici, tra' quali gli odiati padroni viveano: al qual

---

(1) Nelle criminali istituzioni abbiamo noi individuate coteste classi dei delitti.

(2) L. 13 D. de Poen.

Digitized by Google

motivo di tiranna politica il barbaro senatusconsulto Sillaniano deve l'origine.

Quando poi anche i liberi cittadini vennero ridotti all'infelice condizione degli schiavi, soggiacquero anch'essi al barbaro tormento. Ma, secondochè dalle stesse romane leggi vien prescritto, senza certi indizi non può venirsi alla tortura (1). Quegli argomenti che non son da tanto che bastino alla condanna del reo, ma ben sospetto lo rendono all'animo del giudice, quelli che non formano la morale certezza, la prova legale, ma sol una tal probabilità contro dell'accusato, una *semi prova* per valermi delle voci del fôro, que' siffatti argomenti conchiudono contro le braccia dell'accusato.

Ma l'umanità e la dolcezza de' costumi che colla coltura nell'Europa rinacque, fecero con orrore ai giudici soscrivere i decreti di tortura. I costumi emendano talora la ferocia delle leggi, come altre volte ne corrompono la santità. L'uso della tortura a poco a poco si abolì; e l'*arbitramento degl'indizi* prese il luogo di quella; quindi le straordinarie pene per difetto di prova vennero introdotte. La legge mi concede, dice il giudice al reo, la facoltà di torturarti, quando siffatti indizi ti accusino. In vece adunque della tortura ti condanno alla straordinaria pena, la quale alla tortura equivaglia. E poichè l'intensità della tortura misurasi dalla maggiore o minor quantità della prova, le straordinarie pene alle prove vengon

(1) L. 1. §. C. De Quaest.

Digitized by Google

altresì proporzionate. Fallace deduzione di più fallace principio. La legge la facoltà concede di torturare l'indiziato reo per ritrarne il vero. La straordinaria pena adunque non servendo al fine della legge, non può surrogarsi alla tortura.

Che dunque farassi? Quando non sia perfetta la prova, in libertà lascaremo gli accusati? Si prolungherà il giudizio, finchè novelle prove ci facciano o la sua innocenza o la reità conoscere?

Chi sia versato ne' criminali giudizi, e conosca appieno lo stato presente delle cose, chiaramente vedrà di quanto pericolo sia lasciar liberi que' famosi rei, i quali non sono dalla piena prova convinti. Il regno verrebbe tosto inondato da un torrente di facinorosi, e si perderebbe dell' intutto la pubblica sicurezza. Un processo così complicato, come è appunto quello di cui ci serviamo, facilmente dà luogo all' irregolarità degli atti, onde di rado all' ordinaria pena verrebbero condannati i rei. La difficoltà della piena prova per la pubblica corruzione additata di sopra promuoverebbe l' impunità. Onde necessario è il disordine divenuto, e necessaria la violenza che colle straordinarie pene alla libertà si arreca.

Ma ricevendosi il nuovo sistema dei giudizi che or or proporremo, le irregolarità diverrebbero tanto più rare, quanto più semplice e breve sarebbe il nuovo processo. Crescerebbe di gran lunga la facilità di acquistar le prove nel metodo novello, siccome vedremo tra poco. Il metodo stesso sarebbe un efficace antidoto della pubblica corruzione. Poichè quanto

Digitized by Google

più cresce la fiducia e la confidenza ne' magistrati e ne' giudizi, quanto è più la libertà civile rispettata, tanto meglio germogliano i semi de' sentimenti di buona fede, di stima, di attaccamento a quella costituzione, per cui la sicurezza e la tranquillità si gode, tanto più onesti e zelanti i cittadini divengono.

Ma perchè più sicura potesse la società riposare, il reo indiziato e non convinto si potrebbe esiliare per sempre dal regno, lasciandogli aperto il campo di potere ad evidenza la sua innocenza provare e di riprendere i dolci dritti di cittadino. E qualora l'esule non serbasse i confini prescritti, si potrebbe soggettare allora per la pubblica tranquillità che egli conturba, con giustizia a quella straordinaria pena, la quale prima per un delitto non pienamente provato con violenza gli veniva inferita.

Ecco con quali provvedimenti si dovrebbero insieme colla barbarie della tortura bandire le straordinarie pene, le quali per il difetto delle prove si arrecano. Ma le pene straordinarie, le quali si proporzionano sempre alla diversa intensità del delitto stesso, da vari gradi di dolo nascente, dovrebbero essere dalle leggi fissate.

## CAPITOLO XXXI.

### *Del giudizio di forgiudica.*

Il terribile giudizio della forgiudica disonora, al secolo che siamo, il nostro codice. Ei già non è vero ciò che per parecchi affermasi, che siffatto giudizio ignoto all' antichità siasi nei barbari tempi la prima volta inventato. La più remota antichità lo conobbe e l' esercitò. I rei di stato assenti si condannavano alla morte. Venivano dichiarati pubblici nemici, mettevasi un prezzo alla loro testa. Armavasi contro i felloni la mano di ciascuno. Ogni cittadino diveniva soldato ed esecutore della legge. Il senatusconsulto che dichiarò M. Antonio pubblico nemico, fu vero e reale giudizio di forgiudica. Atene nella guerra contro Filippo esercitò ben anche cotesta terribile giudicazione contro de' sospetti di fellonìa, e Demostene l' attesta nelle sue Filippiche.

Ma negli altri delitti che non erano di stato, contro a' rei contumaci più severa pena non si stabilì dalle romane leggi della confiscazione de' beni e della rilegazione (1). Il nostro imperadore Federico II

(1) L. v. D. de Poenis.

Digitized by Google

adottò per intere le leggi romane intorno all' annotazione de' beni de' contumaci rei e del tempo concesso per l' ammenda della contumacia, ma transportandosi oltre, la forgiudica (1), ossia la pena di morte, contro coloro stabilì che tra lo spazio dell' anno non avessero purgata la contumacia e contro di esso loro armò il braccio de' cittadini tutti: legge dura, legge di sangue, ma che dettò la ragion dei tempi. Le nostre provincie erano da poco uscite dallo stato di barbarie, lo spirito d' independenza de' potenti dinasti e de' grandi baroni da' Normanni, fondatori della monarchia, abbattuta, come un novello Anteo risorgeva ognora e mordeva il novello freno. Ogni gran barone, vergognandosi di sommettere la cervice al giogo delle leggi, preferiva alla testa dei suoi vassalli armati ripetere i suoi diritti sul campo di battaglia, al domandar ragione nel giudizio (2).

---

(1) La pena di morte contro i contumaci erasi di già introdotta prima di Federigo, come si conosce pel giudicato impresso in fine dell' opera.

(2) Spenta la famiglia Sveva che avea ridotto nella linea del dovere i potenti dinasti, ordinando la demolizione delle fortezze delle loro terre, vietando le guerre private, proibendo a' baroni l' esercizio di ogni giurisdizione, tranne l' infima baiulare, come dalle costituzioni del regno si scorge, sotto gli Angioini i baroni ripresero tutte le antiche usanze. Poichè essendo divoti gli Angioini della corte romana, dalla quale riconoscevano il potere, doveano di necessità favorire i baroni che sono sempre stati addetti alla corte di Roma, dandosi a vicenda la mano per sostenersi. Quando i baroni

Ecco la ragione per cui Federico riputò ribelli e rei di stato i contumaci, ed il terribile giudizio della forgiudica stabilì in tutti i capitali delitti: giudizio necessario allora, al presente crudele e dannoso. Il perpetuo bando dalla patria e la confiscazion

---

del regno con vari messi sollecitarono Bonifacio VIII a rompere la pace conchiusa con Ferdinando I d' Aragona, gli fecero presente che il papa dovea, per tener basso Ferdinando ed Alfonso duca di Calabria, proteggere ed ingrandire essi baroni. Per siffatta ragione a tempo degli Angioini scossero quegli argini che Federico II avea loro opposti. E volendo gli Aragonesi e sopratutto l' anzidetto duca di Calabria ridurli ne' confini stessi del dovere, ordirono la famosa congiura e ribellione della quale le cagioni che recarono erano le seguenti: che il duca toglieva loro o facea demolire le fortezze; che nei loro feudi erano divenuti baglivi, cioè esercitavano la semplice giurisdizione baiulare a tenore della costituzione del regno; e che perciò non riscuotevano ubbidienza alcuna. Veggasi il processo contro essi compilato ed impresso in Napoli nel 1488. Dal medesimo processo chiaramente si rileva che allora i baroni avean fatto quasi ritorno nello stato dell' independenza antica. Il duca di Melfi che tenea al suo servizio una banda di soldati detti *stratioti*, raccolti da' Greci del regno, prese parecchie terre del contado di Avellino, dicendo ch' erano di sua ragione; di continuo saccheggiava i luoghi più ricchi, come fe' della montagna di Sant' Angelo; predava gli armenti de' vicini e gli uomini anche delle terre dimaniali, e rinchiudendogli in una orrida fossa n' esigeva il riscatto. Nella più feroce barbarie che facesi di più? Ma per formar giusta idea dell' anarchia feudale di quel tempo, leggansi le condizioni della pace da' baroni proposte.

Digitized by Google

de' beni è sufficiente pena contro i contumaci. La società viene assicurata dal bando del reo, il quale se verrà mai nelle forze della giustizia, soffrirà la pena che merita il delitto. E quando il giudizio vogliasi nell' assenza del reo proseguire, la condanna eccedere non dee la rilegazione, secondo il sistema delle leggi romane, alla quale rilegazione il perpetuo esilio, a che soggettasi da sè il contumace reo, e la perdità de' beni può a un di presso equivalere.

L' additare le piaghe senza i valevoli rimedi è accrescere l' infelicità col senso de' mali. Proviamo, se o interamente o in parte possiamo noi recare un rimedio, tanto da' popoli desiderato e tanto meditato da quei dotti che alle cognizioni aggiungono lo zelo del bene dell' umanità. Ma nel proporre la riforma ricordiamoci pure che un rapido e pieno torrente si può torcere un poco dal suo corso, ma non darglisi una contraria direzione. Chi nelle politiche riforme non ha davanti gli occhi cotesta salutare massima, può belle ed ammirabili cose proporre, ma non già utili ed eseguibili.

## CAPITOLO XXXII.

### *Riforma del processo criminale.*

Espressamente io vieto a colui che non ha col pensier seguito il progresso ed il legame delle mie idee, che attentamente considerata non ha la precedente analisi dell' erronee opinioni e dei gravi disordini del presente sistema de' criminali giudizi, di legger oltre e di giudicare del nuovo metodo che verrà per me proposto. Quanto si è detto finora si è la dimostrazione di quanto pur si dirà. I disordini, i quali annessi sono al presente sistema e che vengono o in tutto o in parte nel nuovo metodo evitati, la facilità dell' esecuzione, la quale presentasi da per sè, sono le prove che ne dimostrano la bontà. Quella semplicità, della quale nelle sue grandi produzioni la natura si vale, che la meccanica dalla natura prende in prestito per emularla nei grandi effetti, è infallibile caratteristica, la quale distinguer deve le grandi e felici politiche operazioni che per la facilità loro l' ignorante crede di averle potuto anch' ei pensare ed eseguire, ma il solo politico ne ravvisa la difficoltà di già vinta e superata. Le utili e sode verità sono quelle che nel fondo del cuor di ognuno ha la natura scolpite, che facili ad esser conosciute, sono nondimeno dal solo pensatore rilevate.

Digitized by Google

Pria di venire all'esposizione del novello metodo un'altra cosa soggiunger deggio. Gli schiavi dell'abito, i servi dell'esempio che niente costa a seguire, i nemici del ragionare che domanda travaglio e fatica, sono dichiarati nemici di qualsiasi novità. Al solo nome di mutazione o ridono o fremono. Calmino pure costoro lo sdegno. Non propongo novità; non formo progetti. La mia riforma è fatta. Io richiamo il processo a quello che una volta è già stato. E ciò ben dimostra non che la possibilità, ma la facilità ben anche dell'esecuzione. Ciò che è pur stato una volta, può ben esser di nuovo, quando le posizioni e le circostanze presenti o poco o nulla dalle passate discordino. Il mio metodo si è quello appunto che in una monarchica costituzione sotto gl'imperadori romani si adoperò, cioè a dire in una costituzione alla nostra conforme. Lieve e picciola correzione non nè cangia la sostanza.

Per potersi adunque mandare ad effetto il metodo novello, pria d'ogni altra cosa converrebbe le provinciali udienze disporre in modo che la distanza dell'una dall'altra venisse misurata dal cammino di un giorno solo. Il numero de' ministri che lo compongono, giungerà a sette senza del fiscale. La moltiplicazione de' ministri che apporta un tal sistema, è compensata in parte dalla soppressione dei soldi di tutti i regi governadori. A più di siffatte udienze si proporrà un tribunale supremo, al quale sia recato l'appello. Cotesto tribunal supremo verrà composto di quattordici giudici in due ruote ripartiti.

Nelle particolari udienze debbono essere stabiliti più inquisitori de' quali un fiscale sarà il capo. Ad essi si assegni un convenevole soldo, si prometta l' ascenso alla magistratura dell' udienza stessa, se coll' integrità si aprano a quella la via. In ogni città o terra da' baroni o dai re, secondo la qualità dei luoghi, destinati verranno de' governadori annuali che posson essere i gentiluomini del paese medesimo. L' onore della carica può esser sufficiente compenso senz' altro alla cura di adempire a cotal augusta funzione, quale appunto quella si è di servire la patria ed esser tra gli altri cittadini distinto. Inoltre coloro che hanno esercitato con zelo per più volte un tal governo e sieno altresì forniti de' sufficienti lumi, avranno il passaggio nella classe degl' inquisitori, la qual è il tirocinio e il semenzaio della magistratura.

Fatta una tal destinazione di maggiori e di minori magistrati, indichiamo la funzione di ciascuno e quell' ordine che si terrà nell' indirizzare e proseguire il giudizio. I governadori locali, i quali son simili in questo piano agli antichi *difensori* dei municipi, accadendo un delitto ne prenderanno subito l' *ingenere*, arresteranno il reo sul fatto, se per quel delitto abbiavi luogo la carcere, e cercando i lumi e le tracce delle prove, coll' *ingenere* e col reo le trasmetteranno all' udienza.

Come nella regia udienza giungeranno l' anzidette notizie da' locali governadori mandate, o che il querelante direttamente nel tribunale proponga l' accusa; verrà esaminata pria d' ogni cosa la qualità

Digitized by Google

del delitto il quale viene nel giudizio dedotto. Se il delitto sia di tal natura che meriti pena minore di dieci anni di galera o di rilegazione, se abbia inoltre l'accusato la rendita annuale di dugento ducati, o ritrovi almeno mallevadore per il capitale dell'anzidetta rendita, fuori delle carceri potrà difendere la sua causa. Poichè, se fuggendo costui, al giudizio s'involi ed alla pena, il perpetuo bando dalla patria, la perdita de' suoi beni equivale alla pena ch' egli doveva soffrire. Esule e mendico, ad una certa e sicura sostituendo una dubbia e penosa esistenza, espierà il suo delitto (1). In tal caso dopo l'accusa si citerà immediatamente il reo.

Ma quando poi la pena sia del decennio di galera maggiore verranno ordinate dalle udienze le diligenze o sia l'inquisizione, la quale si commetterà agli anzidetti inquisitori che agli antichi *curiosi* ed *irenarchi* sono simili all'intutto. Costoro recandosi nel luogo del commesso delitto faran l'inchiesta delle prove, ed interrogando i testimoni compileranno l'ordinate diligenze, le quali non avran altro valore fuorchè di far arrestare il reo e di fornire all'avvocato fiscale che alle parti di pubblico accusatore adempie, l'intero materiale dell'accusa. Coteste diligenze son

---

(1) Siffatto stabilimento è molto conforme all' *habeas corpus* degl' inglesi, e nella costituzione del regno di Federico II *humanitate*, e nella legge I del Digesto *De custodia reorum* se ne osserva l' abbozzo.

tali appunto quali erano gli elogi de' *curiosi*, de' quali si è nel proprio luogo favellato. Compilatosi tal estraordinario informo, se mai concorra contro l'accusato prova per la carcerazione sufficiente, la qual prova dovrebbe anch' esser fissata dalla legge, egli verrà nelle carceri ristretto, le quali colla riforma del processo debbono essere ben anche riformate; in guisa che fossero sicura custodia e non immatura pena dell' accusato.

Ma ben anche quando non siavi luogo alla carcere dopo la citazione del reo, sarà talora di mestieri spedire un inquisitore nel luogo del delitto per ammanire la prova, nel caso che manchi l' accusatore che la somministri al tribunale. Ed allor non farà d' uopo che l' inquisitore formi un processo, bastando solo che ei prenda le tracce del delitto e porti seco davanti al tribunale i testimoni tutti dai quali si dovrà ritrarre la prova fiscale.

Quando nel giudizio sarà presente il reo o che ei sia libero o che sia nelle carceri ristretto, subito se gli dee rendere noto l' accusa, interrogandolo sul delitto che gli vien adossato. Essendo negativo già comincia il giudizio. Intanto egli avrà la libera ricusa di due giudici ed altretanti in simile maniera rigettare ne potrà l' accusatore, rimanendo sempre il sufficiente numero di tre giudici. Così limitata verrà la libera ricusa de' Romani, e tolte via le inutili e gravose dilazioni de' presenti giudizi. Il nostro voto è a favor del sistema inglese della doppia ricusa. Ella mentre favorisce la libertà, non precide la lunghezza

Digitized by Google

de' giudizi. Dopo la ricusa fatta, un convenevole termine devesi accordare al reo, coll' elenco insieme dei testimoni fiscali, acciocch' ei possa preparar la prova della sua innocenza ed a' testimoni opporre testimoni. Trascorso tal termine, nel prefisso giorno l' accusatore o il fiscale produrrà i suoi testimoni, i quali, comechè nelle diligenze esaminati fossero, s' interrogheranno *ex integro* alla presenza del reo. Nel tempo stesso il reo da' suoi avvocati fiancheggiati produrrà i testimoni suoi, e facendosi quel dibattimento e confronto che adopravasi negli antichi giudizi, potranno con pieno rassicuramento i giudici raccogliere la verità del fatto. Senza la vessazione de' testimoni nel presente metodo necessarie, anche dalla bocca dei renitenti e sedotti si potrà in tal maniera estorcere la nascosa verità.

Chi abbia la più leggiera penetrazione intende abbastanza quanto giovi a conoscere il vero siffatta contradizione e vivo paragone de' detti degli opposti testimoni. Dopo una cotal discussione immediatamente si registreranno le deposizioni acciocchè rimanga il monumento del processo. Siffatte deposizioni saranno necessariamente soscritte dall' accusatore e dal reo. In un altro giorno, che più di tre da quello della discussione esser non deve distante, si parlerà e si voterà insieme la causa.

Cotesta semplicità, oltre l' ammirabil abbreviazione del giudizio, va incontro ad ogni frode, assicura la libertà civile e fornisce più certi mezzi per rinvenire la verità.

Digitized by Google

Le nullità non avranno luogo alcuno nel presente nostro giudizio. Elle inutili sono presso i giudici stessi. La libera ricusa garantisce la libertà civile; e l'appello al tribunal supremo della provincia la rassicura appieno. Nel giudizio di appello la ricusa sarà similmente ordinata. Se vien confermata la prima sentenza, non ammette altro gravame. Due libere ricuse, due uniformi giudizi debbono rendere il cittadino tranquillo. Ma se la sentenza seconda dalla prima discordi, si può nell'altra ruota del tribunal supremo produrre il secondo gravame. Accordandosi la medesima libertà della ricusa, la seconda ruota dovrà o la prima o la seconda sentenza confermare; non essendo probabile che sia erroneo il primo ed il secondo giudizio sull'istesso punto. Altrimenti accordandosi sempre nuovi giudici per derimere la controversia, si procederebbe all'infinito.

Per eseguirsi poi tal metodo nella capitale destinar si debbono le diverse udienze nella provincia di Terra di lavoro nella maniera proposta, e la gran corte esser dovrebbe il tribunale supremo dell'udienze dell'anzidetta provincia. Disamini l'indifferente lettore il proposto sistema colla face delle teorie dianzi stabilite e ne giudichi poi senza pregiudizio alcuno. Nè faccia a' pusillanimi spavento che con tal metodo si divulghi il misterioso arcano de' criminali giudizi. L'arcano da molto tempo è di già divulgato. Ogni qualsiasi processo è fin dal principio a tutti i rei, fuorchè ai poveri, palese. Gli avvocati, il ministero e tutto il mondo forense ciò non ignora.

Digitized by Google

Facciasi adunque per legge e con pubblico vantaggio ciò che per corruzione e coll' oppressione del solo povero ognora si esegiusce.

Ecco in breve la nostra riforma. Ella direttamente non isterpa quei mali sopra additati che dalla facile corruzione de' testimoni hanno la loro sorgente. Ma la discussion palese de' contrari testimoni in gran parte, come si è detto, alla corruzione ed alla vessazione porge rimedio. D' altra banda poi convien pur mente che le riforme delle parti nell' universal corruzione senza quella del tutto non si possono mai esattamente eseguire. Ei fa pur di mestieri nel tempo stesso svellere quelle cagioni che corrompono la probità del popolo, promuovere la buona fede e l' amore del pubblico bene. E ciò in parte eziandio col metodo proposto a conseguire si viene; poichè ove il popolo confida nella retta amministrazione della giustizia, ivi la pubblica fede del corpo che giudica, alimenta la privata fede de' cittadini. Ove rispettata è la civile libertà, ov' è l' impunità bandita, ivi a poco a poco sono introdotte l' idee dell' ordine e del pubblico bene.

Digitized by Google

## CAPITOLO XXXIII.

### *Correzione del presente processo.*

Ma poichè le grandi riforme incontrano dei grandi ostacoli o ne' regnanti pregiudizi o nel molto dispendio che attirasi dietro il nuovo sistema, a poco a poco e per gradi più agevolmente vengono elle eseguite. Quindi noi proporremo in questo capo una tal correzione del presente processo, la quale non dipartendosi molto dal metodo usato spiani la via a quello di sopra proposto. Ci valeremo di alcuni espedienti che l' uso ha introdotto e che possono essere come germi di un' utile riforma.

E prima di ogn' altra cosa deesi in ogni conto adottare la divisata distinzione dei delitti, lasciando libero ognora il reo nelle condizioni additate di sopra. Anzi aggiugner di più si può che quando la pena del delitto non ecceda i tre anni di presidio, libero eziandio si può lasciar l' accusato, comechè ei nulla possegga, nè possa dare alcun mallevadore; poichè il perpetuo bando dal regno, di cui la violazione sia la perdita della libertà per un decennio, bilancia i tre anni di presidio. Benchè niun vantaggio o diritto alla patria stringa un proletario, l' abito di vivere in un luogo, gli amici, i congiunti, son pur

cari legami che ciascuno avvincono a quel suolo ov' ei naque ed ov' ei sempre visse.

Egli è pur vero che sarebbe di mestieri formare un esatto codice penale da cui venissero fissate le pene che or sono arbitrarie, acciocchè il proposto sistema si potesse meglio eseguire. Intanto nello stato presente inutile non sarà del tutto l' additata distinzione, essendo molte pene dalle leggi già fissate e dovendo il giudice colla sua prudenza estimare qual pena si potrà dare al delitto che si deduce, quando pur venisse pienamente provato, e quindi ei potrà stabilire se nelle carceri o fuori l' accusato si dovrà difendere.

In alcune accuse si è introdotto di già di ordinarsi dal giudice che le parti venissero in sua presenza. Egli le sente, se ne forma dallo scrivano della causa un atto, e dopo vien l' informazione ordinata. Tal metodo è assai lodevole. Il giudice nel prendere l' informo ha pur d' avanti gli occhi la posizione dei fatti secondo che l' accusato la presenta. Vede per tutti gli aspetti la cosa. Si evita quel grave disordine del quale si è tanto ragionato da noi, cioè di rilevarsi nell' informativo fiscale le circostanze soltanto che nocciono all' accusato.

Sovente dopo intese le parti, quando due accuse son prodotte per un fatto medesimo, si ordinano le diligenze per la verità del fatto. Talora si accorda al reo che l' inquisitore abbia d' avanti gli occhi i lumi da lui proposti, ciò che *prae oculis* si dice nel fôro.

Digitized by Google

Or accoppiando siffatti analoghi metodi, e valendoci insieme di cotesti diversi espedienti, quando il reo sia presente o nelle carceri o fuori, secondo la distinzion proposta, diasi sempre luogo al *prae oculis*. Si senta prima ognora l' accusato. Ma se non si presenta il reo dopo l' accusa o la denunzia, si compilino le diligenze, e quando mai vi sia prova bastante per l' assicurazione della persona e siavi luogo alla carcerazione secondo il metodo proposto, si arresti il reo e da lui poi si ricevano tutt' i lumi per la giuridica informazione. Ma qualunque reo domandi in vece della carcere la custodia de' soldati a sue spese nella propria casa, essendovi la sicurezza, se gli deve accordare.

Compilandosi la giuridica informazione, il reo o almeno il di lui avvocato esser dee presente alla perizia dell' *ingenere*; poichè trattasi di permanente fatto che alterare non si può dal reo. Ma può ben egli tali riflessioni suggerire che la creduta reità svanisca, dimostrando l' innocenza *per facti inspectionem*, come dicesi nel fôro.

I testimoni tutti o dell' *ingenere* o dell' *inspecie* non solo daranno il giuramento nella presenza del reo o del procuratore da lui destinato, ma ben anche si sentiranno da esso leggere le intere deposizioni e le soscriveranno i testimoni in presenza del reo o del suo procuratore che avrà il dritto benanche di leggerle e di soscriverle. Ciascun or vede che con tal metodo vien bandita l' inutile ripetizione de' testimoni ed alla brevità e verità provvedesi insieme.

Dopo di ciò s' interroghi il reo, ed essendo negativo s' intenda già contestata la lite e dato da quel punto il termine. Esame, costituto, contestazion di lite, dazion di termine facciasi nel tempo stesso e con un sol atto.

Esaminandosi senza giuramento il reo, l' inutile dell' ammonimento che dal giuramento nacque, si proscriva dell' intutto. Il giorno susseguente all' esame si consegni il processo al reo, e da quel giorno corra il termine che esser deve in tutte le cause uguale. Cancellare si dee dal patrio codice ogni procedimento abbreviato. I delitti atroci meritano atroce pena. Ma in tutti i delitti si vuole l' istessa cura adoperare e bisogna il tempo stesso per cercarne la verità. Anzi ne' più atroci di più tempo fa di mestieri; poichè la presunzione per la reità del cittadino decresce, come l' atrocità del delitto imputatogli diviene maggiore.

Secondo il mio avviso il termine ad impinguare deve esser altresì abolito. All' accusatore deve esser sufficiente la facoltà di dar il foglio dei lumi nel compilarsi l' informazione, ed al fisco la prova che nell' informativo ha fatta.

Per opposto alle domande del reo di esser consegnato e di esser liberato *in provisionem* si nieghi ascolto; poichè elle reggono nella mancanza degli indizi e in tal mancanza non deesi venire alla carcerazione. Al gravame della carcerazione soltanto diasi luogo. Proscrivendosi ogni delegazione, metodo che

Digitized by Google

non ispaventa i rei colla certezza o gravezza della pena, ma gli innocenti col timor dell' oppressione, in tutte le cause l' appello ricompensi l' abolizione delle nullità, inutile rimedio e dannoso prolungamento. La revisione anche può esser abolita, fuor che nel caso che non si produca l' appello. Due sentenze uniformi di due tribunali collegiati, come della regia udienza e della G. C., escluderanno ogni altro appello.

Dalle corti locali o regie o baronali si appellerà immediatamente all' udienza provinciale. Il privilegio delle seconde e terze cause de' baroni non accresce la di loro giurisdizione e prolunga le cause. Ogni udienza provinciale dovrebbe esser di un altro uditore aumentata, lasciandosi al reo la libera ricusa di un giudice almeno. Nè l' accusatore si dee dolere che non gli accorda la legge un simile diritto. Poichè quello che gli concede di potere accusare è sufficiente, non avendo la parte offesa nell' altre presenti monarchie che la sola civile azione.

Riguardo poi a' subalterni inquisitori trascegliere si debbono oneste e probe persone, le quali oltre del convenevole soldo saranno invitate dall' ascenso a' regi governi.

Ecco le più facili, ma ben importanti modificazioni le quali si possono fare nel presente processo. Se mi si domandi, se mai questa sia la migliore riforma, ripeto le parole di quel saggio: son queste

Digitized by Google

le migliori leggi delle quali son capaci le circostanze presenti.

Me poi felice, se l'Autore d'ogni ordine e d'ogni bene ispiri agli augusti sovrani, dal cui volere dipende la felicità de' popoli che non isdegnino di valersi delle riflessioni dell'oscuro filosofo per il bene della società alla loro cura affidata.

*Fine delle Considerazioni sul Processo Criminale.*

Digitized by Google

## GIUDICATO DELLA GRAN CORTE

### DI CUI SI È FATTA MENZIONE NELL' OPERA.

In nomine Domini nostri Jesu Christi anno Dominice Incarnationis ejus millesimo ducentesimo quadragesimo nono et vicesimo nono anno imperj Domini nostri Friderici Dei gratia invictissimi Romanorum Imperatoris semper Augusti, Jerusalem et Sicilie Regis, vicesima die mensis julii septimè indictionis; Ve Johannem de Ructa Judicem Avellini, presentibus nobilibus viris Domino Hectore de Montefusculo, Domino Guerrerro de Cripta, Domino Roberto Malerba, Judice Roberto de Altavilla et Roberto Sclavo de Avellino testibus infrascriptis ad hoc specialiter vocatis et rogatis, Magister Guerrerius de Lauro Nolanus Canonicus tutor legitimus Guerrerii, Bonifacii, Jordane, Lombarde et Isabette filiorum et filiarum quondam Domini Jacobi de Lauro fratris sui rogavit attentius ut quoddam Imperiale Privilegium mihi ab excellenti Magistro Guarino exhibitum, ad cautelam et securitatem ipsorum, facerem per manum publicam exemplari; quia expediebat pro parte ipsorum pupillorum, habere sequentis ipsius Privilegii Imperialis transumptum in publicum documentum; ut per ipsum Privilegium transumptum et publicatum, de predicto Privilegio mihi exhibito, cum

Digitized by Google

expediret erisdem, in judicio vel extra judicium facerent fidem; quia expediebat ipsum imperiale Privilegium assignare nobili viro Angelo de Tarento Imperialis Aule vallecto pro parte Domine Suffridine uxoris sue ac filie quondam Magistri Johannis de Lauro fratris ejusdem Magistri Guerrerii, maxime quia dictis pupillis sperabat exinde commeditatem in posterum evenire. Cujus preces juri consonas admictens, seriem ipsius Imperialis Privilegii de verbo ad verbum per manus Johannis de Aliberto publici Avellini Notarii transferri feci in publicum documentum quod Privilegium Serenissimi Domini nostri Imperatoris Frederici reverendo sigillo cereo communitum in prima figura, non cancellatum, non abolitum, ex omni sui parte perfectum; cujus per omnia tenor de verbo ad verbum talis est. Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus, Jerusalem et Siciliae Rex. Per presens scriptum notum fieri volumus universis fidelibus nostris tum presentibus quam futuris, quod Syfridina Comitissa Caserte et Riccardus filius ejus Comes Caserte fidelis nostri Celsitudini nostre quandam sententiam latam in Curia nostra per Henricum de Morra Magne Curie nostre Magistrum Justitiarum et Judices fideles nostros presentaverunt, supplicantes ut ipsam sententiam dignaremus auctoritatis nostre munimine confirmare; cujus sententie talis est tenor. In nomine Domini Dei eterni et Salvatoris nostri Jesu Christi anno ab Incarnatione ejus millesimo ducentesimo tricesimo primo mense augusti quarte Indictionis, Imperante Domino nostro Friderico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto, Jerusalem et Sicilie Rege, Imperii ejus anno undecimo, Regni Jerusalem Sexto, Regni vero Sicilie tricesimo quarto feliciter Amen. Dum nos Henricus de Morra Magne Imperialis Curie Magister Justitiarius apud Melfiam Curiam Regeremus, assistentibus nobis Simone de Tocco et Roffrido de Sancto Germano ejusdem Curie Judicibus, conquerente et denunciante Imperiali Curie Gaudiano servo quondam Guillelmi de Limata de Caserta, quod ipse Guillelmus a

Digitized by Google

Domino Brictono et Benedicte fratre ejus, filiis Domini Thomasii de Piczuto, Philippo de Juliano, et Nicolao fratre bastardo ejusdem Philippi fuisset interfectus', spreta et fracta Imperiali pace; misimus Magistrum Philippum de Capua Magne Curie Advocatum ad partes illas, quod de maleficio ipso et malefactoribus diligentem et plenariam inquisitionem faceret; et factam ad Curiam destinaret, ac citaret nihilominus quos per inquisitionem inveniret obnoxios, sub peremptorio termino ut venirent super inquisitione ipsa allegaturos et defensuros se, ac justam sententiam audituros; quod supradictum mandatum Curia Casertana attendens, inquisitionem ipsam facit plenarie fieri, et citari in domibus eorum supradictos Dominum Brictonum et alios, quia eos presentes habere non poterat, peremptorium terminum indicendo; qua inquisitione per eundem ad Curiam destinata, et veniente peremptorio termino per eundem Magistrum Philippum supradictis indicto, comparuit Jacoba uxor quondam prefati Guillelmi instanter insistens, ut ad inquisitionem predictam videndum et tam manisfestum crimen sub tanti Principis pace commissum secundum justitiam puniendum procedere deberemus in peremptorio termino, predictorum absentiam incusando. Nos autem qui supra Magister Justiciarius et Judices inquisitionem ipsam vidimus, et providimus diligenter, ac per probata, Curie manifeste apparuit supradictos Dominum Brictonum et alios prefatum Guillelmum, Dei et Imperiali metu postposito nequiter occidisse, et crudeliter jugulasse, quo maleficio per ipsam inquisitionem sic manifeste probato, nos procedentes auctoritate inquisitionis ipsius exigente ordinario jure ad ferendam sententiam sicut jura exigunt, ordinatio inquisito facta fuit a jure ordinario consilio tradito in maleficiis puniendis, et sicuti jura Longobardorum et Consuetudines Regni, que in judiciis consimilibus servabuntur; cum Constitutiones Imperiales, licet composite, adhuc insinuate non essent; nec secundum eas adhuc Imperialis jussio pateretur judicari. Pleno consilio habito cum Baronibus quampluribus et

Digitized by Google

militibus, cum Magistro Benedicto de Jsernia, Judice Saducto de Benevento, et aliis pluribus supradictos Dominum Brictonum et alios, licet absentes, ad amissionem personarum et ad omnium rerum suarum tam mobilium quam immobilium sententialiter juximus condepnamdos; predictum maleficium, per inquisitionem plenarie patefactum, pena ordinaria legis et consuetudinis punientes. Ad cujus rei memoriam presens scriptum confieri fecimus per manus Guillelmi de Tocco Magne Imperialis Curie in Justiciariato Notarii, nostris subscriptionibus roborantes. Actum Melfie anno mense et Indictione pretitulatis. Henricus de Morra Magne Imperialis Curie Magister Justiciarius. Ego qui supra Simon Magne Imperialis Curie Judex. Ego Roffridus de sancto Germano Magne Imperialis Curie Judex. Nos igitur ipsus Comitisse et Ricciardi filii sui, Comitis Caserte fidelium nostrorum justis supplicationibus inclinati predictam sententiam, secundum quod in praesenti scripto trascripta est, de speciali gratia et certa scientia nostra duximus confirmandam. Ad hujus autem confirmationis memoriam et stabilem firmitatem presens scriptum fieri, et sigillo majestatis nostre jussimus communiti. Datum Melfie anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo secundo mense septembri septime Indictionis Imperante Domino nostro Friderico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto Jerusalem et sicilie Rege anno Imperii ejus duodecimo Regni Jerusalem septimo Regni vero Sicilie tricesimo quinto feliciter Amen. Quod Privilegium ego Johannes publicus Avellini Notarius una cum supradicto Judice Johanne et testibus vidi et legi; et de verbo ad verbum manu propria exemplavi, et in publicum scriptum redegi, et meo signo signavi.

(Adest signum.)



Digitized by Google

Digitized by Google

# DISCORSO

RECITATO NELLA SOCIETA' DI AGRICOLTURA, ARTI E COMMERCIO DI ROMA NELLA PUBBLICA SEDUTA DEL DÌ 4 COMPLIMENTARIO ANNO VI.

(*E. F.*)

Digitized by Google

Digitized by Google

SULLA RELAZIONE

# DELL' AGRICOLTURA, DELLE ARTI E DEL COMMERCIO

ALLO SPIRITO PUBBLICO.

Una grande e magnanima nazione che ha conquistata col proprio sangue la libertà, generosamente l' ha donata alla patria degli Scipioni e dei Bruti, alla quale ha spezzati quei ferri che ad essa strinse il dispotismo, prima sostenuto dalle armi e di poi dalla superstiziosa ignoranza. Ma l' imprezzabile dono che questa repubblica ha per altrui beneficenza ricevuto, non può che per propria virtù ritenere. La natura niuna cosa ha di prezioso e di grande agli uomini concesso, se non che al prezzo di larghi sudori. E se talora fortuna da sè ci presenta un bene, ella ne prescrive nel tempo istesso l' indispensabile

Digitized by Google

legge che dovessimo conservarcelo con tanta fatica, con quanta facilità maggiore lo abbiamo ottenuto (1).

Ma quali sono pur gli efficaci mezzi da conservare grande, sicura e libera una nazione? Senza di una forza armata la libertà è un sonno dolce, ma passeggero: e senza l'agricoltura, le arti e il commercio mancheranno le braccia che debbono fabbricare ed imbrandire le armi, mancheranno i mezzi da nutrire gli eserciti. Senza di che ove è negligentata l'agricoltura, le arti e il commercio, languisce l'industria, non alligna l'amore della fatica, non la sofferenza dei travagli, non la frugalità, non l'attività, dalle quali cose tutte vien alimentato lo spirito guerriero e il coraggio nazionale. Ma per contrario quivi l'ozio e l'infingardaggine sfibra l'anima, rilascia il corpo, ci fa tremare all'aspetto dei pericoli e ci prepara delle catene.

Illuminati soci, zelanti cittadini, la vostra impresa di stabilire in Roma una società d'agricoltura, d'arti e commercio è la più patriotica che siasi mai immaginata. Coltivando voi questa utile pianta, maturate i frutti della libertà sul romano terreno.

Questa augusta terra ne' suoi più vecchi tempi fu ricoverta di piante e di agricoltori: ed allora fu

---

(1) Non sorprenda questo tratto in bocca di un uomo di buona fede. Petrarca perorava allo stesso modo all'occasione di Cola Rienzo.

*L'editore.*

Digitized by Google

sicura, libera e virtuosa, come lo erano altresì tutte le altre repubbliche italiane. Le braccia indurite che domavano coll' aratro la terra, coll' aste assoggettavano i nemici e raccoglieva la mano istessa le biade e gli allori insieme. I robusti corpi degli italiani agricoli vigore spiranti, mentre dispreggiavano le intemperie delle stagioni, tolleravano con indifferenza le fatiche di Marte ed affrontavano con coraggio il ferro dei nemici. Gli animi incorrotti, ai semplici piaceri, alla natura soltanto aperti, gustando il nettare dell' indipendenza, la preferivano alla vita deliziosa, ma servile. La sacra fiamma dell' amore della patria ardeva nei petti loro e sfavillava su la punta all' aste, terrore de' nemici della libertà. Oh beata vita campestre! oh soavi studi dell' agricoltura, asilo e delizia dei Cincinnati, dei Curi, de' Varroni, rivedete queste sfortunate spiagge e riconducete con voi il sacro amore della patria, della libertà!

Un feroce sentimento d' indipendenza non rischiarato dalle eterne verità dei dritti dell' uomo e in conseguenza una mancanza di filantropia che agli antichi Romani fece nella patria loro ardentemente amare la libertà ed odiarla nell' altrui, finalmente produsse una politica vertigine. I campi di Cerere cedettero l' onore ai campi di Marte. La guerra e la conquista fatalmente divenne lo spirito pubblico; le italiane repubbliche furono le prime infelici vittime dell' ambizione romana che colle altre nazioni tutte sotto speciosi nomi le incatenò al suo trionfale carro.

Quel principio distruttore che animava Roma, mentre soggiogò la terra, cagionò la sua rovina. Le repubbliche conquistatrici di necessità piegano sotto la militare aristocrazia e di poi si abbissano sotto il più desolante dispotismo. Le campagne romane sin dal tempo della spirante repubblica e sotto l'imperiale dispotismo divennero deserte. Le immense ville degli aristocratici romani assorbirono i fertili terreni, e disputarono all'agricoltura i vasti campi. Roma serva del pari che Roma libera, s'inebriava del lusso, vivendo delle spoglie della devastata terra. Da centro di smisurato impero subì dipoi la sorte di suddita, e provò a vicenda quel male che avea fatto altrui sentire. Ella dovè l'ingordia dissetare dei bizantini ministri. Dal barbarico diluvio dilagata l'Italia, spesso teatro delle stragi, sempre preda del vincitore, fu corpo smunto di umori, estenuato dal digiuno delle altrui sostanze, nè punto nutrito dalle proprie sorgenti, alle quali accostar la mano non sapeva o non osava, divezza già da ricordevole tempo. In mano di nuovi e stranieri padroni dell'antico lustro non serbò altro che il nome. Vecchia, cadente, e pressochè scheletro fatta, come inutile abbandonata quasi da' suoi signori, cadde sotto l'umiliante sferza dei papi, e a nuova vita o piuttosto a nuova servitù, ma simile all'antica, rinacque. All'armata violenza fu surrogata la superstiziosa forza, e alla guerriera la sacra rapina: e così lo spirito pubblico continuò ad essere l'istesso.

Digitized by Google

Ma in Roma imperiale la milizia teneva in attività parte almeno del popolo: in Roma papale l'ozio degradante e la rapace infingardaggine lo spirito nazionale divenne. In vasti tenimenti rari cultori; niuna o poca vegetazione annunziava l'abbandonamento dell'agricoltura e il deperimento della specie umana. Alle arti o ignote o neglette, al commercio intentato surrogossi il vile e fertile traffico di superstiziose menzogne coll'oro delle credule nazioni, che in Roma colava per alimentare l'asiatico lusso della cassa sacerdotale e per nutrire un popolo che sonnacchiava nelle sale dei grandi, ai quali prostituiva l'opre ed i sentimenti. Per tal maniera un mortale letargo, una degradante infingardaggine, una raffinata rapina formò il carattere della nazione già vincitrice del mondo e la sua naturale elevatezza di ingegno e di cuore depresse; per sin che felice catena di accidenti e generosità dei liberi francesi dopo quasi duemila anni proclamò la democratica repubblica in Roma.

Ma ad un popolo che vogliasi rendere libero, non basta dar le formole soltanto di un democratico governo: ei fa di mestieri rivoluzionare il pubblico spirito e cangiar gli oggetti della universale tendenza. Il primo scopo della politica è di nutrire i popoli. Essa è un'arte pastorizia, secondo Platone, e i supremi magistrati sono i pastori dei popoli, secondo Omero. Roma democratica non può nè deve più vivere o delle sacre rapine o di sterili sedentarie occupazioni. Fa duopo adunque che ella rivolgasi ad altro oggetto. E quale altro può questo esser mai

Digitized by Google

che l'agricoltura, le arti e il commercio? Quindi la nostra società deve rivolgere i Romani a questo nuovo ed interessante scopo: essa deve eccitare il gusto dell'agricoltura e delle arti: essa deve espandere i lumi. Voi come tanti tutelari geni della patria, dal seno dell'ozio svellerete i Romani che son pur Romani; colla mano li guiderete nelle officine delle arti, precederete i solchi che seguiranno gli aratri: ma il governo e tutti i buoni patriotti dovranno secondare i vostri generosi sforzi.

Due son pure le necessarie operazioni che dobbiamo proporci: l'una, che nei nostri cittadini nasca questo nuovo spirito, questo amore dell'agricoltura e delle arti: l'altra, che abbiano essi i necessari mezzi da porre in opra la volontà. La prima parte è per avventura malagevole assai più che l'altra non è. Eppur le patriottiche istruzioni, l'imperiosa necessità, il zelo dei possidenti potranno agevolmente riuscirvi.

Ma non è da sperare che le campagne venissero inaffiate dai sudori e smosse dalle mani dei cittadini di questa capitale pur troppo mortificati dal mefitico vapore delle corti. Più facilmente si potranno costoro piegare all'esercizio delle arti. E secondo il mio avviso, forza è invitare questi cittadini invecchiati nell'ozio e nella negligenza dello spirito alle arti semplici che richieggano poca istruzione. Voi, bravi soci, che il patriottico ardore riscalda e la luce delle utili cognizioni rischiara, voi a fissare invito la vostra attenzione su questo oggetto, a proporre le

Digitized by Google

arti non più utili, ma più convenienti ad un popolo che si desti la prima volta dal suo letargo e tremi al solo nome della fatica.

Ma a richiamare qui gli uomini all'agricoltura, la difficoltà parmi assai maggiore. In tanta abbondanza di terreni e tanta scarsezza di uomini, in sì vaste campagne e sì ristretto numero di possidenti, nella mancanza del numerario quale erculea impresa è di creare l'agricoltura in questo paese? I gran possessori, ritraendo dai vasti fondi abbastanza per lo di loro lussuoso mantenimento, lasciano incolte le immense tenute e le rapiscono all'industria degli altri cittadini. Qual pronto rimedio a questo inveterato male? e come potrassi andare oltre senza rimuover prima gli ostacoli che si frappongono nel cammino? Io non oso proferire il nome di un'odiosa e perturbatrice legge agraria. Odo intonarmi all'orecchio: come si possono in un democratico governo garantire i diritti dell'uomo con ledere le proprietà de'cittadini? Le convulsive leggi agrarie non vennero altrimenti nelle antiche repubbliche incise nei pubblici bronzi che in sanguinosi caratteri. I Gracchi, i quali ne pronunziarono in questo suolo le prime voci, furono vittime della violenza, divisero in partiti la repubblica, che poi debole e fiaccata fu preda di un despota.....

Io non voglio rispondere come altri per avventura farebbe che non sovente ci facciamo illudere da nomi; che chiamiamo proprietà l'usurpazione e dritto la violazione di ogni dritto; che le vaste possessioni

Digitized by Google

sovente non sono che l'aggregato di tanti patrimoni, dei quali la violenza ha spogliato i deboli. L'urtare contro all' interesse armato dell' opinione, sostenuto dalla fallacia legale, è sempre pericoloso. Contro degl'invecchiati mali adopriamo delle blande medicine. Di già la repubblica ha indirettamente procurato dividere le ingenti masse dei poderi coll' abolizione dei maggiorati e colla vendita dei beni nazionali. Un altro gran passo converrebbe darsi coll' abolizione dei testamenti che sopra di un capo radunano sovente molte grandi masse di possessióni. Dispongasi la successione dei beni dalla legge sempre equabile, e non dalla volontà privata sovente capricciosa. Si interdica per sempre al privato un esercizio della sovranità. La facoltà di trasmettere ad un altro i suoi dritti quando più non esiste l' uomo, soggetto di ogni dritto, è un'assurdità figlia dell'amor proprio sostenuto dalla legale sofistica. L' equità solo della pubblica volontà, cioè della legge, può ai figli accordare i beni paterni. E però gli antichi Romani come una legge riguardarono il testamento che nei comizi riceveva la sanzione. Nè dovranno arrestarci le grida di coloro che rimirano l' abolizione dei testamenti come un attentato alla proprietà ed una ferita all'industria; avvegnachè l'uomo non sia spronato ad accrescere quel patrimonio di cui non può per lo tempo dopo la sua morte disporre. La certezza che ai figli passeranno i suoi beni è di sufficiente sprone all' industria paterna. E l' uso della proprietà è abbastanza sicuro ed esteso quando in vita si possa fare ogni alienazione de' propri beni.

Digitized by Google

Egli è il vero però che le donazioni tra vivi potrebbero favorire l'accumulazione dei beni in una persona sola. Ma la difficoltà che l'uomo incontra in disfarsi dei suoi beni, mentre che ancor vive, è freno sufficiente ad arrestare gli abusi delle donazioni. Senzachè la legge eziandio potrebbe prevenire il male delle smodate donazioni, come deve per certo fissare le successioni in modo che non si possano riunire in una mano delle esorbitanti ricchezze.

Ma bisogna far di più: i gran possidenti tutti siano obbligati dalla legge sotto pena della perdita di parte della proprietà a prendere moglie, onde i beni dividansi tra i figli e non straricchisca un congiunto. Inoltre farebbe duopo di accrescere i dazi sempre più in ragione dell'ampiezza delle possessioni; per modo tale che quando oltrepassino il termine dalla legge prescritto, si raddoppi in proporzione il tributo per la quantità stessa: onde p. e. chi per un rubbio paga dieci, per un rubbio, se la sua proprietà ecceda il termine prescritto, contribuisca venti; e così progressivamente si formerà una serie proporzionale sempre dupla. Per tale stabilimento verranno i grandi proprietari invitati a far delle censuazioni di quello che posseggono oltre ciò che la legge accorda: nè può la giustizia tal metodo riprovare. Poichè la pubblica utilità è sempre misura di giustizia: anzichè far diversamente sarebbe violarla. Perciocchè osservandosi la semplice proporzione, sproporzionatamente verrebbesi a contribuire; non avendosi così ragione ai bisogni dei contribuenti. Se

Digitized by Google

il ricco e il povero egualmente, p. e. contribuissero la terza parte dei beni; e chi tiene nove, somma che basta appena alla sussistenza, dia tre, e chi ha cento, contribuisca eziandio un terzo; in tal caso il primo a cui la contribuzione toglie il necessario, conferisce assai più di quello a cui essa scema parte soltanto del superfluo.

In ultimo per minorare le gigantesche possessioni reprimendo l'amor delle ricchezze sarà utile consiglio di porre in contrasto le passioni; perciocchè non v'ha più efficace mezzo per fiaccarne la forza che bilanciarne l'urto. All'amore delle ricchezze si può contraporre l'ambizione. La legge che fissasse un moderato censo a poter conseguire le magistrature, produrrebbe dei maravigliosi effetti. Verrebbero esclusi da questa legge i troppo ricchi e i molti poveri, tra i quali due estremi è difficile ritrovare la virtù: perciocchè il lusso, compagno della gran ricchezza, istupidisce l'ingegno, stempra il cuore oscura i nobili sentimenti del patriottismo e della gloria: l'estrema povertà toglie i mezzi dell'istruzione, rende dipendente l'uomo ed avvilisce l'animo. La mediocre fortuna ischiva i vizi degli anzidetti due estremi, ed abbraccia insieme i loro vantaggi. E però Cicerone sensatamente diceva che l'ordine equestre, le di cui fortune erano moderate nell'antica Roma, formava la più solida base della repubblica. Ma oltre di questo massimo vantaggio coll'anzidetta legge si vengono a rovesciare per certo le grandi proprietà. I ricchi animati dal desiderio della gloria

Digitized by Google

e soffrendo male in cuore la privazione delle pubbliche cariche, colle perpetue censuazioni verrebbero a scemare i vasti patrimoni per partecipare al potere civile.

Le medesime considerazioni vanno fatte per lo commercio, e gli stabilimenti medesimi debbonsi adottare per quello. Ei fa di mestieri convenire cogli antichi e moderni politici, che il commercio che ammassa grandi ricchezze in mano di pochi, e le arti che affinano l'ingegno, rallegrano il coraggio, accrescono l'amore dei piaceri, indeboliscono i sentimenti dell'indipendenza, dell'amor della patria e della gloria, fan guerra allo spirito di eguaglianza, aprono un ampio varco alla prepotenza violatrice delle leggi. Ma bisogna convenire eziandio che poche nazioni si possono ritrovare nelle felici circostanze di una quasi eguaglianza di fortune, di una semplice agricola vita senza bisogno di commercio e senza gusto di arti. Le diverse circostanze non permettono dare ascolto alle voci dei filosofi che gridano: Rinunciate al commercio, obbliate l'arti di lusso, se volete democrazia. Ei fa duopo ad una democratica repubblica spesso di un commercio per supplire alla sterilità del proprio paese e sovente di una marina per difendere la libertà; perciocchè accade talora che conviene portar la guerra in lontano paese o debbonsi difendere i propri littorali. Quindi bisogna avere un'armata navale per trasportare o proteggere le truppe e il paese, ed una marina senz'arti e senza commercio non si può giammai avere.

Oltrechè tale è la natura dello spirito umano che avendo fatto un progresso e sviluppo non può ritornare indietro, come una farfalla non può ridivenire ninfa. Interamente cangiare le attuali maniere di sentire, di essere, e le abitudini, è disvolgere e quasi distruggere lo spirito. Siffatta operazione non è forse riserbata all'impero delle leggi, ma piuttosto alla forza de' fisici straordinari accidenti che rinnovino dell'intutto l'animo umano. Non dicasi adunque invano ai popoli di Europa: disfatevi delle arti di lusso e del commercio; ma preveniamone i tristi effetti, profittiamo de' suoi vantaggi ed allontaniamo il contagioso veleno, e ciò potremo conseguire accrescendo la comprimente forza dell'educazione, della censura, dell'istruzione che alimentano il sacro ardor patriottico e cogli stabilimenti additati di sopra.

Ma dovranno sì fatti stabilimenti esser secondati eziandio dal privato patriottismo. Ei fa d'uopo che i cittadini possidenti si rivolgano alla cultura della campagna e delle arti, e che impieghino le braccia del popolo, che senza mezzi e senza lumi languisce nell'ozio e nell'impotenza. Io propongo ai buoni patriotti possidenti di formare, ad imitazione della nostra, delle società di agricoltura ed arti, dirette all'esecuzione ed alla pratica. Mentre la nostra prepara, per quanto può, le istruzioni e i lumi, le nuove pratiche società dovrebbero stabilire delle fabbriche di manifatture, impiegare i cittadini, profittare essi e rendere alla repubblica un imprezzabile servizio.

Ma il patriottico zelo con facilità maggiore e col più grande profitto potrà distinguersi nel promuovere l'agricoltura. Voi, gran possidenti, rinunciate al vano fasto, che uom passeggi per interi giorni su le vostre deserte campagne, e che il peregrino senta ripetere il vostro nome nel suo lungo viaggio. Con vostro maggiore profitto, de' vostri concittadini e della patria fate dell'enfiteusi di una parte delle vostre immense tenute. L'amor proprio che si trasfonde in quello della proprietà, fertilizzerà in mano dei nuovi possidenti quei campi che vi fa trascurare la vostra inutile abbondanza e l'insufficienza della attenzione. Voi, mezzani possidenti, riscuotetevi da quell'ozio immagine della morte, il quale dissipa l'anima in quelli vani abissi del nulla, staccatevi dagl'insipidi piaceri della capitale che vi fanno esistere nell'inesistenza. Rivolgete l'animo a'veri e solidi diletti che vi offre la campagna, la prima patria degli uomini. Questo pianeta che ci è toccato in sorte ad abitare, orrido alla vista, ignudo e spogliato; rivestito d'erbe e di alberi quanto è mai bello, quanto incantante! Qual sorgente di solidi e dolcissimi piaceri si è il vedere dalla vostra mano disseminata su la terra la vegetazione, la vita, propagati gli utili animali e nutrita la vostra famiglia e la società! L'agricoltura è l'imitatrice della creazione è l'emula della natura. Essa non solo rende amena più ed utile la terra, ma più vago ancora il cielo istesso che par che sorrida alle campagne, coltivate dall'industre mortale.



Digitized by Google

Ove sarebbe quella soavissima e leggiadra varietà ed armonia de' colori senza la tanta diversità delle piante e delle coltivate campagne! Quale orrore non ispira quel monotono e tenebroso agro che cinge d'intorno la vostra grandiosa città! Voi dunque, possidenti cittadini, secondate il vantaggioso invito della patria; divenite voi stessi i padri dei vostri concittadini, e per qualche tempo dell' anno i cittadini della campagna. Potete voi rivolger gli occhi in alcun punto del vostro territorio, potete inoltrare il passo in parte alcuna delle vostre campagne, senza incontrare i campi di Cincinnato, di Varrone, di Curio, di Catone dalle trionfanti loro mani istesse coltivati che v'invitano a seguirne l'esempio?

Voi intanto, o dotti soci, colle vostre indefesse fatiche siate guida a questi zelanti patriotti; comunicate ad essi i vostri lumi e le utili scoverte, ed infiammate instancabilmente quell' ardore che gli attacca alla patria, e l'invita all'agricoltura, alle arti ed al commercio.

FINE DEL TERZO VOLUME.

Digitized by Google

# INDICE

## DEL TERZO VOLUME.

PRINCIPII DEL CODICE PENALE . . . . Pag. 1

Introduzione . . . . . » ivi

CAPITOLO I.

DEFINIZIONE DEL DELITTO E DELLA PENA.

Divisione de' delitti . . . . . » 11

CAPITOLO II.

Misura de' delitti . . . . . » 13

CAPITOLO III.

Definizione e vari gradi del dolo . . . . . » 14

CAPITOLO IV.

Imputabilità . . . . . » 16

Digitized by Google

CAPITOLO V.

Delitti casuali e colposi . . . . . Pag. 19

CAPITOLO VI.

Delitti dolosi e loro graduazione . . . . . » 26

CAPITOLO VII.

Delle azioni fatte nell' impeto delle passioni . . . » 32

CAPITOLO VIII.

Distinzione delle passioni . . . . . » 35

CAPITOLO IX.

Della cooperazione e complicità ne' delitti . . . » 38

CAPITOLO X.

Della intelligenza ne' delitti . . . . . » 40

CAPITOLO XI.

Del conato . . . . . » 43

CAPITOLO XII.

Delle pene . . . . . » 44

CAPITOLO XIII.

Della proporzione delle pene a' delitti secondo le leggi romane . . . . . » 52

CAPITOLO XIV.

Del reo che ha sofferto la pena . . . . . » 54

CAPITOLO XV.

Della prescrizione . . . . . » 56

Digitized by Google

CAPITOLO XVI.

Della indulgenza e restituzione de' condannati . Pag. 58

CAPITOLO XVII.

Delle transazioni . . . . . » 62

CAPITOLO XVIII.

Delle altre eccezioni dilatorie . . . . . » 66

CAPITOLO XIX.

Della magistratura dell' avvocato fiscale . . . . . » 73

CAPITOLO XX.

Di coloro che non possono essere accusati . . . » 76

CAPITOLO XXI.

Della competenza del giudice . . . . . » 78

Logica de' Probabili applicata a' Giudizi Criminali . . . . . » 81

CAPITOLO I.

Della verità, della certezza e della probabilità . . » 83

CAPITOLO II.

Della doppia probabilità di congettura e di fede . » 88

CAPITOLO III.

Degl' indizi . . . . . » 90

CAPITOLO IV.

Degl' indizi urgenti, urgentissimi e de' vaghi e deboli . » 93



Digitized by Google

CAPITOLO V.

Altra divisione degl' indizi . . . . . Pag. 94

CAPITOLO VI.

Verità fondamentali intorno agl' indizi . . . . . » 95

CAPITOLO VII.

Degli indizi estrinseci, ossia della prova testimoniale e scritturale . . . . . » 102

CAPITOLO VIII.

Della prova testimoniale degl' indizi . . . . . » 104

CAPITOLO IX.

Della convizione testimoniale . . . . . » 105

CAPITOLO X.

Della qualità de' testimoni . . . . . » 108

CAPITOLO XI.

Degli argomenti della fede dei testimoni . . . . . » 118

CAPITOLO XII.

Della confessione del reo . . . . . » 120

CAPITOLO XIII.

Della confessione estorta ne' tormenti . . . . . » 126

CAPITOLO XIV.

Della nomina del socio . . . . . » 130

CAPITOLO XV.

Della pruova testimoniale . . . . . » 138

Digitized by Google

CAPITOLO XVI.

Delle pruove privilegiate . . . . . Pag. 141

CAPITOLO XVII.

Uso delle pruove ne' giudizi criminali . . . . . » 145

CAPITOLO XVIII.

Dell' analisi criminale o sia dell' informazione . . » 149

CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO CRIMINALE . . » 153

*Al R. Consigliere sig. Cavaliere D. LUIGI MEDICI* . . . . . » 155

Introduzione . . . . . » 159

CAPITOLO I.

Della libertà civile . . . . . » 161

CAPITOLO II.

La mancanza del processo e le soverchie dilazioni distruggono del pari la libertà civile . . . . . » 166

CAPITOLO III.

Necessità del processo . . . . . » 168

CAPITOLO IV.

Le soverchie dilazioni e formalità dan luogo all'impunità . . . . . » 172

CAPITOLO V.

Dell' impunità e del soverchio rigore od arbitrio del giudice . . . . . » 173

Digitized by Google

CAPITOLO VI.

Periodo e corso del processo criminale secondo le diverse civili vicende . . . . . Pag. 176

CAPITOLO VII.

Periodo e corso del processo romano sino a' nostri tempi . . . . . » 181

CAPITOLO VIII.

Processo inglese . . . . . » 190

CAPITOLO IX.

Processo romano sotto gl' imperadori . . . . . » 194

CAPITOLO X.

Processo ne' barbari tempi . . . . . » 200

CAPITOLO XI.

Processo sotto i Normanni e gli Svevi . . . . . » 204

CAPITOLO XII.

Origine del secreto e misterioso procedimento . . » 208

CAPITOLO XIII.

Propagazione dello studio legale nell' Europa e sopratutto nell' Italia . . . . . » 212

CAPITOLO XIV.

Origine degl' intrighi e laberinti del presente processo » 215

CAPITOLO XV.

Alterazione e cangiamenti avvenuti nel processo nei susseguenti tempi . . . . . » 217

Digitized by Google

CAPITOLO XVI.

Della necessità dell' inquisizione del regno . . . Pag. 221

CAPITOLO XVII.

Analisi dei difetti del presente inquisitorio sistema . » 223

CAPITOLO XVIII.

Proseguimento . . . . . » 228

CAPITOLO XIX.

Sistema fiscale . . . . . » 231

CAPITOLO XX.

Della vessazione de' testimoni . . . . . » 238

CAPITOLO XXI.

Del giudizio che si forma sulle scritte deposizioni de' testimoni . . . . . » 242

CAPITOLO XXII.

Della scolastica metafisica forense intorno al costituto ed ammonimento del reo . . . . . » 246

CAPITOLO XXIII.

Della ripetizione de' testimoni . . . . . » 254

CAPITOLO XXIV.

Del collegio e della ricusa de' giudici . . . . . » 256

CAPITOLO XXV.

Sospezioni secondo il nostro sistema . . . . . » 262

CAPITOLO XXVI.

Se la libera ricusa può al regno appartenere . . . » 265

Digitized by Google

CAPITOLO XXVII.

Della competenza de' giudici . . . . . Pag. 268

CAPITOLO XXVIII.

De' gravami . . . . . » 270

CAPITOLO XXIX.

Del consegnare il reo, del liberarlo *in provisionem* e del suo difensivo . . . . . : » 275

CAPITOLO XXX.

Della tortura e delle pene straordinarie . . . . . » 279

CAPITOLO XXXI.

Del giudizio di forgiudica . . . . . » 284

CAPITOLO XXXII.

Riforma del processo criminale . . . . . » 288

CAPITOLO XXXIII.

Correzione del presente processo . . . . . » 296

Giudicato della Gran Corte . . . . . » 302

Discorso sull' Agricoltura ecc. . . . . » 307

956565

Digitized by Google

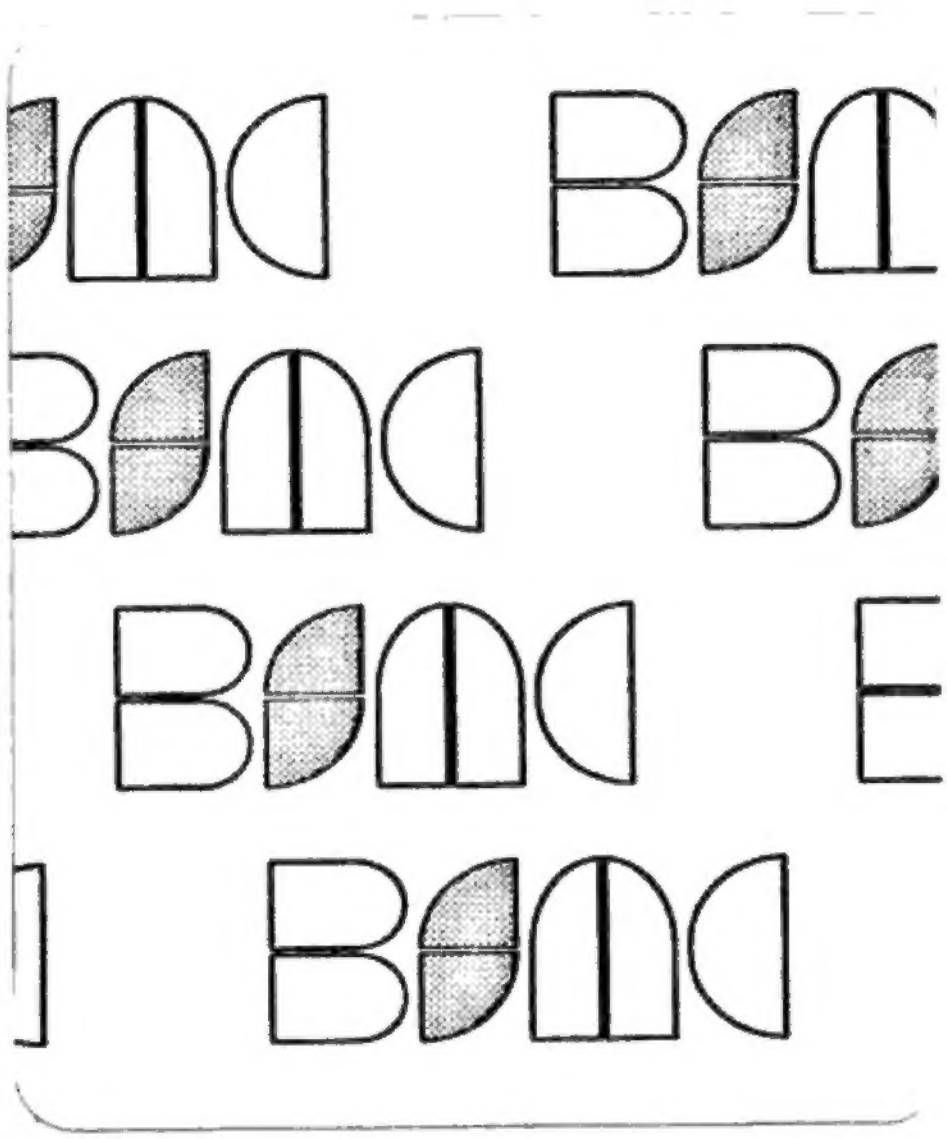

LEGATORIA
AMBROGIO GIOVANNI PAOLO
V. G. Da Empoli 31 00154 RM-T. 5779119

Digitized by Google

Digitized by Google